



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 104/10

di iniziativa del Consigliere D'Ufficio recante:

"Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013"

relatore: D. BEVACQUA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	14/12/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/1/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	22/12/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di provvedimento amministrativo n. 104-10^ pag. 4

Normativa nazionale

D. Lgs. n. 42 del 2004 pag. 70

D. Lgs. n. 152 - 2006 pag. 75

Normativa regionale

Regione Calabria - Legge n 7-1996 pag. 126

Regione Calabria - Legge n 19-2002 pag. 128

Regione Calabria - Legge n 34-2002 pag. 206

Regolamento regionale n. 3-2008 pag. 271

Delibera Consiglio regionale n. 106_2006 pag. 276

Delibera Giunta regionale n 16 del 19-01-2007 pag. 277

Delibera giunta regionale n 387_2009 pag. 280

Delibera Giunta regionale n 389_2009 pag. 283

Delibera Giunta regionale n 749 - 2009 pag. 286

Delibera Giunta regionale n 770-2009 pag. 287

Delibera giunta regionale n 331_2010 pag. 295

Delibera Giunta regionale n 604_2010 pag. 297

Delibera Giunta regionale n 606_2010 pag. 299

Delibera Giunta regionale n 624 -2011 pag. 302

Delibera Giunta regionale n 113 - 2012 pag. 304

Delibera Giunta regionale n 377-2012 pag. 307



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Consiglio regionale della Calabria

SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

numero 10457 del 09.03.2016

data 02.11

Reggio di Calabria, 09 Marzo 2016

On.le Domenico Bevacqua
Presidente IV Commissione consiliare
Assetto e utilizzazione del territorio
e protezione dell'ambiente

SETTORE IV COMMISSIONE

data 09.03.2016

PRESA IN CARICO

firma *Maurizio Priolo*

e p.c. Dott. Maurizio Priolo
Segretario Generale

Avv. Ugo Massimilla
Capo Gabinetto Presidenza

Dott. Maurizio Priolo
Dirigente Area Assistenza Commissioni

SEDE

OGGETTO: Proposta di provvedimento amministrativo n. 104/10[^] di iniziativa d'ufficio recante: "QUADRO TERRIOTRIALE REGIONALE a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013".

Su disposizione del Presidente del Consiglio regionale, si riassegna la proposta di provvedimento amministrativo di cui all'oggetto.

Si trasmettono, altresì, gli emendamenti pervenuti allo scrivente Settore e gli elaborati allegati in originale al provvedimento, significando che gli stessi dovranno essere restituiti allo scrivente Settore unitamente al provvedimento che sarà licenziato da codesta Commissione.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Avv. Maria Stefania Lauri

Allegato.

Estratto della seduta del 10 febbraio 2016

Oggetto: PPA n. 104/10[^] di iniziativa d'ufficio, recante: "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013"

**La Quarta Commissione Consiliare Permanente
Assetto del territorio e Protezione dell'ambiente**

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 512 dell'11 dicembre 2015, che ha definito la proposta del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con D.C.R. n. 300 del 22 aprile 2013;

VISTA la Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio);

VISTA:

- le Linee Guida della Pianificazione regionale (Delibera del Consiglio Regionale n. 106 del 10/11/2006) redatte in attuazione della Legge Urbanistica della Calabria n. 19/2002;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 22 agosto 2012, integrata con la deliberazione n. 476 del 6 novembre 2012, che approva il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico costituito dai seguenti elaborati: Tomo A – Indice Manifesto degli Indirizzi; Tomo B – VAS Rapporto ambientale; Tomo C – Esiti Conferenza di Pianificazione; Tomo 1 – Quadro conoscitivo; Tomo 2 – Visione strategica; Tomo 3 – Atlante degli APTR; Tomo 4 – Disposizioni normative, che propongono la relativa adozione del provvedimento amministrativo del QTRP al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L.R. 19/2002;
- il parere favorevole della IV Commissione consiliare permanente (Ambiente e utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente) espresso nella seduta del 21 marzo 2013;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013 con la quale è stato adottato il QTRP;

ATTESA la pubblicazione della sopracitata delibera, avvenuta sul Supplemento Straordinario n. 4 del 15 giugno 2013 al BURC n. 11 del 01 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 25 della Legge Urbanistica n. 19/2002, a seguito della quale il QTRP è stato depositato presso le sedi del Consiglio Regionale e degli Enti competenti per sessanta giorni;

RILEVATO che ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 della Legge regionale n. 19/2002, in data 27 giugno 2013, nota prot. n. 21500/SIAR, il Dipartimento Urbanistica ha dato avviso dell'avvenuta pubblicazione ed adozione del provvedimento e che ai sensi del successivo comma 6 tutti i soggetti citati nella legge hanno potuto presentare osservazioni e proposte;

ATTESO che ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 25 della Legge regionale n. 19/2002, il Consiglio regionale per l'attività di valutazione delle osservazioni e delle proposte si è avvalso del supporto del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria;

VISTA la nota prot. n. 49178 del 04.11.2015 del Dirigente Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale con la quale sollecita il Dipartimento Urbanistica ad inviare gli elaborati definitivi ed aggiornati

con le osservazioni di cui all'articolo 25 della Legge Urbanistica n. 19/2002, per consentire la calendarizzazione del provvedimento;

RILEVATO che in data 28 dicembre 2015 il Consiglio regionale ha disposto l'invio del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013, recato nel PPA n. 104/10[^], per l'esame da parte della IV Commissione consiliare;

VISTA la nota prot. n. 0042 del 04 gennaio 2016 con la quale è stata trasmessa, alla IV Commissione consiliare permanente (Ambiente e utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente), la proposta di provvedimento amministrativo n. 104/10[^];

UDITO il relatore;

SENTITI il prof. Francesco Rossi, Assessore all'Urbanistica della Regione Calabria, l'arch. Paolo Galletta dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, il dott. Giovanni Greco in rappresentanza dell'assessore all'Ambiente della Regione Calabria e l'arch. Danilo Arcuri, Dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;

RILEVATO che i consiglieri Bova, Nucera ed Aruzzolo hanno proposto la modifica del punto 24, lett. B), comma 4 dell'articolo 15, paragrafo Energia da Fonti rinnovabili del Tomo IV "Disposizioni Normative" del QTRP nei seguenti termini: "aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e dai confini comunali".

Dopo approfondita discussione del provvedimento;

Previa votazione palese, all'unanimità dei gruppi presenti

DELIBERA

- di approvare la proposta di provvedimento amministrativo n. 104/10[^] di iniziativa d'ufficio, recante: "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013 allegato al presente provvedimento quale parte integrante con la seguente prescrizione:

- ✓ sostituire il punto 24, lett. B), comma 4 dell'articolo 15, paragrafo Energia da Fonti rinnovabili del Tomo IV "Disposizioni Normative" nei seguenti termini: "aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e dai confini comunali".

- di nominare relatore del provvedimento in Consiglio l'on. Domenico Bevacqua;

- di dare mandato al Dirigente della Commissione di trasmettere il testo del provvedimento amministrativo così come licenziato dalla Quarta Commissione al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del settore Segreteria Assemblea.

Per conformità al processo verbale

Il Dirigente

Il Presidente

F.to Dott. Maurizio Priolo

F.to On. Domenico Bevacqua

QTRP

di cui agli Artt. 17 e 25 della Legge Urbanistica Regionale 19/02 e succ. mod. e int.

TOMO IV

“DISPOSIZIONI NORMATIVE”

VERSIONE Licenziata dalla IV Commissione nella seduta del 10 febbraio 2016

A. DISPOSIZIONI GENERALI

art.1 - FINALITÀ E VALENZA DEL QTRP

1. Il Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) è lo strumento attraverso cui la Regione Calabria persegue il governo delle trasformazioni del proprio territorio e congiuntamente del paesaggio, assicurando la conservazione dei loro principali caratteri identitari e finalizzando le diverse azioni alla prospettiva dello sviluppo sostenibile, competitivo e coeso, nel rispetto delle disposizioni della LR 19/2002 e delle Linee Guida della pianificazione regionale di cui al D.C.R. n.106/2006, nonché delle disposizioni normative nazionali e comunitarie.

2. Il QTRP costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione statali, regionali, provinciali e comunali nonché degli atti di pianificazione per le aree protette. Il QTRP per definizione strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica della Regione Calabria, ricomprende disposizioni di carattere urbanistico e paesaggistico. Esso costituisce la base e contiene gli indirizzi per la redazione del successivo Piano Paesaggistico, composto dall'insieme dei sedici Piani Paesaggistici d'Ambito di cui alla L.U.R. 19/02 e s.m.i..

La valenza paesaggistica del Piano verrà altresì espletata attraverso la determinazione di specifiche norme d'uso.

3. Il QTRP mira a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) Considerare il territorio come risorsa limitata e quindi il governo del territorio deve essere improntato allo sviluppo sostenibile;
- b) Promuovere la convergenza delle strategie di sviluppo territoriale e delle strategie della programmazione dello sviluppo economico e sociale, ovvero rendere coerenti le politiche settoriali della Regione ai vari livelli spaziali;
- c) Promuovere e garantire la sicurezza del territorio nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici;
- d) Tutelare i beni paesaggistici di cui agli art.134, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004 anche secondo i principi della "Convenzione europea del Paesaggio", ratificata con legge 2 gennaio 2006 n. 14 (GU n. 16 del 20 gennaio 2006);
- e) Perseguire la qualificazione ambientale paesaggistica e funzionale del territorio mediante la valorizzazione delle risorse del territorio, la tutela, il recupero, il minor consumo di territorio, e quindi il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale quale componente produttiva e nel contempo quale presidio ambientale come prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale, assicurando la coerenza tra strategie di pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale e urbanistica;
- f) Individuare i principali progetti per lo sviluppo competitivo delle aree a valenza strategica, sia nei loro obiettivi qualificanti che nei procedimenti di partenariato interistituzionale da attivare;
- g) Valutare unitariamente gli effetti ambientali paesaggistici e territoriali indotti dalle politiche di intervento, con l'integrazione e la riqualificazione socio-economica degli insediamenti produttivi e residenziali, il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci attraverso l'integrazione delle diverse modalità di trasporto su tutto il territorio regionale e la razionalizzazione delle reti e degli impianti tecnologici.
- h) Fissare le disposizioni a cui devono attenersi le pianificazioni degli enti locali e di settore, al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo territoriale e di qualità paesaggistica individuati inoltre dal Documento per la Politica del Paesaggio in Calabria di cui all'art 8 bis della L.R. 19/02 quale parte integrante dello stesso QTRP.

4. L'ambito di applicazione del QTRP riguarda l'intero territorio regionale, comprensivo degli spazi naturali, rurali, urbani ed extraurbani.

art.2 - CONTENUTI ED ELABORATI DEL QTRP

1. Il QTRP, per assolvere le funzioni previste dall'art.17 e 17 bis della LR 19/2002, ha contenuti strategico-programmatici, progettuali e normativi.

2. I contenuti strategico - programmatici si esprimono attraverso la prefigurazione di una visione complessiva per il futuro del territorio regionale, nonché attraverso la predisposizione di indirizzi programmatici per i diversi temi riconosciuti come prioritari ai fini dello sviluppo sostenibile nonché della tutela e della valorizzazione del patrimonio paesaggistico e inoltre attraverso l'individuazione di progetti a valenza strategica per la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio calabrese.

3. I contenuti progettuali sono impostati attraverso uno specifico procedimento che si applica alle aree più rilevanti per lo sviluppo nonché ai territori e paesaggi individuati come particolarmente significativi ai fini delle politiche di riqualificazione dello spazio regionale.

4. I contenuti normativi disciplinano sotto il profilo territoriale e paesaggistico le trasformazioni dello spazio e i comportamenti dei soggetti che ai vari livelli operano sul territorio, in coerenza con gli indirizzi strategici di cui al comma 2. e con gli obiettivi di qualità del paesaggio definiti dal QTRP.

5. I diversi contenuti sono funzionali ad assicurare al QTRP una piena efficacia ai fini della tutela del territorio e dei beni paesaggistici, nonché ad orientare le azioni di trasformazione di tutto il territorio regionale, contribuendo a raggiungere una migliore qualità paesaggistica e urbana degli interventi futuri.

Gli elaborati costituenti il QTRP sono:

- a- Indici e Manifesto degli Indirizzi
- b -VAS Rapporto Ambientale
- c - Esiti Conferenza di Pianificazione
- Tomo 1° - Quadro Conoscitivo
- Tomo 2° - Visione Strategica;
- Tomo 3° - Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali
- Tomo 4° - Disposizioni normative e allegati;
- Piano Paesaggistico - costituito dall'insieme dei Piani Paesaggistici d'Ambito e dalle specifiche norme d'uso paesaggistiche da redigere in regime di copianificazione come previsto dal seguente art.4.

art.3 - DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Tipologia delle disposizioni normative

1. Il QTRP contiene:

- 1) Indirizzi
- 2) Direttive
- 3) Prescrizioni

2. Gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, concorrono, nel loro complesso, all'attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui al precedente Art.1 e sono da interpretare per come di seguito definito:

a. Per Indirizzi si intendono gli orientamenti culturali e strategie volte a fissare obiettivi e criteri di riferimento per il trattamento del paesaggio e del territorio nell'ambito delle attività di pianificazione provinciale e comunale, nonché da parte degli altri soggetti coinvolti nella pianificazione e gestione del territorio.

b. Per Direttive di pianificazione si intendono le disposizioni da osservare ai fini del trattamento del paesaggio e del territorio nell'ambito delle attività di pianificazione regionale, provinciale, comunale, nonché delle attività amministrative e regolamentari degli enti pubblici o di diritto pubblico.

c. Per Prescrizioni si intendono le disposizioni finalizzate alla tutela del paesaggio e del territorio, le quali possono essere dirette, in quanto immediatamente conformative della proprietà o indirette, in quanto conformative delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative di gestione del territorio:

- per *prescrizioni dirette* si intendono le disposizioni volte a fissare norme vincolanti che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolandone gli usi e le trasformazioni in rapporto alla

tutela. Tali prescrizioni prevalgono automaticamente sulle disposizioni incompatibili di qualsiasi strumento vigente di pianificazione regionale, provinciale e comunale;

- per *prescrizioni indirette* s'intendono le disposizioni relative all'attuazione delle diverse destinazioni del territorio oggetto di tutela paesaggistica anche sulla base degli accordi con le Province ed i Comuni. Queste possono essere accompagnate da specifiche modalità di gestione degli interventi e da azioni di recupero e riqualificazione;

3. In caso di conflitto di norme risultanti dalla sovrapposizione delle prescrizioni previste del QTRP o in caso di contrasto con la cartografia, prevale la norma più restrittiva.

2. Tipologia delle trasformazioni e definizione degli interventi sul territorio

1. Ai fini della definizione delle discipline il QTRP, coerentemente con l'art.6, co. 2 della LR n.19/2002, assume la seguente tipologia delle trasformazioni sulla base della loro portata di modificazione dei caratteri del territorio e del paesaggio esistente:

- a) Interventi di *Conservazione*, finalizzati al mantenimento, ripristino o restauro delle strutture esistenti nonché dei loro modi di uso pertinenti;
- b) Interventi di *Trasformazioni ordinarie*, che non comportano significative variazioni dell'esistente, in quanto adeguano, potenziano o fanno evolvere in modo incrementale l'assetto territoriale o paesaggistico con soluzioni d'intervento che ne rispettano le qualità identitarie;
- c) Interventi di *Nuovo Impianto e Trasformazioni rilevanti*, che inducono significativi mutamenti delle forme del territorio e del paesaggio preesistenti, ivi compresi gli interventi per nuovi insediamenti o per la ristrutturazione intensiva delle strutture esistenti.

2. Al fine di dare univoca interpretazione alla tipologia degli interventi sul territorio si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal T.U. dell'edilizia, DPR 380/2001 e s.m.i., ed alla normativa regionale.

Per le attività di *conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro* che interessano aree ed immobili tutelate per effetto del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché quelle individuate dal QTRP e dai Piani Paesaggistici d'Ambito valgono le specifiche definizioni dell'articolo 29 del suddetto Decreto Legislativo e precisamente:

- a. La *conservazione* del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
- b. Per *prevenzione* si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
- c. Per *manutenzione* si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
- d. Per *restauro* si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

3. Definizione dei beni paesaggistici, culturali e di altri beni pubblici

1. I beni paesaggistici riferiti all'art 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono costituiti da quei paesaggi di rilevante valore naturalistico - ambientale, storico culturale ed insediativo, che hanno carattere permanente e sono connotati da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future. Per quanto attiene alla tutela degli immobili e delle aree riconosciuti come "beni culturali", Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., permane la competenza esclusiva dello Stato per la tutela e la competenza concorrente dello Stato e degli Enti Territoriali in materia di valorizzazione. L'elencazione dei beni culturali contenuta nel Quadro Conoscitivo del QTRP è da ritenersi indicativa e, nello specifico, valgono le previsioni del suddetto Codice, ivi compresa la sottoposizione a tutela *ope legis* prevista per i beni di cui all'articolo 10 dello stesso, e seguenti con la possibilità di individuare ulteriori beni mediante specifici provvedimenti.

2. Sono soggetti a tutela le seguenti categorie di beni paesaggistici:

- gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.;
- gli immobili e le aree previsti dall'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.;
- gli immobili e le aree ai sensi degli artt. 134, comma 1 lett. c), 143 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.

3. Rientrano altresì tra le aree soggette alla tutela del Codice e quindi del QTRP:

- i territori ricompresi nei parchi nazionali o regionali in base alla disciplina specifica del Piano del parco o dei decreti istitutivi;
- i territori ricompresi nelle riserve nazionali e regionali e le relative aree contermini;
- la Rete Natura 2000 e le altre aree di rilevanza naturalistica e ambientale ricomprese nei beni paesaggistici;

4. L'individuazione dei beni di cui ai commi precedenti costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili e dei paesaggi di notevole rilevanza. Le conseguenti limitazioni alla facoltà di godimento dei beni immobili, non danno luogo ad indennizzo ai sensi dell'art. 145, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int., e hanno valore a tempo indeterminato.

5. Ai beni paesaggistici individuati dal presente QTRP si applicano le disposizioni degli artt. 146 e 147 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 e succ. mod. ed int. e del D. P. C. M. 12.12.2005.

6. Dalla data di adozione del QTRP ai sensi dell'art. 25, c. 4 della LR 19/02 e fino all'approvazione del Piano Paesaggistico, ai beni paesaggistici di cui al presente articolo si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 comma 3 del TU edilizia n. 380/01 e s. m. e i. fatte salve, per le aree paesaggisticamente già individuate e tutelate, le norme e le procedure già derivanti dalle leggi statali ad oggi vigenti.

7. Si rimanda all'art. 38 per una migliore precisazione del riferimento normativo e della durata temporale delle norme di salvaguardia.

4. Tipologie dei beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici sono definiti secondo quanto riportato nell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

2. In essi rientrano i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 134 lettera a) e dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int.:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Attualmente si identificano con l'elenco delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al "Tomo 3° - Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali".

3. Rientrano inoltre i beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 134 lettera b) e ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int. (articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) ovvero:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

Per tali aree valgono le seguenti norme di tutela:

- la salvaguardia integrale delle morfologie naturali (vegetazione ripariale, piccole isole, etc.) sia sotto il profilo della trasformazione fisica che delle forme di fruizione;
- il contenimento di tutte le opere costruite per la fruizione della costa lacuale, limitandole a quelle temporanee e facilmente rimovibili;
- la realizzazione di trasformazioni inerenti le reti energetiche telefoniche, idriche altrimenti localizzabili;
- la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il paesaggio lacuale.
- il divieto dei mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive e industriali;
- il divieto di effettuare interventi di trasformazione del suolo che comportino l'aumento di superficie impermeabile.

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

Per tali aree valgono le seguenti norme di tutela::

- che le fasce di rispetto non costruite dei corsi d'acqua, nelle aree non antropizzate e non urbanizzate al di fuori dei centri abitati così come definiti nell'articolo 11, siano mantenute inedificabili, fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche o di pubblica incolumità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità .
- che la vegetazione ripariale sia mantenuta e protetta
- Vietare la trasformazione profonda dei suoli o qualsiasi intervento che modifichi l'equilibrio idrogeologico, fatti salvi gli interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità;
- Vietare o regolamentare, ove sia necessario, i prelievi lapidei negli invasi e negli alvei di piena;
- Vietare la realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità e la fruizione dei corsi d'acqua;
- Permettere la realizzazione di interventi di mobilità dolce lungo i corsi d'acqua;
- Permettere la realizzazione di strutture provvisorie e rimovibili per attività di produzione agricola o attività di fruizione turistica legate al tempo libero;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

Nei territori montani, quali misure di salvaguardia paesaggistica possono considerarsi interventi ammissibili quelli finalizzati:

- alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- alla forestazione;
- alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici e di rifugi di modesta entità;
- alla realizzazione di interventi di produzione e distribuzione dell'energia se questi sono coerenti con la programmazione settoriale e garantiscono il rispetto della montagna;
- al contenimento delle addizioni urbane e delle infrastrutture (strade, impianti sciistici, insediamenti turistici), al di fuori delle previsioni dei piani di settore in materia turistica e delle infrastrutture d'interesse strategico regionale o nazionale, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità .

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

In particolare i territori nei quali siano istituite aree naturali protette sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, per perseguire le seguenti finalità:

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

La norma di salvaguardia dovrà essere orientata a regolare la gestione delle foreste e dei boschi, mediante in particolare:

- opere di forestazione che impieghino solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;
- opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;
- opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

È inoltre vietata la realizzazione dei seguenti interventi:

- la trasformazione e la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale e di quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche;
- la nuova edificazione e ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica;
- le nuove attività estrattive e gli ampliamenti di quelle esistenti.

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici su cui considerare quali misure di salvaguardia paesaggistica interventi ammissibili finalizzati:

- a consentire, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, opere pubbliche e opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici;
- nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è da escludersi l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che le ragioni d'interesse della popolazione non consentano, una diversa destinazione;
- il cambiamento di destinazione d'uso deve essere previsto nella redazione dei piani urbanistici purché sia possibile conservare gli usi in altri ambiti.

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

Nella fattispecie si intendono zone di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. m) del D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i., gli ambiti territoriali terrestri e/o marini, in cui ricadono beni archeologici puntuali o lineari, visibili o non visibili in superficie, consistenti in reperti mobili e/o strutture immobili conservati integralmente o parzialmente, oggetto di scavo in estensione o di saggi di limitata entità, di ricognizioni di superficie, di ritrovamenti fortuiti o di indagini indirette che testimonino la loro presenza nel sottosuolo.

Il loro interesse deriva quindi dall'intrinseco legame tra i resti archeologici ed il loro contesto paesaggistico di giacenza, ossia le aree circostanti che lo costituiscono e in cui i reperti si inseriscono, connotando il paesaggio con la compresenza di valori culturali, naturali, morfologici ed estetici. E' da intendersi la permanenza dell'interesse Paesaggistico anche quando, a seguito di verifica archeologica del contesto, non si rilevino ulteriori evidenze archeologiche.

Tenuto conto dei suindicati criteri, le zone di interesse archeologico possono essere individuate anche in base alla presenza di uno o più dei seguenti casi:

- giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della genesi e delle trasformazioni del paesaggio e degli ecosistemi nell'arco di milioni di anni;
- testimonianze di età preistorica e protostorica, utili per la ricostruzione delle varie fasi dell'occupazione umana del territorio;
- resti insediativi di età storica, dall'età greca al basso Medioevo;
- insediamenti in grotta, dall'età preistorica al basso Medioevo;
- aree di necropoli, caratterizzate dalla presenza di antiche sepolture e/o antiche strutture funerarie di ogni tipo;
- aree sacre, indiziate da strutture emergenti e monumentali e/o da apprestamenti di minore visibilità quali, ad esempio, depositi votivi;
- antiche testimonianze di attività produttive e artigianali, caratterizzate dalla presenza di strutture e/o da resti di produzioni;
- collegamenti viari e infrastrutture antiche;
- resti marini e sommersi.

Inoltre, possono essere tutelati quali "zone di interesse archeologico", per le quali verrà definita specifica disciplina nell'ambito dell'elaborazione del Piano Paesaggistico regionale:

- a) le aree appartenenti alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro pertinenza, in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, per i quali va individuata una fascia di rispetto della profondità di almeno 100 m dal loro perimetro esterno;
- b) i parchi archeologici, quali ambiti territoriali caratterizzati da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzati come museo all'aperto, così come definiti all'art. 101, comma 2, lettera e), del Codice.
- Le Zone di interesse archeologico, come sopra definite e soggette a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 42/2004, sono oggetto di conservazione e tutela da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

Per queste Zone si osservano i seguenti indirizzi e misure di salvaguardia:

- a) Gli Enti Territoriali in sede di redazione e/o di adeguamento dei loro strumenti urbanistici perimetrano cartograficamente a scala adeguata le Zone d'interesse archeologico presenti nel proprio territorio, in base a quanto già disciplinato dal QTRP;
- b) ogni modifica dello stato dei luoghi è sottoposta ad autorizzazione paesaggistica ex artt. 146 e 159, D.lgs 42/2004 che prevede nella fase endoprocedimentale il parere archeologico;
- c) sono ammessi interventi volti alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici esistenti o ritrovati, isolati e d'insieme;
- d) è ammesso il mantenimento e la ristrutturazione, con esclusione della demolizione e ricostruzione, di manufatti edilizi e di attrezzature esistenti destinati ad attività connesse con la tutela e valorizzazione dei reperti archeologici, purché se ne garantisca un corretto inserimento paesaggistico;
- e) è ammessa la realizzazione di strutture provvisorie rimovibili connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione insediativa;
- f) non è ammessa alcuna trasformazione, eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni (escluse le coltivazioni che comportino arature profonde);
- g) non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- h) non è ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento al di fuori della fascia tutelata.

Nel caso di aree archeologiche *diffuse*, ovvero caratterizzate non tanto della evidenza di reperti visibili quanto dalla probabilità di una loro esistenza, risulta di riconosciuta utilità una normativa di limitazione delle arature profonde oltre i 50 cm di profondità e la prescrizione, in caso di scavi connessi con le fondazioni di edifici o infrastrutture, di controlli da parte della Soprintendenza Archeologica.

Nelle Zone di interesse Archeologico, non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti (ex artt. 10, 12, 13, 14, 15, 45, 46 e 47 D.lgs. 42/2004), nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del QTRP e dello strumento urbanistico comunale come previsto dal comma 4, lettera a) dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004, costituiscono riferimento le norme specifiche di tutela e salvaguardia che saranno riportate in forma dettagliata nei Piani Paesaggistici d'Ambito.

4. Non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell'art 142 del D.Lgs.42/04, fatta eccezione per quelli elencati alle lett. f) ed i), le aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sono comprese, invece, tra i beni paesaggistici le aree che, pur rientrando nelle delimitazioni di cui ai punti precedenti, sono state oggetto di specifico provvedimento (decreto) di tutela.

I Piani Paesaggistici d'ambito - redatti in regime di copianificazione tra Regione Calabria e Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del Turismo per come descritto negli articoli a seguire - a completamento di quanto già riportato dal presente QTRP, a seguito della ricognizione dei valori paesaggistici presenti sul

territorio regionale potranno individuare nuove aree da assoggettare a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del D.Lgs.42/04 e s.m.i..

L'individuazione di tali aree, che sarà compiutamente effettuata nei Piani Paesaggistici d'Ambito che compongono il Piano Paesaggistico, terrà conto anche di quanto emerso nei *forum* di partecipazione tenutisi sul territorio.

5. Rientrano inoltre i beni paesaggistici inerenti gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati dai Piani Paesaggistici d'Ambito anche in riferimento a quanto stabilito con specifici dispositivi legislativi della Regione Calabria, costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (*Beni Paesaggistici Regionali*) e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art. 134 lettera c) del Codice ed in base alle disposizioni dell'art. 143 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. ovvero:

- a. le singolarità geologiche e geotettoniche, i geositi e i monumenti litici;
- b. le emergenze oromorfologiche (come calanchi, grotte, siti rupestri, morfologie carsiche, i terrazzi marini, i depositi minerari rari, strutture tettoniche, le dune, falesie, ecc.);
- c. gli alberi monumentali di cui alle disposizioni della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, con particolare riferimento all'art. 7, che contiene "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale";
- d. gli insediamenti urbani storici inclusi in elenchi approvati con Delibera di Giunta Regionale del 10 febbraio 2011 n. 44, e successivi aggiornamenti oltre quelli che saranno individuati dai Piani Paesaggistici d'Ambito;
- e. i punti di osservazione e o punti belvedere;
- f. eventuali ulteriori immobili ed aree, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

6. Ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. e) si possono individuare ulteriori contesti (o beni identitari), diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con valore identitario per i particolari caratteri e qualità che contribuiscono significativamente al riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura e memoria calabrese, concorrendo alla definizione dei paesaggi come componenti storico-culturali. Tra le categorie di questi beni rientrano:

- a. gli insediamenti urbani storici di minor valore che, seppur non ascrivibili alla categoria di cui all'art. 136 lett. c), sono comunque meritevoli di particolari misure di tutela e salvaguardia;
- b. le architetture religiose (come santuari, chiese, chiostri, abbazie, certose, conventi, edicole votive, ecc.);
- c. i monumenti, manufatti, grotte e siti d'uso e culturali di epoca bizantina;
- d. le architetture militari (come le torri costiere, i castelli e le cinte murarie);
- e. l'archeologia industriale (antiche fabbriche, miniere, ecc.);
- f. le architetture e i paesaggi rurali e/o del lavoro (mulini ad acqua, palmenti, frantoi, fornaci, filande, calcaree, nuclei rurali sparsi e complessi rurali, case coloniche, corti, norie, acquedotti storici, coltivazioni tipiche, aree agricole, paesaggi agrari storicizzati, insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale, ecc.) le zone agricole terrazzate (di cui all'ex L.R. 11 agosto 1986, n. 34) individuate nei Comuni di Bagnara, Scilla e Seminara e nel Comune di Palmi; le zone agricole destinate a colture di pregio e dal carattere fortemente identitario (es. bergamotteti dell'area di Reggio Calabria, uliveti della Piana di Gioia Tauro, vigneti dell'area di Cirò, limoneti di Rocca Imperiale, cedreti dell'Alto Tirreno Cosentino, etc)
- g. i comprensori ecologici - termali (in attuazione all'art. 11 della Legge Regionale 3 settembre 1984, n. 26).

Per i suddetti beni sono fatte salve le competenze dello Stato per quanto attiene alla Parte Seconda (Beni Culturali) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

art.4 - COPIANIFICAZIONE E INTESE CON IL MINISTERO BENI CULTURALI E DEL TURISMO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO

1. Il presente QTRP, ai sensi dell'art. 133 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio esplica la propria valenza paesaggistica mediante il Piano Paesaggistico, costituito dall'insieme dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPdA), di cui all'art 17 e 17 bis della L. R. n.19/02, e s. m e i..

2. Il Piano Paesaggistico, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 135 comma 1 e 143 comma 2, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. è redatto in regime di copianificazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), in base al Protocollo d'Intesa sottoscritto il 23.12.2009 (rep. n. 4076), ed al successivo Disciplinare di Attuazione sottoscritto l'11.05.2012 (rep. n. 746).

3. In attuazione del Protocollo d'Intesa e del successivo Disciplinare di Attuazione suddetti, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio n.4003 del 27/03/2012, è stato istituito il Comitato Tecnico di Copianificazione (art. 7, comma 1 del Protocollo) per la definizione e condivisione delle seguenti attività:

- a. Individuazione degli ambiti paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004;
- b. Identificazione dei beni paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004 su tutto il territorio regionale;
- c. Definizione del livello di permanenza dei valori riconosciuti e degli attuali rischi di compromissione dei Beni Paesaggistici;
- d. Riconoscimento di eventuali nuovi elementi di valore da integrare rispetto a quelli individuati all'epoca del Decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- e. Predisposizione di misure preventive di regolazione e protezione per le aree rilevanti e sensibili;
- f. Definizione degli indirizzi di riqualificazione paesaggistica per gli ambiti tutelati degradati e compromessi; ferme restando le limitazioni previste dalla legge relativamente alle opere abusivamente realizzate;
- g. Validazione dei perimetri dei beni medesimi indicati nella rappresentazione georeferenziata realizzata dalla Regione, e alla soluzione di eventuali dubbi interpretativi sul perimetro delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico tramite i criteri elaborati dalla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea e diramati con la Circolare n. 12 del 23 giugno 2011 e condivisi dalla Regione; l'attività di validazione dei perimetri delle aree già tutelate non prevede riduzione dell'estensione dei perimetri stessi anche nel caso di aree che hanno visto ridotto il valore paesaggistico originari; per le suddette aree potranno essere previste soltanto, nell'ambito di attività di recupero, ricomposizione e riqualificazione del paesaggio, eventuali norme d'uso e procedure semplificate per l'ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche, oltre che la possibilità di attuare operazioni di recupero, per come previsto dall'art. 143, co. 1, lettera g) del Codice dei Beni Culturali;
- h. Definizione della normativa d'uso delle aree e degli immobili soggetti a vincolo e dei beni sottoposti a tutela di cui all'art.135 commi 3 e 4;

4. Attraverso le attività del Comitato Tecnico di copianificazione sono stati già affrontati e condivisi la metodologia ed i criteri per lo svolgimento delle attività di cui ai punti a, b, c, d, e, f del precedente comma.

5. I contenuti e le attività previste dai punti g. e h., costituiscono le modalità dell'articolazione analitica, tematica, ricognitiva e prescrittiva del Piano Paesaggistico e di ciascuno dei Piani Paesaggistici d'Ambito in cui è esso articolato, che ne struttureranno e contestualizzeranno i contenuti verificando ed integrando le presenti disposizioni normative del QTRP a conclusione delle procedure di copianificazione, con le modalità di cui al successivo art. 38 comma 3.

6. A tal fine si terrà conto, inoltre delle proposte del territorio emerse nel corso dei Forum di Partecipazione (di cui al Tomo 3) svoltisi da febbraio a Luglio 2012 nelle 39 Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali dalla Regione Calabria e risultanti dai rispettivi verbali finali, la cui ammissibilità sarà vagliata dal Comitato Tecnico di cui all'art. 4, comma 3 nell'ambito dello svolgimento delle attività di copianificazione di cui al presente articolo, rimanendo comunque concreti riferimenti per gli enti Territoriali calabresi che potranno tenerne conto nell'ambito dell'attuazione delle discipline dei beni paesaggistici.

art.5 - ATTI E DOCUMENTI DEL SISTEMA CONOSCITIVO

1. Il QTRP, attraverso il proprio Quadro Conoscitivo, contribuisce alla conoscenza del territorio regionale e al monitoraggio delle sue trasformazioni, nonché all'efficacia delle previsioni del piano, anche in relazione alle attività del S.I.T.O. di cui all'art. 8 della L.R. 19/2002 e dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio di cui all'art. 8 bis della L.R. 19/02.

2. Il *Sistema Conoscitivo* nel suo complesso è definito da:

- A. Atti del QTRP; Atti dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali in corso o già assentiti; Accordi e patti stipulati con le Province e altri soggetti pubblici.
- B. Da ulteriori analisi ed approfondimenti elaborati tra il 2010 e il 2011 inerenti strumenti di pianificazione e programmazione redatti secondo gli indirizzi di sviluppo indicati dall'amministrazione regionale.
- C. Atti di pianificazione redatti da Comuni, singoli o associati, prevalentemente per la parte riguardante stati conoscitivi particolarmente interessanti per la definizione di una conoscenza più accurata del territorio regionale anche per gli aspetti paesaggistico - ambientali.
- D. Gli Atti di pianificazione, comunque denominati, programmati da altri Dipartimenti regionali:
- E. Il Rapporto Ambientale annesso al QTRP e i documenti e gli strumenti conoscitivi in esso richiamati.
- F. Specifiche analisi dello stato dei valori paesaggistici che hanno determinato l'emanazione del vincolo tutorio da parte del MIBAC con i decreti specifici.
- G. Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali, quali ambiti territoriali morfologicamente, antropologicamente, culturalmente omogenei, nei quali si sviluppano le analisi di conoscenza nonché le linee strategiche di intervento.
- H. Gli elaborati inerenti studi e ricerche in materia prodotti e/o curati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e messi a disposizione nell'ambito delle attività di copianificazione già forniti e/o che saranno forniti.

art.6 - DISCIPLINA DEGLI ULTERIORI IMMOBILI ED AREE (ART 143 COMMA 1 LETTERA D) E DEGLI ULTERIORI CONTESTI (ART 143 COMMA 1 LETTERA E) E LORO IDENTIFICAZIONE

1. Gli ulteriori immobili ed aree (D.lgs 42/04 art 143 comma 1 lettera d) come definiti dall'art.3 punto 4, comma 5, del presente QTRP, costituiscono categorie di beni da individuare e perimetrare a scala adeguata e disciplinare mediante la definizione di specifiche prescrizioni d'uso nei Piani Paesaggistici d'Ambito, anche sulla base delle segnalazioni ed osservazioni trasmesse dagli Enti Territoriali in sede di redazione dei rispettivi strumenti urbanistici.

2. Gli ulteriori contesti (art 143 comma 1 lettera e) come definiti dall'art.3 punto 4, comma 6, sono disciplinati dal presente QTRP e costituiscono categorie di beni da individuare e perimetrare a scala adeguata e disciplinare, in base alla rilevanza dei beni, mediante la definizione di specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione nei Piani Paesaggistici d'Ambito, tenendo conto anche delle segnalazioni ed osservazioni fatte pervenire dagli Enti Territoriali in sede di redazione dei loro strumenti urbanistici.

3. Nell'identificazione dei beni di cui al comma 1 il QTRP provvede a delimitare l'area finalizzata alla salvaguardia per la migliore riconoscibilità delle specificità storiche, culturali e naturalistico-ambientali e paesaggistiche dei beni stessi. I Piani Paesaggistici d'Ambito forniranno una più puntuale perimetrazione dei beni affinché i Comuni possano recepirli nell'ambito dei propri strumenti di Pianificazione (PSC/PSA).

4. Dalla data di adozione del QTRP ai sensi dell'art. 25 comma 4 della LR 19/02 e fino all'approvazione del Piano Paesaggistico, ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 comma 3 del TU edilizia n.380/01 e successive modifiche ed integrazioni. Per i suddetti beni sono fatte salve le competenze dello Stato per quanto attiene alla Parte Seconda (Beni Culturali) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

In particolare i Piani Paesaggistici d'Ambito, attraverso le attività del tavolo tecnico di copianificazione provvederanno ad individuare e perimetrare a scala adeguata i suddetti beni nel caso di aree da sottoporre direttamente a tutela per effetto della parte terza del D.lgs 42/04, negli altri casi individuazione e perimetrazione saranno effettuate dagli Enti Territoriali in sede di redazione dei rispettivi strumenti urbanistici.

Tali beni sono oggetto di tutela conservazione e salvaguardia da parte della Regione, delle Province e dei Comuni in base alla rilevanza dei beni stessi.

5. Per i Beni Paesaggistici regionali e gli ulteriori contesti o Beni Identitari già individuati, che saranno ulteriormente dettagliati e normati dai Piani Paesaggistici d'Ambito, valgono le seguenti disposizioni di salvaguardia:

A. Singolarità geologiche e geotettoniche, geositi, e monumenti litici

1. Con il termine *geositi* si indicano i beni geologici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico, le cui caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrologiche e pedologiche risultano determinanti per le diverse specie che in tali territori vivono, ovvero località o territori in cui è possibile individuare un interesse geologico o geomorfologico per la sua conservazione.

2. I monumenti litici di cui alla tabella riportata nel "Tomo 1° - Quadro Conoscitivo" sono oggetto della seguente disciplina: sono ammessi solo interventi di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservare la integrità e la visuale ovvero lo stato di equilibrio ottimale dell'habitat naturale.

B. Emergenze oromorfologiche

1. Le particolarità oromorfologiche ricadenti nei paesaggi regionali costituiscono elementi di interesse regionale.

2. Appartengono alle categorie di interesse regionale:

- a) i siti rupestri e le grotte;
- b) i terrazzi marini,
- c) le gole e le cascate,
- d) i calanchi,
- e) i depositi minerari rari,
- f) le rupi,
- g) le strutture tettoniche,
- h) le morfologie carsiche,
- i) le sommità dei promontori,
- l) le dune,
- m) le falesie e gli scogli,
- o) le sorgenti termali,
- p) i pantani e gli specchi d'acqua.

3. I Piani paesaggistici d'Ambito, anche sulla base dei dati forniti dalle Province in sede di elaborazione dei PTCP e dai Comuni in sede di elaborazione dei PSC, provvedono all'acquisizione dei dati relativi ai beni suddetti, alla loro individuazione e rappresentazione a scala adeguata. I Comuni recepiscono gli indirizzi, direttive e prescrizioni del presente QTRP e dei Piani Paesaggistici d'Ambito nei propri strumenti urbanistici.

4. Le Province provvedono alla loro individuazione e rappresentazione a scala adeguata e all'acquisizione dei dati relativi ai beni suddetti, da allegare al PTCP. I Comuni recepiscono nei propri strumenti urbanistici le indicazioni previste, ovvero provvedono essi stessi alla individuazione e rappresentazione.

5. L'azione di tutela da svolgere di concerto tra i comuni e le Province, mira alla conservazione integrale con totale salvaguardia dell'integrità dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dai piani di settore regionali. Sono consentiti i vari tipi di *visiting* scientifico, sociale, culturale, didattico, ecologico, ecc., purché nel mantenimento assoluto dell'integrità delle diverse componenti paesaggistiche.

6. Il QTRP prescrive che: per quanto riguarda preservazione e valorizzazione dell'integrità dei luoghi, nel caso delle particolarità oromorfologiche, di cui al presente articolo va in ogni caso assunto un areale minimo di salvaguardia del bene, pari a 150 metri per ciascun lato dall'asse per elementi lineari, pari alla superficie coperta da un raggio di 300 metri per elementi puntuali, pari alla superficie compresa tra il perimetro del bene e la poligonale individuata dai segmenti di parallela di ciascun lato distanti da esso, secondo l'ortogonale dal centro di 300 metri; i suddetti areali di salvaguardia saranno oggetto di apposita disciplina nell'ambito dell'elaborazione del Piano Paesaggistico regionale secondo il principio della proporzionalità della tutela.

C - Insediamenti urbani Storici di minor valore

1. Si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale,

nell'impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura insediata, anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia locale. Agglomerati urbani che, per le loro architetture, la loro unitarietà, la loro omogeneità, presentano un interesse storico, archeologico, artistico o di tradizione.

2. Ai fini della corretta individuazione e definizione dei centri storici siccome definiti dal presente, e per il corretto assolvimento della funzione di cui all'art.20 c.3 lett. I della L.R. n.19/02, i Comuni si avvalgono dell'applicazione dei seguenti indicatori qualitativi e quantitativi:

- a. Elevato valore paesaggistico all'interno
- b. Impianto urbano originario ed interpretazione della maglia urbana
- c. Integrità storico-costruttiva,
- d. Presenza di un patrimonio storico costruttivo di notevole pregio e percepito dalla comunità quale valore identitario
- e. Rilevanza storica urbana-territoriale (es. sedi di diocesi, feudi, distretti culturali, etc.)
- f. Presenza di vincoli paesaggistici presenti nell'area ex L.1497/39 (MIBAC)
- g. Presenza dei beni storico – artistici - architettonici riconosciuti all'interno del centro storico (decreti di vincoli del MIBAC/ ex L 1089/39 e dei beni di cui all'art.10 c.4 lett.g) del Dlgs. 42/04
- h. Presenza di beni paesaggistici regionali e identitari (ex Lg 431/85 e L.R. 23/90)
- i. Indice di importanza storica del manufatto (peso relativo associato all'epoca del manufatto più peso relativo associato allo stato di conservazione del manufatto).

3. Il QTRP individua di concerto con il MIBACT, i centri e gli insediamenti minori storici suscettibili di tutela e valorizzazione archeologica attraverso la redazione di un apposito elenco di cui al Tomo 1° - Quadro Conoscitivo. All'interno di tali centri ed insediamenti, i Comuni, di concerto con la Soprintendenza per i Beni Archeologici, provvederanno, nell'ambito dell'attività ricognitiva prevista per l'elaborazione degli strumenti urbanistici, ad individuare e perimetrare le aree ritenute ad elevato rischio archeologico (inteso quale valore ed opportunità), per le quali vigeranno le norme specifiche di tutela e salvaguardia che saranno riportate in forma dettagliata nei Piani Paesaggistici d'Ambito.

D- Architetture religiose

1. Il QTRP emana la seguente direttiva: I manufatti architettonici appartenenti al patrimonio della Chiesa Cattolica e delle altre religioni presenti sul territorio regionale, come testimonianza dell'evoluzione del patrimonio storico e socio-culturale regionale, anche se non ricompresi tra i beni culturali, vengono tutelati dalla Regione di concerto con gli enti interessati secondo le procedure di autorizzazione previste dalla legge.

2. Si prescrive che: per i beni appartenenti alle architetture religiose sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, recupero e restauro conservativo.

3. Per i beni religiosi appartenenti alla categoria del presente articolo ma non compresi nella tabella riportata nel "Tomo 1° - Quadro Conoscitivo", i Comuni e le Province hanno facoltà di proporre alla Regione la loro tutela in quanto beni identitari. A tal fine la proposta deve essere corredata dall'individuazione del bene sotto il profilo storico religioso e dalla relativa rappresentazione in scala adeguata.

4. Per i beni e le architetture religiose sono fatte salve le competenze statali previste dalla Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ed in particolare la tutela prevista dagli articoli 10 e seguenti del Codice suddetto.

E-Archeologia industriale

1. Negli insediamenti minerari e industriali di matrice storica, caratterizzati dalla peculiarità della genesi e delle qualità morfologiche e tipologiche e dalla eventuale precarietà strutturale connessa all'edificazione stratificata nel tempo, come individuati nel quadro conoscitivo, nel rispetto dell'impianto morfologico nonché del rapporto volumetrico e percettivo con il contesto naturale e paesaggistico, sono ammessi:

- a) interventi di recupero e di riqualificazione dei siti, anche con modificazione delle destinazioni d'uso dei singoli edifici, in coerenza e armonia con l'assetto storico;
- b) demolizioni di corpi di fabbrica recenti, la cui genesi sia marginale rispetto all'impianto principale, e la cui

presenza sia ininfluyente alla percezione complessiva del paesaggio minerario locale;

2. Il QTRP prescrive che: gli interventi di cui al presente sono consentiti previa approvazione di Piano Attuativo Unitario (PAU) ai sensi dell'art.24 della LR.19/2002, o attraverso bando pubblico di progettazione e trasformazione esteso all'intero comparto, che analizzi la genesi storica del sito, le sue condizioni strutturali, lo stato di inquinamento dei luoghi, i relativi interventi di bonifica e che sia corredato da un piano socioeconomico che motivi il recupero e le ristrutturazioni proposte. Il piano particolareggiato o il bando pubblico devono prevedere idonee soluzioni architettoniche per i fabbricati di cui non si propone la conservazione, la ricostruzione filologica o la demolizione e deve garantire il rispetto dell'impianto morfologico e del rapporto volumetrico e percettivo con il contesto naturale e paesaggistico, oltre ad assicurare la salvaguardia ed il ripristino dell'assetto storico del sito.

3. I Piani Paesaggistici d'Ambito, anche su segnalazione dei Comuni provvedono a perimetrare le aree oggetto del presente articolo a scala adeguata. Per i beni sparsi, di modesta entità eventualmente non compresi nel quadro conoscitivo di completamento della documentazione riferita alla presente normativa, i Comuni, in sede di redazione dello strumento urbanistico, individuano e perimetrano i beni in questione ed applicano la presente disciplina.

F-Architetture e paesaggi rurali e del lavoro.

1. Il QTRP tutela i manufatti architettonici appartenenti al patrimonio edilizio rurale presente sul territorio regionale, anche dismesso, quali i manufatti insistenti nelle arce anche ex produttive ed ex abitative del primario, quali beni storico- etnoantropologici, testimonianze dell'evoluzione del tessuto socio-culturale regionale.

2. Per tali beni elencati nel quadro conoscitivo si prescrive che sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, recupero e restauro conservativo e cambio di destinazione d'uso purché coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica del QTRP.

3. Per le pertinenze dei beni di cui al comma 2 si prescrive che sono consentiti oltre agli interventi di cui al comma precedente, interventi di sostituzione e ristrutturazione degli elementi di arredo e di accesso ai manufatti.

4. I Comuni e le Province possono proporre alla Regione altri beni della stessa tipologia non ricompresi nella Tabella di cui al "Tomo 1° - Quadro Conoscitivo" esistenti nel proprio territorio. A tal fine la proposta deve essere corredata dall'individuazione del bene sotto il profilo storico produttivo e tecnico-architettonico e dalla relativa rappresentazione in scala adeguata.

5. Il QTRP emana le seguenti direttive: per l'insediamento edilizio rurale sparso i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, provvedono a censire e perimetrare il tessuto dei nuclei edilizi rurali sparsi presenti sul proprio territorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 3 lett. c) della LR 19/2002.

6. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale definiscono opportune fasce di rispetto inedificabili, disposte attorno ai centri rurali, finalizzate a preservarne la natura di insediamenti non accentrati e gli specifici caratteri morfologici in rapporto al territorio circostante.

7. Rientrano tra i beni paesaggistici regionali identitari i *paesaggi agrari*, considerati, in ragione delle caratteristiche rurali riconoscibili in termini di identità e distinzione per il rapporto storico comunità - territorio. Tali aree si caratterizzano per tipologie di colture agricole, correlate al substrato morfo-pedologico e per la riconoscibilità di tipologie di edifici rurali caratterizzati dalla forma architettonica e dai materiali costruttivi.

8. I valori identitari dei paesaggi agrari sono tutelati al fine di preservarne e mantenere riconoscibili le loro caratteristiche peculiari, anche in relazione alle imprescindibili evoluzioni delle tecniche colturali.

9. Per il mantenimento delle coltivazioni e delle piante di ulivo si richiamano nel presente documento le prescrizioni e limitazioni all'abbattimento previste dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.

475, Divieto di abbattimento di alberi di ulivo. A tal proposito il QTRP prescrive inoltre che per gli impianti storici è inibito qualsiasi intervento di trasformazione.

10. Gli ulteriori beni immobili e aree rientranti nelle tipologie previste nell'art. 143 comma 1 lettere d) ed e) verranno implementate a seguito delle risultanze provenienti dal tavolo di copianificazione avviato di cui all'art. 3 del presente quadro normativo.

art.7 - DISCIPLINA DELLA AREE SOGGETTE A TUTELA AMBIENTALE

A. Parchi e Aree Protette

1. Per i Parchi istituiti con legge statale e per i parchi d'interesse regionale nonché per le altre aree protette il QTRP dispone che in assenza della pianificazione specifica si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art.12 comma 3 del TU 380/2001.

2. Il QTRP prescrive che sono comunque ammessi, salvo le disposizioni più restrittive contenute nel rispettivo Piano, oltre agli interventi di cui all'art.149 del D. Lgs. 42/2004 e suc. mod. e int.:

- gli interventi di realizzazione di sentieri e di percorsi di accesso e di altri servizi minimi complementari, finalizzati alla fruizione turistica naturalistica culturale, purché non comportino tagli di alberi, opere di scavo e di riporto di terra, ed altre opere che possano alterare l'assetto idrogeologico ed ambientale;
- la realizzazione di piccoli impianti tecnici per lo spegnimento di incendi e simili.
- gli interventi specifici per la fruizione dell'area protetta;
- gli interventi per la manutenzione, conservazione e valorizzazione dei parchi da parte degli Enti Pubblici;

Tutti i suddetti interventi dovranno comunque essere soggetti a specifica autorizzazione paesaggistica secondo la normativa vigente, inoltre, fino all'entrata in vigore dei Piani Paesaggistici d'Ambito, i Comuni, sia nell'elaborazione e gestione dei Piani Strutturali Comunali e dei Piani Strutturali Comunali in forma Associata, che nell'ordinaria azione amministrativa di rilascio dei titoli abilitativi adottano le disposizioni di salvaguardia dei beni Paesaggistici di cui alla presente normativa.

B- Aree d'interesse naturalistico

1. Le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 secondo la denominazione del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea costituiscono la porzione regionale di un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli".

2. La Rete Natura 2000, ai sensi dell'ART.3 della Direttiva "Habitat" è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

3. Alle zone di conservazione di cui al comma precedente ai sensi della direttiva "Uccelli", si aggiungono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

4. A livello regionale la Rete Natura 2000 viene integrata dai Siti d'Interesse Nazionale (SIN) e dai Siti d'Interesse Regionale (SIR).

5. I siti della Rete Natura 2000 vengono individuati attraverso il database geografico dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria:

- Rete Natura 2000, all. I e II della Direttiva "Habitat" e Direttiva "Uccelli" -Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
- Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- Siti d'Interesse Nazionale (SIN) e Siti d'Interesse Regionale (SIR)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 marzo 2005 (G.U n. 155 del 6 luglio 2005).

6. Gli elenchi completi delle relative aree identificate quali *Zone ZPS e ZSC, SIC, SIN e SIR*, sono riportati nel "Tomo 3° - Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali", di cui al presente QTRP.

Per le aree ricadenti nel perimetro delle zone a protezione speciale (ZPS) o delle zone speciali di conservazione (ZSC), valgono le seguenti prescrizioni:

- a) Nel caso in cui esse ricadono nel perimetro di aree protette o beni paesaggistici, si applicano le misure di salvaguardia e conservazione previste per le suddette aree naturali protette o beni, in cui tali zone ricadono.
- b) Nel caso in cui le zone ricadono al di fuori di aree naturali protette o beni paesaggistici si applicano le misure di salvaguardia e conservazione previste dal codice ambiente e segnatamente le misure di cui alla tutela dei beni paesaggistici dei precedenti articoli del presente testo.

7.L'autorità competente assume la presente normativa quale parte integrante delle norme tecniche allegate ai citati strumenti di gestione e programmazione.

C-Intorni

1. Nelle aree definite come intorni ai sensi del presente si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) La Regione, in sede di redazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, individua e perimetra i suddetti "intorni" dei beni paesaggistici da sottoporre a specifica disciplina di tutela e conservazione secondo i seguenti criteri:
- 1) continuità con le caratteristiche percettive ed estetiche del paesaggio o del bene in questione;
 - 2) continuità eco-funzionale con gli ecosistemi interessati;
 - 3) consistenza geopedologica e contiguità rispetto alle unità geomorfologiche coinvolte;
 - 4) coerenza con la natura storico-culturale e le caratteristiche tipologiche del bene in questione.
 - 5) tutela e conservazione dell'integrità fisica dei beni paesaggistici e della percezione nonché delle visuali da e verso i medesimi beni;
- b) Ai fini della perimetrazione va assunto un areale minimo pari a 100 metri per ciascun lato dall'asse per elementi lineari, pari alla superficie coperta da un raggio di 100 metri per elementi puntuali, pari alla superficie compresa tra il perimetro del bene e la poligonale individuata dai segmenti di parallela di ciascun lato distanti da esso, secondo l'ortogonale dal centro di 200 metri.
- c) I Comuni, in sede di elaborazione del Piano Strutturale Comunale in forma singola o associata, verificano l'adeguatezza della fascia di rispetto contigua ai beni paesaggistici individuata e vincolata ad inedificabilità dal QTRP, variandone eventualmente la perimetrazione in ampliamento per aree la cui salvaguardia sia fondamentale per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante oggetto di tutela.
- d) In attesa della esatta perimetrazione da parte dei Comuni, si applica ai beni di cui al comma precedente una misura provvisoria di rispetto minima pari a 200 m e su di essa si applicano le misure di salvaguardia a far data dall'adozione del QTRP ai sensi dell'art.12 comma 3 del TU 380/01.
- e) Nel caso che negli "Intorni" vi siano degli edifici esistenti e/o si tratti di centri storici le trasformazioni consentite saranno riferite al restauro o alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. In ogni caso le zone di espansione contigue al centro storico o interferenti con esso dovranno localizzarsi in modo da evitare o non consolidare contiguità edilizie con organismi urbani antichi così da non alterare l'aspetto del loro intorno, specie in situazioni morfologiche singolari (crinali, promontori).

art.8 - DICHIARAZIONI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

1. Nelle aree oggetto di dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. 42/04 si osservano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenute nei relativi decreti ministeriali fino alla attuazione della disciplina di cui all'art.143, comma 1, lett. b).

2. La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui alle tabelle riportate nel Quadro Conoscitivo, la valutazione della sussistenza del notevole interesse pubblico degli ulteriori immobili ed aree ai sensi dell'art.138 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. e int., nonché la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione e le specifiche prescrizioni d'uso, è operata congiuntamente dalla Regione e dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo con le modalità della copianificazione di cui al disciplinare d'attuazione sottoscritto l'11.05.2012 (rep. n. 746) e recepite dal presente QTRP.

art.9 - VISIONE STRATEGICA - OBIETTIVI DEL QTRP

1.Le presenti norme assumono integralmente gli obiettivi e la Visione Strategica del QTRP quale riferimento principale per gli enti Territoriali calabresi, che dovranno tenerne conto nella redazione dei loro strumenti di pianificazione.

B. CALABRIA, UN PAESAGGIO PARCO DA VALORIZZARE**art.10 - LA MONTAGNA, RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI AGRICOLI, BOSCHIVI, DEI CENTRI MONTANI STORICI E DEGLI INSEDIAMENTI RURALI****1. TERRITORI AGRICOLI***1. Disposizioni finalizzate alla valorizzazione delle aree agricole: prescrizioni*

Nelle more dell'adozione del Piano Paesaggistico composto dai Piani Paesaggistici d'Ambito, il QTRP stabilisce che gli strumenti di pianificazione comunali dovranno disciplinare le aree rurali con riferimento alle tipologie e sottozone di cui all'art. 50 della legge. reg. 19/02:

1. Aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate.
2. Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.
3. Aree che, caratterizzate da presistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola.
4. Aree boscate o da rimboschire.
5. Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesaggistico-ambientali ed archeologiche non sono suscettibili di insediamenti.
6. Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo - pastorale;

2.Le Province, nell'ambito della redazione dei loro PTCP dovranno procedere alla delimitazione delle aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate, provvedendo alla eventuale integrazione sia delle aree sia delle altre produzioni agricole con l'elenco delle aree da sottoporre a regime di tutela sull'uso del suolo.

3.Per le aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate, i comuni dettagliano, attraverso i quadri conoscitivi del PSC, le perimetrazioni già delimitate dai PTCP.

*2. Edificazione dei territori agricoli:***a) Indirizzi**

Al fine di preservare i caratteri di ruralità e l'identità del paesaggio, nelle more dell'adozione del Piano Paesaggistico composto dai Piani Paesaggistici d'Ambito, l'estensione dell'Unità Aziendale Minima all'interno delle aree agricole sarà definita coerentemente con le caratteristiche tipologiche delle surrichiamate sottozone di cui all'art. 50 c.1 della legge. reg.19/02 con possibilità di asservimento di lotti non contigui della medesima proprietà, ma solamente per il raggiungimento dell'Unità Aziendale Minima per come previsto dagli art. 50, 51 e 52 della L.R. n.19/2002.

L'edificazione in aree agricole di cui all'art. 50 della L.R. ,sia di tipo residenziale che di tipo produttivo, non potrà superare i due piani max se non per comprovate esigenze produttive da dimostrare con apposito piano di sviluppo aziendale. Le strutture esistenti sono da computarsi nel calcolo delle volumetrie ammissibili.

Per gli interventi di natura agricolo-produttiva dovrà essere fatto obbligo che la materia prima sia prodotta prevalentemente nella stessa azienda.

Per esigenze produttive e di conduzione del fondo sono ammissibili volumetrie risultanti dall'eventuale sommatoria di quelle ammesse per ogni unità aziendale minima, restando inteso che per ogni azienda si rende opportuno, in caso di nuove costruzioni, la realizzazione o di un solo immobile o di un complesso aziendale organicamente strutturato.

La tipologia edilizia è da rendere coerente sia nell' uso dei materiali sia nelle caratteristiche tecniche e funzionali con le suscettività e l'andamento oro-morfologico delle aree impegnate.

I comuni nella redazione dei PSC/PSA per la definizione quantitativa della superficie dell'Unità aziendale minima tengono conto delle esigenze di coltivazione del fondo agricolo evitando di impegnare per l'eventuale edificazione aree destinate a colture di pregio.

La valutazione di eventuali deroghe è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) di cui agli art. 50, 51 e 52 della L.R. n.19/2002 che ne motivi e dimostri le necessità strettamente connesse ad esigenze di miglioramento della produttività aziendale.

I Piani Paesaggistici d'Ambito, per assicurare maggiore coerenza con i principi e gli indirizzi enunciati nel "Tomo 2° Visione strategica" del presente QTRP al punto 2.2.3 "La valorizzazione delle attività produttive regionali", e con quanto disposto dalle presenti disposizioni normative, al fine di definire una macrostruttura del Sistema Agricolo che possa essere di riferimento anche agli enti locali nella elaborazione dei propri strumenti urbanistici, dovranno graduare in maniera cautelativa il parametro per la definizione del lotto minimo tenendo conto delle tipologie e sottozone di cui all'art. 50 della legge. reg. 19/02 individuando differenti ampiezze ed escludendo le "Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesaggistico-ambientali ed archeologiche non sono suscettibili di insediamenti".

b) Direttive

Nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico, i Comuni nella fase di redazione dei PSC/PSA provvedono a quantificare l'Unità Aziendale Minima e la corrispondente unità colturale minima, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 50, 51 e 52 della L.R. n.19/2002, tenendo conto della facoltà di normare, in forma più restrittiva, ovvero oltre i 10.000 mq, il lotto minimo di intervento, ferme restando le previsioni di cui all'art. 22 lett. b della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 35 e s.m.i. in funzione delle quali gli enti competenti esprimono parere in merito.

Al di sotto dei 10.000 mq i Comuni hanno facoltà di far realizzare esclusivamente piccoli manufatti in legno amovibili, di dimensioni massime max 3,00 * 6,00, per il ricovero delle attrezzature agricole ed assolutamente dalle caratteristiche ed usi non residenziali.

3. *Intesa Città – Campagna e per la manutenzione del territorio: direttive*

1. Al fine di sottrarre parti del territorio a possibili espansioni urbane tendenti a stravolgere il carattere rurale tipico della fascia periurbana, il QTRP sostiene l'esigenza di elevare la qualità dell'abitare sia urbano che rurale.

2. A tal fine, i Piani Paesaggistici d'Ambito individuano quei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, per i quali i comuni devono promuovere all'interno dei PSC/PSA una "Intesa città – campagna" avente per oggetto la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine di ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini "verdi" le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.

3. La Regione, in raccordo con l'Osservatorio per il Paesaggio Regionale, promuove specifiche iniziative finalizzate ad orientare le misure di politica agro-forestale al conseguimento degli obiettivi del progetto, utilizzando a tal fine anche strumenti di governance premiali.

4. L'Intesa Città – Campagna, si concretizza anche in un progetto per la Manutenzione del Territorio e delle Delocalizzazioni e Mitigazioni dei detrattori che coinvolga tutti gli attori che intervengono sul territorio e che siano in grado di portare il proprio contributo per attuare una seria e concreta politica di difesa del suolo e mitigazione dei rischi. All'interno del rapporto Città – Campagna occorre fare uno specifico riferimento ai corsi d'acqua anche in apparente quiescenza, nonché al territorio direttamente coinvolto nelle relative dinamiche alluvionali che sempre più affliggono la Calabria.

5. L'"Intesa" dovrà prevedere uno strumento di programmazione negoziata (Accordi di Programma, patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma, e altre tipologie negoziali come convenzioni, protocolli di intesa, accordi ex art. 15 della legge 241/90, ecc.) volto all'adozione di un sistema condiviso di obiettivi e di regole, attraverso la concertazione ed integrazione di azioni e progetti improntati alla necessaria presenza della campagna di prossimità.

6. L'"Intesa" dovrà portare ad incentivi economici e di diritti edificatori perequati per i progetti:

- Parchi agricoli periurbani;
- Parchi agricoli della fascia costiera;
- Parchi delle aste idriche;

7. In particolare la negoziazione per l'intorno dei corsi d'acqua è conclusa, fra soggetti pubblici e/o privati, istituzionali, economici e sociali, nella forma degli accordi di programma regionali.

2. TERRITORI BOSCHIVI

1. I piani di assestamento e di gestione dei boschi comunali e degli enti pubblici (in applicazione del R.D.L. 3267/1923 nonché in relazione alle competenze specifiche definite dal D.Lgs. n° 227 del 18 maggio 2001 che regola le attività silvopastorali, e in ossequio al Piano Forestale Regionale approvato con D.G.R. n° 190 del 29/03/2007 e alle nuove P.M.P.F. approvate con D.G.R. n° 450 del 26/06/2008) recepiscono le direttive per la tutela e la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e ambientali contenute nel QTRP e nei Piani paesaggistici d'ambito.

2. Il QTRP, vista anche la Legge Regionale del 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" e tenuto conto dell'importanza determinante delle aree boscate regionali ai fini dello sviluppo sostenibile, mira prioritariamente al mantenimento degli habitat forestali ad elevato valore di naturalità e biodiversità, tutelandoli anche dal rischio di incendi con riferimento alla "Legge 21 Novembre 2000 n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ai relativi piani provinciali e comunali.

In particolare, riconoscendo il ruolo ecologico e paesaggistico delle praterie e dei margini dei boschi, ne prevede la salvaguardia soprattutto a vantaggio della diversità ambientale e paesaggistica dei territori montani.

Il QTRP attribuisce inoltre un ruolo centrale ai sistemi forestali per il presidio idrogeologico del territorio ed in particolare delle aree marginali scarsamente produttive dal punto di vista agronomico.

3. Al fine di favorire il mantenimento di sistemi forestali ad elevata valenza di naturalità e biodiversità le Province e i Comuni prevedono specifiche azioni coerenti con gli indirizzi e le direttive, della pianificazione forestale regionale e del presente QTRP mirate in particolare a:

- a) migliorare la funzionalità ecologica dei boschi;
- b) favorire la preservazione della biodiversità, con il mantenimento delle praterie e il contenimento della espansione dei margini dei boschi;
- c) definire le aree boscate come inedificabili ai fini non prettamente di servizio al bosco stesso.
- d) potenziare le aree boscate laddove le condizioni naturali lo consentano.

4. Al fine di rafforzare la multifunzionalità forestale come presidio idrogeologico del territorio il QTRP detta inoltre i seguenti specifici indirizzi ed azioni, coerenti con la pianificazione forestale regionale e provinciale, mirati in particolare a:

- a) favorire il ripristino e la manutenzione dei terreni forestali mediante regimazione delle acque meteoriche, manutenzione dei popolamenti forestali, ripulitura delle vie di servizio;
- b) incentivare la regimazione delle acque sui versanti, con il contestuale potenziamento della copertura vegetale con funzione stabilizzante;
- c) favorire l'impianto di imboschimenti permanenti a prevalente funzione di protezione idrogeologica, in particolare nelle aree marginali poco produttive.

5. Al fine di prevenire i rischi di degrado dei paesaggi forestali il QTRP detta altresì i seguenti ulteriori specifici indirizzi ed azioni, coerenti con la pianificazione forestale regionale e provinciale, mirati in particolare a:

- a) valutare preventivamente gli effetti ambientali e paesaggistici dell'utilizzazione delle risorse agro-forestali mirate alla produzione di biomassa a fini energetici;
- b) predisporre modelli preliminari di riferimento per l'imboschimento dei terreni agricoli con impianti arborei a rapido accrescimento per usi energetici, al fine di renderli compatibili con il contesto paesaggistico di riferimento.
- c) attuare interventi di manutenzione dei terreni forestali e di regimazione delle acque e di sistemazione

idraulica nel rispetto dei principi e metodi applicativi elaborati in materia di ingegneria naturalistica.

6. Le Province, nell'ambito dei loro PTCP, tenendo conto degli indirizzi sopra citati nonché delle previsioni dei Piani forestali regionali e provinciali, precisano:

- a) le aree dove indirizzare prioritariamente le opere di riforestazione;
- b) le aree boscate dove è opportuno avviare programmi di riconversione naturalistica dei boschi esistenti;
- c) le aree dove vanno accelerati i processi di rinaturazione attraverso rimboschimenti.

7. Le Province attuano gli specifici obiettivi di miglioramento della qualità ecologica dei boschi, di tutela dei suoli in cui insistono aree protette e soprassuoli di pregio, di tutela dei suoli su cui insistono soprassuoli di interesse paesaggistico e/o silviculturale e/o ecologico per la difesa del suolo, nonché di valorizzazione delle aree boscate marginali o incluse nelle aree di frangia urbane.

art.11 - LA COSTA: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBITI COSTIERI E MARINI

Definizione.

Le zone costiere della Calabria, come meglio descritto dal "Tomo 2° - Visione Strategica" del QTRP, rappresentano un patrimonio comune fragile e importantissimo di cui è fondamentale che siano tutelati la diversità biologica, il valore paesaggistico, la qualità ambientale temperando la salvaguardia delle risorse biologiche, della salute, delle attività economiche sostenibili e del benessere sociale.

In particolare sono di interesse paesaggistico e tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a) del Codice i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

1. Ambito costiero naturale

Indirizzi.

1. Il QTRP al fine assicurare una gestione strategica della difesa dei litorali ed uno sviluppo sostenibile delle zone costiere mediante un utilizzo dei territori costieri compatibile con il valore del paesaggio ed il mantenimento delle aree ancora libere, promuove la salvaguardia e la tutela attiva dei paesaggi naturali costieri e delle soluzioni di continuità (spazi non antropizzati) tra gli abitati costieri, dispone di contrastare il processo di formazione di un fronte urbano costiero unico, attraverso il ridisegno e la riqualificazione dei paesaggi naturali costieri.

Prescrizioni

1. Limitatamente ai tratti costieri non antropizzati e non urbanizzati, posti fuori dai centri abitati (per "centri abitati" si intende quanto definito dal Nuovo codice della Strada art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992), fatte salve le previsioni dell'articolo 146 del DLgs 42/04, il QTRP, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, prescrive il divieto assoluto di edificabilità nella fascia costiera interna ai 300 m dal confine del demanio marittimo, (linea SID così come definita dalla cartografia catastale), e fino ad un massimo di 500 mt dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare.

Per non antropizzati e non urbanizzati si intendono le aree definite, nei piani urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul BURC dell'atto di adozione del QTR, agricole o classificati E ai sensi del DM 1444/68 nonché le aree con destinazione diversa, per le quali le trasformazioni territoriali siano sottoposte a piano attuativo, non ancora approvato od valutato ai sensi dell'art. 16, comma 3, della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed autorizzati ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/04 entro il sopracitato termine. Sono comunque fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all'attività agricola che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi.

2. Le aree e i territori costieri per i quali vige il divieto suddetto saranno individuate in dettaglio dai Piani Paesaggistici d'Ambito. I comuni, ai sensi dell'art. 145 del DLgs. 42/04, valuteranno la coerenza delle previsioni dei PSC (PRG e/o PdF) vigenti, in quanto ricomprese in strumenti attuativi già approvati e ancora attuali, provvedendo ad adeguare gli strumenti vigenti alle presenti norme con la facoltà di prevedere ulteriori fasce di rispetto in aggiunta alle suddette limitazioni.

3. Nelle zone umide e lungo le coste devono essere preservate le caratteristiche sabbiose dei terreni con la conservazione integrale della fascia predunale e dunale e delle morfologie naturali (dune, falesie, piccole isole, etc.) sia sotto il profilo della trasformazione fisica che delle forme di fruizione;

Per le barriere frangivento, tra cui anche le pinete, sono inibite l'eliminazione delle medesime e le attività antropiche che ne possano far mutare il carattere paesaggistico.

Nelle stesse aree sono inoltre da perseguire:

- il contenimento delle opere per la fruizione del demanio marittimo, da limitarsi a quelle temporanee e facilmente rimovibili;
- il contenimento delle trasformazioni ad elevato impatto paesaggistico connesse alle attività agricole;
- la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il paesaggio costiero.

2. Ambito costiero urbanizzato

Indirizzi

1. Al fine di realizzare fronti mare non particolarmente impattanti nelle aree costiere-marine, i Comuni, nei tratti di costa urbanizzati, nella redazione dei PSC/PSA avranno cura di:

- preservare ove esistenti le testimonianze ed i valori del paesaggio agrario e costiero;
- mantenere i giardini mediterranei e le aree piantumate;
- stabilire per gli interventi di nuova edificazione sottoposti a piano attuativo un rapporto tra la distanza dalla linea di confine demaniale marittimo (linea SID) e l'altezza possibile dei nuovi fabbricati mai inferiore a 5/1.

Direttive

1. I Comuni attueranno un'azione tendente prima alla individuazione e poi alla eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici e quindi alla demolizione di manufatti deturpanti, realizzati in assenza dei presupposti di legge.

2. I Comuni censiranno e perimetreranno entro dodici mesi dall'approvazione del presente QTRP, altresì, i comparti sorti abusivamente, intendendosi per comparto abusivo, ove ammissibile ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica, un agglomerato di almeno n. 5 fabbricati abusivi, e pianificheranno con gli strumenti previsti dalla L.R. 19/02 (piani di recupero) l'eliminazione dei detrattori e del degrado e la rifunzionalizzazione urbanistica.

Prescrizioni

1. All'interno del confine demaniale marittimo, ed in ogni caso al di fuori della fascia dei Nella fascia compresa tra la linea demaniale e la linea dei 300 mt dalla linea di battigia, fatte salve le procedure autorizzative di cui al D.lgs. 42/04, per i vuoti edilizi è ammissibile un'edificazione con altezza non superiore a quella degli edifici vicini, e nel caso di altezze differenti, non superiore all'altezza di quello più basso alla media delle altezze degli edifici adiacenti. Non è comunque ammissibile la previsione di manufatti fuori scala.

2. Inoltre dovranno essere garantiti in numero e dimensioni adeguati corridoi di accesso e coni visuali di permeabilità verso la spiaggia.

art.12 - LE FIUMARE E I CORSI D'ACQUA: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE

In analogia con il progetto per i territori rurali e montani, anche qui si prescrive l' "intesa Città Campagna" per quelle aree di cerniera fra costa e montagna e messe in relazione dal sistema dei corsi d'acqua, per come già indicato dal precedente art. 10 c. 1.4 e 1.5.

Indirizzi

1. Il QTRP individua quali misure di salvaguardia paesaggistica i seguenti indirizzi rivolti alla tutela delle fiumare:

- a) salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, anche tramite un'attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire un'adeguata presenza d'acqua;

- b) riqualificare le sponde fluviali per contrastare il fenomeno dell'inquinamento determinato da scarichi abusivi degli abitati e delle attività produttive;
- c) tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene;
- d) salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico insediativo e testimoniale che connotano i diversi corsi d'acqua, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e fiume;
- e) riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di salvaguardia e tutela sopraindicate;
- f) risanare gli alvei fluviali e ricostruire gli habitat interessati;
- g) favorire la realizzazione di percorsi di mobilità dolce lungo le sponde fluviali;
- h) recupero e riqualificazione dei corsi d'acqua ed in particolare delle foci attraverso la creazione di una zona di rinaturalizzazione;
- i) bloccare la tendenza agli usi impropri degli alvei: presenza di cave, discariche abusive, produzione di calcestruzzi e cementifici, impianti industriali ed addirittura di espansioni urbane.

2. Nelle aree individuate dal PAI come aree di golena non è possibile alcuna trasformazione se non l'uso agricolo ferma restando la conformità con quanto disposto dal R.D. n.523/1904.

3. Conformemente a quanto previsto dalla LUR, il QTRP indirizza i Comuni, in forma singola o associata, a ricorrere all'adozione di specifici P.I.N.T. (art. 33) che contengano interventi per la rinaturalizzazione delle fiumare e dei corsi d'acqua e la loro sistemazione a verde nei tratti urbani. Per gli interventi specifici relativi alla riqualificazione delle foci si applicano le disposizioni dell'art. 11 della LR n° 17 del 21/12/05.

4. Gli interventi di contrasto al degrado ecologico e quello al dissesto idrogeologico dei contesti fiumarensi vanno predisposti di concerto con le Amministrazioni preposte, soprattutto per le fiumare di maggiore rilievo, considerate elementi strutturanti della rete ambientale operativa e strutturale.

Direttive

1. Il QTRP emana le seguenti direttive:

- a) le Province nell'ambito dei rispettivi PTCP prevederanno per i corsi d'acqua più importanti, la perimetrazione degli ambiti fluviali ad elevata valenza paesaggistica e ambientale
- b) Sono esclusi nuovi interventi sulle aree fluviali e lacustri, al di fuori dei centri urbani così come definiti all'articolo 11, ad eccezione di quelli necessari per la messa in sicurezza, la riduzione dei livelli di rischio ambientale e gli interventi strettamente connessi all'attività agricola che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi.
- c) All'interno dei piani di spiaggia, i Comuni dovranno prevedere le zone di rinaturalizzazione in prossimità delle foci, al fine di restituire al medesimo corso d'acqua una caratterizzazione della riqualificazione naturalistico-ambientale delle stesse che riesca a mettere in relazione il sistema costiero con quello montano.
- d) Tutti gli interventi dovranno essere progettati nel rispetto dei principi e dei metodi applicativi elaborati in materia di ingegneria naturalistica.

art.13 - RISCHI TERRITORIALI – CARTOGRAFIA E DATI TERRITORIALI

1. Il QTRP finalizza le attività di trasformazione del territorio alla prevenzione e alla riduzione dei rischi territoriali così come delineati nel Quadro Conoscitivo.

I rischi territoriali sono distinti in:

Rischi Antropogenici:

- *rischio sanitario*
- *rischio ambientale*
- *rischio incidente rilevante*
- *rischio incendio boschivo*
- *rischio erosione e consumo di suolo*
- *rischio archeologico*

Rischi Naturali:

- *rischio frana*
- *rischio alluvione*
- *rischio erosione costiera*
- *rischio desertificazione e deficit idrico, subsidenza e sinkholes*
- *rischio tsunami*
- *rischio sismico.*

2. Per la definizione delle metodologie e degli standard da assumersi ad ogni livello della pianificazione urbanistica e dei piani di settore si fa riferimento ai seguenti allegati:

- ALLEGATO 1 – Valutazione dei Rischi Territoriali e della Componente Geologica per i PSC/PSA
- ALLEGATO 2 – Linee Guida per la formazione dei Dati Territoriali dei PSC/PSA
- ALLEGATO 4 – Linee Guida per la redazione dei Piani Spiaggia
- ALLEGATO 5 – Linee Guida per la realizzazione dei Database Topografici

3. Al fine di unificare la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani di settore il QTRP rende obbligatorio l'adozione degli standard e delle specifiche contenute negli ALLEGATI 1, 2, 4 e 5 cui sono tenuti ad attenersi tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale.

4. I Dipartimenti e le Agenzie Regionali, le Province, i Comuni e gli altri Enti Territoriali concorrono alla formazione, aggiornamento e diffusione di quadri conoscitivi di dettaglio generali e/o settoriali relativi a:

- usi e trasformazioni del territorio;
- rischi territoriali;
- suscettibilità ai rischi;

attraverso:

- L'infrastruttura di interscambio di dati territoriali, denominata RE.TE.CAL, tra tutti i soggetti della PA calabrese in conformità alla Direttiva Comunitaria INSPIRE e all'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- La formazione di un Repertorio Regionale dei Dati Territoriali.

5. I Dipartimenti e le Agenzie Regionali, le Province, i Comuni e gli altri Enti Territoriali titolari di specifiche informazioni territoriali, in ottemperanza all'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale, sono tenuti alla loro divulgazione e condivisione, e alimentano il Repertorio Regionale dei Dati Territoriali attraverso l'Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali di cui all'art. 8 della L.R. 19/2002 e s.m.i.

6. Per la produzione dei dati territoriali dei PTCP e dei PSC/PSA nonché di Piani subordinati e di Piani di Settore saranno utilizzati formati digitali tipo shapes e compilate le schede dei metadati con le quali le Province e i Comuni concorrono alla formazione dell'RRDT (Repertorio Regionale dei Dati Territoriali).

C. LE RETI MATERIALI E IMMATERIALI PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE

art.14 - RETE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ : INDIRIZZI

1. Il QTRP oltre a definire le linee d'assetto delle reti infrastrutturali al fine di un efficace raccordo tra le previsioni territoriali regionali e le politiche di settore per le reti infrastrutturali di rilevanza regionale e sub-regionale individua i seguenti indirizzi e da porre in essere già nella fase di progettazione puntuale di infrastrutture pubbliche:

2. Negli interventi sulle infrastrutture di trasporto è necessario porre particolare attenzione alla sostenibilità paesaggistica ed ambientale delle scelte progettuali, considerando come tema centrale il corretto inserimento delle opere nei contesti territoriali interessati, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- ridurre l'impatto delle infrastrutture esistenti ricadenti in ambiti paesaggisticamente rilevanti;
- limitare la realizzazione di nuove infrastrutture in ambiti paesaggisticamente rilevanti sottoposti e non a regimi di tutela;
- limitare la realizzazione di nuove infrastrutture in ambiti sottoposti a tutela ambientale e nelle aree deputate al mantenimento della continuità ecologica;

- ridurre l'impatto delle infrastrutture sull'ambiente naturale attraverso l'utilizzo di tecnologie compatibili (ingegneria naturalistica, ecc.);
- ridurre la vulnerabilità degli elementi costitutivi delle infrastrutture di collegamento esistenti esposti al rischio idrogeologico, di erosione costiera e sismico;
- favorire l'adeguamento e l'ammodernamento in sito delle infrastrutture di collegamento esistenti per la riduzione del consumo di suolo;
- limitare la realizzazione di strutture nelle aree golenali;
- limitare la realizzazione di interventi che prevedano modifiche all'assetto geomorfologico e alterazioni al sistema idrico sotterraneo e superficiale;

3. Per la riqualificazione e il rilancio del sistema portuale calabrese, il QTRP, in coerenza con il "Masterplan per lo sviluppo della portualità calabrese" (approvato con D.G.R. n.450 del 14.10.2011), prevede i seguenti indirizzi:

- a) connettere i porti principali della regione con la Rete dei Porti del Mediterraneo;
- b) strutturare e promuovere una rete di porti turistici regionale da inserire in circuiti ed itinerari turistici nel Bacino del Mediterraneo;
- c) relazionare le aree portuali della regione con i sistemi territoriali ed urbani di riferimento;
- d) sviluppare un sistema di porti commerciali connessi direttamente al sistema produttivo locale.

Sistema di mobilità lenta: Direttive

1. Il QTRP individua il *sistema di mobilità lenta*, come percorrenze dedicate ad una circolazione non motorizzata (pedoni, ciclisti, escursionisti a cavallo), preferibilmente integrate da sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale, destinate ad offrire un'accessibilità appropriata alle risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali presenti nel territorio, in particolare per i parchi e le aree di maggior valenza turistico-ambientale.

Sono in particolare definite come percorrenze a mobilità lenta:

- a) la greenway appenninica, che si appoggia sul sentiero Italia lungo i crinali delle montagne interne collegando i principali parchi nazionali e regionali;
- b) la greenway alto-tirrenica, appoggiata sui crinali della catena costiera;
- c) le greenways minori mare-monti, localizzate lungo le principali fiumare;
- d) la rete ciclabile regionale, localizzata prevalentemente lungo il circuito delle coste;
- e) i percorsi delle vie della transumanza e dei Mulini ad acqua.

2. Il sistema di mobilità lenta sopra richiamato, va integrato, con gli altri sistemi connettivi rappresentati dalla Rete ecologico-ambientale e dalla Rete storico-culturale, nell'ambito della più complessa Rete polivalente.

3. Il QTRP dispone che Province e Comuni, nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione, provvedano alla individuazione, ognuno su scala di competenza, del sistema di mobilità lenta di cui sopra, attenendosi agli indirizzi definiti dalle presenti norme.

art.15 - RETI TECNOLOGICHE

A- Energia da fonte rinnovabile:

1. Al fine di contribuire al necessario coordinamento tra il contenuto dei piani di settore in materia di politiche energetiche e di tutela ambientale e paesaggistica per l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici coinvolti, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria, in linea con le disposizioni normative nazionali e, con gli obiettivi nazionali e internazionali di transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, nella quale si ritiene fondamentale il potenziamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in particolare con impianti di piccola e media potenza, il QTRP emana le seguenti indicazioni e direttive:

2. I comuni, nell'ambito delle politiche connesse con l'efficienza energetica e, più in generale, con gli obiettivi di incremento della qualità della vita collegata con la progettazione architettonica e urbanistica in ambito urbano, così come previsto dal Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito con modificazioni

dalla Legge n.90 del 3 agosto 2013, dovranno attivare specifiche azioni tendenti a prevedere ed incentivare l'impiego, anche da parte di singoli produttori, di energia da fonte rinnovabile nella misura di almeno 1 kWp ogni 100 m³ di costruzione.

Complessivamente il QTRP individua come obiettivo strategico l'autosufficienza, dal punto di vista energetico, dei nuovi edifici entro il 2020 come possibile futura prospettiva nell'ambito di una condizione di "generazione distribuita" sostenuta da reti di distribuzione e servizio efficienti e intelligenti (smart grid).

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovranno essere ubicati prioritariamente in aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti.

Qualora non vi sia disponibilità delle suddette aree, in coerenza con i contenuti dell' articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potranno essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio.

3. Ferma restando la salvaguardia delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, saranno considerate caratteristiche favorevoli al fine della localizzazione nel sito individuato degli impianti in oggetto, oltre quanto riportato dagli allegati 1,2,3,4 al D.M. del 10 settembre 2010, la scarsità di insediamenti o nuclei abitativi che consente di valutare come minimo il livello di disturbo arrecato alle abitazioni ed alle attività antropiche, nonché la buona accessibilità, in relazione sia alla rete viaria, che consenta di raggiungere agevolmente il sito di progetto dalle direttrici stradali primarie sia alla possibilità di collegare l'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica.

4. Per le finalità di cui al punto 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti del D.Lgs 28/2011 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (art.17 e allegato 3), così come recepite dalla DGR n. 871 del 29.12.2010, nonché della DGR n. 55 del 30 gennaio 2006 "Indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale" e della L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili" ove non in contrasto con la normativa nazionale vigente, il QTRP ritiene prioritaria l'individuazione delle aree con valore paesaggistico non idonee alla localizzazione di impianti; pertanto, nelle more della più puntuale definizione analitica delle stesse anche con riguardo alla distinzione della specificità delle varie fonti e taglie degli impianti a cura dei Piani di Settore, per come previsto dalla D.G.R. 29 dicembre 2010, n. 871, con speciale riguardo per le fonti fotovoltaica ed eolica alle quali è riconducibile il maggior impatto diretto sul paesaggio, il QTRP prevede che :

a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte fotovoltaica soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, realizzati a terra in terreni a destinazione agricola ovvero, in particolare, nell'ambito di aziende agricole esistenti, non potranno occupare oltre un decimo dell'area impiegata per le coltivazioni garantendo le caratteristiche progettuali di cui al punto successivo.

Il rapporto potrà essere progressivamente incrementato per gli impianti realizzati in zone riservate ad insediamenti produttivi, ovvero su edifici o serre, terreni fermi, ecc. provvedendo comunque che la progettazione garantisca di:

- a. evitare gli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli, specialmente per quelli situati in pendenza e su versanti collinari;
- b. mantenere i tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno quali reti di canalizzazioni, opere storiche di presidio idraulico e ogni relativa infrastruttura (ponti, costruzioni, gallerie, ecc...), viabilità storica e gli elementi del mosaico paesaggistico;
- c. conservare i segni rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali aie, fontanili, lavatoi, forni, edicole, ecc...;
- d. organizzare a terra i filari delle vele fotovoltaiche prevedendo idonei spazi o filari "verdi", anche rivegetati, per attenuare la continuità visiva determinata dai pannelli fotovoltaici;
- e. comporre una disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma di andamento adatto alla morfologia del luogo, per conseguire forme planimetriche dell'impianto di elevata

qualità architettonica inserite nel contesto e nella trama del paesaggio locale;

f. prevedere opportune schermature vegetali non secondo schemi rigidi e continui per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto di riferimento;

g. prevenire per quanto possibile fenomeni di abbagliamento e/o riverbero

h. prevedere opportune opere di mitigazione per interventi già realizzati

Nel procedimento di autorizzazione unica sono fatte salve le procedure autorizzative e prescrittive inerenti impianti ricadenti in aree ove siano presenti beni del patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) tutelate ai sensi del D. Lvo 42/2004, ovvero in prossimità di tali aree, individuate secondo il D.M. 10 settembre 2010 del M.I.S.E. quali "aree contermini", nelle quali potranno essere prescritte le distanze, le misure e le varianti ai progetti, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti

b) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica, soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in attuazione a quanto riportato dal suddetto D.M. del 10 settembre 2010 allegati 1,2,3,4 e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti, il QTRP stabilisce che le aree potenzialmente non idonee saranno individuate a cura dei Piani di Settore tra quelle di seguito indicate, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi concorrenti ed in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti:

1. i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO,
2. le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico e/o segnate da vincolo di in edificabilità assoluta come indicate nel Piano di Assetto Idrogeologico della regione Calabria (P.A.I.) ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
3. aree che risultano comprese tra quelle di cui alla Legge 365/2000 (decreto Soverato);
4. Zone A e B di Parchi Nazionali e Regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero, nelle more della definizione di tali strumenti, Zona 1 così come indicato nei decreti istitutivi delle stesse aree protette;
5. zone C e D di Parchi Nazionali e Regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero, nelle more di definizione di tali strumenti, nella Zona 2 laddove indicato dai decreti istitutivi delle stesse aree protette, fatte salve le eventuali diverse determinazioni contenute nei Piani dei Parchi redatti ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette.
6. aree della Rete Ecologica, riportate nell'Esecutivo del Progetto Integrato Strategico della Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – P. O. R. Calabria 2000-2006, pubblicato sul SS n. 4 al BURC – parti I e II – n. 18 del 1 ottobre 2003), così come integrate dalle presenti norme, e che sono:
 - Aree centrali (*core areas e key areas*);
 - Fasce di protezione o zone cuscinetto (*buffer zone*);
 - Fasce di connessione o corridoi ecologici (*green ways e blue ways*);
 - Aree di restauro ambientale (*restoration areas*);
 - Aree di ristoro (*stepping stones*).
7. aree afferenti alla rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale), come di seguito indicate, e comprensive di una fascia di rispetto di 500 metri nella quale potranno esser richieste specifiche valutazioni di compatibilità paesaggistica:
 - Siti di Interesse Comunitario (SIC),
 - Siti di Importanza Nazionale (SIN),
 - Siti di Importanza Regionale (SIR);
8. Zone umide individuate ai sensi della convenzione internazionale di Ramsar;
9. Riserve statali o regionali e oasi naturalistiche;
10. le Important Bird Areas (I.B.A.);
11. Aree Marine Protette;
12. aree comunque gravate da vincolo di inedificabilità o di immodificabilità assoluta;
13. le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle

- aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
14. le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
 15. aree di connessione e continuità' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
 16. aree che rientrano nella categoria di Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.
 17. Aree Archeologiche e Complessi Monumentali individuati ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
 18. Torri costiere, castelli, cinte murarie e monumenti bizantini di cui all'art. 6 comma 1 lettere h) ed i) della L.R. n. 23 del 12 aprile 1990;
 19. zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
 20. aree, immobili ed elementi che rientrano nella categoria ulteriori immobili ed aree, (art 143 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 42/04 e s. m. i.) specificamente individuati dai Piani Paesaggistici d'ambito costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (*Beni Paesaggistici Regionali*), ulteriori contesti (o beni identitari), diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con valore identitario (art. 143 comma 1 lett. e) e degli Intorni per come definite ed individuate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e dalle presenti norme;
 21. le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004 nonché gli immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Dlgs 42/04,
 22. zone all'interno di con visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
 23. per i punti di osservazione e o punti belvedere e con visuali di questo QTRP a seguito di specifica perimetrazione tecnica derivante da una puntuale analisi istruttoria da consolidare in sede di Piano Paesaggistico d'Ambito.
 24. aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e da i confini comunali.
 25. Le "aree "agricole di pregio", considerate "*Invarianti strutturali Paesaggistiche*" in quanto caratterizzate da colture per la produzione pregiata e tradizionale di cui al paragrafo 1.5 del Tomo 2 "Visione Strategica":

c) Fatta salva la competenza esclusiva regionale in materia di definizione di aree non idonee al posizionamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, come previsto dal punto 1.1 delle Linee Guida Nazionali, i comuni, ai fini di una maggiore tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio, nella redazione dei propri PSC potranno richiedere speciali cautele nella progettazione di tali impianti nelle aree agricole interessate da produzioni agricole-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 con particolare riferimento alle seguenti aree così come individuate alla lettera a) dell'art. 50 della L.R. 19/2002:

- le aree a sostegno del settore agricolo,
- le aree interessate dalla per la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali,
- le aree a tutela della biodiversità,
- le aree interessate da patrimonio culturale e del paesaggio rurale
- le aree agricole direttamente interessate dalla coltivazione dei prodotti tutelati dai disciplinari delle produzioni di qualità (DOP, DOC, IGP, ecc.), quando sia verificata l'esistenza o la vocazione di una

coltivazione di pregio certificata sui lotti interessati dalle previsioni progettuali.

In riferimento alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, si rileva l'alto rischio archeologico cui soggiace tale tipologia di interventi. È infatti necessario tenere conto in premessa che la Calabria rappresenta una realtà ricca di insediamenti antichi e, quindi, ad alto potenziale archeologico in tutte le sue specificità territoriali.

Pertanto, in caso di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in zone non sottoposte a vincolo né mai indagate, sarà comunque necessario acquisire preventivamente alla realizzazione dell'opera una conoscenza archeologica puntuale dei siti interessati dal progetto, al fine di prevenire danni al patrimonio archeologico dello Stato, nonché danni economici che, nel caso di rinvenimento di materiale archeologico, potrebbero derivare alla Società esecutrice da un eventuale provvedimento di sospensione dei lavori.

A tal fine, gli interessati si faranno carico nell'ambito della progettazione (anche se già a livello definitivo o esecutivo), di porre in essere attività di indagine archeologica preliminari da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici che manterrà la Direzione Scientifica di tali operazioni.

Dette operazioni, il cui esito non impedirà la realizzazione dell'opera, ma in fase esecutiva potrà comportare variazioni nell'impianto per come progettato, consisteranno in:

1. raccolta di informazioni storico-archeologiche e d'archivio sui territori comunali ricompresi nel progetto;
2. approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dal progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico ;
3. conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
4. esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
5. al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici e che potranno comportare variazioni del progetto architettonico esecutivo;
6. laddove ritenuto necessario, anche nelle tratte rimanenti ogni attività dovrà essere sottoposta ad assistenza continua da parte di personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico.

Nel procedimento di autorizzazione unica sono fatte salve le procedure autorizzative e prescrittive inerenti impianti ricadenti in aree ove siano presenti beni del patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) tutelate ai sensi del D. Lvo 42 /2004 , ovvero in prossimità di tali aree, individuate secondo il D.M. 10 settembre 2010 del M.I.S.E. quali "aree contermini", nelle quali potranno essere prescritte le distanze, le misure e le varianti ai progetti, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni tutelati.

d) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte fotovoltaica ed eolica di potenza compresa tra i 20kW ed 1MW (e quindi non soggetti in base alla normativa nazionale e Regionale di riferimento all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003), realizzati a terra in terreni a destinazione agricola ovvero nell'ambito di aziende agricole esistenti, valgono in generale le indicazioni già espresse al precedente punto a) per la medesima tipologia di impianti di potenza superiore ad 1 MW. Analogamente, per l'individuazione delle aree potenzialmente non idonee, si farà riferimento agli stessi parametri già enunciati.

Nei medesimi ambiti di cui sopra, al fine di salvaguardare le finalità e gli obiettivi del QTRP nelle more di approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito e dell'individuazione delle aree non idonee all'installazione, per gli impianti di potenza inferiore ad 1MW non soggetti ad autorizzazione unica, il presente QTRP stabilisce le seguenti misure di salvaguardia di carattere temporaneo.

Ferme restando le procedure già previste per le aree e gli immobili soggetti a tutela in base al DLgs 42/2004 in prossimità, in vista o in ambito degli stessi beni (in aderenza alle finalità e disposizioni di cui agli articoli 152 dello stesso codice nonché del punto 13.3 delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 del M.I.S.E) dovranno essere adottate le misure idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli stessi beni protetti. A tal fine gli interessati già in fase di localizzazione degli impianti

dovranno presentare apposita richiesta alle Soprintendenze territorialmente competenti in ordine alla insussistenza di procedimenti di vincolo avviati a tutela di beni od aree di cui al D. Lgs 42/2000 di loro competenza.

Nella stessa domanda dovranno essere indicati: il posizionamento planimetrico degli impianti, ivi comprese le reti di collegamento, su adeguata cartografia di riferimento ed evidenziate in maniera descrittiva le misure e le altre caratteristiche dell'impianto stesso.

Le Soprintendenze, nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, dovranno certificare la sussistenza di eventuali procedimenti di vincolo in corso e, valutata l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto e qualora questo ricada in prossimità, in vista o in ambito di aree o beni già sottoposti a vincolo o tutela per effetto delle disposizioni del D. Lgs 42/2004, potranno, con parere motivato, prescrivere solo le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai limitrofi beni protetti. Al fine di individuare le aree entro cui tale parere potrà essere espresso si dovrà fare riferimento alla definizione di "aree contermini" così come individuate dalle linee guida sulle fonti rinnovabili D.M. 10-09-2010 del M.I.S.E..

Il rispetto del suddetto parere dovrà essere asseverato nella denuncia di inizio attività SCIA.

e) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica e fotovoltaica di potenza inferiore ai 20 kW sono fatte salve tutte le procedure previste dal DLgs 42/2004 e dal DPR 139/10.

B- Reti energetiche:

1. Il QTRP definisce gli indirizzi e gli interventi prioritari per le reti energetiche di importanza regionale, con particolare riferimento alle infrastrutture per l'energia elettrica e per il metano.

2. Al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, il QTRP prevede l'individuazione dei bacini energetico-territoriali. Per bacini energetico-territoriali, così come indicato dalle "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", si intendono quegli ambiti in cui, sulla base di specifici bilanci energetici, è possibile perseguire l'autosufficienza energetica ricorrendo esclusivamente alle fonti rinnovabili.

Obiettivi specifici in tali ambiti sono :

- la promozione dell'efficienza energetica;
- l'uso di fonti energetiche rinnovabili;
- la definizione di direttive e prescrizioni di sostenibilità energetica per il sistema insediativo;
- la definizione di indirizzi per la trasformazione e l'uso del territorio e standard di qualità urbana.

3. Le Province, sulla base degli indirizzi di cui sopra, nell'ambito dei propri PTCP individuano i bacini energetico-territoriali, in coerenza con le previsioni del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

4. Le Province e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, individuano le azioni e gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi specifici prefigurati per ciascun bacino energetico-territoriale, anche attraverso la redazione di specifici Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).

5. Per le reti elettriche, il QTRP detta i seguenti indirizzi e direttive

- a) le previsioni di nuovi impianti e linee dovranno contemperare le esigenze connesse alla produzione e trasmissione dell'energia elettrica con gli obiettivi prioritari di tutela degli insediamenti e persone anche rispetto ai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici, nonché di tutela dei valori ambientali e paesaggistici e di sostenibilità territoriale;
- b) i nuovi interventi dovranno essere preferibilmente localizzati nell'ambito di corridoi di infrastrutturazione integrata (corridoi energetici o tecnologici) compatibili con i valori dei territori e paesaggi attraversati e con le previsioni urbanistiche locali; tali interventi dovranno essere inquadrati in un processo di razionalizzazione delle reti esistenti che preveda, tra l'altro, l'eventuale eliminazione di linee e impianti non più funzionali e/o ricadenti in ambiti sensibili e ritenuti non idonei;
- c) Province e Comuni, nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione recepiscono gli indirizzi definite nelle precedenti lettere a) e b).

6. Per le reti del metano, il QTRP individua i seguenti indirizzi:

- a) le previsioni di nuove opere per la distribuzione del gas metano dovranno contemperare le esigenze connesse al servizio con gli obiettivi prioritari di tutela dei valori ambientali e paesaggistici;
- b) gli interventi che comportano escavazioni rilevanti dovranno comunque garantire almeno il ripristino delle condizioni ambientali e paesaggistiche antecedenti, in particolare con opere di sistemazioni che nel medio termine occultino la presenza delle linee.
- c) Gli interventi prioritari, in coerenza con la programmazione regionale in atto, sono finalizzati prioritariamente a completare le linee di adduzione principali, le linee per la fornitura alle aree produttive e gli interventi per l'approvvigionamento dei singoli comuni della regione.

C- Reti delle risorse idriche:

1. Il QTRP definisce gli indirizzi e gli interventi prioritari per le reti delle risorse idriche di importanza regionale, con particolare riferimento alle infrastrutture per l'acqua, per le reti fognanti, per gli impianti di depurazione e per gli impianti irrigui.

2. Per le reti idriche, il QTRP individua le seguenti direttive e prescrizioni

- a) ai fini di una più efficace tutela del sistema delle acque, le previsioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA) e del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) della regione Calabria vanno integrate con quelle della pianificazione territoriale ai diversi livelli di governo del territorio, considerando contestualmente i seguenti aspetti: tutela delle acque; protezione dal rischio idraulico; difesa del suolo; tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente naturale; fruizione turistica e per il tempo libero del territorio;
- b) le previsioni di nuovi interventi sono finalizzate prioritariamente al riequilibrio delle dotazioni idriche per gli usi idropotabili, in particolare nelle zone a forte presenza turistica, completando i programmi di approvvigionamento e adduzione primaria già avviati;
- c) le previsioni di nuovi interventi sono finalizzate a completare, adeguare e mettere in efficienza i sistemi acquedottistici di offerta primaria ad uso potabile all'interno dei centri urbani, incrementando la disponibilità di risorsa per altri usi (irriguo, industriale, idroelettrico);
- d) i prelievi, nuovi ed esistenti, nelle aree costiere dovranno essere ridotti al fine di tutelare le falde vulnerate o vulnerabili per insalminizzazione;
- e) si prescrive che non è consentita la realizzazione di nuovi pozzi nelle aree costiere, fatte salve le necessità delle attività produttive, che dovranno prevedere però il riutilizzo di una percentuale di acque già vulnerate (EMAS ISO 14000 e normativa nazionale), ed i pozzi per uso irriguo dei medesimi fondi su cui insistono
- f) le Province e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione, provvedono ad adeguarsi alle direttive e prescrizioni di cui alle precedenti lettere b,c,d e.

3. Gli interventi prioritari, in coerenza con la programmazione regionale, sono individuati come di seguito:

- *progetto Alto Esaro-Abatemarco*, finalizzato all'utilizzazione delle acque dei bacini dei fiumi Esaro ed Abatemarco per il potenziamento e la razionalizzazione degli schemi acquedottistici a servizio di un'ampia parte del territorio della provincia di Cosenza;
- *progetto Menta*, finalizzato al completamento del Sistema Idrico del Menta e all'interconnessione degli schemi acquedottistici della fascia costiera della provincia di Reggio Calabria;
- *progetto dell'Alaco*, finalizzato al potenziamento e all'adeguamento funzionale dell'esistente Schema Acquedottistico dell'Alaco e alla relativa interconnessione con i sistemi acquedottistici di una parte consistente dei territori delle province di Vibo Valentia, Catanzaro (Costa Ionica Meridionale) e Reggio Calabria (Piana di Gioia Tauro).

4. Per le reti fognanti il QTRP individua i seguenti indirizzi:

- a) completamento della rete fognaria nelle aree urbane residue ancora non servite;
- b) recupero, ammodernamento e miglioramento delle reti esistenti, anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria, al fine di eliminare i rischi più gravi per la sanità.

5. Per il sistema di depurazione, il QTRP individua i seguenti indirizzi:

- a) miglioramento prioritario della funzionalità degli impianti di depurazione esistenti, sia sotto il profilo strutturale (volumetria) che impiantistica (apparecchiature elettromeccaniche) in rapporto al carico

inquinante;

- b) adeguamento delle reti fognanti esistenti;
- c) potenziamento delle reti fognanti nelle aree urbane più popolate e nei centri turistici.

Gli interventi prioritari sono individuati come di seguito:

- riefficientamento degli impianti depurativi non funzionanti e adeguamento di tutti quelli esistenti alla nuova legislazione sulle acque;
- realizzazione di nuovi impianti di depurazione per le aree non servite;
- realizzazione di impianti per il riuso delle acque reflue (fino all'impianto di trattamento o post-trattamento) per fini: a) irrigui, per l'irrigazione di colture e di aree destinate al verde e ad attività ricreative e sportive; b) civili, per tutte le idroesigenze dei pubblici servizi ad eccezione di quello potabile e per l'alimentazione di reti duali di distribuzione; c) industriali, ad esclusione degli usi nel ciclo di preparazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.

6. Per i sistemi irrigui, il QTRP individua i seguenti indirizzi:

- a. incremento delle disponibilità attraverso il miglioramento delle opere di presa esistenti;
- b. incremento della utilizzazione delle acque reflue depurate;
- c. miglioramento dei sistemi di gestione connessi in particolare ai Consorzi di Bonifica.

Gli interventi prioritari sono individuati come di seguito:

- ammodernamento delle opere di adduzione e distribuzione a servizio dei vari comprensori irrigui;
- realizzazione di opere per il riuso delle acque reflue trattate a fini irrigui (fino all'impianto di trattamento o post-trattamento).

D- Reti telematiche

1. Il QTRP, assume come prioritario lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione, determinanti ai fini dell'innovazione e della funzionalità dei sistemi produttivi e dei servizi del territorio calabrese.

A questo scopo individua i seguenti indirizzi:

- a. sostegno alla realizzazione prioritaria delle infrastrutture di connettività a banda larga su tutto il territorio regionale, al fine di ridurre i rischi di divario tecnologico (digital divide);
- b. promozione di centri di servizio alle imprese e alle piattaforme logistiche finalizzati all'utilizzazione intensiva dei servizi telematici;
- c. promozione di servizi innovativi mirati alla semplificazione amministrativa e all'e-government;
- d. la Regione, le Province e i Comuni, nei limiti delle rispettive competenze, collaborano ai fini della attuazione degli indirizzi di cui alle lettere precedenti a, b, c.

2. Il QTRP, in coerenza con il documento "Piano Tecnico Territoriale e Primo Intervento Attuativo", elaborato dalla Regione Calabria e da Infratel Italia per lo sviluppo della rete della banda larga nella regione Calabria, individua le seguenti linee prioritarie d'intervento:

- Rete Regionale Pubblica a banda larga, per l'erogazione dei servizi on-line a cittadini e imprese, per l'interoperabilità e la cooperazione della Regione con le altre Amministrazioni pubbliche locali e per lo sviluppo della cittadinanza digitale;
- Reti Locali nelle aree più svantaggiate, in cui gli operatori privati non trovano le condizioni di mercato per intervenire direttamente

art.16 - NUOVE FUNZIONI URBANE – STANDARD – DIRETTIVA

1. Il QTRP stabilisce che i Comuni al fine di mettere a norma gli standard delle urbanizzazioni della città esistente, debbano aumentare la dotazione generica degli standard per abitante in relazione alle nuove funzioni urbane che vengono individuate come segue:

- protezione civile;
- socio assistenziali;
- aggregazione sociale;
- aree mercatali ed espositive;
- verde ambientale (rete ecologica) e parchi naturali

2. La dotazione degli standard dovrà essere prevista nella seguente misura:

- mq. 18,00/ab per i Comuni fino a 1.000 ab.;
- mq. 20,00/ab per i Comuni da 1.001 a 3.000 ab.;
- mq. 22,00/ab per i Comuni da 3.001 a 5.000 ab.;
- mq. 24,00/ab per i Comuni da 5.001 a 10.000 ab.;
- mq. 26,00/ab per i Comuni oltre i 10.000 ab.;

D. TERRITORI SOSTENIBILI

art.17 - CENTRI STORICI E RETE DEI BENI CULTURALI : INDIRIZZI E DIRETTIVE

1 La Regione Calabria, nel rispetto del principio di sussidiarietà, con il QTRP, intende sostenere e promuovere l'individuazione e il recupero dei centri storici quali elementi strategici, identitari, catalizzatori di sviluppo sostenibile.

2. Partendo da un primo elenco di Centri Storici approvato dalla G.R. con delibera n. 44 del 10.02.2011, in ottemperanza all'art. 48 della L.r. 19/02, e dopo aver proceduto ad una loro catalogazione in collaborazione con l'Istituto Centrale del catalogo del MIBAC, la Regione Calabria si accinge ad estendere a tutti i Centri Storici la medesima procedura affinché si abbia consapevolezza dell'enorme patrimonio culturale che il QTRP in questa sede intende promuovere, tutelare e valorizzare. Il riconoscimento dei centri e nuclei storici non è da considerarsi esaustivo ai fini della tutela, e rimane suscettibile di integrazioni determinate da eventuali, ulteriori, ritrovamenti archeologici.

3. Ai sensi dell'art. 48 comma 2 della LUR n.19 del 2002, per specifiche inerenti gli interventi di cui sopra il QTRP sarà integrato dai contenuti del "Disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio urbanistico" a cui la pianificazione territoriale deve fare riferimento ai fini della tutela e valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio edilizio dei centri storici.

4. il QTRP tutela e valorizza i centri di interesse storico attraverso:

- a) creazione di un sistema regionale di *Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio*, che si pongono come strumento per la tutela e la valorizzazione della complessiva cultura materiale delle popolazioni, in tutte le sue testimonianze di carattere architettonico (centri storici, edilizia rurale ecc.), paesaggistico, ma anche storiche, religiose, linguistiche, enogastronomiche, ecc
 - b) creazione della *rete dei percorsi storici della Calabria* che vuole ritracciare sul territorio gli antichi percorsi relativi alla viabilità storica (viabilità presente nella Carta Austriaca); ai percorsi greci e romani ed ai percorsi dei viaggiatori dell'800, storici scopritori del territorio e paesaggio della Calabria
- la valorizzazione, preservazione e tutela del patrimonio storico costruito nei suoi caratteri originari;
 - il miglioramento della qualità della vita, della competitività e dell'attrattività attraverso la realizzazione di Progetti Integrati in grado di valorizzare le risorse e le specificità locali;
 - il contrasto del declino delle aree interne con una "inversione di tendenza" allo spopolamento;
 - l'attuazione dei progetti di recupero che si basino sui principi della conservazione integrata;
 - l'incentivazione programmi di turismo culturale e di ospitalità diffusa;
 - la promozione dei programmi di risanamento e recupero ecopaesaggistico, con riqualificazione delle aree degradate e recupero di attrattività.
 - la promozione di uno sviluppo turistico sostenibile volto a favorire la riduzione del consumo di suolo del territorio calabrese;
 - il recupero degli immobili di pregio per la realizzazione di "alberghi diffusi".
 - la costituzione di una rete dei beni culturali della regione che dovrà garantire forme di integrazione fra i diversi beni. La realizzazione di *Parchi museo del territorio e del paesaggio*, appare essere uno strumento particolarmente utile, all'interno di un'area geograficamente circoscritta, a mettere a sistema gli attrattori culturali, naturali e paesaggistici di particolare pregio e qualità intrinseca, nonché le condizioni e i servizi che ne determinano la relativa fruizione e i benefici indotti sul territorio.
- La realizzazione dei Parchi museo dovrebbe servire alla creazione di "contenitori" in cui riversare azioni programmatiche in aree complesse volte:
- all'implementazione dei sistemi di accesso e di fruizione;
 - al recupero dell'edilizia rurale e del lavoro contadino, quali mulini ad acqua, frantoi, masserie, norie,

edifici di archeologia industriale, ecc., ivi comprese le antiche calcaree;

- alla sistemazione e conservazione di tracciati storici;
- alla manutenzione programmata delle strutture architettoniche;
- al recupero dell'idioma greco e della cultura arbëreshë;
- al recupero e valorizzazione dell'architettura bizantino-normanna.

5. Il QTRP ritiene la realizzazione di Parchi museo, di cui sopra, di fondamentale importanza per la promozione delle aree rurali della regione e ritiene debba essere favorita la capillare diffusione su tutto il territorio regionale, attivando tutte le risorse necessarie previste, ed in prima istanza quelle derivanti dalla programmazione europea.

6. Il QTRP riconosce di interesse prioritario, per la loro caratterizzazione storica e culturale la realizzazione di alcuni Parchi museo:

- *parco museo della cultura dei Greci di Calabria;*
- *della cultura Arbëreshë;*
- *del Paesaggio Culturale della Costa Viola;*
- *della Locride bizantino-normanna;*
- *delle miniere e delle grotte di Calabria*

7. La realizzazione della rete dei percorsi storici è fondamentale sia per delineare il quadro delle conoscenze relative agli spostamenti e agli insediamenti storici ma è, soprattutto, rivolta alla programmazione di azioni di:

- recupero degli antichi tracciati;
- manutenzione programmata dei tracciati esistenti;
- potenziamento del sistema di fruizione;
- valorizzazione attraverso il coinvolgimento partecipativo degli Enti locali ed associazioni di settore.

8. Il QTRP prendendo atto dell'attuale programmazione regionale da parte del Dipartimento regionale della Cultura, promuove la rete Parchi Archeologici della Calabria, e indirizza alle seguenti azioni:

- ristrutturazione della rete museale per favorire la ricerca, garantire una profonda osmosi tra i diversi musei e favorire la nascita di importanti servizi tecnici inframuseali;
- realizzazione di una carta archeologica correlata con i centri urbani in cui insistono le aree archeologiche significative;
- organizzazione delle risorse per l'implementazione e/o creazione di *Virtual Archeology* in ambito museale o all'interno dei Parchi Archeologici. In particolar modo l'attenzione che si rivolge ai sistemi di archeologia virtuale permette una accelerazione dei processi informativi e il conseguente accrescimento del patrimonio di conoscenza.

9. I Comuni, al fine di adeguare la propria disciplina urbanistica approvano uno specifico piano attuativo denominato "Piano del Centro Storico" ovvero inseriscono analoga strumentazione urbanistica nel loro PSC e/o POT, ovvero adottano un Regolamento Comunale del Centro Storico con norme minime e si conformano ai seguenti indirizzi:

- **Contrasto ai processi di declino:** Contrasto ai processi di degrado e di abbandono;
- **Spopolamento e consumo comunale di suolo:** Valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili anche al fine di fermare lo spopolamento dei centri minori e per ridurre generalmente il consumo comunale di suolo ai fini edilizi-abitativi;
- **Identità del carattere storico/culturali:** identificazione, rispetto e valorizzazione delle identità strutturali del sito, ovvero dei beni e i valori culturali, sociali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali e paesaggistici esistenti;
- **Conservazione:** recupero, riqualificazione, riuso, valorizzazione e specializzazione del patrimonio edilizio, architettonico urbano con utilizzo di tecniche e materiali, anche di finitura, tradizionali;
- **Patrimonio Immobiliare pubblico:** destinazioni di nuove funzioni del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato secondo un piano di riassetto e attrazione di nuove funzioni e attività (progetti di riuso);
- **Paesaggio:** Valorizzazione e conservazione dell'ambiente costruito e del Paesaggio e dell'eventuale contesto naturale e agrario circostante. A tal fine Il Piano può anche modificare le norme del PSC/PSA, al

fine di garantire la conservazione del Paesaggio e delle prospettive visuali, ivi compresa la visualizzazione da e verso il Centro Storico;¹

- Servizi e standard: miglioramento e potenziamento dei servizi privati e pubblici tesi all'innalzamento della qualità della vita sia per i residenti, sia per i turisti.
- Adeguamento dei fabbricati, dei loro impianti e del loro uso al fine di conseguire adeguati livelli di sicurezza e di sostenibilità ambientale, con particolare riguardo per il risparmio energetico, l'uso contenuto delle risorse, la riduzione degli inquinamenti avendo cura dell'estetica dei manufatti;
- Edilizia Sociale: previsione di programmi di riconversione per edilizia sociale che contemplino anche l'eventuale apporto di risorse dei privati con le modalità previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
- Attuazione interventi: L'attuazione degli interventi nei centri storici può essere demandata ai comuni medesimi, ad altri enti pubblici, contraenti generali, privati proprietari singoli o consorziati, misti nel caso di Programmi Complessi
- Attività economiche esistenti: Mantenimento insediamento e valorizzazione di attività artigiane e antichi mestieri coerenti, turistico-ricettive, direzionali, commerciali, di servizi, sociali, ricreative, culturali e artistiche, per servizi alla persona, anche con caratteristiche e spazi innovativi, tramite il riuso di spazi e edifici pubblici
- Attività economiche: Re-immissione di attività commerciali di prossimità e/o produttive e/o artigianali che possono essere considerate compatibili con le peculiarità del Centro Storico stesso, ovvero per la realizzazione dei Centri commerciali naturali e/o alla ospitalità diffusa. Al fine di agevolare tale re-immissione di attività le norme dovranno essere rese compatibili con il regolamento comunale delle attività commerciali, specifiche per il Centro Storico, e, ove necessario ne potrà prevedere la modifica o la deroga.
- Attività moleste: eliminazione, con eventuali incentivi, delle attività moleste e/o inquinanti, ovvero in contraddizione con gli obiettivi di conservazione e di valorizzazione del centro storico.
- Inquinamento acustico: mitigazione o eliminazione degli elementi di inquinamento acustico.
- Riqualificazione degli spazi pubblici e privati esistenti, mediante il recupero e la manutenzione delle aree inedificate, degradate o sottoutilizzate e l'eliminazione delle opere o edifici incongrui rispetto al contesto storico-architettonico e paesaggistico
- Adeguamento tipologico: possibilità di adeguamento tipologico dei singoli alloggi.
- Rifunzionalizzazione: previsione di nuove funzionalità abitative attraverso un riuso compatibile, in coerenza con la destinazione d'uso originaria.
- Mobilità: Studio, previsione e normativa della mobilità sostenibile e degli accessi, anche attraverso la predisposizione di parcheggi di prossimità, di vie pedonali e/o ciclabili, di accessi per emergenze sanitarie, e ogni altra misura che possa rendere la mobilità del Centro Storico agevole e funzionale agli obiettivi di rivitalizzazione.
- Reti telematiche ed impianti tecnologici: previsioni e metodologie per l'estensione delle reti telematiche e previsione e/o adeguamento degli impianti tecnologici compatibili con i valori culturali del Centro Storico.
- Monitoraggio Fattori di Rischio: Analisi dei fattori di rischio e definizione delle misure per la prevenzione e la mitigazione di tali rischi finalizzate alla messa in sicurezza del centro storico contro le calamità naturali di tipo sismico, idrogeologico con individuazione di vie di fuga e aree di raccolta per primi interventi.
- Cartografia di riferimento: Il Piano del Centro Storico sarà elaborato in conformità agli standard definiti nell'Allegato 5 e munito del Repertorio dei metadati nel contesto del Repertorio Regionale dei Dati Territoriali dell'Osservatorio delle Trasformazione Territoriali-SITO di cui all'art. 8 della L.R. n 19 e s.m.i..
- Punti informativi: predisposizione di Punti Informativi e descrittivi che possano documentare la storia, la cultura e la formazione del Centro Storico anche attraverso le tecnologie informatiche, la segnaletica e la toponomastica, la cartellonistica pubblicitaria.
- Programmazione degli interventi di recupero: Si deve intervenire sull'opera muraria nel rigoroso rispetto delle tecniche costruttive locali. Di norma si interviene sul costruito storico considerando la consistenza fisica dell'opera, in accordo con le tecniche costruttive locali e prediligendo il criterio del "minimo intervento" e della reversibilità; ed ancora, si adotteranno metodiche di recupero che dovranno integrarsi con le norme di miglioramento antisismico nel rispetto dell'integrità materica dell'opera, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare il paesaggio.
- Individuazione della matrice culturale costruttiva locale: Studio e analisi del lessico costruttivo locale al fine di individuare gli indirizzi e le ragioni di un intervento di restauro conservativo dell'identità storica del

centro. Individuazione della legge costruttiva locale attraverso l'analisi dei materiali locali e della diversificazione dell'assemblaggio strutturale, dei dettagli costruttivi –materiali componenti-, del rapporto tra l'organismo e il tessuto urbano.

- Centri Commerciali Naturali: i Comuni, nell'elaborazione della strumentazione urbanistica, tengono in considerazione l'obiettivo di prevedere o facilitare i Centri Commerciali Naturali sia per i centri storici, ma anche per le aree dei quartieri periferici e delle frazioni. Tali Centri dovranno avere le caratteristiche identitarie, sociali, culturali e territoriali locali e, comunque, caratterizzati dall'integrazione consolidata tra funzione residenziale e la diffusione di imprese commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di servizi che offrono prevalentemente un servizio di prossimità.

10. I Comuni in assenza di PSC e PSA, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 20bis della LR 19/02, adotteranno, per i centri storici, immediatamente le seguenti norme minime:

a. Usi urbani ammessi e previsti : Gli usi urbani ammessi coincidono con tutti gli usi esistenti e specificatamente :uso residenziale, commercio al dettaglio (Parchi commerciali Naturali con esclusione delle grandi superfici), artigianato non molesto, pubblici esercizi, Uffici, attività terziarie compatibili, sedi di rappresentanza, attività culturali e ricreative, oltre agli usi di servizio per attrezzature urbane.

b. Aree libere: Le aree libere sono inedificabili. In presenza di spazi originati da crolli e/o demolizioni, le definizioni architettoniche dovranno amalgamarsi al contesto senza introdurre anomalie figurative e dimensionali.

c. Le alberature Le specie arboree esistenti saranno tutelate ed implementate mediante l'uso di specifiche specie autoctone.

d. Edifici tutelati ope legis: Sono gli edifici ricompresi nei vincoli della Soprintendenza per cui le modalità di intervento sono classificate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e la Categoria di intervento è il restauro conservativo.

e. Edifici di interesse storico: sono gli edifici di impianto storico che caratterizzano e strutturano il tessuto urbano ed edilizio del centro di antica formazione. Per tali edifici saranno ammessi le seguenti Categorie d'intervento così come definiti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'articolo 29.

- o Manutenzione ordinaria e straordinaria.

- o Restauro e risanamento conservativo.

- o Ristrutturazioni o recupero senza aggiunta di nuovi elementi o modifiche alle strutture topomorfologiche esistenti di manufatti e luoghi.

f. Ripristino Tipologico: Sono gli edifici di interesse storico, anche con forte degrado, che a partire dalla documentazione storica disponibile, di carattere catastale, tipologico, costruttivo, iconografico debbono essere ripristinati nelle loro caratteristiche originarie. La categoria d'intervento ammessa è la ristrutturazione edilizia e le operazioni possibili sui complessi architettonici, sugli edifici in generale, e nelle manutenzioni di spazi pubblici, dovranno mirare al mantenimento dell'integrità materiale dei beni oggetto di intervento (elementi in legname, manti di copertura, infissi, intonaci, tinteggiature, elementi in pietra lavorata ecc.) nonché l'uso di tecniche tradizionali di intervento.

g. Edifici del tessuto minore: fino alla formazione di un nuovo Piano attuativo di recupero del Centro storico inerente al Disciplinare di cui all'art. 48, comma 2 della L.U.R. n° 19/2002 gli edifici del tessuto minore saranno assoggettati alle modalità previste per il precedente Ripristino Tipologico. Con il citato Disciplinare tali edifici, di minore interesse storico ma sempre di interesse storico – culturale per l'impianto urbano, potranno essere trattati con normative specifiche.

art.18 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CENTRI URBANI

1. Il QTRP ribadisce l'importanza in Calabria, del rafforzamento di tutti gli istituti della pianificazione e della programmazione sia per gli interventi sul territorio e sia per l'approccio paesaggistico. Tale certezza proviene dalla considerazione che la stagione della pianificazione per singoli progetti in variante o sommatoria ha fallito nel suo principale obiettivo, ovvero dello sviluppo economico, ed ha prodotto uno spreco di territorio che la Regione non può più permettersi visti i disastri ambientali di cui la Calabria è colpita frequentemente.

2. Pertanto al fine di perseguire tale obiettivo specifico, emana i seguenti indirizzi individuando i seguenti elementi da implementare nella pianificazione comunale e nelle gestione del territorio:

- Uffici di Piano, Sportelli Unici per l'edilizia, SUAP: rafforzamento ed istituzione degli Ufficio di Piano

per ogni Comune ed in forma associata per i piccoli Comuni tale da costituire un bacino di almeno 5.000 abitanti.

- **Rigenerazione urbana:** formazione di programmi di rigenerazione urbana come strumenti volti alla riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici fondati su un'idea-guida legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. La rigenerazione urbana comporterà un insieme coordinato d'interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico anche attraverso l'uso dei vuoti nel tessuto urbanizzato.
- **Mobilità sostenibile:**—necessità della individuazione delle soluzioni volte a promuovere la mobilità sostenibile in termini di miglioramento dell'accessibilità, sistema dei parcheggi, regolamentazione delle zone a traffico limitato, percorsi pedonali, piste ciclabili, recupero funzionale delle stazioni dismesse.
- **Edilizia sostenibile:** in rapporto alla legge Reg. Cal. N. 41/11 sull'edilizia sostenibile occorre che gli strumenti urbanistici siano pronti a contenere ed esplicitare le norme per gli incentivi di tutti gli istituti previsti.
- **Partecipazione e concertazione:** la stagione della riforma urbanistica in atto ha dimostrato che la partecipazione dei cittadini da una parte e la concertazione degli Enti Territoriale dall'altra parte contribuisce notevolmente al successo della pianificazione. Pertanto la Regione è impegnata al rafforzamento di tutti gli istituti determinati a tali opzioni fino a farli diventare la base strutturale della pianificazione ad ogni livello. In ogni caso il rafforzamento del sistema di partecipazione e di concertazione collabora al raggiungimento di un modello di governante che allontana le possibili infiltrazioni criminali di cui la Calabria soffre.
- **Perequazione:** Il QTRP sostiene l'istituto della perequazione che deve rappresentare la chiave di volta per un più equo governo del territorio..
- **L'autonomia fiscale comunale:** il processo di federalismo avendo iniziato il suo percorso per affermare l'autonomia e la sussidiarietà degli territoriali di base necessita di un processo virtuoso nel quale il governo del territorio, con tutti gli attori pubblici e privati, debbano interagire in un modello di governance totale. Il QTRP predispose la normativa per innescare un processo di autonomia fiscale dei singoli comuni che valuti attentamente la gestione del territorio attraverso la ricomposizione sia delle tasse, dei tributi e degli Oneri concessori.
- **Incentivi per l'edilizia di qualità:** La pianificazione comunale dovrà essere protesa verso la volontarietà delle azioni di trasformazione del territorio che si ottiene anche attraverso l'uso degli incentivi volumetrici ed economici per una serie di elementi come: energie rinnovabili, qualità edilizia – urbanistica e paesaggistica, cessione aree per scopi pubblici, edilizia sociale, ecc;
- **Commercio in sede fissa - media e grande distribuzione:** I Comuni, nell'elaborazione della strumentazione urbanistica, tengono in considerazione l'obiettivo che il commercio di media e grande distribuzione non deve divenire un nuovo "centro Urbano", ma essere di complemento a quello esistente, valutando anche gli assetti socio-economici, ambientali, insediativi, infrastrutturali e della mobilità, dei flussi turistici e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore. Nel contempo occorre regolare la programmazione commerciale per un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita partendo dal principio del riuso delle aree in stato di degrado.
- **I tempi della pianificazione:** il QTRP unitamente alla necessaria modifica della Lr. 19/02 assume come impegno la certezza dei tempi di approvazione degli strumenti urbanistici al fine di rendere certe le previsioni ivi contenute.

art.19 - RIGENERAZIONE DELLE PERIFERIE URBANE SOSTENIBILI

1.La Regione Calabria con il QTRP lancia un grande piano di rigenerazione delle realtà urbane calabresi al fine di tendere al consumo zero di ulteriore suolo per nuovi interventi in ottemperanza anche a quanto stabilito nelle Linee guide per la rigenerazione sostenibile delle periferie urbane .

2.Per programmi di rigenerazione urbana si intendono gli strumenti volti a promuovere la riqualificazione, di parti significative di città e sistemi urbani, mediante interventi organici di interesse pubblico individuati dai Comuni stessi attraverso la scelta delle aree comunali da sottoporre a rigenerazione.

3.Il QTRP stabilisce che a scala locale la "Rigenerazione Urbana" deve diventare uno degli obiettivi fondamentali di questa nuova era di pianificazione, e deve tendere al raggiungimento di almeno quattro

obiettivi, tutti tesi al principio della sostenibilità, che sono:

- Risparmio di territorio;
- Ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività;
- Soddifazione delle esigenze abitative all'interno del perimetro urbano esistente;
- Economie di scala per i Comuni;

4. La rigenerazione urbana comporta un insieme coordinato d'interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico, in relazione alle specificità del contesto interessato.

5. Il QTRP stabilisce che i Comuni dovranno individuare, anche in funzione della legge 106/2011, le aree di crisi oggetto di rigenerazione urbana a cui si applicano gli istituti degli incentivi volumetrici, fiscali e tributari su cui potranno intervenire sia gli Enti Pubblici e sia i Privati.

Le iniziative di rigenerazione urbana andranno applicate alle aree di crisi che soffrono di uno o più dei seguenti elementi negativi:

- a) Degrado Urbanistico: si intendono le aree con presenza caratterizzante un impianto urbano di scarsa qualità morfologica e da una carenza di attrezzature, servizi, spazi pubblici, ovvero da aree caratterizzate da attrezzature ed infrastrutture dismesse.
- b) Degrado edilizio e tipologico: si intendono le aree con massiccia presenza di manufatti edilizi, muniti di regolare titolo abilitativo, non finiti, con caratteristiche estetiche incomplete o di scarsa qualità, dalle tipologie edilizie anomale e/o fuori scala.
- c) Degrado socio-economico: sono le aree caratterizzate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzo, di impropria/parziale utilizzazione, con presenza di strutture non compatibili con il contesto urbano di riferimento, carenti per qualità e/o quantità di attività di servizi e spazi pubblici di supporto alla residenza.

art.20 - AMBITI URBANIZZABILI, MITIGAZIONE CONSUMO SUOLO

A - Disincentivo sottrazione suolo all'agricoltura: direttive

1. Il QTRP stabilisce che gli ambiti-urbanizzabili siano utilizzati in via straordinaria e solamente dopo avere raggiunto gli obiettivi principali di sostenibilità riferiti agli ambiti urbanizzati del PSC/PSA.

In particolare il QTRP le seguenti azioni preliminari all'utilizzo degli ambiti urbanizzabili:

- Ammagliamento di tessuto urbanizzato sfrangiato;
- Omogeneità del disegno urbano a seguito di riempimento dei vuoti urbani anche per il recupero di standard di urbanizzazioni;

2. A seguito di ciò e comunque dietro presentazione di appositi strumenti attuativi di significativa ampiezza è possibile espandere il tessuto urbano a condizione che si siano già raggiunti gli obiettivi precedentemente citati.

3. Lo strumento attuativo proposto dovrà essere localizzato in un intimo rapporto di funzionalità urbanistica con l'ambito urbanizzato, ovvero all'interno di questo, ciò al fine di risparmiare territorio ed utilizzare le urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti nell'attiguo ambito urbanizzato, fermo restando la corresponsione degli oneri urbanizzazione diretti o in forma perequativa.

4. Negli ambiti urbanizzabili i Comuni, fino a 5.000 abitanti, opereranno attraverso appositi strumenti attuativi aventi estensione minima di 15.000 mq.; per i Comuni oltre tale soglia demografica l'estensione minima dovrà essere di 30.000 mq.. Tale soglia dimensionale minima trova giustificazione al fine di consentire una significativa e razionale crescita del tessuto urbanizzato.

B - Disincentivo economico consumo suolo: Prescrizione

1. Il QTRP prescrive che gli interventi di nuova costruzione, realizzabili negli ambiti urbanizzabili dei PSC e PSA, evidentemente tendenti a ridurre la disponibilità di aree agricole, oltre a dover soddisfare i principi di "Ammagliamenti e Omogeneità", nonché l'utilizzo degli ambiti urbanizzabili dei PSC, in quanto tendenti a ridurre la disponibilità di aree agricole, osservare quanto previsto dal precedente comma A p.to 3, dall' Art. 3 comma 2 lett. f) e dall'art. 6 comma 2 lett c) della Lg. 19/02 e s.m.i., devono essere assoggettati, nel caso di previsione di PAU o altro strumento attuativo, ad un regime oneroso, consistente:

- In una maggiorazione dei termini perequativi, partendo da una cessione minima al demanio comunale del 30% di aree oltre agli standard di legge;
- Nell'aumento pari al 50% degli oneri economici per i titoli abilitativi dei singoli interventi.

C - Premialità per i Comuni a Zero ambiti Urbanizzabili: indirizzo

I Il QTRP definisce che, al fine di premiare i Comuni che nella loro pianificazione adottano la politica urbanistica di non prevedere alcun ambito urbanizzabile, tali Comuni dovranno essere in posizione di vantaggio per l'assegnazione di fondi finalizzati a programmi di Rigenerazione Urbana o tutela e valorizzazione dei Centri Storici.

D - Distretti autonomi: Direttive

1. Gli eventuali strumenti attuativi in ambito urbanizzabile dovranno essere dimensionati proporzionalmente alla capacità insediativa prevista dalle urbanizzazioni primarie alle quali collegarsi. In caso contrario per l'eccedenza di tale capacità il proponente lo strumento attuativo dovrà assumere l'onere dell'implementazione dei servizi sino all'adeguamento per il nuovo intervento proposto.

2. I soggetti proponenti strumenti attuativi in ambiti urbanizzabili, in alternativa al pagamento degli oneri per il Titolo abilitativo, in misura pari all'aumento maggiorato per una percentuale pari al 50%, possono optare per la costituzione del regime di "Distretto Autonomo", ovvero provvedono alla realizzazione e gestione perenne dei servizi occorrenti e alla gestione dell'ambito così come edificato.

E - Zone ad alta agevolazione: indirizzi

1. Potranno essere individuati dai Comuni, in accordo con Province e Regione, ambiti territoriali in cui, al fine di arricchire il bilancio sociale, si possa predisporre, oltre ad agevolazioni burocratiche, anche l'esenzione dei pagamenti di tasse, tributi e degli oneri edilizi che, unitamente agli incentivi volumetrici, possano apportare nei settori del turismo, della produzione manifatturiera, della tecnologia e dell'agricoltura, un consistente aumento dell'occupazione.

art.21 - UNIONI DEI COMUNI PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI

1. Il QTRP, in linea con la legge regionale sull'unione dei comuni, (l.r.43/2011) promuove l'unione dei comuni calabresi, il cui obiettivo primario è il rafforzamento dei sistemi territoriali composti da centri urbani differenti per rango e caratteri identitari, in una logica di rafforzamento e di specializzazione dei "nodi urbani" e di rafforzamento del concetto di "rete di città".

2. Nella realtà calabrese, fortemente pervasa dalle aree agricole frammentate e con dinamiche insediative diffuse, la ricerca di uno sviluppo sostenibile comporta l'elaborazione di strategie capaci di tutelare il paesaggio rurale di pregio e il paesaggio costiero in coerenza con le reali esigenze socio-economiche dei settori agricolo e turistico.

3. La promozione dello sviluppo sostenibile dei territori anche in termini di *welfare urbano* può essere conseguita attraverso interventi finalizzati a :

- *migliorare la qualità urbana e ambientale degli insediamenti*, attraverso il recupero degli insediamenti abusivi e la riqualificazione delle aree urbane degradate, il ridisegno della periferia diffusa; attraverso *maggiori dotazioni di verde extraurbano* e la formazioni di reti ecologiche; attraverso azioni di indirizzo e di controllo delle trasformazioni (contenimento del consumo di suolo) e di integrazione con gli elementi naturali.
- *elevare la dotazione di servizi urbani*, promuovendo la creazione di reti comunali per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici e la redazione di adeguati piani di settore (Piani di zona dei servizi);
- *migliorare le infrastrutture e la mobilità* attraverso sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico.

4. In questa prospettiva emerge la necessità da parte dei piccoli Comuni di associarsi al fine di garantire gli elementi succitati in una logica di associazionismo diffuso.
I PTCP individuano gli ambiti di copianificazione per la realizzazione e la gestione dei servizi urbani.
I comuni facenti parte dell'unione dei comuni redigono in copianificazione appropriati piani integrati dei

servizi urbani.

5. Il QTRP in attesa dell'individuazione degli ambiti di copianificazione per la realizzazione e la gestione dei servizi urbani da parte dei PTCP, individua quali aggregazioni ottimali per realizzazione e la gestione integrata dei servizi:

- Comuni facenti parte di un PSA;
- Comuni costituenti uno Sportello Unico per le attività produttive;
- Comuni limitrofi per raggiungere le dimensioni minima di cui alla legge reg. 43/2011.

art.22 - ATTIVITÀ PRIMARIE

A -Valorizzazione delle aree agricole di pregio: indirizzi e direttive

1. Lo sviluppo competitivo dell'agricoltura calabrese si gioca all'interno delle filiere dell'olivicoltura, l'agrumicoltura, l'ortofrutta e viticoltura, individuate in particolare all'interno dei territori di Sibari, Lamezia, Medio Ionio catanzarese, Gioia Tauro e Crotona, ed è in queste aree che vanno in special modo indirizzate e concentrate le azioni per il potenziamento e la valorizzazione delle filiere agroalimentari.

2. Dato il livello territoriale a cui si attesta il presente QTRP, non sono previste attività primarie sviluppate su territori minori; ciò non toglie che l'insieme delle attività agricole rappresenta per la Regione una alta potenzialità di sviluppo delle produzioni di nicchia, e per tale ragione indirizza gli strumenti urbanistici, a dare indicazioni precise di aziende specifiche e soprattutto a puntare sul potenziamento e sviluppo di tali agricolture di nicchia.

3. La messa in rete delle filiere agro-alimentari con il corollario di tutte le aziende agricole esistenti e di previsione sul territorio regionale costituisce l'ossatura portante della produzione agro-alimentare calabrese da integrare alle strutture di commercializzazione nelle succitate aree.

4. Per quanto riguarda gli aspetti della logistica il QTRP sottolinea l'importanza di dotare le aree agricole più produttive di appositi centri di stoccaggio e commercializzazione, attrezzati anche per via telematica, dove i produttori potranno portare e/o conferire i loro prodotti. Si prevede, pertanto, la realizzazione di *Strutture logistico - commerciali nel settore agroalimentare* nelle aree di Sibari, Lamezia, Crotona e Gioia Tauro; quest'ultimo da integrare con le strutture produttive e logistiche legate al Porto di Gioia Tauro.

5. Il QTRP assume integralmente le cinque sottozone di cui all'art. 50 della legge reg. 19/02 come elemento prioritario per normare la non trasformabilità di queste aree per usi diversi da quello agricolo e demanda ai PTCP ai PSC/PSA l'onere di una più esatta definizione delle aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate, in atto e potenziali.

art.23 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI DI AMBITO REGIONALE

A -Aree industriali – Parchi d'impresa: indirizzi

1. IL QTRP propone una linea d'azione formata da una nuova politica per gli agglomerati industriali, che individui i progetti per accrescerne la qualità, nella convinzione che queste aree strategiche regionali, riqualificate, possano rappresentare un fattore di vantaggio competitivo, una risorsa economica e nuove opportunità di lavoro.

2. Creare i Parchi di Impresa significa agire sull'organizzazione delle infrastrutture e dei servizi allo scopo di integrare gli attuali servizi tradizionali che si localizzano all'interno degli agglomerati industriali, con un'offerta di servizi avanzati commisurati alle reali esigenze delle imprese già localizzate o che si localizzeranno in futuro.

3. Il sistema delle aree industriali regionali, nei quali si prevede la realizzazione dei Parchi d'impresa, comprende 15 aree (14 esistenti ed una "Valle del Mesima" in corso di realizzazione) che fanno capo a cinque Consorzi provinciali.

4. I consorzi ASI con la redazione dei propri piani regolatori territoriali definiscono le linee di intervento per la riqualificazione e valorizzazione delle aree e dei nuclei industriali tendenti alla creazione dei parchi di impresa.

5. Il QTRP prevede che nel tempo si possa realizzare un *Parco di Impresa in tutti gli agglomerati industriali gestiti dai Consorzi provinciali per lo sviluppo industriale (ASI)*. Il Parco di Impresa si concretizza attraverso la realizzazione di un insieme di strutture, infrastrutture e servizi comuni e innovativi per le imprese che si localizzano e operano in queste aree. All'interno dei Parchi di Impresa potranno localizzarsi attività quali:

- a) incubatori di impresa;
- b) spazi e servizi attrezzati per uffici temporanei;
- c) infrastrutture e servizi telematici condivisi;
- d) spazi per le attività di logistica;
- e) spazi comuni per le attività formative e seminari;
- f) spazi e servizi comuni per le attività di segreteria, centro stampa, ecc.

B - Sistema commerciale: indirizzi

1. Il QTRP prevede un'equilibrata distribuzione territoriale degli insediamenti commerciali, in considerazione degli obiettivi di qualità dei servizi ai consumatori e di produttività dell'offerta. A questo scopo definisce i seguenti indirizzi:

- a) consolidare prioritariamente i tessuti commerciali interni alle aree urbane e funzionali alla animazione del centro della città, in particolare per i centri storici incentivando la creazione dei centri commerciali naturali;
- b) contenere la desertificazione commerciale delle aree periferiche, agevolando la formazione di nuclei commerciali integrati agli spazi pubblici locali;
- c) limitare l'eccessiva proliferazione degli insediamenti commerciali di livello sovracomunale esterni alle città, regolando l'offerta in base alle dinamiche di domanda effettiva dei sistemi territoriali locali e tutelando una adeguata concorrenzialità tra le imprese;
- d) verificare preventivamente l'ammissibilità dei nuovi insediamenti commerciali sulla base dei loro effetti sociali, ambientali e territoriali nonché sulla base della loro accessibilità, privilegiando comunque localizzazioni coerenti con le previsioni di assetto urbano contenute nei PTC provinciali e PS comunali e servite dai mezzi di trasporto collettivo.

2. A questo scopo le Province, nell'ambito dei PTCP, individuano il potenziale di offerta commerciale ammissibile per le grandi superfici di vendita in relazione alle caratteristiche dei sistemi territoriali locali comunque individuati. I Comuni, nell'ambito dei loro Piani Strutturali, si attengono agli indirizzi soprarichiamati.

3. Il QTRP prescrive che le nuove attrezzature di interesse regionale (grandi centri commerciali o parchi commerciali centri espositivi, centri agroalimentari) che fungono da attrattori di flussi di utenza rilevanti, debbano essere rese accessibili tramite la rete viaria e ferroviaria di livello almeno regionale, privilegiando sistemi di trasporto collettivo.

C - Siti degradati e pericolosi

1. Il QTRP prescrive che le aree con siti deindustrializzati, degradati e/o pericolosi, dovranno essere oggetto di specifici piani di rigenerazione urbana dei Centri Urbani di cui agli articoli precedenti, fatti salvi i Siti d'Interesse Nazionale ed i siti per i quali vengano promossi accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs 267/00.

E. GOVERNO DEL TERRITORIO

art.24 - ATTUAZIONE DEL QTRP

1. Il QTRP detta indirizzi, direttive e prescrizioni a cui si conformano:

- a) la pianificazione provinciale, comunale e delle ASI;
- b) i piani attuativi redatti dagli enti locali, anche negoziati con gli interessi privati;
- ⇒ i piani delle aree protette;

- d) i programmi d'area ai sensi dell'art.39 della LR.19/02;
- e) i singoli progetti di trasformazione;

art.25 - VINCOLI INIBITORI

1. Valgono le norme di vincolo inibitorio alla trasformazione per i Beni Paesaggistici di seguito elencati . Sono comunque fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità , le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all'attività agricola che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi:

- a) fiumi, torrenti, corsi d'acqua, per i quali vige l'inedificabilità assoluta nella fascia della profondità di 10 metri dagli argini, od in mancanza di questi, nella fascia della profondità di 20 metri dal piede delle sponde naturali, fermo restando disposizioni di maggior tutela disciplinate dal PAI, fatte salve le opere destinate alla tutela dell'incolumità pubblica.
- b) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- c) zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n.448.
- d) zone archeologiche (per come riportate dal "TOMO 1° Quadro Conoscitivo" e definito dalle presenti Disposizioni Normative).
- e) aree costiere per le quale vige il vincolo di inedificabilità assoluta definito al punto 1 delle "prescrizioni" del comma 1 dell'articolo 11 del presente tomo .

2. Qualunque trasformazione può essere autorizzata dalla autorità competente solo per interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi esistenti.

art.26 - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, VINCOLI TUTORI

1. Per i Beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134 del Codice, di cui al precedente art. 3 punto 4, valgono le norme di Salvaguardia prescritte dal presente Tomo IV; essi sono comunque assoggettati ad un vincolo tutorio, ovvero ogni trasformazione è condizionata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice da parte dell'autorità competente alla gestione del vincolo.

art.27 - DISPOSIZIONI PER I BENI PAESAGGISTICI - CORRETTO INSERIMENTO: DIRETTIVE

1. I Beni paesaggistici di cui al precedente articolo sono oggetto di conservazione e tutela, pertanto qualunque trasformazione è soggetta ad autorizzazione paesaggistica e alle procedure di corretto inserimento degli interventi di cui a seguire.

2. La specifica delimitazione e rappresentazione cartografica appropriata, su base GIS e catastale, dei suddetti beni è operata dalla Regione in accordo con il MiBACT nell'ambito dell'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico.

3. I Comuni, nella formazione dei loro PSC/PSA e le Province con i loro PTCP, riportano quanto già individuato dal Piano paesaggistico ed eventualmente formulano nuove proposte per la tutela di ulteriori aree.

A -Procedure corretto inserimento:

1. Ai fini della valutazione di corretto inserimento degli interventi nel paesaggio il QTRP individua tre situazioni di riferimento:

- a) *le trasformazioni non ammissibili* in quanto ostative del perseguimento degli obiettivi di tutela del paesaggio;
- b) *le trasformazioni rilevanti*, la cui ammissibilità dipende dai contenuti e dalla qualità del progetto di trasformazione;

c) *le trasformazioni ordinarie*, non particolarmente significative ai fini dell'applicazione della procedura di valutazione.

2. Il QTRP vieta le trasformazioni non ammissibili e prescrive, per tutte le trasformazioni rilevanti, le misure per il corretto inserimento di cui all'art. 143, comma h, del Dlgs 42/2004 e s.m.i., la cui applicazione va documentata in sede di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché in sede di procedimento relativo al titolo abilitativo edilizio e, per i Beni paesaggistici, in sede di istanza di autorizzazione paesaggistica.

3. La valutazione di rilevanza dell'intervento sotto il profilo paesaggistico è attribuita all'autorità che autorizza l'intervento, con argomentazioni adeguatamente motivate. In ogni caso tutti i progetti relativi agli interventi sottoposti a procedura di VIA ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.e.i. sono dichiarati paesaggisticamente rilevanti.

B - Documentazione di riferimento

1. Ai fini della procedura in oggetto i progetti da sottoporre a valutazione in quanto giudicati rilevanti, comprendono:

a) *Planimetria* in scala appropriata alla corretta rappresentazione dell'intervento ai fini della valutazione paesaggistica. Detta planimetria contiene il perimetro del *Contesto di Riferimento Progettuale (CRP)* assunto per il corretto inserimento paesaggistico della previsione urbanistica o dell'intervento ed al suo interno la rappresentazione di:

1. Beni paesaggistici e Beni identitari eventualmente ricadenti all'interno ovvero, anche esterni, qualora interessati da intervisibilità con l'intervento;
2. rappresentazione degli elementi e dei segni caratterizzanti il paesaggio del CRP;
3. individuazione dei punti di vista privilegiati, per accessibilità, per frequentazione o per rilevanza sociale;

b) *Visione panoramica a 360°* dal punto più alto, o dai punti più alti in caso di previsione urbanistica, con adeguate metodologie informatiche, allo scopo di individuare il campo di intervisibilità compresa l'intercettazione dei beni sopra richiamati;

c) *Visione prospettica* della sagoma dell'intervento rappresentata in scala, su fotografia eseguita ad altezza d'uomo dal punto di massima visibilità;

d) *Sezione/profilo* secondo le linee di massima pendenza che metta in relazione l'intervento con la morfologia del suolo e con gli elementi significativi del paesaggio locale;

e) *Relazione argomentativa* dei contenuti paesaggistici del progetto o delle previsioni di piano generale e/o attuativo.

2. Qualora la verifica riguardi trasformazioni rilevanti ricadenti nei Beni paesaggistici di cui all'art. 136, all'art. 142 e delle aree e immobili di cui all'art. 157 del Codice, le elaborazioni di cui al presente articolo integrano la Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, art. 3.

C - Regole di intervisibilità

1. Per il corretto inserimento saranno adottate le seguenti le regole di intervisibilità: il controllo della visibilità dai diversi lati e dei piani di analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio, a seconda delle sue caratteristiche distributive, di densità e di estensione attraverso la rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico.

2. Le riprese saranno effettuate da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio. Per percorsi panoramici si intendono anche i percorsi costieri con visibilità dal mare verso la costa. Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilità (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andrà particolarmente curata la conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili, documentata con fotografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento".

art.28 - OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO (monitoraggio, sito web e partecipazione)

Il Dipartimento n. 8 della Regione attuerà i dispositivi inerenti l'Osservatorio del Paesaggio di cui all'art. 8 bis della L.R.n.19/2002 anche istituendo procedure telematiche, sito web ecc, per la partecipazione dei cittadini che ritengono di segnalare ulteriori beni paesaggistici o mal funzionamenti delle tutele, delle salvaguardie e del monitoraggio ed assicurando la partecipazione di rappresentanti delle strutture periferiche

del MiBACT.

art.29 - PATTO PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLE LOCALIZZAZIONI

1. Dando seguito a quanto definito nell'art.10 punto 3 delle presenti disposizioni normative sull'Intesa Città-Campagna il QTRP ritiene che tale intesa possa essere concretizzata con un "Patto per la Manutenzione del Territorio e delle Delocalizzazioni" che coinvolga tutti gli attori che intervengono sul territorio e che sono in grado di portare il proprio contributo per attuare una seria e concreta politica di difesa del suolo e mitigazione dei rischi.

2. Il "Patto" dovrà tendere, oltre alla riconduzione di tutti i possibili finanziamenti pubblici, anche al coinvolgimento dei privati attraverso l'utilizzo degli strumenti incentivanti fiscali, (ICI, fondi comunitari, oneri concessori, etc.) ed in particolar modo gli incentivi volumetrici edilizi dei PSC/PSA.

Il "Patto" persegue i seguenti obiettivi:

- a) Manutenzione del territorio e delle aste idriche;
- b) delocalizzazione dei beni esposti a frane e alluvioni o che si trovino all'interno delle aree di tutela e salvaguardia dei precedenti articoli del presente QTRP;

3. Il "Patto" potrà essere attuato anche tramite i Programmi Complessi di cui alla LUR 19/02, ovvero da un Piano di Rigenerazione urbana delle presenti disposizioni normative e prevederà:

- Modalità di individuazione e adeguamento sistematico delle mappe del rischio;
- Modalità di intervento per la manutenzione, ovvero i servizi pubblici preposti dovranno presentare opportune indicazioni tecniche ed operative;
- Individuazione azioni innovative, ad esempio fitodepurazione, ittiofaunistica, rimozioni argini non necessari, rimozione apporti lapidei eccessivi, modalità di utilizzo degli usi civici, etc;
- Coinvolgimento dei giovani agricoltori nella manutenzione del territorio, prevenzione incendi e coadiuvanti nelle calamità, ad esempio la manutenzione del reticolo dei corsi d'acqua;
- Coinvolgimento di altri attori che possono contribuire alla manutenzione di cui al precedente punto;
- Formazione di ulteriori golene ed anse private al fine di mitigare eventuali impatti calamitosi;
- Formazione e allestimento di ulteriori aree per la protezione civile;
- Individuazione delle modalità di delocalizzazione dei beni esposti a frane e alluvioni;

F. ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI

art.30 - ADEGUAMENTO DEI PSC/PSA E PTCP

A - Rapporto tra QTRP e Piani strutturali comunali (PSC/PSA)

1. In materia di governo del territorio della Regione Calabria, il QTRP, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 145, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento per la programmazione e pianificazione degli enti locali, i quali lo assumono a proprio riferimento nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Qualora, all'esito della valutazione di coerenza degli strumenti di pianificazione locale con i piani sovraordinati, il recepimento di indirizzi, direttive e prescrizioni sia tale da comportare una deviazione dalle caratteristiche essenziali e dai principi informatori posti a base del piano modificato, si deve procedere a nuova pubblicazione del medesimo. La nuova pubblicazione non è richiesta nel caso di adeguamento obbligatorio a norme prescrittive dei piani sovraordinati, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione attraverso il portale web istituzionale dell'ente.

3. Ai sensi della LR n.19/2002 e s.m.i, le disposizioni del QTRP sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei Comuni e delle Province e, in base alle previsioni in esso contenute, sono immediatamente prevalenti ed esecutive sulle disposizioni eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici.

4. Gli Enti territoriali, per come previsto dall'art. 145 comma 4 del Dlgs 42/04, adeguano i propri strumenti di pianificazione quando sono in contrasto o contengono singole misure incompatibili con il presente QTRP e/o

con il Piano Paesaggistico; nelle more dell'adozione del Piano Paesaggistico, provvedono a quanto sopra entro il termine di due anni dalla approvazione del presente QTRP e secondo le procedure previste dalla legge regionale n.19/02.

5. Con l'entrata in vigore del presente QTRP tutte le misure in contrasto sono immediatamente annullate, le prescrizioni immediatamente esecutive, e i rispettivi Piani dovranno essere adeguati.

6. I Dirigenti Comunali e Provinciali del settore, ovvero i responsabili degli uffici tecnici comunali, al fine di chiarire la modificazione delle singole norme per il proprio territorio ad opera del QTRP, entro 90 gg dall'approvazione del presente, adatteranno una specifica determina contenente proposta di conformazione dei rispettivi strumenti urbanistici ai contenuti del presente QTRP, provvedendo a trasmetterla alla Regione.

7. Nelle more dell'approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, la valutazione di coerenza degli strumenti di pianificazione locale con il QTRP, si esplicita mediante la formulazione di un parere di compatibilità paesaggistica, rilasciato dalla Regione di concerto con i competenti organi del MiBACT. Tale parere è richiesto:

- a. per l'adeguamento alle previsioni del QTRP dei redigenti piani urbanistici generali e territoriali;
- b. per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale;
- c. per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei "territori urbanizzati" legittimamente identificati e approvati con deliberazione di Consiglio/Giunta Comunale e, qualora ricadenti in ambito sottoposto a tutela paesaggistica, già valutati ai sensi dell'art. 16, comma 3, della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e/o autorizzati ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/04 alla data di adozione del presente QTRP.

B - Rapporto tra QTRP e Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)

1. Nel rispetto dei principi del presente QTRP, il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) assume a riferimento, in relazione alla totalità del territorio provinciale, strategie e indirizzi del QTRP, rispettandone, in ogni caso, le disposizioni.

2. Le disposizioni di tutela ambientale e paesaggistica dei piani sovraordinati non possono essere attenuate dai livelli di pianificazione sottoordinati, i quali possono, tuttavia, dettare prescrizioni più restrittive.

3. I PTCP già approvati alla data di entrata in vigore del QTRP, entro dodici mesi dalla data di approvazione del QTRP, devono adeguare il piano per le parti in netto contrasto con i principi fondanti del QTRP, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico che paesaggistico, la mera discordanza costituisce recepimento delle stesse con sostituzione delle norme locali discordanti.

4. È fatto salvo, comunque, anche con riferimento ai PTCP resi successivamente coerenti con il QTRP, quanto disposto dall'art. 145, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.

C - VAS - Adeguamento degli strumenti di pianificazione approvati o in itinere

1. Per gli strumenti di pianificazione urbanistica in fase di redazione, la cui procedura è stata avviata ante e post l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n° 3/08 e per i quali non è stata espletata la procedura di Valutazione Ambientale ai sensi del Dlgs. 152/06 e del RR 3/08, è necessario adeguare la procedura in corso con quanto previsto nelle presenti norme e in ottemperanza al nuovo regolamento VIA e VAS della regione Calabria n. 634 del 2011.

2. Per gli strumenti di pianificazione urbanistica approvati, la cui procedura è stata avviata successivamente all'entrata in vigore del Regolamento Regionale n° 3/08 e per i quali non è stata espletata la procedura di Valutazione Ambientale ai sensi del Dlgs. 152/06 e del RR 3/08, è necessario, previo accordo con l'Autorità competente, attivare la procedura di adeguamento del Piano attraverso la redazione del Rapporto Ambientale, le Consultazioni ambientali, l'acquisizione del parere motivato e l'eventuale modifica e nuova approvazione.

D - Adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette.

1. Gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette adeguano i propri atti di pianificazione alle previsioni del

- QTRP e del Piano Paesaggistico per quanto attiene alla tutela del paesaggio.
2. Si osservano le norme procedurali previste dalla specifica normativa di settore.

E - Misure di salvaguardia all'adozione del QTRP

1. A far data dall'adozione del QTRP le competenti amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione relativa a domande dirette ad ottenere permessi ad interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le sue prescrizioni, fatti salvi:

1. gli strumenti urbanistici attuativi, pubblici e privati nonché gli interventi di trasformazione del territorio già avviati ai sensi della L. 241/90 alla data di adozione del QTRP da concludersi, nei termini previsti dalle normative vigenti, e comunque entro 12 mesi dalla data di approvazione del QTRP;
2. le opere pubbliche di competenza dei soggetti di cui al codice degli appalti dlgs. 163/06.
3. procedimenti di condono e sanatorie previsti dalle leggi n. 47 del 28 febbraio 1985, n. 724 del 23 dicembre 1994, n. 326 del 24 novembre 2003, n. 308 del 15 dicembre 2004, e loro successive modifiche ed integrazioni, ove ammissibili ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica, da concludersi nei termini previsti dalle normative vigenti, e comunque entro 12 mesi dalla data di approvazione del QTRP;

art.31 - VALUTAZIONE DI COERENZA

A - Definizioni

1. Ai fini della pianificazione urbanistica e territoriale le Valutazioni di Coerenza verificano la congruenza dello strumento rispetto al quadro normativo, pianificatorio e programmatico vigente in cui lo strumento è inserito.

2. Le Valutazioni di coerenza si articolano nelle seguenti verifiche:

- coerenza degli obiettivi;
- coerenza delle strategie;
- coerenza con la normativa;
- coerenza interna.

3. La verifica di *coerenza degli obiettivi* è finalizzata a dimostrare che gli obiettivi fissati dal piano e definiti per ogni sistema della pianificazione, naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, siano coerenti con gli obiettivi definiti dalla legge urbanistica regionale L.R. 19/02, dagli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e di settore vigenti e che gli obiettivi fissati dal piano e gli interventi previsti siano coerenti con gli strumenti di programmazione economica vigenti.

4. La verifica di *coerenza delle strategie* è finalizzata a dimostrare che la strategia e le azioni promosse dal piano siano coerenti e convergono con le strategie generali già determinate dagli strumenti vigenti per l'area interessata e siano coerenti con gli indirizzi territoriali dettati dalle presenti norme.

5. La verifica di *coerenza con la normativa* è finalizzata a dimostrare la congruenza del piano con il sistema normativo vigente di settore e con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni dettate dalle presenti norme e, per i Piani strutturali, anche dagli strumenti sovraordinati.

6. La verifica di *coerenza interna* è finalizzata a dimostrare che le strategie, le azioni e gli strumenti di intervento previste dal piano siano coerenti con gli obiettivi generali indicati.

B - Rapporto tra QTRP e pianificazione regionale di settore

1. Salvo quanto previsto dalla Costituzione Italiana, (Parte II, Titolo V, art. 117, comma 1), e salvo che sia diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge, statale o regionale, i rapporti tra QTRP e ogni altro strumento di pianificazione di livello regionale idoneo ad incidere sulle scelte di governo del territorio è regolato dalle disposizioni del presente articolo.

2. A tal fine, l'Autorità competente all'adozione del Piano settoriale di livello regionale, allega al Piano, come parte integrante dello stesso, una *Valutazione di Coerenza* di cui alle presenti norme, con le strategie e gli

indirizzi territoriali del QTRP e del Piano Paesaggistico; in mancanza, le scelte del Piano di settore aventi incidenza territoriale sono comunque prive di efficacia.

3. La Valutazione di Coerenza è depositata in originale, prima dell'approvazione del Piano di settore, presso l'Assessorato regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, il quale, nei successivi trenta giorni, può formulare rilievi e osservazioni che l'amministrazione precedente è tenuta a considerare nel procedimento di pianificazione avviato.

4. In sede di verifica di coerenza, da effettuarsi in sede di Comitato Tecnico per la Copianificazione del QTRP, l'Assessorato regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio può segnalare alla Giunta regionale le prescrizioni di adeguamento necessarie a garantire la coerenza del Piano di settore con le strategie e gli indirizzi territoriali del QTRP. In tal caso, nello stesso termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale può dettare all'Autorità precedente prescrizioni di adeguamento il cui rispetto è condizione di efficacia delle previsioni di Piano aventi incidenza territoriale.

5. Gli interventi sul territorio previsti dagli strumenti di pianificazione settoriale di cui al presente articolo che non possono essere ricondotti a coerenza con le strategie e gli indirizzi territoriali espressi dal QTRP, fatte salve le verifiche di coerenza con il Piano Paesaggistico, hanno l'effetto di deroga al QTRP quando l'Autorità competente all'adozione del Piano di settore ne abbia dimostrato il rilevante interesse pubblico ed il rispetto delle finalità e delle procedure di formazione o di revisione del QTRP e sia intervenuta l'approvazione del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale a ciò delegata dal Consiglio previa valutazione in sede di Comitato Tecnico per la Copianificazione del QTRP.

6. In relazione agli aspetti paesaggistici la verifica di coerenza degli strumenti di pianificazione settoriale dovrà comunque essere sempre rispettata. La struttura regionale competente in materia di paesaggio svolge l'attività di coordinamento anche mediante l'adozione di appositi atti di indirizzo nonché mediante la convocazione di tavoli di coordinamento tecnico tra le diverse strutture regionali da effettuarsi in sede di Comitato Tecnico per la Copianificazione del QTRP.

7. La verifica di coerenza degli atti di cui sopra è assunta con parere vincolante del dipartimento urbanistica e governo del territorio da redigersi in sede di Comitato Tecnico per la Copianificazione del QTRP. Nell'ipotesi di verifica negativa, in virtù di quanto previsto dall'art. 145 del Codice, gli atti di pianificazione o programmazione dovranno essere adeguati al QTRP seguendo le specifiche procedure ad essi applicabili. Il procedimento di cui al co. 2 deve concludersi nel termine di 180 giorni da quando la struttura competente riceve l'istanza completa di tutti gli elementi istruttori, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale.

art.32 - STRUMENTI DI CONCERTAZIONE. I PROGETTI TERRITORIO - PAESAGGIO

1. Gli strumenti di concertazione sotto forma di forum di partecipazione, equamente distribuiti sull'intero territorio regionale, rappresentano una modalità di formazione del QTRP.

2. I forum di partecipazione, costituiscono uno spazio di concertazione progettuale, in cui le diverse istituzioni di governo del territorio sono chiamate congiuntamente a concorrere all'impostazione e alla realizzazione condivisa delle principali strategie di sviluppo locale in coerenza con gli obiettivi fissati dal QTRP.

3. I forum, definiti come procedura innovativa attraverso cui diventano operanti i principi di partenariato e sussidiarietà istituzionale in Calabria, si applicano al governo condiviso delle trasformazioni dei territori urbani ritenuti strategici dal QTRP, al fine di individuare i temi più rilevanti in gioco, gli obiettivi della trasformazione, gli schemi di assetto insediativi e progettuali di riferimento, le modalità di attuazione degli interventi.

4. I forum sono accomunati dall'obiettivo di assumere i grandi investimenti pubblici, e in particolare le infrastrutture per la mobilità, come attivatori di sviluppo del contesto territoriale interessato. Il progetto di un'opera infrastrutturale significativa va inteso come occasione per impostare un progetto di territorio-paesaggio, in grado di invertire la tendenza che vede il progetto del singolo intervento, in luogo del progetto

di paesaggio.

5. Nel QTRP sono individuati, in prima istanza, i seguenti progetti strategici di territorio-paesaggio:

1. Città Metropolitana: Reggio Calabria - Gioia Tauro;
2. Territori urbani: Cosenza - Rende;
3. Città-Territorio dei due Mari: Catanzaro-Lamezia;
4. Integrazione tra costa e montagna: Vibonese
5. Riqualificazione urbana : Crotona
6. Valorizzazione beni paesaggistici e culturali: Corigliano – Rossano - Sibari

6. L'adeguamento e la rappresentazione a scala appropriata delle specifiche perimetrazioni sono definiti in sede di sviluppo progetto di territorio-paesaggio e validati in sede di integrazione progressiva del QTRP.

7. Tenendo conto degli obiettivi, prendono parte alla concertazione e alla definizione delle proposte progettuali dei Progetti Territorio – Paesaggio, la Regione, la Provincia, i Comuni, gli enti interessati alle trasformazioni urbane. Essi si esplicano anche attraverso procedure inerenti Concorsi di Idee o di Progettazione.

art.33 - ISTITUTI SPECIFICI DELLA LUR 19/02 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONI URBANISTICHE

A - Perequazione territoriale: direttive

1. Il QTRP individua la perequazione territoriale come strumento per fronteggiare le disparità tra diversi Comuni generate dalle scelte della pianificazione sovracomunale, nonché per ripartire i benefici conseguenti dalle previsioni di sviluppo o dalla realizzazione di opere di interesse pubblico di scala sovralocale.

2. La perequazione territoriale comporta la stipula di Accordi tra le diverse amministrazioni, finalizzati alla equa ripartizione di costi e benefici delle trasformazioni, anche tramite strumenti di natura economico-finanziaria come i fondi di compensazione.

3. Possono essere oggetto di accordi di perequazione territoriale in particolare:

- a) la previsione di nuove zone industriali-artigianali;
- b) la previsione di ipermercati e centri commerciali di grande distribuzione
- c) la previsione di aree di nuova centralità di livello sovracomunale.

4. Le Province, anche nell'elaborazione dei loro PTCP, specificano criteri di riferimento e predispongono appropriati sistemi di perequazione territoriale.

B - Perequazione urbanistica: direttive

1. Il QTRP, persegue la perequazione urbanistica ai fini della equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione nei confronti dei proprietari delle aree interessate.

2. La perequazione, in attuazione di quanto previsto nell' art. 54 della LR n.19/2002, è definita in sede di Piano Strutturale Comunale o in forma associata nei PSA, e si attua anche mediante il Piano Operativo Comunale (POT) e i Piani Urbanistici Attuativi (PAU), i quali possono riguardare uno o più ambiti oggetto di perequazione, anche non contigui.

3. I PAU, anche tenendo conto delle eventuali priorità e delle scadenze previste dai PSC o PSA, individuano le aree dove concentrare l'edificazione, nonché le eventuali aree da cedere gratuitamente al Comune e da destinare alla realizzazione delle dotazioni territoriali per spazi pubblici, opere di interesse pubblico, interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale.

4. I PAU devono essere accompagnati da uno schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune e i proprietari delle aree comprese nei piani. Per gli immobili interessati dal PAU il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa Convenzione.

5. Il QTRP persegue la politica degli accordi privato-pubblico al fine di formare un demanio pubblico di aree. Pertanto determina che i Comuni che, nella formazione delle normative di gestione dei PSC/PSA, debbano opportunamente normare l'uso degli ambiti urbanizzabili in modo tale che, nel rispetto delle volumetrie totali realizzabili, i proprietari cedano una parte delle aree oltre agli standard di legge, per la formazione degli atti di perequazione e per le successive compensazioni.

C - Compensazioni urbanistiche: Indirizzi

1. Per gli immobili soggetti a interventi di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, o di delocalizzazione, il QTRP attribuisce al PSC o PSA la facoltà di riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate alla edificazione. L'efficacia della previsione è subordinata alla stipula di una convenzione che fissa le modalità di intervento e gli obblighi contratti dai proprietari della aree, nonché alla avvenuta realizzazione degli interventi di riqualificazione o di delocalizzazione.

2. Il credito edilizio riconosciuto ai fini di cui al precedente comma può essere utilizzato in aggiunta agli indici convenzionali previsti dal PSC/PSA soltanto in ambiti omogenei oggetto di perequazione già individuati dal PSC/PSA, anche diversi da quello in cui ricade l'immobile che dà titolo alla compensazione, e comunque nei limiti massimi previsti dal D.M. 1444/68.

D - Gli strumenti del sistema della pianificazione comunale

1. Il QTRP vuole ribadire che la sequenza della pianificazione dettata dalla LUR 19/02 è la seguente:

- Piano Strutturale Comunale: interessa l'intero territorio comunale e si esplica con:
 - Progetto di assetto generale: che individua gli indirizzi e gli orientamenti a carattere strutturale del territorio e indica gli obiettivi e le strategie avendo realizzato il Quadro delle Conoscenze del territorio;
 - REU: strumento annesso e integrato al PSC con carattere normativo e regolativo delle scelte territoriali del PSC. Sarà articolato generalmente in tre sezioni: standard e parametri urbanistici, Norme costruttive risparmio energetico e sicurezza sismica, modalità di gestione del Piano.
 - POT: piano cosiddetto del "Sindaco" a carattere operativo che specifica le funzioni (residenza, verde, parcheggi, terziario, servizi generali, ecc). per tale strumento occorre ribadire la facoltatività assegnata dalla LUR 19/02.
- I REU dei PSC/PSA disciplineranno gli interventi utilizzando i seguenti istituti:
 - a) Ambiti territoriali omogenei (ATO): sono strumenti normativi che identificano ambiti territoriali antropizzati con presenza di elementi comuni: tipologie, architetture, parametri tecnici edilizi; per i quali gli interventi si attuano attraverso una medesima normativa. Tali ambiti possono essere costituiti da più aree anche non contigue fermo restando il carattere di unitarietà ed omogeneità così come sopra definito. Di norma l'ATO n° 1 coincide col centro storico o porzione di esso nel caso di centro storico con diverse caratteristiche architettonico-edilizie.
 - b) Comparti edificatori: sono gli strumenti di attuazione e controllo urbanistico;
- Pianificazione Negoziale : (PRU, RIURB, ecc) rappresentano l'aspetto programmatico e operativo della pianificazione con l'attivazione delle forme di cooperazione pubblico-privato per una più efficace gestione del territorio.

E - Il principio della pari opportunità: la città di tutti

1. Il QTRP ribadisce il principio delle pari opportunità, ovvero, a livello urbano persegue l'obiettivo di costruire una città per tutti senza distinzione di età, sesso, condizioni fisiche o sociali.

Nell'elaborazione dei PSC/PSA i Comuni dovranno tenere conto:

- degli anziani: il tema dell'accessibilità per quanto riguarda gli uffici e locali pubblici per le urbanizzazioni in genere. Il tema delle soluzioni abitative per trovare ipotesi tipologiche che risolvano i problemi del vivere da soli in condizioni difficili o rinchiusi in ospizi e ricoveri.
- delle donne: rendere i luoghi urbani più vicini ai bisogni delle donne attraverso alcune linee di azione:
 - una maggiore integrazione delle funzioni a livello urbano, allo scopo di ridurre gli spostamenti da un luogo all'altro;
 - una diversa organizzazione e pianificazione dei tempi e degli orari da rendere più flessibili e più aderenti alle esigenze delle donne, ma non solo;
 - una maggiore attenzione ai temi della sicurezza.
- dei bambini: con lo scopo di attivare anche qui il progetto dell'Unicef per la Città sostenibile dei bambini e delle bambine i Comuni dovranno effettuare politiche tendenti a:

- migliorare la qualità complessiva dell'ambiente, aspetto estremamente importante per quanto attiene i bambini, essendo questi più sensibili all'inquinamento atmosferico o idrico e maggiormente vulnerabili, ma che sicuramente interessa la popolazione urbana nel suo complesso;
 - migliorare l'accessibilità alle diverse parti della città, liberare le strade dal traffico allo scopo di renderle più sicure e restituirle anche alla loro funzione di spazi di relazione ed incontro;
 - creare luoghi per il gioco, il riposo e lo svago all'interno dei quali potranno esserci appositi spazi dedicati ai bambini, ma in grado di favorire i rapporti intergenerazionali, la socializzazione, l'incontro ed in sintesi l'apprendimento.
- Dei portatori di handicap: gli strumenti di piano e progetto ripenseranno gli ambiti urbani nell'ottica dell'accessibilità da parte di tutti.

art.34 - DECADENZA DELLE LINEE GUIDA REGIONALI

Dalla data di entrata in vigore del QTRP, in attuazione dell'art. 17 c. 5 della L.U.R. 19/02, i contenuti di indirizzo delle Linee Guida della Pianificazione Regionale, di cui alla Delibera Consiliare n. 106/2006, decadono.

G. ADEGUAMENTO DEL QTRP

art.35 - AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO

1. Il QTRP è concepito come un strumento dinamico, che perfeziona progressivamente il sistema di governo del territorio con l'obiettivo di migliorare costantemente l'efficacia e la qualificazione paesaggistica degli interventi di trasformazione.

2. L'aggiornamento del quadro conoscitivo del QTRP e l'analisi delle trasformazioni del territorio avvengono nell'ambito delle attività dell'Osservatorio delle trasformazioni territoriali- SITO, di cui all'art. 8 della L.R. 19/2002 e s.m.i. che provvede anche all'aggiornamento dinamico della Carta dei Luoghi, assicurando la partecipazione del MiBACT.

3. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio corredata del parere precedentemente acquisito in sede di Comitato Tecnico per la Copianificazione del QTRP, approva gli atti di aggiornamento conoscitivo del QTRP e li invia al Consiglio Regionale per il parere della Commissione Consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni.

4. L'approvazione da parte della Commissione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, del mero aggiornamento del quadro conoscitivo, modifica il QTRP nelle sue parti per la conoscenza, ma non comporta adeguamento degli obiettivi o delle azioni di governo del territorio già definiti e non costituisce variante al QTRP ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 19 del 2002.

5. Gli Enti territoriali elaborando il loro Quadro Conoscitivo, inerente la propria strumentazione urbanistica, individuano i Paesaggi caratterizzanti da tutelare e/o valorizzare, e/o potenziare" e le trasmettono all'Osservatorio Regionale sul Paesaggio che curerà la catalogazione e la diffusione culturale.

art.36 - CARTA DEI SITI ARCHEOLOGICI E AMBIENTALI

1. La specifica delimitazione con rappresentazione su base cartografica a scala 1:5000 ed in formato shape, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui alle tabelle di cui al QC (tabelle vincoli paesaggistici), è operata congiuntamente dalla Regione e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art.135, co 1 del D.Lg.42/2004 e s. m.i. secondo le procedure definite nell'Intesa Regione-Mibac e recepite nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Calabria, SITO, entro 180 giorni dall'approvazione del presente QTRP.

I Comuni sono tenuti ad integrare il sistema di vincoli rilevato dal QTRP e ad aggiornare i propri strumenti urbanistici, approvando con Variante in sede di Consiglio Comunale, le nuove Zone di interesse archeologico che l'Amministrazione competente trasmetterà loro, attraverso idonea documentazione su supporto cartaceo

ed informatico, che andrà a costituire parte integrante degli strumenti urbanistici, compreso eventuali modifiche o aggiornamenti per zone di interesse già individuate e documentate.

art.37 - CARTA REGIONALE DEI LUOGHI

1. Costituisce parte integrante del sistema conoscitivo del QTRP la Carta Regionale dei Luoghi di cui al co. 4, art. 17 della L.R. 19/02 in fase di implementazione.

2. La Carta regionale dei Luoghi di cui al comma precedente è finalizzata alla formazione di un database dinamico degli usi del suolo del territorio calabrese e delle loro modificazioni mutuando la struttura dello standard europeo Corine Land Cover.

3. Le preliminari attività di ricognizione ed elaborazione dei dati contenuti nel "Progetto Carta dei Luoghi" elaborato nell'ambito delle procedure della redazione del QTRP sono state acquisite integralmente ed opportunamente aggiornate nei Quadri conoscitivi del QTRP.

art.38 - PIANO PAESAGGISTICO E PIANI PAESAGGISTICI D'AMBITO. ARTICOLAZIONE ANALITICA E PRESCRITTIVA DELLE NORME PAESAGGISTICHE

1. L'articolazione analitica, tematica, ricognitiva e prescrittiva, ovvero le disposizioni normative paesaggistiche dei 16 Ambiti Paesaggistico Territoriali Regionali e conseguentemente delle 39 Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali, sono parte fondante dei Piani Paesaggistici d'Ambito.

2. Tali disposizioni normative integrandosi con le presenti norme, definiscono anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di conservazione e trasformazione del territorio, le misure, i criteri di gestione e le prescrizioni sulla base dei quali effettuare la valutazione di compatibilità degli interventi con lo strumento di Pianificazione Territoriale e Paesaggistica.

3. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, approva il Piano Paesaggistico costituito dai 16 Piani Paesaggistici d'Ambito con "l'articolazione analitica e prescrittiva delle Norme Paesaggistiche", ovvero gli atti risultanti dalle attività di redazione svolta in seno al Comitato Tecnico nell'ambito dell'Intesa di copianificazione con il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo, come allegato normativo specifico alle presenti disposizioni e lo invia al Consiglio Regionale per l'approvazione finale per come previsto dalla L. R. n.19/02, e s. m e i.

4. Con specifico atto da definirsi congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo la Regione disciplina il procedimento finalizzato all'accordo da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della L.241/1990 di cui all'art. 143, comma 2 del Codice ed alla verifica da parte del Ministero dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai di cui all'art. 146, comma 5.

5. Fino all'approvazione del Piano Paesaggistico composto dai Piani Paesaggistici d'Ambito e della relativa "Articolazione analitica e prescrittiva delle Norme Paesaggistiche" i Comuni, anche in attuazione dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti del Documento relativo alla "Politica del Paesaggio per la Calabria" di cui all'art. 8 bis, nell'ambito della "Valutazione di Sostenibilità, di impatto Ambientale e Strategica" di cui all'art. 10 della L.R. n. 19/2002 e s.m.i., sia nell'elaborazione e gestione dei Piani Strutturali Comunali e dei Piani Strutturali Comunali in forma Associata, che nell'ordinaria azione amministrativa di rilascio dei titoli abilitativi:

1. recepiscono e applicano per i Beni Culturali e Paesaggistici precedentemente definiti le norme di salvaguardia di cui alle presenti disposizioni;

2. tengono conto, per quanto attiene alla formulazione di nuove proposte per l'individuazione, definizione e salvaguardia di ulteriori beni paesaggistici e di caratteri e valori identitari, di quanto emerso nel corso dei Forum di partecipazione e contenuto nei verbali, definiti e approvati dalle singole assemblee di cui al "TOMO 3° Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali".

H. ALLEGATI

- ALLEGATO N. 1 - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI TERRITORIALI PER LA COMPONENTE GEOLOGICA DEI PSC/PSA
- ALLEGATO N. 2 - LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI DATI TERRITORIALI DEI PSC/PSA
- ALLEGATO N. 3 - CATALOGAZIONE CENTRI STORICI
- ALLEGATO N. 4 - LINEE GUIDA REDAZIONE PIANI SPIAGGIA
- ALLEGATO N. 5 - LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL DATABASE TOPOGRAFICO

Consiglio regionale della Calabria

Settore Segreteria Assemblea



**Proposta di Provvedimento Amministrativo
n.104/10[^] di iniziativa D'Ufficio recante:
"Quadro Territoriale Regionale a valenza
paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del
Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013"**

EMENDAMENTI

23 febbraio 2016

On. Presidente
del Consiglio regionale della Calabria
Settore Segreteria Assemblea
SEDE

Emendamento n. 1 alla Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 104/10^ di iniziativa D'Ufficio recante "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013"

Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 della Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 104/10^ di iniziativa d'ufficio recante "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013", dopo le parole "il recupero" sono inserite le seguenti: "la riqualificazione del territorio e del paesaggio".

Reggio Calabria, 22 febbraio 2016



On.le Giuseppe Neri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Neri".

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 7634 del 22.02.16
Classificazione... 02 11

On. Presidente

del Consiglio regionale della Calabria

Settore Segreteria Assemblea

SEDE

Emendamento n. 2 alla Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 104/10^ di iniziativa D'Ufficio recante "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013"

Alla fine del comma 3 dell'articolo 1 della Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 104/10^ di iniziativa d'ufficio recante "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013", dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"i) Perseguire il minore consumo di suolo attraverso la riduzione delle superfici coperte degli interventi edilizi favorendo interventi di tipo "puntiforme", non estensivi e che non si pongano "a barriera" e che abbiano uno sviluppo in altezza in modo da garantire aree libere e opportuni "cannocchiali visivi" necessari al godimento del paesaggio e del luogo entro cui gli interventi vengono programmati".

Reggio Calabria, 22 febbraio 2016



On.le Giuseppe Neri

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Neri".

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 7636 del 22.02.16
Classificazione 02 11

On. Presidente

del Consiglio regionale della Calabria

Settore Segreteria Assemblea

SEDE

Emendamento n. 3 alla Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 104/10[^] di iniziativa D'Ufficio recante "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013"

Alla fine del comma 3 del punto "1. Tipologia delle disposizioni normative" dell'articolo 3 della Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 104/10[^] di iniziativa d'ufficio recante "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013", le parole "norma più restrittiva" sono sostituite dalle seguenti: "norma attuativa vigente".

Reggio Calabria, 22 febbraio 2016



On.le Giuseppe Neri

Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE
 Prot. n. 7637 del 22.02.16
 Classificazione... 02 "

On. Presidente

del Consiglio regionale della Calabria

Settore Segreteria Assemblea

SEDE

Emendamento n. 4 alla Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 104/10^ di iniziativa D'Ufficio recante "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013"

All'inizio della lettera c) del comma 1 del punto "2. Tipologia delle trasformazioni e definizione degli interventi sul territorio" dell'articolo 3 della Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 104/10^ di iniziativa d'ufficio recante "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013", le parole "Trasformazioni rilevanti" sono sostituite dalle seguenti: "Riqualficazione del territorio e del paesaggio".

Règgio Calabria, 22 febbraio 2016



On.le Giuseppe Neri

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Neri".

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 4638 del 22.02.16
Classificazione 02 11

Proposta di Provvedimento amministrativo n. 104/10^ di iniziativa d'Ufficio recante:

“Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con la Delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013.”

E M E N D A M E N T O A L

TOMO 4 - DISPOSIZIONI NORMATIVE -

(Versione licenziata dalla IV Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 10 febbraio 2016)

Art. 3 – DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

Al paragrafo 1. “Tipologia delle disposizioni normative”, dopo i commi 1., 2. e 3. così come licenziati dalla IV Commissione nella seduta del 10 febbraio 2016, è aggiunto il seguente comma 4:

4. Nei territori comunali ricompresi in un Programma d'area predisposto e approvato ai sensi degli articoli 39-47 della L. R. n. 19/2002 e ss.mm. e ii., valutato che esso è il mero esito di un processo copianificato e negoziato che ha valenza strategica, le prescrizioni dirette e indirette con le relative disposizioni volte a fissare norme vincolanti di cui al precedente comma 2, lett. f., devono essere considerate e applicate come di natura tutoria.

Pertanto, gli interventi e le azioni di competenza dei soggetti partecipanti inclusi nell'Accordo per l'attuazione del Programma d'area, sono sottoposti alla disciplina della Parte terza (Beni paesaggistici), TITOLO I (Tutela e valorizzazione), Capo I (Disposizioni generali), del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. e ii..



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 7892 del 23.02.16

Classificazione 02.05

On. Presidente

del Consiglio regionale della Calabria

Settore Segreteria Assemblea

SEDE

Emendamento n. 5 alla Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 104/10[^] di iniziativa D'Ufficio recante "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013"

Al comma 1 del paragrafo "Prescrizioni" del punto "1. Ambito costiero naturale" dell'articolo 11 della Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 104/10[^] di iniziativa d'ufficio recante "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013", si propongono le seguenti modifiche:

- le parole "e fino ad un massimo di 500 metri dalla linea di battigia" sono soppresse;
- le parole "le aree definite" vengono sostituite dalle seguenti : "le aree che";
- dopo le parole "dell'atto di adozione del QTR", il periodo "agricole o classificati E ai sensi del DM 1444/68" è sostituito dal seguente: "sono definite agricole o classificate quali zone omogenee di tipo "E" ai sensi del D.I. 1444/68 e che non siano zone di tipo "A", "B" o "D" e "F"";
- le parole "sottoposte a piano attuativo" sono sostituite dalle seguenti: "sottoposte a specifico piano attuativo";
- dopo la citazione della "Legge 17 agosto 1942 n.1150" le parole "ed autorizzati" sono sostituite dalle seguenti "e non ancora autorizzati".

Reggio Calabria, 22 febbraio 2016

Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE
 Prot. n. 2639 del 22.02.16
 Classificazione 02 11



On.le Giuseppe Neri

On. Presidente

del Consiglio regionale della Calabria

Settore Segreteria Assemblea

SEDE

Emendamento n. 6 alla Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 104/10^ di iniziativa D'Ufficio recante "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013"

Il paragrafo "Prescrizioni" del punto "2. Ambito costiero urbanizzato" dell'articolo 11 della Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 104/10^ di iniziativa d'ufficio recante "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013", è sostituito dal seguente:

"Prescrizioni

1. All'interno del confine demaniale marittimo ed, in ogni caso, al di fuori della fascia compresa tra la linea demaniale e la linea dei 300 metri dalla linea di battigia, fatte salve le procedure autorizzative di cui al D.lgs. 42/04, nelle aree libere da edificazione, limitatamente alle zone omogenee di tipo "A", "B", "D" e "F" continuano ad applicarsi le norme del PRG e/o PdF vigente, fino all'adozione del PSC/PSA.

2. Ove l'orografia del terreno e lo stato dei luoghi lo consentano, circa ogni 300 metri, dovranno essere garantiti, in numero e dimensioni, adeguati corridoi di accesso e con visuali di permeabilità verso la spiaggia. Detti corridoi di accesso e con visuali devono essere individuati nei piani attuativi redatti o fatti redigere dai singoli comuni."

Reggio Calabria, 22 febbraio 2016

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 7640 del 22.02.16

Classificazione 02 11



On.le Giuseppe Neri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Neri".

On. Presidente**del Consiglio regionale della Calabria****Settore Segreteria Assemblea****SEDE**

Emendamenti alla Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 104/10^ di iniziativa D'Ufficio recante "Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013"

RELAZIONE EMENDAMENTI

Con riferimento alla proposta di provvedimento amministrativo in oggetto sarebbe opportuno che il QTRP miri anche alla "riqualificazione" del territorio e anche del paesaggio, considerata la vastità di aree fortemente degradate per interventi umani fatti nel tempo ed anche per la presenza di molte aree a scarsa valenza paesaggistica che necessitano di una riqualificazione piuttosto che una "conservazione".

Che si pensi ad un "recupero" senza puntare ad una "riqualificazione" appare inefficace.

Inoltre il QTRP persegue il minore consumo di territorio. Se questo è uno degli obiettivi importanti del QTRP, sarebbe opportuno, in particolare per quanto attiene l'attività edificatoria, che tale obiettivo del QTRP non inibisca la stessa attività edilizia, già fortemente compromessa e rimaneggiata dall'attuale crisi economica e dal nostro traballante modello economico. Piuttosto, lo stesso QTRP, quale strumento di sviluppo, dovrebbe considerare la possibilità che il minor consumo di suolo si possa perseguire e raggiungere attraverso la riduzione delle c.d. "superfici coperte" degli interventi edificatori possibili. Diventa importante sbloccare il limite delle altezze delle costruzioni, puntando a modelli costruttivi "puntiformi" e non estensivi e/o "lineari", disincentivando le costruzioni "a barriera".

Solo la riduzione della "lunghezza" del costruito e non quella della sua altezza favorirebbe quei "cannocchiali visivi" necessari al godimento del paesaggio e del luogo entro cui ci si muove.

Gli attuali modelli di sviluppo del costruito e delle normative di riferimento, soprattutto lungo le fasce costiere, proprio perché inibitori dell'altezza piuttosto che dello sviluppo lineare, si pongono, quasi sempre, come interventi "estensivi" (grandi consumatori di suolo) e come "barriere visive" verso il mare, senza, peraltro favorire la caratterizzazione del luogo.

Si propongono quindi i seguenti emendamenti:

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 7634 del 22-04-16
Classificazione 02 11

7678 22/02/2016
2.11



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Partito Democratico

Ill. mo Presidente
Consiglio Regionale della Calabria
Sede

Emendamento

Oggetto: Emendamento ai sensi dell'art. 93 della Delibera del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 in ordine alla Legge Regionale di approvazione del QTR adottato con delibera n. 300 del 22 aprile 2013 in BUR S.S. n. 4 del 15 giugno 2013.

Nello specifico, si propone la modifica della disposizione prevista dall'art. 20 lett. B) n. 1 del QTRP che recita:

Disincentivo economico consumo suolo: Prescrizione al n. 1:

Il QTRP prescrive che gli interventi di nuova costruzione, realizzabili a seguito del soddisfacimento dei principi di "Ammagliamento e Omogenità", nonché l'utilizzo degli ambienti urbanistici del PSC, in quanto tendenti a ridurre la disponibilità di aree agricole, devono essere assoggettati, nel caso di previsione del PAU o altro strumento attuativo, ad un regime oneroso, consistente:

- In una maggiorazione dei termini perequativi, partendo da una cessione minima al demanio comunale del 30% di aree oltre agli standard di legge;
- Nell'aumento pari al 50% degli oneri economici per i titoli abilitativi dei singoli interventi.

Con la nuova formulazione si propone il seguente emendamento:

Il QTRP prescrive che gli interventi di nuova costruzione, realizzabili a seguito del soddisfacimento dei principi di "Ammagliamento e Omogenità", nonché l'utilizzo degli ambienti urbanistici del PSC, in quanto tendenti a ridurre la disponibilità di aree agricole, devono essere assoggettati, nel caso di previsione del PAU o altro strumento attuativo, ad un regime oneroso, consistente:

- Nell'aumento pari al 10% degli oneri economici per i titoli abilitativi dei singoli interventi

Catanzaro, 22/02/2016

Dott. Vincenzo Antonio Ciconte

Motivazioni dell'emendamento.

La norma da modificare è giustificata:

in primis con la crisi in atto del settore edilizio, è del tutto fantasioso pensare di aumentare gli oneri economici degli strumenti attuativi e/o PAU.

Inoltre, la norma è in contrasto con l'art. 117 c. 1 Cost. secondo cui le leggi devono rispettare "i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario". Il principio è peraltro rafforzato dall'art. 6 del Trattato UE (modificato dal Trattato di Lisbona) secondo cui: "*L'Unione aderisce alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*" con la precisazione che "*i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali*".

Ne deriva che le norme della Convenzione **tra cui quelle sulla tutela assoluta del diritto di proprietà** diventano immediatamente operanti nel nostro ordinamento nazionale in forza del diritto comunitario.

Con osservanza

Catanzaro, 22/02/2016

Dott. Vincenzo Antonio Ciconte




Emendamento ai sensi dell'art. 93 della Delibera del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 in ordine alla Legge Regionale di approvazione del QTR adottato con delibera n. 300 del 22 aprile 2013 in BUR S.S. n. 4 del 15 giugno 2013

Vincenzo Ciconte

lun 22/02/2016 14:36

A:Settore Segreteria Assemblea <settore.segreteriaassemblea@consrc.it>;

Priorità: Alta

 2 allegati

emendamento qptr.pdf; Motivazione Qptr .pdf;

Buon pomeriggio

si invia in allegato emendamento del provvedimento in oggetto e motivazione.

Cordiali saluti

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137."

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da Comunicato 26 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

(...)

Capo III

Pianificazione paesaggistica

Articolo 135 Pianificazione paesaggistica

1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".

2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.

3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:

a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;

d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

(...)

Articolo 143 Piano paesaggistico ⁽²²⁹⁾

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;

- e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'*articolo 134*, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'*articolo 135*, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'*articolo 135*, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli *articoli 140 e 141* o di integrazioni disposte ai sensi dell'*articolo 141-bis*. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli *articoli 146 e 147* è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'*articolo 146*, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'*articolo 142* e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli *articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157*, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'*articolo 146*.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'*articolo 145*, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli *articoli 146 e 147*, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'*articolo 134*, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

(229) *Articolo sostituito dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

Articolo 144 *Pubblicità e partecipazione*

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di

ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. ⁽²³⁰⁾

2. Fatto salvo quanto disposto all'*articolo 143*, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. ⁽²³¹⁾

⁽²³⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

⁽²³¹⁾ Comma sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 145 *Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione*

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. ⁽²³⁴⁾

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. ⁽²³²⁾

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli *articoli 143* e *156* non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. ⁽²³³⁾

4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. ⁽²³⁵⁾

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

⁽²³²⁾ Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

⁽²³³⁾ Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

⁽²³⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

⁽²³⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 146 *Autorizzazione*

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato (1).

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole (2).

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia (3).

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (4).

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità (5).

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione

dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. (10)

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo (6).

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134 (7).

15. [Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare] (8).

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (9).

(1) *Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 3-quater, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.*

(2) *Comma così modificato dal n. 2) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.*

(3) *Comma così modificato dal numero 3) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.*

(4) *Comma così modificato dal numero 4) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.*

(5) *Comma così modificato dal numero 5) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.*

(6) *Comma così modificato dal numero 6) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.*

(7) *Comma così sostituito dal numero 7) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.*

(8) *Comma abrogato dal numero 8) della lettera e) del comma 16 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.*

(9) *Articolo così sostituito prima dall'art. 16, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dalla lettera s) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Vedi, anche, il D.P.C.M. 12 dicembre 2005.*

(10) *Comma così modificato dall'art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.*

(...)

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale".

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

(2) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;

Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;

Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali; ⁽³⁾

Emana

il seguente decreto legislativo:

(3) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI ⁽⁴⁾

ART. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:

- a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
 - b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
 - c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
 - d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
 - e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
-

(4) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Precedentemente, la rubrica era la seguente: "Disposizioni comuni".

ART. 2 (Finalità)

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. ⁽⁵⁾

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 3 *(Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)*

[1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute. ⁽⁶⁾]

[2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. ⁽⁷⁾]

3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ^{(8) (10)}

[4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'*articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11*, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale. ⁽⁹⁾]

[5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. ⁽⁹⁾]

(6) *Comma soppresso dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(7) *Comma soppresso dall'art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(8) *Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(9) *Comma soppresso dall'art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(10) *A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

ART. 3-bis *(Principi sulla produzione del diritto ambientale)* ⁽¹¹⁾

1. I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli *articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44, 117, commi 1 e 3 della Costituzione* e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario. ⁽¹²⁾

2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.

3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali. ⁽¹³⁾

(11) *Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(12) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(13) *Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

ART. 3-ter *(Principio dell'azione ambientale)* ⁽¹⁴⁾

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale

(14) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

ART. 3-quater *(Principio dello sviluppo sostenibile)* ⁽¹⁵⁾

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

(15) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

ART. 3-quinquies *(Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione)* ⁽¹⁶⁾

1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale. ⁽¹⁷⁾

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali.

3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.

4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo. ⁽¹⁸⁾

(16) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(17) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(18) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 3-sexies (*Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo*) ⁽¹⁹⁾

1. In attuazione della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la *legge 16 marzo 2001, n. 108*, e ai sensi del *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.

1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'*allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi. ⁽²⁰⁾

1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione. ⁽²⁰⁾

1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. ⁽²⁰⁾

1-quinquies Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta. ⁽²⁰⁾

1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma. ⁽²⁰⁾

1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico. ⁽²⁰⁾

(19) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(20) Comma aggiunto dall' art. 16, comma 5-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

PARTE SECONDA

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) ^{(21) (22)}

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) ^{(23) (24)}

ART. 4 (*Finalità*) ⁽²⁵⁾

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:

a) della *direttiva 2001/42/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) della *direttiva 85/337/CEE* del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la *direttiva 97/11/CE* del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la *direttiva 2003/35/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;

c) della *direttiva 2008/1/CE* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. ⁽²⁶⁾

2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto. ⁽²⁷⁾

3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

4. In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;

c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. ⁽²⁸⁾

(21) Parte sostituita dall'art. 1, comma 3 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(22) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica era la seguente: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)".

(23) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, nel presente titolo erano inseriti gli artt. da 4 a 6. In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II, sono stati inseriti nel presente titolo gli artt. da 4 a 10.

(24) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica del presente titolo era: "Norme generali".

(25) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(26) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(27) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(28) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 5 (Definizioni) ⁽²⁹⁾

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di

assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'*articolo 4*, commi 3 e 4, lettera b);⁽³⁰⁾

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'*articolo 2*, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'*articolo 13*;

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'*articolo 93*, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;⁽⁴⁶⁾

[h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'*articolo 93 del decreto n. 163 del 2006* nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;⁽⁴⁷⁾

i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'*articolo 22*;

i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;⁽³¹⁾

i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;⁽³¹⁾

i-quater) installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;⁽³⁹⁾

i-quinquies) installazione esistente: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;⁽³⁹⁾

i-sexies) nuova installazione: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente;⁽³⁹⁾

i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;⁽³¹⁾

i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;⁽³¹⁾

i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;⁽³¹⁾

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;⁽³²⁾

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti

negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; ⁽⁴⁰⁾

I-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; ⁽⁴¹⁾

I-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE*; ⁽⁴²⁾

I-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo quanto specificato all'*articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE*, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; ⁽⁴²⁾

I-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche; ^{(42) (43)}

I-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti; ^{(42) (43)}

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto; ⁽³³⁾

m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate; ⁽³⁴⁾

m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; ⁽³⁴⁾

n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'*articolo 26*; ⁽³⁵⁾

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrando fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio; ⁽³⁶⁾

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio; ⁽³⁷⁾

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi; ⁽³⁸⁾

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE*; ⁽⁴⁴⁾

v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali definite all'articolo 74, comma 1, lettera l); ⁽⁴⁴⁾

v-quater) suolo: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali; ⁽⁴⁴⁾

v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime; ⁽⁴⁴⁾

v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'*articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587*; ⁽⁴⁴⁾

v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo; ⁽⁴⁴⁾

v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del *regolamento (CE) n. 1272/2008*, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee). ⁽⁴⁴⁾

1-bis. Ai fini della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 237-ter. ⁽⁴⁵⁾

(29) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(30) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(31) Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(32) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(33) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(34) Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. f), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(35) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, lett. g), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(36) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(37) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, lett. i), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(38) Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. l), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(39) Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(40) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(41) Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(42) Lettera inserita dall' art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(43) N.D.R.: La numerazione della presente lettera corrisponde a quanto pubblicato in GU.

(44) Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(45) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(46) Lettera così sostituita dall' art. 15, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(47) Lettera abrogata dall' art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

ART. 6 (Oggetto della disciplina) ⁽⁴⁸⁾

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 12* e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. ⁽⁵⁰⁾

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 12*, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. ⁽⁵¹⁾

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. ⁽⁵²⁾

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni; ⁽⁵³⁾

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. ⁽⁴⁹⁾

5. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. ⁽⁵⁴⁾

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:

a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla *legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo *articolo 20*, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:

a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato IV; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V ⁽⁶⁴⁾. ⁽⁵⁵⁾ ⁽⁶⁸⁾ ⁽⁶⁷⁾

8. Per i progetti di cui agli *allegati III e IV*, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'*allegato II*, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. ⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁵⁾

9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto. ⁽⁶⁶⁾

10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ⁽⁵⁶⁾

11. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'*articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma

restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. ⁽⁵⁷⁾

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

- a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; ⁽⁶⁰⁾
- b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma. ⁽⁵⁷⁾

14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208. ⁽⁶¹⁾

15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10. ⁽⁶¹⁾

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; ⁽⁶²⁾
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. ^{(63) (57)}

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli *articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9*. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli *articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991* in corso alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128* ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli *articoli 21 e seguenti del presente decreto*, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'*articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239*, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'*articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'*articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare. ⁽⁵⁸⁾

⁽⁴⁸⁾ Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. l), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Successivamente, l'abrogazione è stata confermata dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

⁽⁴⁹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 4-undecies, comma 1, D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205.

- (50) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (51) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (52) Comma inserito dall'art. 2, comma 3, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (53) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (54) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (55) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. f), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (56) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. g), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (57) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (58) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e dall'art. 24, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
- (59) Comma così modificato dall'art. 36, comma 7-bis, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
- (60) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (61) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (62) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (63) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (64) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- (65) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 15, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- (66) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- (67) Vedi, anche, l'art. 15, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- (68) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi le linee guida emanate con D.M. 30 marzo 2015.

ART. 7 (Competenze) ⁽⁶⁹⁾

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
 2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.
 3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto.
 4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.
- 4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. ⁽⁷⁰⁾
- 4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. ⁽⁷⁰⁾

5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ⁽⁷¹⁾

6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:

- a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
- b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione; ⁽⁷²⁾
- d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
- e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'*articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. ⁽⁷³⁾

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo. ⁽⁷⁴⁾

(69) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.

(70) Comma inserito dall'art. 2, comma 4, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(71) Comma modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(72) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 4, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così modificata dall' art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(73) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 4, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(74) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 8 *(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ⁽⁷⁷⁾ ⁽⁷⁵⁾)*

1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'*articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90*, convertito nella *legge 14 luglio 2008, n. 123*, assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente Parte. ⁽⁷⁸⁾

2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'*articolo 8-bis*. ⁽⁷⁹⁾

3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un triennio.

4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell'*articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2008, n. 123*.⁽⁷⁶⁾

(75) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.

(76) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

(77) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 5, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(78) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 5, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(79) Comma così modificato dall'art. 2, comma 5, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 8-bis (Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC)⁽⁸⁰⁾

1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'*articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modifiche, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all'*articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90*.

2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell'*articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modifiche, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Si applicano i commi 2 e 3 dell'*articolo 8* del presente decreto.

(80) Articolo inserito dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 9 (Norme procedurali generali)⁽⁸¹⁾

1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.⁽⁸²⁾

2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990* al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

(81) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.

(82) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 7, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 10 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti) ⁽⁸³⁾

1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA. ⁽⁸⁴⁾

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23. ⁽⁸⁵⁾

1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices. ⁽⁸⁷⁾

2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo. ⁽⁸⁶⁾

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

(83) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.

(84) Comma così modificato dall'art. 2, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, dall'art. 24, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(85) Comma inserito dall'art. 2, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(86) Comma così modificato dall'art. 2, comma 8, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(87) Comma inserito dall'art. 2, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

TITOLO II

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾

ART. 11 (Modalità di svolgimento) ⁽⁹⁰⁾

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli *articoli da 12 a 18*:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'*articolo 6*, commi 3 e 3-bis;
- ⁽⁹¹⁾ b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'*articolo 6*;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'*articolo 18*;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. ⁽⁹²⁾

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

(88) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, erano parti del presente titolo: il Capo I, Disposizioni comuni in materia di VAS, in cui erano inseriti gli artt. da 7 a 14 del presente provvedimento; il Capo II, Disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, in cui erano inseriti gli artt. da 15 a 20 del presente provvedimento; il Capo III, Disposizioni specifiche per la VAS in sede regionale o provinciale, in cui erano inseriti gli artt. 21 e 22 del presente provvedimento. In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II, gli artt. da 7 a 10 e da 19 a 22 sono inseriti rispettivamente nella Parte II, Titolo I e nella Parte II, Titolo III del presente provvedimento.

(89) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica del presente titolo era: "Valutazione ambientale strategica - VAS".

(90) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(91) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 9, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(92) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 9, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 12 (Verifica di assoggettabilità) ⁽⁹³⁾

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. ⁽⁹⁴⁾
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente. ⁽⁹⁶⁾
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. ⁽⁹⁵⁾

(93) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(94) Comma così modificato dall'art. 2, comma 10, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(95) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 10, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(96) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

ART. 13 (Redazione del rapporto ambientale) ⁽⁹⁷⁾

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo. ⁽⁹⁸⁾
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto

conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. ⁽⁹⁹⁾

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'*articolo 14, comma 1*, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

(97) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(98) Comma così modificato dall'art. 2, comma 11, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(99) Comma così modificato dall'art. 2, comma 11, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 14 (Consultazione) ⁽¹⁰⁰⁾

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'*articolo 13, comma 5*, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. ⁽¹⁰¹⁾

4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'*articolo 15*. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'*articolo 7* ed ai commi 3 e 4 dell'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241*. ⁽¹⁰²⁾

(100) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(101) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(102) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 12, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione) ⁽¹⁰³⁾

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'*articolo 14* e dell'*articolo 32*, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo *articolo 32* ed esprime il proprio parere motivato entro il

termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'*articolo 14*. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. ⁽¹⁰⁴⁾

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma. ⁽¹⁰⁵⁾

(103) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(104) Comma così modificato dall'art. 2, comma 13, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(105) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 13, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 16 (Decisione) ⁽¹⁰⁶⁾

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma. ⁽¹⁰⁷⁾

(106) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(107) Comma così modificato dall'art. 2, comma 14, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 17 (Informazione sulla decisione) ⁽¹⁰⁸⁾

1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate: ⁽¹⁰⁹⁾

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'*articolo 18*.

(108) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(109) Alinea così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

ART. 18 (Monitoraggio) ⁽¹¹⁰⁾

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. ⁽¹¹¹⁾

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

(110) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(111) Comma così modificato dall'art. 2, comma 15, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

TITOLO III

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE ⁽¹¹²⁾ ⁽¹¹³⁾ ⁽¹¹⁴⁾

ART. 19 (Modalità di svolgimento) ⁽¹¹⁵⁾

1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7; ⁽¹¹⁶⁾
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- g) la decisione;
- h) l'informazione sulla decisione;
- i) il monitoraggio.

2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

(112) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, erano parti del presente titolo: il Capo I, Disposizioni comuni in materia di VIA, in cui erano inseriti gli artt. da 23 a 34 del presente provvedimento; il Capo II, Disposizioni specifiche per la via in sede statale, in cui erano inseriti gli artt. da 35 a 41 del presente provvedimento; il Capo III, Disposizioni specifiche per la VIA in sede regionale o provinciale, in cui erano inseriti gli artt. da 42 a 47 del presente provvedimento. In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II: gli artt. da 19 a 22, precedentemente inseriti nella Parte II, Titolo II, Capi II (artt. 19 e 20) e III (artt. 21 e 22), sono stati inseriti nel presente Titolo; gli artt. da 30 a 32 e da 33 a 47, sono inseriti rispettivamente nella Parte II, Titolo IV e nella Parte II, Titolo V del presente provvedimento.

(113) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica era: "Valutazione di impatto ambientale - VIA".

(114) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione d'impatto ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1.

(115) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo II, del presente provvedimento.

(116) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 16, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 20 (Verifica di assoggettabilità) ⁽¹¹⁷⁾

1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti: ⁽¹¹⁸⁾

a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati all'Allegato II la cui realizzazione potenzialmente può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; ⁽¹¹⁹⁾

c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo. ⁽¹²⁰⁾

2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente. ⁽¹²⁴⁾

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. ⁽¹²¹⁾

5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. ⁽¹²²⁾

6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli *articoli da 21 a 28*. ⁽¹²³⁾

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell'autorità competente mediante:

a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;

b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

⁽¹¹⁷⁾ Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo II, del presente provvedimento.

⁽¹¹⁸⁾ Alinea così modificato dall'art. 2, comma 17, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹¹⁹⁾ Lettera sostituita dall'art. 2, comma 17, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

⁽¹²⁰⁾ Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹²¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 17, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹²²⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 17, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(123) Comma così modificato dall'art. 2, comma 17, lett. f), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(124) Comma così sostituito dall' art. 15, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

ART. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale) ⁽¹²⁵⁾

1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. ⁽¹²⁶⁾

2. L'autorità competente all'esito delle attività di cui al comma 1: ⁽¹²⁷⁾

- a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
- b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
- c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
- d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili.

4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva. ⁽¹²⁸⁾

(125) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo III, del presente provvedimento.

(126) Comma così modificato dall'art. 2, comma 18, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(127) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 18, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(128) Comma così modificato dall'art. 2, comma 18, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 22 (Studio di impatto ambientale) ⁽¹²⁹⁾

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.

2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
- d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

(129) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo III, del presente provvedimento.

ART. 23 (Presentazione dell'istanza) ⁽¹³⁰⁾

1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'*articolo 24, commi 1 e 2*. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

2. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati. ⁽¹³¹⁾

3. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione. ⁽¹³²⁾

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'*art. 33*. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. ⁽¹³³⁾

(130) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(131) Comma così modificato dall'art. 2, comma 19, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(132) Comma così modificato dall'art. 2, comma 19, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(133) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 19, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 24 (Consultazione) ⁽¹³⁴⁾

1. Contestualmente alla presentazione di cui all'*articolo 23, comma 1*, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'*articolo 7* ed ai commi 3 e 4 dell'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. ⁽¹³⁵⁾

2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione

direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. ⁽¹³⁹⁾

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'*articolo 23*, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.

7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. ⁽¹³⁶⁾

9-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'*articolo 23*, comma 3 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni. ⁽¹³⁷⁾

10. Sul suo sito web, l'autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis. ⁽¹³⁸⁾

⁽¹³⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

⁽¹³⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 20, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹³⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 20, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹³⁷⁾ Comma inserito dall'art. 2, comma 20, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹³⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 20, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹³⁹⁾ Comma così sostituito dall' art. 15, comma 1, lett. h), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

ART. 25 (Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione) ⁽¹⁴⁰⁾

1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente.
2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'*articolo 24*, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'*articolo 23, comma 1*. L'autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere. ⁽¹⁴¹⁾
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'*articolo 24*, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'*articolo 23, comma 1*, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'*articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi. ⁽¹⁴²⁾
- 3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'*articolo 26*. ⁽¹⁴³⁾
4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

⁽¹⁴⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

⁽¹⁴¹⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 21, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁴²⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 21, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁴³⁾ Comma inserito dall'art. 2, comma 21, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 26 (Decisione) ⁽¹⁴⁴⁾

1. Salvo quanto previsto dall'*articolo 24*, l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'*articolo 23, comma 1*. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente. ⁽¹⁴⁶⁾
2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'*articolo 24*, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati all'*articolo 7, comma 7, lettera e)* del presente decreto. ⁽¹⁴⁷⁾
- 2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. ⁽¹⁴⁸⁾
3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'*articolo 24, comma 4*, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. ⁽¹⁴⁹⁾

3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'*articolo 23*, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'*articolo 24*, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni. ⁽¹⁵⁰⁾

3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. ⁽¹⁵⁰⁾

4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. ⁽¹⁵¹⁾

5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4*. ⁽¹⁴⁵⁾

⁽¹⁴⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

⁽¹⁴⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 23, comma 21-quinquies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

⁽¹⁴⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 22, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁴⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 22, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁴⁸⁾ Comma inserito dall'art. 2, comma 22, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁴⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 22, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁵⁰⁾ Comma inserito dall'art. 2, comma 22, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁵¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 22, lett. f), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 27 (Informazione sulla decisione) ⁽¹⁵²⁾

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

⁽¹⁵²⁾ Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

ART. 28 (Monitoraggio) ⁽¹⁵³⁾

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. ⁽¹⁵⁴⁾

1-bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'*articolo 26*. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare. ⁽¹⁵⁵⁾

2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

⁽¹⁵³⁾ Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

⁽¹⁵⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 23, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁵⁵⁾ Comma inserito dall'art. 2, comma 23, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 29 (Controlli e sanzioni) ⁽¹⁵⁶⁾

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

(156) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

TITOLO III-bis

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ⁽¹⁵⁷⁾

ART. 29-bis (*Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili*) ⁽¹⁵⁸⁾

1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE. ⁽¹⁵⁹⁾

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'articolo 29-sexies. Per le categorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali. ⁽¹⁵⁹⁾

2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformità con l'articolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento alla direttiva 2010/75/UE all'atto della pubblicazione ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al loro aggiornamento, i decreti già emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente non trova più applicazione l'ultimo periodo del comma 2. ⁽¹⁶⁰⁾

3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT. ⁽¹⁶¹⁾

(157) Titolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(158) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(159) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(160) Comma inserito dall' art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(161) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-ter (*Domanda di autorizzazione integrata ambientale*) ⁽¹⁶²⁾

1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
- b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
- c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
- d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
- e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
- h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
- i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
- l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
- m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti. ⁽¹⁶³⁾

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'*articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124*, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del *regolamento (CE) n. 761/2001* e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'*art. 8-bis* potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

⁽¹⁶²⁾ Articolo inserito dall'*art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

⁽¹⁶³⁾ Comma modificato dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 7, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*.

ART. 29-quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale) ⁽¹⁶⁴⁾

1. Per le installazioni di competenza statale la domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'*articolo 29-duodecies*, comma 2. ⁽¹⁶⁵⁾

2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13. ⁽¹⁶⁶⁾

3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'*articolo 29-octies*, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'*art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il

nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'*articolo 7* ed ai commi 3 e 4 dell'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto. ⁽¹⁶⁷⁾

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334*, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente. ⁽¹⁶⁸⁾

6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli *articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. ⁽¹⁶⁹⁾

7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies. ⁽¹⁷⁰⁾

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. ⁽¹⁷¹⁾

[9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni. ⁽¹⁷²⁾]

10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. ⁽¹⁷³⁾

11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216. ⁽¹⁷⁴⁾

12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate. ⁽¹⁷⁴⁾

13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:

- a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
- b) i motivi su cui è basata la decisione;
- c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
- d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessati;
- e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;

- f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;
- g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attività;
- h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente. ⁽¹⁷⁴⁾

14. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'*articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.

(164) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(165) Comma così modificato dall' art. 7, comma 3, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(166) Comma così modificato dall' art. 7, comma 3, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(167) Comma così modificato dall' art. 7, comma 3, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(168) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 3, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(169) Comma inserito dall' art. 7, comma 3, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 7 con gli attuali commi 6 e 7.

(170) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 3, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 7 con gli attuali commi 6 e 7.

(171) Comma così modificato dall' art. 7, comma 3, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(172) Comma soppresso dall' art. 7, comma 3, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(173) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 3, lett. h), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(174) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 3, lett. i), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-quinquies *Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale* ⁽¹⁷⁵⁾

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente Titolo, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

(175) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 4, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale) ⁽¹⁷⁶⁾

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dal *decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216*, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale. ⁽¹⁷⁷⁾

[2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'*art. 10* del presente decreto. ⁽¹⁷⁸⁾]

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. ⁽¹⁷⁹⁾

3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione. ⁽¹⁸⁰⁾

4. Fatto salvo l'*articolo 29-septies*, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

4-bis. L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. ⁽¹⁸¹⁾

4-ter. L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:

a) quando previsto dall'*articolo 29-septies*;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale. ⁽¹⁸¹⁾

4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. ⁽¹⁸¹⁾

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda. ⁽¹⁸²⁾

5-bis. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:

a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero

b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. ⁽¹⁸³⁾

5-ter. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto, né da alcuna delle conclusioni sulle BAT, né dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'*articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE* o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI. ⁽¹⁸³⁾

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4. ⁽¹⁸²⁾

6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. ⁽¹⁸³⁾

6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative. ⁽¹⁸³⁾

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica. ⁽¹⁸²⁾

7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli 237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per gli impianti di incenerimento o coincenerimento, è facoltà dell'autorità competente, considerata la stabilità d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilità dei controlli e la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validità della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione, indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero massimo, la massima durata e la massima intensità (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma 4-bis,

dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati, nel corso di validità dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dall'articolo 29-undecies. ⁽¹⁸³⁾

8. Per le installazioni assoggettate al *decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334*, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. ⁽¹⁸²⁾

9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma 4-bis, l'autorizzazione può disporre la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. ⁽¹⁸⁴⁾

9-bis. In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelte, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale Allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. ⁽¹⁸⁵⁾

9-ter. L'autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e dell'articolo 6, comma 16, lettera a), in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. ⁽¹⁸⁵⁾

9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il presente articolo si applica fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali. ⁽¹⁸⁵⁾

9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;

e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana

o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza. ⁽¹⁸⁵⁾

9-sexies. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. ⁽¹⁸⁵⁾ ⁽¹⁸⁶⁾

9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie. ⁽¹⁸⁵⁾

(176) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(177) Comma così modificato dall' art. 7, comma 5, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(178) Comma soppresso dall' art. 7, comma 5, lett. b) D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e abrogato dall' art. 34, comma 1, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 46/2014.

(179) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 5, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.

(180) Comma inserito dall' art. 7, comma 5, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.

(181) Comma inserito dall' art. 7, comma 5, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(182) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 5, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito gli originari commi 5, 6, 7 e 8 con gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 7-bis e 8.

(183) Comma inserito dall' art. 7, comma 5, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito gli originari commi 5, 6, 7 e 8 con gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 7-bis e 8.

(184) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 5, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 9 con gli attuali commi 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies.

(185) Comma aggiunto dall' art. 7, comma 5, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 9 con gli attuali commi 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies.

(186) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 novembre 2014, n. 272.

ART. 29-septies *Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale* ⁽¹⁸⁷⁾

1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emmissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

(187) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 6, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-octies *Rinnovo e riesame* ⁽¹⁸⁸⁾

1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
 - a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
 - c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
 - e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
 - a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
 - b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.

9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalità di cui all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

(188) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 7, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) ⁽¹⁸⁹⁾

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.

3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale. ⁽¹⁹⁰⁾

4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale. ⁽¹⁹¹⁾

(189) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(190) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 8, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(191) Comma così modificato dall' art. 7, comma 8, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale) ⁽¹⁹²⁾

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. ⁽¹⁹³⁾

2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad

informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità. ⁽¹⁹⁴⁾

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'*articolo 29-sexies*, comma 6 e con oneri a carico del gestore: ⁽¹⁹⁵⁾

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione. ⁽¹⁹⁶⁾

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'*articolo 29-quater*, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'*articolo 29-quattordicesimo*, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione. ⁽¹⁹⁷⁾

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'*articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*.

11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'*articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 gennaio 1994, n. 61*.

11-bis. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione. ⁽¹⁹⁸⁾

11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009. ⁽¹⁹⁸⁾

(192) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(193) Comma così modificato dall'art 24, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

(194) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 9, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(195) Alinea così modificato dall' art. 7, comma 9, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(196) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 9, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(197) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 9, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(198) Comma aggiunto dall' art. 7, comma 9, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-undecies Incidenti o imprevisti ⁽¹⁹⁹⁾

1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.

2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 1 o 2.

3. L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.

(199) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 10, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-duodecies (Comunicazioni) ⁽²⁰⁰⁾

1. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese disponibili telematicamente ed almeno annualmente l'autorità competente comunichi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalità per acquisire in remoto tali informazioni. ⁽²⁰¹⁾

1-bis. In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte. ⁽²⁰²⁾

2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all'*articolo 29-quater*, comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'*articolo 29-decies*, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le modalità di cui al *decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007*.

(200) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(201) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 11, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(202) Comma inserito dall' art. 7, comma 11, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

ART. 29-terdecies (Scambio di informazioni) ⁽²⁰³⁾

1. Le autorità competenti trasmettono periodicamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, segnalando eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il tipo e il formato delle informazioni che devono essere messe a disposizione, nonché l'eventuale individuazione di attività e inquinanti specifici a cui limitare le informazioni stesse, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla Commissione europea. Nelle more della definizione di tale provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014, con riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017, con riferimento al triennio 2014-2016, e successivamente con frequenza triennale, facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 marzo 2012. ⁽²⁰⁴⁾

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione in formato elettronico sull'attuazione del Capo II della *direttiva 2010/75/UE* e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 29-duodecies e del comma 1, rispettando periodicità, contenuti e formati stabiliti nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria. ⁽²⁰⁴⁾

2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce la partecipazione dell'Italia al Comitato di cui all'*articolo 75 della direttiva 2010/75/UE* e al Forum di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla base delle intese di cui al comma 3. ⁽²⁰⁵⁾

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalità di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. Le attività di cui al

presente comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente alle attività di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti, al fine di promuovere una più ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.

(203) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(204) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 12, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito gli originari commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2 e 2-bis.

(205) Comma inserito dall' art. 7, comma 12, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito gli originari commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2 e 2-bis.

ART. 29-quattordices (Sanzioni) ⁽²⁰⁶⁾

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;

b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;

c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.

8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.

10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all'articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.

(206) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 13, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

TITOLO IV

VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE ⁽²⁰⁷⁾ ⁽²⁰⁸⁾

ART. 30 (Impatti ambientali interregionali) ⁽²⁰⁹⁾

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti. ⁽²¹²⁾

2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti. ⁽²¹⁰⁾

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente dispone che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all'art. 25, comma 2. ⁽²¹¹⁾

(207) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, erano inseriti nel presente titolo gli artt. da 48 a 52. In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II, gli artt. da 30 a 32, precedentemente inseriti nella Parte II, Titolo III, Capo I, sono stati inseriti nel presente titolo ed i predetti articoli da 48 a 52 sono inseriti nella Parte II, Titolo V del presente provvedimento.

(208) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica era la seguente: "Disposizioni transitorie e finali".

(209) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.

(210) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(211) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 25, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(212) Comma sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 31 (Attribuzione competenze) ⁽²¹³⁾

1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale.

(213) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.

ART. 32 (Consultazioni transfrontaliere) ⁽²¹⁴⁾

1. In caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede alla notifica dei progetti di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto. Nell'ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura. Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente. ⁽²¹⁵⁾

2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorità competente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalità ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorità competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni già stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto. ⁽²¹⁶⁾

3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalità di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione. ⁽²¹⁷⁾

4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o del gestore o dell'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi su richiesta dell'autorità competente secondo le modalità previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall'autorità competente e gli Stati consultati. ⁽²¹⁸⁾

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero degli affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere più efficace l'attuazione della convenzione.

5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 26, comma 1, è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2. ⁽²¹⁹⁾

5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli. ⁽²¹⁹⁾

(214) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.

(215) Comma così modificato dall'art. 2, comma 26, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, dall'art. 15, comma 1, lett. i), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(216) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 26, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(217) Comma così modificato dall'art. 2, comma 26, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(218) Comma così modificato dall'art. 2, comma 26, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(219) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 26, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 32-bis (Effetti transfrontalieri) ⁽²²⁰⁾

1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli *articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies*, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorità competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²²¹⁾ che provvede ai predetti adempimenti.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²²¹⁾ provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinché, nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.

(220) Articolo inserito dall'art. 2, comma 27, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(221) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI ⁽²²²⁾

ART. 33 (Oneri istruttori) ⁽²²³⁾

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90*, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. ^{(224) (227)}

3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008. ⁽²²⁶⁾

4. Al fine di garantire l'operatività della Commissione di cui all'*articolo 8-bis*, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso. ⁽²²⁵⁾

⁽²²²⁾ Titolo inserito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II, sono stati inseriti nel presente titolo gli artt. da 33 a 52, che precedentemente erano inseriti: nella Parte II, Titolo III, Capo I (artt. 33 e 34); nella Parte II, Titolo III, Capo II (artt. da 35 a 41); nella Parte II, Titolo III, Capo III (artt. da 42 a 47); nella Parte II, Titolo IV (artt. dal 48 a 52).

(223) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.

(224) Comma inserito dall'art. 2, comma 28, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(225) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(226) Comma inserito dall'art. 2, comma 28, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(227) Vedi, anche, l'art. 33, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 34 (Norme tecniche, organizzative e integrative) ⁽²²⁸⁾

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'*articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11*, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988*. ⁽²²⁹⁾

2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla *delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002*.

4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione. Le regioni promuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:

a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;

- b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
- c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
- d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità dell'integrazione ambientale;
- e) agevolare la partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni ambientali.

7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.

8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti dall'autorità competente. ⁽²³⁰⁾

9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter, le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ⁽²³¹⁾

9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove necessario, è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Con le stesse modalità, possono essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale. ⁽²³²⁾

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea. ⁽²³²⁾

(228) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.

(229) Comma così modificato dall'art. 2, comma 29, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(230) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 29, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(231) Comma così modificato dall'art. 2, comma 29, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(232) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 29, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 35 (Disposizioni transitorie e finali) ⁽²³³⁾

1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. ⁽²³⁴⁾

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.

2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento. ⁽²³⁵⁾

2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. ⁽²³⁷⁾

2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica la sanzione di cui di cui all'articolo 29-quattordicesime, comma 1. ⁽²³⁸⁾

2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le università e gli istituti di ricerca, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorità competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorità competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati. ⁽²³⁶⁾

2-septies. L'autorità competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell'applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tale fine l'autorità competente può avvalersi dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati. ⁽²³⁶⁾

2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. ⁽²³⁶⁾

2-nonies. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilità in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni. ⁽²³⁶⁾

⁽²³³⁾ Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.

⁽²³⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 30, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽²³⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 30, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽²³⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 30, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽²³⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 30, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

⁽²³⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 30, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. Peraltro l'art. 34, comma 1, lett. b) del medesimo D.Lgs. n. 46/2014 ha disposto l'abrogazione del presente comma.

ART. 36 (Abrogazioni e modifiche) ⁽²³⁹⁾

1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.

2. Gli allegati da I a V della Parte II del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono inoltre abrogati:
- a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
 - c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
 - d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
 - e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240;
 - f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;
 - g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
 - h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 - i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;
 - l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
 - m) l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
 - n) l'articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
 - o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
 - p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
 - q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
 - r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
 - s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
 - t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
 - u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
 - v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
 - z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348;
 - aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
 - bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
 - cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
 - dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
 - ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
 - gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

[4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole: «nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente»;
- b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole «convoca» sono sostituite dalle seguenti: «può convocare»;
- c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole «Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.», sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorità competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.»;
- d) nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole «L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a partire dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto dell'articolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo dell'autorizzazione ambientale è effettuato dopo sette anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.», sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.»;

e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono abrogate le seguenti parole: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale, in conformità ai principi del presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti già muniti di valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale è rimessa al Consiglio dei Ministri.»;

f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono soppresse le seguenti parole «fino al termine fissato nel calendario» nonché le parole «entro tale termine». ⁽²⁴⁰⁾]

(239) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.

(240) Comma abrogato dall' art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(...)

Regione Calabria - Legge 13-5-1996 n. 7 recante: "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale".

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1996, n. 49

(...)

Art. 28

Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale.

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.

2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;

- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa ⁽³⁸⁾;

- esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;

- [assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza] ⁽³⁹⁾;

- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;

- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere ⁽⁴⁰⁾;

b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori ⁽⁴¹⁾;

- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;

- propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;

- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;

- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

(38) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «- esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;».

(39) Alinea soppresso dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge).

(40) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 2, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

(41) Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 luglio 2009, n. 475.

(...)

Regione Calabria – Legge 16 aprile 2002, n. 19 recante: “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 23 aprile 2002, n. 7, supplemento straordinario n. 3.

(2) Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 30, comma 1, L.R. 19 ottobre 2009, n. 34. Vedi altresì la Circ. 7 marzo 2003, n. 770 e la Delib.G.R. 14 settembre 2010, n. 606.

TITOLO I**Disposizioni generali****Art. 1**

Oggetto della legge.

1. La presente legge, in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà, e nel quadro dell'ordinamento della Repubblica e dell'Unione Europea, disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio regionale, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti.

2. La Regione Calabria, pertanto:

a) assicura un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, da perseguire con un'azione congiunta di tutti i settori interessati, che garantisca l'integrità fisica e culturale del territorio regionale, nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani, delle connessioni fisiche e immateriali dirette allo sviluppo produttivo e all'esercizio della libertà dei membri della collettività calabrese;

b) promuove un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali anche tramite le linee di pianificazione paesaggistica⁽³⁾;

c) detta norme sull'esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali al fine di promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione e valorizzazione del suolo, attraverso la rimodulazione delle diverse competenze;

d) favorisce la cooperazione tra la Regione, le province, i comuni e le comunità montane, e valorizza la concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione, o la cui attività pubblica o d'interesse pubblico possa essere incidente sull'assetto del territorio;

e) garantisce la semplificazione dei procedimenti amministrativi, assicurando la trasparenza dei processi decisionali e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte che incidono sulla qualità dello sviluppo e sull'uso delle risorse ambientali.

3. Ciascuna Amministrazione titolare di poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica, contestualmente all'atto che dà avvio ai procedimenti previsti dalla presente legge, nomina, ai sensi dell'*articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni ed integrazioni, un responsabile dell'intero procedimento affidandogli, altresì, il compito di curare le attività relative alla pubblicità dello stesso e di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle decisioni e l'accesso ai relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati al processo decisionale. Il responsabile del procedimento redige il fascicolo della partecipazione e della concertazione, consistente in una relazione dettagliata sulle attività di partecipazione con i cittadini e sulla concertazione tra gli enti territoriali. Il fascicolo è parte integrante del documento preliminare del PSC/PSA e della VAS⁽⁴⁾.

4. La Giunta regionale, al fine di garantire l'omogeneità della documentazione nel territorio regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto individua gli elaborati ed ogni altra documentazione tecnica facente parte degli strumenti di pianificazione territoriale.

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(4) *Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).*

Art. 2

Partecipazione.

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono assicurate:

a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;

b) le specifiche forme di pubblicità per la tutela degli interessi coinvolti, anche diffusi;

c) il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti preposti alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio, con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle merci, all'energia, al turismo, al commercio e alle altre attività produttive rilevanti.

2. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti comunque concernenti la pianificazione, assicurando altresì il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti interessati e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

3. I comuni pubblicano nell'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, gli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, le delibere, le determine, i progetti edilizi ed infrastrutturali di iniziativa pubblica, ovvero tutti gli atti di pianificazione e gestione del territorio ed i provvedimenti amministrativi, comprese le istanze dei privati per la trasformazione del territorio e i relativi titoli abilitativi ivi compresi i nominativi dei progettisti e direttori dei lavori. Sono altresì pubblicati gli atti di partecipazione popolare ai processi decisionali, i documenti, i resoconti, le memorie e le note dei cittadini singoli o associati dei processi di partecipazione ed il contenuto del fascicolo della partecipazione e della concertazione, ovvero tutti gli atti dei laboratori di cui all'articolo 11 ⁽⁵⁾.

4. La mancata pubblicazione delle comunicazioni di cui al comma precedente, delle quali viene tenuto apposito registro accessibile al pubblico presso il responsabile del procedimento, comporta l'inefficacia degli atti, che può essere fatta rilevare da chiunque vi abbia interesse. La corretta tenuta del registro è affidata al responsabile del procedimento anche per le eventuali conseguenze della citata inefficacia ⁽⁶⁾.

(5) *Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Ogni Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua un apposito luogo della casa comunale, immediatamente accessibile al pubblico ovvero sul prospetto principale della stessa, nel quale sono affisse in modo visibile per trenta giorni continuativi, le comunicazioni degli atti e provvedimenti adottati in merito all'attività edilizia ed urbanistica in corso nel territorio comunale. Nelle predette comunicazioni sono contestualmente indicate le modalità per accedere al testo integrale degli atti e provvedimenti.».*

(6) *Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).*

Art. 3

Principi generali della Pianificazione territoriale urbanistica ⁽⁷⁾.

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:

- a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo di norma in maniera contigua tale da favorire la continuità urbana in luogo dell'isolamento e dispersione, al fine di attuare un reale risparmio del territorio ed evitare realizzazioni di opere di urbanizzazione primaria, da parte dell'ente pubblico, necessari al servizio di nuclei sparsi ⁽⁸⁾;
- b) assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;
- c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
- d) ridurre e mitigare l'impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;
- e) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;
- f) prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione ovvero dai riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici per evitare nuclei isolati o sparsi sul territorio ⁽⁹⁾.

(7) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 dicembre 2005, n. 1136.

(8) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(9) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 4

Sussidiarietà.

1. Sono demandate ai comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale.

Art. 5

I sistemi della Pianificazione territoriale urbanistica.

1. I sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale della Regione Calabria sono oggetto della pianificazione territoriale e urbanistica:

- a) il sistema naturalistico ambientale è costituito dall'intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;
- b) il sistema insediativo è costituito dagli insediamenti urbani periurbani e diffusi, residenziali, industriali/artigianali, agricolo-produttivi e turistici;
- c) il sistema relazionale è costituito dalle reti della viabilità stradale e ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, dalle comunicazioni, dai porti, aeroporti ed interporti, centri di scambio intermodale.

2. La definizione dei sistemi di cui al comma precedente è compito prioritario e specifico della Regione che vi provvede attraverso la redazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), individuando ⁽¹⁰⁾:

- a) per il sistema naturalistico-ambientale:

- le unità geomorfologiche e paesaggistiche ambientali;
- i corridoi di conflittualità ambientale;
- i corridoi di continuità ambientale;
- gli areali civici e collettivi silvo-ambientali ⁽¹¹⁾;
- gli areali di valore;
- gli areali di rischio;
- gli areali di conflittualità;
- gli areali di abbandono/degrado;
- gli areali di frattura della continuità morfologica - ambientale;

b) per il sistema insediativo:

- gli ambiti urbani suddivisi in:
 - suoli urbanizzati comprensivi dell'edificato, dei vuoti, delle aree a margine dimensionate in rapporto all'effettiva necessità di crescita dell'esigenza volumetrica nel breve periodo ⁽¹²⁾;
 - suoli non urbanizzati;
 - suoli riservati all'armatura urbana;
- gli ambiti periurbani suddivisi in:
 - suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani;
 - suoli agricoli di uso civico e collettivi contigui agli ambiti urbani ⁽¹³⁾;
 - sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;

c) per il sistema relazionale che in ambito urbano fa parte dei suoli riservati all'armatura urbana:

- il sistema della viabilità stradale costituito dalle strade statali, regionali, provinciali, comunali e/o vicinali;
- il sistema ferroviario, costituito dalla rete delle ferrovie statali, regionali e/o in concessione;
- il sistema dei porti ed aeroporti, interporti/centri di scambio intermodale;
- il sistema delle reti energetiche, costituito da elettrodotti, metanodotti, oleodotti, acquedotti;
- il sistema delle telecomunicazioni, costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, informatici e simili.

3. I sistemi di cui al comma 1 devono essere considerati anche con riferimento alla loro eventuale continuità relazionale con i territori delle Regioni limitrofe.

(10) Alinea così modificato dall'art. 1, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(11) Alinea aggiunto dall'art. 1, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(12) Alinea così modificato dall'art. 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(13) *Alinea aggiunto dall'art. 1, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

Art. 6

Modalità di intervento e di uso.

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si attua, ai fini della presente legge, attraverso definizioni, valutazioni e previsioni di intervento e di uso del territorio.
 2. Le modalità di intervento si articolano in azioni tipologiche nell'ordine di priorità così definite ⁽¹⁴⁾:
 - a) *conservazione*: il cui fine è mantenere, ripristinare o restaurare i connotati costitutivi dei sistemi naturalistico ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, nonché degli usi compatibili a loro afferenti;
 - b) *trasformazione*: il cui fine è l'adeguamento dei sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, mediante l'introduzione di nuove soluzioni funzionali e di forma, purché compatibili con i loro connotati costitutivi e di uso;
 - c) *nuovo impianto*: il cui fine è la previsione di ampliamenti e/o di nuove parti dei sistemi insediativi e relazionali, eventualmente mutando le condizioni naturali preesistenti, previa verifica di compatibilità e di coerenza e sempre nel rispetto dell'organicità del disegno urbano ⁽¹⁵⁾.
 3. Le modalità d'uso si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) *insediativa*;
 - b) *produttiva*;
 - c) *culturale per la crescita sociale dei singoli e delle comunità*;
 - d) *infrastrutturale, materiale ed immateriale*;
 - e) *agricola-forestale*;
 - f) *uso misto*.
-

(14) *Alinea introduttivo così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).*

(15) *Lettera così modificata dall'art. 5, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).*

Art. 7

Gli ambiti della pianificazione territoriale.

1. Sono ambiti istituzionali di pianificazione:
 - a) *il territorio regionale*;
 - b) *il territorio delle province*;
 - b-bis) *il territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria* ⁽¹⁶⁾;
 - c) *il territorio dei comuni, dei loro consorzi e delle loro unioni*;
 - d) *gli ambiti territoriali e gli specchi d'acqua compresi nei parchi e nelle riserve naturali nazionali e regionali*;

e) gli ambiti territoriali compresi nei bacini regionali ed interregionali nonché quelli di pianificazione paesaggistica, come definiti dal QTR ai sensi degli articoli 135, 143 e 146, D.Lgs. n. 42/2004⁽¹⁷⁾;

f) i territori dei consorzi di bonifica;

g) i territori dei Consorzi e ASI Industriali⁽¹⁸⁾.

(16) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(17) Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(18) Lettera aggiunta dall'art. 6, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 8

Sistema informativo territoriale e Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.).

1. È istituito presso l'Assessorato all'urbanistica e governo del territorio della Regione il Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.)⁽¹⁹⁾. In esso confluiscono tutti gli atti di pianificazione, le informazioni cartografiche realizzate degli Enti ed Organismi regionali e sub-regionali e le risorse a tale scopo destinate.

2. Il S.I.T.O. costituisce lo strumento conoscitivo di base per la definizione delle strategie e degli atti di governo del territorio, ivi compresa l'allocazione in quest'ultimo delle risorse, per la verifica dei loro effetti.

3. Il S.I.T.O.:

a) cura la realizzazione della cartografia di base regionale e delinea norme e criteri per la formazione della cartografia tematica informatizzata;

b) approfondisce e diffonde la conoscenza delle risorse e delle trasformazioni del territorio regionale;

c) fornisce ai soggetti competenti per la programmazione economica ed alla pianificazione territoriale ed urbanistica le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e l'adeguamento dei diversi strumenti, comprese le informazioni riguardanti i progetti d'intervento finanziati e/o cofinanziati dall'Unione, dello Stato e delle altre regioni;

d) registra gli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dall'azione di trasformazione del territorio;

e) sviluppa e coordina i flussi informativi tra gli enti titolari dell'informazione territoriale presenti nella Regione; i flussi ed i dati suddetti vengono costantemente implementati dalle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni Comunali e dagli altri enti titolari di potestà urbanistica concernenti il rilascio dei permessi di costruire e di altri atti abilitativi rilevanti ai fini del presente articolo; a tal fine il S.I.T.O. si implementa di un sistema di collegamento costante con gli sportelli unici per l'edilizia istituiti presso le province ed i comuni ai sensi dell'art. 71⁽²⁰⁾;

f) predispone criteri, requisiti e metodi di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di allocazione delle risorse nel territorio e degli strumenti urbanistici, nonché delle loro interrelazioni e modalità di attuazione, anche ai fini dell'attività normativa di indirizzo e di coordinamento della Regione e degli enti locali;

g) favorisce la conoscenza dei dati relativi ad esperienze rilevanti realizzate nell'Unione, nella Repubblica e nella Regione riguardanti le metodologie tecniche e i risultati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio;

h) stabilisce collegamenti con i corrispondenti servizi informativi dell'Unione, della Repubblica e delle altre regioni;

i) promuove servizi di informazione al cittadino.

4. Il S.I.T.O. realizza, altresì, annualmente:

a) il programma regionale delle attività in ordine alle procedure di allocazione delle risorse, agli strumenti conoscitivi e di controllo di queste sul piano territoriale con le connesse rilevazioni cartografiche;

b) la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali regionali e al relativo contesto geo-economico.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio, sentita la commissione consiliare competente nonché la rappresentanza dell'U.P.I., dell'A.N.C.I., dell'U.N.C.E.M. e della Lega delle Autonomie Locali predispone ed approva nel termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la delibera di costituzione ed organizzazione del S.I.T.O., comprensiva delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie del sistema stesso ⁽²¹⁾.

6. Il S.I.T.O. trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni.

7. In sede di applicazione delle norme del presente articolo sono fatti salvi i contenuti e gli effetti della Delib.G.R. 4 dicembre 2000, n. 1008 e della Delib.G.R. 26 febbraio 2002, n. 145 ⁽²²⁾.

8. I comuni sono obbligati a produrre i dati del PSC/PSA in conformità agli standard definiti nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante della presente legge. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione da parte dei consigli comunali, i comuni trasmettono al Dipartimento regionale n. 8 - Settore 2 SITO e Cartografia, gli elaborati di Piano. Il SITO entro sessanta giorni dalla ricezione, ne attesta la conformità agli standard di cui all'allegato "A". L'allegato "A", inoltre, possiede l'efficacia dell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge ⁽²³⁾.

(19) *Periodo così modificato dall'art. 1, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

(20) *Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

(21) *Comma così modificato dall'art. 1, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

(22) *Comma aggiunto dall'art. 6, comma 9, L.R. 22 maggio 2002, n. 23.*

(23) *Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).*

Art. 8-bis

Politica del paesaggio e istituzione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio ⁽²⁴⁾.

1. La Regione recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con *legge n. 14/2006*, aderisce alla RECEP (Rete Europea degli Enti territoriali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio) e attua i contenuti della "Carta Calabrese del Paesaggio" sottoscritta il 22 giugno 2006 da Regione, Province, ANCI, Università, Parchi e Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici.

2. In attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e della "Carta Calabrese del Paesaggio", la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, istituisce "l'Osservatorio Regionale per il Paesaggio" con lo scopo di promuovere azioni specifiche per l'affermazione di una politica di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio nel rispetto della normativa nazionale vigente ⁽²⁵⁾.

3. Le funzioni esercitate dall'Osservatorio Regionale per il Paesaggio sono le seguenti:

a) coordina l'attività culturale, scientifica e organizzativa in materia di sensibilizzazione, formazione ed educazione, fornendo supporto tecnico e scientifico all'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia, e promuovendo il raccordo con gli organi di competenza statale ed europea;

b) elabora e gestisce strumenti per la tutela-valorizzazione del Paesaggio su tutto il territorio regionale, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di rilevazione finalizzati alla identificazione - caratterizzazione degli ambiti paesaggistici della Calabria;

c) coordina, le attività di manutenzione e aggiornamento della Banca dati appositamente costruita per la identificazione dei sistemi paesaggistici della Regione;

d) promuove il raccordo tra le azioni della Regione e degli Enti locali per la promozione del territorio partecipando alla definizione degli obiettivi strategici degli Assessorati regionali e della Commissione Consiliare competente direttamente o indirettamente interessati ai temi del Paesaggio.

4. In attuazione della Carta Calabrese del Paesaggio, l'Assessorato regionale all'Urbanistica e Governo del territorio elabora il Documento relativo alla "Politica del Paesaggio per la Calabria". Il suddetto documento finalizzato a definire i principi generali, le strategie e gli orientamenti che consentono l'adozione, da parte degli enti competenti, di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e/o progettare il paesaggio in tutto il territorio regionale, dovrà essere elaborato in sintonia con le "Linee-Guida della Pianificazione Regionale" e costituirà parte integrante del Quadro Territoriale Regionale. Esso dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione Consiliare di competenza ⁽²⁶⁾.

5. Gli enti territoriali, elaborando il quadro conoscitivo della propria strumentazione urbanistica, possono individuare i paesaggi caratterizzanti e identitari da tutelare e valorizzare o potenziare e trasmettere le risultanze all'Osservatorio regionale sul paesaggio che ne cura la catalogazione e la diffusione culturale ⁽²⁷⁾.

(24) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 dicembre 2013, n. 501.

(25) Comma così modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

(26) Articolo aggiunto dall'art. 1, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(27) Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 9

Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ⁽²⁸⁾.

1. Al fine di imprimere un'accelerazione nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla presente legge, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio assicura il raccordo delle diverse funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione dei suddetti strumenti di pianificazione. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, approva un disciplinare operativo allo scopo di regolamentare lo svolgimento delle funzioni medesime ⁽²⁹⁾.

2. Il Settore di cui al comma 1, inoltre, con il contributo dei rappresentanti dei dipartimenti regionali preposti ad esprimere parere obbligatorio nella fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ciascuno per la propria competenza, assicura che gli atti di governo territoriali si formino nel rispetto dei termini e delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione, in conformità ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. A tal fine, svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) certifica il quadro conoscitivo del Piano, sulla scorta dei dati territoriali tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8, quale contributo per l'elaborazione dello stesso da parte degli enti interessati;

b) esprime, per conto dell'Amministrazione regionale, il parere preliminare da rendere in seno alla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 13, sul documento preliminare del Piano e sul REU di cui all'articolo 27, integrato dall'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare a piano comunale di spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, e del Rapporto Ambientale Preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e all'articolo 23, comma 1, del Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3 (Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali);

c) esprime per conto della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 27, dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'articolo 25 del Reg. reg. n. 3/2008, il parere definitivo motivato sul Piano e sul REU adottati, integrato dall'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare a piano comunale di spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, completo del

Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, previa verifica del recepimento delle osservazioni formulate nel parere preliminare e dello svolgimento delle consultazioni, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del Reg. reg. n. 3/2008.

3. Le misure organizzative di cui al presente articolo non possono determinare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

(28) Articolo prima modificato dall'art. 1, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9 - Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale. 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria.

2. È compito del nucleo:

a) monitorare le attività di valutazione di cui al successivo art. 10;

b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del Q.T.R. ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale; parere sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e documenti della pianificazione settoriale regionale e loro traduzione in termini informatici;

c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che con proprio parere, entro 30 giorni dalla ricezione, lo trasmetterà con propria delibera al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del S.I.T.O. e agli sportelli unici per l'edilizia.

3. Del nucleo di valutazione fanno parte:

a) l'Assessore regionale all'Urbanistica e governo del territorio che lo presiede;

b) i dirigenti dei servizi urbanistica e governo del territorio del dipartimento regionale;

c) il segretario dell'Autorità di bacino;

d) gli assessori provinciali delegati dalla Giunta provinciale;

e) un delegato dell'ANCI, uno dell'UNCEM e uno dell'ANCE;

f) un delegato in rappresentanza di ogni parco della Regione Calabria;

g) un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi e forestali, nonché dei geometri;

h) un rappresentante designato da ciascuna università calabrese;

i) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche;

j) un rappresentante dell'Unione piccoli Comuni;

k) un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste;

l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

m) un delegato della Lega delle Autonomie locali;

n) un rappresentante per ogni consorzio per le aree o nuclei di sviluppo industriale;

o) un delegato dell'autorità marittima territoriale.

4. da 5 esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico architettonico e paesaggistico della Calabria e di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico.

5. I componenti il Nucleo di Valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per l'intera durata della legislatura e comunque fino alla designazione dei sostituti.

6. La legge regionale di bilancio approvata nell'anno di costituzione del nucleo provvederà alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura.».

(29) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

Art. 9-bis

Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale. ⁽³⁰⁾

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio, istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria.

2. È compito del nucleo:

a) monitorare le attività di valutazione di cui all'articolo 10;

b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del QTR ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale (SITO), nonché sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e dei documenti della pianificazione settoriale regionale e della loro traduzione in termini informativi;

c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che esprime parere, entro 30 giorni dalla ricezione, e lo trasmette, con propria delibera, al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del SITO e agli sportelli unici per l'edilizia.

3. Il nucleo di valutazione è composto da:

a) l'Assessore regionale all'urbanistica e al governo del territorio, che lo presiede;

b) i dirigenti dei settori urbanistica e governo del territorio del dipartimento regionale;

c) il segretario dell'Autorità di bacino regionale;

d) i rappresentanti delegati dalla Provincia;

e) un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);

f) un delegato in rappresentanza di ogni parco della Regione Calabria;

g) un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi e forestali, nonché dei geometri;

h) un rappresentante designato da ciascuna università calabrese;

i) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche e delle irrigazioni;

j) un rappresentante dell'Unione piccoli Comuni;

k) un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste;

l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

m) un delegato della Lega delle Autonomie locali;

n) un rappresentante del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP);

o) un delegato dell'autorità marittima territoriale;

p) un rappresentante della Città metropolitana di Reggio Calabria;

q) cinque esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica e al governo del territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico della Calabria, di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico.

4. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per l'intera legislatura e, comunque, fino alla designazione dei sostituti.

5. La legge regionale di bilancio approvata nell'anno di costituzione del nucleo provvede alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura.

(30) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

Art. 10

Valutazione ambientale strategica ⁽³¹⁾.

1. La Regione, le provincie e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente.

2. La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..È finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nonché a contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l'elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale, è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale.

3. Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è rivolta in particolare:

a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;

b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo;

c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.

4. La valutazione ambientale strategica si attua attraverso un processo di partecipazione che si sviluppa anche all'interno della conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 13, ed accompagna l'intero processo di formazione, adozione e approvazione del piano. ⁽³²⁾

5. Il rapporto ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come parte integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l'insieme degli impatti significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l'acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e

archeologico, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale e le loro reciproche interazioni. Esso deve essere elaborato nell'ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanto previsto dal *D.Lgs. 152/06* e s.m.i. e dal regolamento regionale".

(31) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, primo comma, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 49, comma 1, lett. a) e b), L.R. 12 giugno 2009, n. 19, è stato per così sostituito dall'art. 10, L.R. 10 agosto 2012, n. 35 (come sostituito, a sua volta, con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 15 settembre 2012, n. 17, S.S. 24 novembre 2012, n. 2), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della stessa legge).

(32) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

TITOLO II

Partecipazione e Concertazione

Art. 11

Partecipazione dei cittadini.

1. I procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di governo del territorio, prevedono quali loro componenti essenziali:

a) la concertazione tra le amministrazioni procedenti e le forze sociali ed economiche sugli obiettivi della pianificazione attraverso la costituzione di Organismi consultivi cui partecipano le seguenti Associazioni regionali:

- un rappresentante dell'U.P.I.;

- un rappresentante dell'A.N.C.I.;

- un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;

- un rappresentante dell'A.N.C.E.;

- un rappresentante per ciascuna delle Federazioni degli Ordini professionali degli architetti - pianificatori - paesaggisti - conservatori, degli agronomi, geologi ed ingegneri, nonché dei geometri;

- un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste, un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole operanti sul territorio;

- un rappresentante dell'Associazione piccoli comuni (ANPC);

b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela d'interessi diffusi.

2. Gli Enti locali possono prevedere che, nei medesimi procedimenti, ai sensi del *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267* e della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni ed integrazioni, siano previste ulteriori forme di pubblicità e di consultazione oltre a quelle della presente legge.

3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti concernenti la pianificazione ed assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse, anche ai sensi del precedente articolo 1.

4. Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorio degli interessati con l'amministrazione procedente.

5. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività relative alla pubblicità, all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento d'approvazione. Il responsabile è individuato nell'atto d'avvio dei procedimenti di approvazione dei piani.

6. I Comuni per promuovere la partecipazione allargata dei cittadini alla definizione degli strumenti urbanistici e delle politiche di sviluppo e governo del territorio comunale nonché favorire una reale attività di partecipazione e condivisione collettiva anche per le

attività progettuali riferite a opere di rilievo e di interesse pubblico e nel rispetto del principio della sostenibilità, istituiscono e gestiscono con personale adeguato, specifici "laboratori di partecipazione" che possono essere organizzati, in funzione delle specifiche necessità e situazioni anche in maniera diffusa, ma coordinata e in rete, nel contesto cittadino e più in generale territoriale e intercomunale. I laboratori di partecipazione, in relazione allo strumento urbanistico che si dovrà redigere e attuare (Strumenti di pianificazione comunale - strumenti di pianificazione comunale in forma associata, strumenti di pianificazione negoziata come definiti dalla presente legge e piani strategici e di sviluppo) ed anche in funzione di specifiche esigenze locali, possono essere articolati in:

- a) laboratori urbani;
- b) laboratori di quartiere;
- c) laboratori territoriali ⁽³³⁾.

7. I laboratori urbani, attivati ad opera del RUP, sono organizzati preferibilmente attraverso un urban center comunale e associato. L'attività di partecipazione dei cittadini e di concertazione degli enti territoriali deve essere svolta sia per la strumentazione urbanistica generale e di dettaglio che per le opere pubbliche. Per le opere pubbliche, le attività di partecipazione e concertazione sono svolte solamente quando non sono state previste in piani urbanistici già partecipati, e quando dispiegano effetti significativi su porzioni rilevanti di popolazione. L'eventuale attività di partecipazione deve avvenire con processi tracciabili, ovvero con uno schema informativo completo sia sul sito internet di riferimento che in forma cartacea. Le osservazioni e gli interventi, espressi durante l'attività di partecipazione, sono riportati nel fascicolo della partecipazione e della concertazione. Le opere pubbliche predisposte in funzione di manifestazioni d'interesse per contributi di natura regionale, statale o comunitaria, le opere predisposte con il requisito di urgenza per interesse pubblico o pubblica sicurezza e le opere per le quali vi siano termini perentori non compatibili con le attività di partecipazione non sono sottoposte agli adempimenti del presente comma ⁽³⁴⁾.

(33) Comma aggiunto dall'art. 1, primo comma, diciannovesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(34) Comma aggiunto dall'art. 11, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 12

Concertazione istituzionale.

1. La Regione, le province e i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la Conferenza di pianificazione, la Conferenza di servizi e l'accordo di programma.

Art. 13

Conferenze di pianificazione.

1. La Regione, le province ed i comuni, in occasione della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei piani di propria competenza convocano apposite conferenze di pianificazione, chiamando a parteciparvi gli enti territorialmente interessati ed invitandoli a valutare un documento preliminare in ordine alla compatibilità ed alla coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati ed alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.
2. Il documento preliminare è elaborato dall'ente che indice la conferenza, sulla scorta del quadro conoscitivo certificato dal Settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9 e, contestualmente alla convocazione della conferenza medesima, trasmesso, in copia digitale, ai soggetti invitati, nelle forme previste dalla legge ⁽³⁵⁾.
3. Alla Conferenza partecipano gli enti territoriali e le Amministrazioni che concorrono alla procedura di formazione del piano mediante atti deliberativi, consultivi, di intesa o di assenso comunque denominati; possono altresì, partecipare altre Amministrazioni ed enti di gestione rappresentativi degli interessi coinvolti.

4. Nella Conferenza di pianificazione le forze economiche e sociali, di cui al comma 1 lettera a) del precedente articolo 11, concorrono alla definizione degli obiettivi e delle scelte dei piani delineate dal documento preliminare.

5. Ogni amministrazione partecipa alla Conferenza con un unico rappresentante, legittimato ai sensi di legge dai rispettivi Organismi titolari dei poteri, che esprime definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente.

6. Le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni partecipanti alla Conferenza espongono le loro osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto in un apposito verbale che l'amministrazione precedente è tenuta a considerare nel processo di pianificazione avviato.

7. La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti e dai soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale gli stessi si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'amministrazione precedente assicura la pubblicità degli esiti della concertazione ⁽³⁶⁾.

(35) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «2. Il documento preliminare viene elaborato dall'Ente che indice la Conferenza e, contestualmente alla convocazione della Conferenza medesima, trasmesso a tutti i soggetti invitati.».

(36) Comma prima modificato dall'art. 12, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge, e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «7. La Conferenza deve concludersi nel termine di centocinquanta giorni e l'amministrazione precedente deve assicurare la pubblicità degli esiti della concertazione.».

Art. 14

Conferenze di servizi.

1. Il procedimento semplificato di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni ed integrazioni è applicabile per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale, necessitano di pareri, nulla - osta, intese o assensi comunque denominati da parte di altre Amministrazioni titolate ad esprimerli.

2. Qualora l'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi comporti variante alla strumentazione urbanistica vigente o si sostituisca agli strumenti di attuazione di esso ⁽³⁷⁾:

a) l'atto di impulso dell'autorità precedente deve essere adeguatamente circostanziato e motivato sulle ragioni di convenienza e di urgenza per il ricorso al procedimento semplificato di cui al presente articolo;

b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d), qualora la variante ricada nella fattispecie di cui al comma 3 e 3-bis dell'*articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.*, si dovrà dare atto dell'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'*articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.* ⁽³⁸⁾

c) la relativa pronuncia dell'amministrazione comunale deve essere preceduta da conforme deliberazione del consiglio comunale;

d) la deliberazione consiliare di cui alla lettera c), unitamente agli atti presentati nel corso della prima seduta della Conferenza è depositata a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato a mezzo manifesti sull'intero territorio comunale ai fini dell'eventuale presentazione nello stesso periodo di osservazione da parte di chiunque vi abbia interesse;

e) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale, entro quindici giorni, le istruisce per quanto di competenza per la loro sottoposizione alla decisione della Conferenza medesima in seduta deliberante da convocare comunque entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data della prima seduta della stessa.

e-bis) qualora l'esito di assoggettabilità di cui alla precedente lettera b) preveda l'assoggettabilità alla VAS, è fatto salvo durante tutto il procedimento quanto previsto dal *D.Lgs. 152/2006 s.m.i.*, e dal regolamento regionale per la VAS. Per le disposizioni di cui alle

lettere precedenti in contrasto per forma e termini con il procedimento della VAS, si intendono risolte con il prevalere delle prescrizioni di quest'ultimo procedimento, ivi comprese modalità e termini di pubblicità, partecipazione e termini del procedimento⁽³⁹⁾.

3. Le deliberazioni adottate sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei rispettivi procedimenti ordinari, fermo restando che qualora esse comportino sostanziali modifiche al progetto sul quale si è già pronunciato il Consiglio comunale ai sensi del comma 2, lettera c), e non sia stato preventivamente acquisito il suo assenso, la loro efficacia è subordinata alla ratifica da parte di tale organo da adottarsi entro trenta giorni dalla data di assunzione delle deliberazioni stesse.

4. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione locale.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/1990* e successive modificazioni ed integrazioni.

6. I procedimenti di cui al presente articolo devono concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio.

7. In sede di prima applicazione per i procedimenti di cui al precedente comma 2 già avviati e per i quali non siano state concluse le procedure propedeutiche alla pronuncia definitiva del Consiglio comunale ai sensi dell'*articolo 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, si procede secondo le disposizioni del presente articolo.

(37) Alinea introduttivo così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(38) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d);».

(39) Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1-ter, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 15

Accordo di programma.

1. Per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, interregionale, provinciale e comunale, nonché per l'attuazione dei patti territoriali, dei contratti di programma, ovvero per l'attuazione di tutte le altre forme di concertazione economico-finanziaria, ivi compresi interventi ed opere pubbliche o di interesse pubblico promosse da soggetti istituzionali, da Organismi misti o dal mercato, i soggetti interessati promuovono la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'*articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. Per le conferenze di servizio convocate per l'attuazione dell'accordo di cui al primo comma si applicano le norme statali vigenti.

TITOLO III

Opere di interesse generale

Art. 16

Opere di interesse statale.

1. La volontà di intesa, in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche statali e di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, è espressa dalla Giunta regionale previa convocazione di una Conferenza dei servizi, alla quale partecipano le province, i comuni e gli altri enti territorialmente interessati.

2. Qualora l'opera statale incida su aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali al soddisfacimento dello standard dei servizi alla popolazione, il Comune, in sede di Conferenza dei servizi, può chiedere all'amministrazione statale precedente interventi compensativi, al fine di recuperare le aree necessarie alla realizzazione di detti servizi.

3. La procedura finalizzata all'intesa Stato - Regione non trova applicazione in relazione ad opere prive di specifica incidenza urbanistica, quali quelle rientranti nelle tipologie individuate dall'articolo 3, lettera b) e c), del *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, per la cui realizzazione è sufficiente l'invio al Comune, da parte dell'amministrazione statale interessata, di una relazione illustrante le caratteristiche dell'intervento, anche al fine di consentire all'Amministrazione comunale, ove ritenga che il progetto non sia riconducibile alle tipologie anzidette, di sollecitare alla Regione l'attivazione delle procedure d'intesa.

4. Per la realizzazione di opere di competenza e di interesse statale non occorre il rilascio del permesso di costruire.

TITOLO IV

Strumenti e contenuti della pianificazione

Art. 17

Quadro territoriale regionale. (Q.T.R.) (40).

1. Il Quadro territoriale regionale (Q.T.R.) è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico - sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali.

2. Il Q.T.R. ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'articolo 143 e seguenti del *D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42* (41).

3. Il Q.T.R. prevede:

a) la definizione del quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio regionale, con l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente;

b) le azioni e le norme d'uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino di cui alla *legge n. 183/1989*, quanto alla prevenzione ed alla difesa dai rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali;

c) la perimetrazione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativi e relazionale costituenti del territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e riproducibilità;

c-bis) la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agricola o silvo-pastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti (42);

d) le possibilità di trasformazione del territorio regionale determinate attraverso la individuazione e la perimetrazione delle modalità d'intervento di cui al precedente articolo 6 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi del *D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42* e della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (43);

e) il termine entro il quale le province devono dotarsi od adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'articolo 18;

f) il termine entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni dei Q.T.R.;

g) l'analisi dei sistemi naturalistici ambientali ai fini della loro salvaguardia e valorizzazione;

h) l'individuazione degli ambiti di pianificazione paesaggistica ai sensi dell'*art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004* (44).

4. Costituisce parte integrante del Q.T.R. la Carta regionale dei luoghi che, in attuazione dei principi identificati al precedente art. 5, definisce (45):

a) la perimetrazione dei sistemi che costituiscono il territorio regionale individuandone le interrelazioni a secondo della loro qualità, vulnerabilità e riproducibilità;

b) i gradi di trasformabilità del territorio regionale derivanti dalla individuazione e dalla perimetrazione delle forme e dei modelli di intervento, di cui al precedente art. 5, con la conseguente nomenclatura dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla disciplina statale e regionale sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali singoli ed ambientali;

c) le modalità d'uso e d'intervento dei suoli derivati dalla normativa statale di settore in materia di difesa del suolo e per essa dal Piano di Assetto idrogeologico della Regione Calabria.

4-bis. Il QTR esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) come definiti dallo stesso QTR ai sensi del *D.Lgs. n. 42/2004*. Per la elaborazione del Piano Paesaggistico la Regione può ricorrere, ai sensi del *comma 3, art. 143 del Dlgs. 42/04* e s.m.i., alla pianificazione congiunta con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare, previa sottoscrizione di una apposita intesa ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾.

5. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida della pianificazione regionale e lo schema base della Carta regionale dei luoghi ⁽⁴⁸⁾. A tal fine, tramite il suo Presidente, indice un'apposita Conferenza di pianificazione diretta alla formulazione di un protocollo di intesa con le province e con le altre Amministrazioni competenti per la predisposizione degli atti e documenti che entreranno a far parte delle linee guida medesime, che dalla data della loro approvazione assumono il valore e l'efficacia del Q.T.R. fino all'approvazione dello stesso anche con funzione di indirizzo per tutto il processo di pianificazione ai diversi livelli ⁽⁴⁹⁾ ⁽⁵⁰⁾.

(40) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla *Delib.G.R. 20 marzo 2012, n. 113*.

(41) *Comma così modificato dall'art. 2, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14*.

(42) *Lettera aggiunta dall'art. 2, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14*.

(43) *Lettera così modificata dall'art. 2, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14*.

(44) *Lettera aggiunta dall'art. 2, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14*.

(45) *Alinea così modificato dall'art. 2, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14*.

(46) *Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29*.

(47) *Comma aggiunto dall'art. 2, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato come indicato nella nota che precede*.

(48) *Periodo così modificato dall'art. 2, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14*.

(49) *Periodo così modificato dall'art. 2, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14*.

(50) *Con Delib.G.R. 11 gennaio 2005, n. 5 e con Delib.G.R. 16 gennaio 2006, n. 1 sono state approvate le linee-guida ai sensi del presente comma*.

Art. 17-bis

Valenza Paesaggistica del QTR e Piani Paesaggistici di Ambito.

1. La valenza paesaggistica del QTR, come indicato al comma 4-bis del precedente articolo, si esercita anche tramite Piani Paesaggistici d'Ambito.

2. I Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A) sono strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio ai sensi dell'*art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004* operanti su area vasta, sub-provinciale o sovracomunale.

3. Gli ambiti di cui ai PPd'A sono indicati dal QTR.

4. I PPd'A hanno funzione normativa, prescrittiva e propositiva a seconda dei livelli di qualità del paesaggio nei vari ambiti individuati dal QTR, assunti dai PTCP.

5. Il quadro conoscitivo relativo al PPd'A dettaglia le analisi del QTR e può essere completato dalle indagini relative al PTCP.

6. Gli scenari prospettici e gli apparati normativi dei PPD'A saranno determinati nell'elaborazione degli strumenti stessi ⁽⁵¹⁾.

(51) Articolo aggiunto dall'art. 2, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 18

Piano territoriale di coordinamento provinciale. (P.T.C.P.).

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale; riguardo ai valori paesaggistici ed ambientali, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 22, esso si raccorda ed approfondisce i contenuti del Q.T.R. ⁽⁵²⁾.

2. Il P.T.C.P. costituisce, dalla data della sua approvazione, in materia di pianificazione paesaggistica, riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa ⁽⁵³⁾. In particolare esso dettaglia il quadro conoscitivo già avanzato dal QTR e indirizza strategie e scelte tenendo conto della valenza paesaggistica del QTR e dei Piani Paesaggistici d'Ambito ⁽⁵⁴⁾.

3. Il P.T.C.P., in relazione alla totalità del territorio provinciale, assume come riferimento le linee di azione della programmazione regionale e le prescrizioni del Q.T.R., specificandone le analisi ed i contenuti.

4. Il P.T.C.P., ferme restando le competenze dei comuni e degli Enti parco:

a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale, con riferimento alle peculiarità dei suoi diversi ambiti incluse le terre civiche e di proprietà collettiva e tenendo conto della pianificazione paesaggistica ⁽⁵⁵⁾;

b) individua ipotesi di sviluppo del territorio provinciale, indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;

c) indica la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, regionale e statale, programmati o in fase di realizzazione, nonché, in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale ⁽⁵⁶⁾;

d) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

5. Il P.T.C.P. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.

6. Il P.T.C.P. contiene:

a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali, indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 10;

b) il quadro conoscitivo dei rischi;

c) le prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;

d) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;

e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;

f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'articolo 58.

7. Le prescrizioni dei P.T.C.P., di cui ai precedenti commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

8. Dall'entrata in vigore della presente legge la Provincia approva il P.T.C.P. entro il termine di 24 mesi; decorso infruttuosamente tale termine la Regione procede alla nomina di un Commissario ad acta.

9. Dall'avvenuta approvazione definitiva del PTCP, tutte le norme e previsioni dei PSC/PSA in contrasto con il PTCP medesimo si intendono automaticamente decadute, qualora la Provincia abbia provveduto a notificare i contrasti ai rispettivi comuni, e ne abbia dato evidenza pubblica mediante avviso sull'albo pretorio per trenta giorni e sul proprio portale istituzionale fino all'adeguamento degli strumenti comunali, nonché pubblicato su un quotidiano a tiratura regionale ⁽⁵⁷⁾.

(52) *Comma così modificato dall'art. 2, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

(53) *Periodo così modificato dall'art. 2, primo comma, decimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

(54) *Periodo aggiunto dall'art. 2, primo comma, undicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

(55) *Lettera così modificata dall'art. 2, primo comma, dodicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

(56) *Lettera così sostituita dall'art. 14, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale;».*

(57) *Comma così sostituito dall'art. 14, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «9. La Provincia, con l'atto di approvazione del P.T.C.P. assegna il termine non superiore a dodici mesi per l'adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, decorso infruttuosamente tale termine, procede alla nomina di Commissari ad acta.».*

Art. 18-bis

Piano territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria ⁽⁵⁸⁾.

1. Il Piano territoriale della Città metropolitana (PTCM) assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 85, lett. a) della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché di pianificazione territoriale generale, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge n. 56/2014.

2. Fino all'entrata in vigore del PTCM, di cui al comma 1, conserva efficacia il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Calabria, redatto ai sensi dell'articolo 26.

3. Il PTCM è lo strumento di pianificazione territoriale generale al quale si conformano le politiche della Città metropolitana di Reggio Calabria, i piani e i programmi di settore comunale e gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali.

4. Il PTCM è redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal QTR a valenza paesaggistica di cui all'articolo 17. In sede di Conferenza permanente di cui al comma 5, previo coordinamento con la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 12 (Legge di stabilità regionale), la Regione e la Città metropolitana determinano un'intesa quadro, che può consistere anche in specifici accordi settoriali o attività progettuali e che stabilisce le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione e il Piano strategico della Città metropolitana, previsto dalla legge n. 56/2014.

5. È istituita la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana che individua gli obiettivi di interesse comune delle due istituzioni e definisce le azioni per perseguirli, prevedendo altresì le forme di consultazione con le associazioni rappresentative degli interessi socio-economici coinvolti e la procedura di formazione e di approvazione del PTCM.

6. Il PTCM contiene gli elementi costituenti l'assetto territoriale della città metropolitana e delinea la strategia dello sviluppo del territorio metropolitano. A tal fine:

a) individua, con riferimento ai contenuti del QTR a valenza paesaggistica, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le azioni conseguenti;

- b) detta indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;
- c) fornisce indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale;
- d) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio-economico e culturale della comunità della città metropolitana.

7. Il PTCM determina:

- a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della città metropolitana;
- b) gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della città metropolitana e relative prescrizioni;
- c) le misure di salvaguardia di cui all'articolo 59.

8. Il PTCM, inoltre, determina le politiche e le strategie di area vasta in coerenza anche con il QTR, con particolare riferimento:

- a) alle infrastrutture e ai servizi necessari per promuovere una mobilità sostenibile su scala metropolitana e migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;
- b) alle reti dei servizi di interesse della città metropolitana;
- c) alla valorizzazione e al recupero dei sistemi insediativi esistenti;
- d) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale, commerciale e industriale;
- e) alla previsione di forme di perequazione territoriale.

(58) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

Art. 19

Strumenti di pianificazione comunale.

1. Gli strumenti di pianificazione comunale sono:

- a) il Piano strutturale (P.S.C.) ed il Regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.);
- b) il Piano operativo temporale (P.O.T.);
- c) i Piani attuativi unitari (P.A.U.);
- d) gli strumenti di pianificazione negoziata, di cui all'articolo 32.

Art. 20

Piano strutturale comunale. (P.S.C.).

1. Il Piano strutturale comunale (P.S.C.) definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro territoriale regionale (Q.T.R.), dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.).

2. Il P.S.C. è promosso anche in assenza dei Piani sovraordinati, tenendo conto delle linee guida di cui al precedente articolo 17 ed al documento preliminare di cui al successivo articolo 26, comma 3. In esso viene stabilita l'eventuale necessità di ricorso al Piano operativo temporale e definite le relative procedure di formazione o approvazione, nonché la durata.

3. Il P.S.C.:

- a) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed applicando gli standard urbanistici di cui all'art. 53 della presente legge e, fino alla emanazione della deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 3 dello stesso art. 53, assicurando la rigorosa applicazione del *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444* con gli standard e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non modificabile;
- b) determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- c) definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali;
- d) disciplina l'uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti;
- e) individua le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini della riduzione del rischio ambientale;
- f) individua in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza;
- g) delimita gli ambiti urbani e perurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione;
- h) individua gli ambiti destinati all'insediamento di impianti produttivi rientranti nelle prescrizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 333 ed alla relativa disciplina di attuazione;
- i) definisce per ogni ambito, i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della popolazione insediabile nonché i requisiti quali - quantitativi ed i relativi parametri, le aree in cui è possibile edificare anche in relazione all'accessibilità urbana, le aree dove è possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in ragione delle opere di urbanizzazione esistenti ed in conformità alla disciplina generale del regolamento edilizio urbanistico;
- j) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; ne individua le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di degrado e di abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia;
- j) delimita e disciplina ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del Piano di ambito, se esistente, oppure in sua sostituzione, se non esistente e raccorda ed approfondisce i contenuti paesistici definiti dalla Provincia;
- k) qualifica il territorio agricolo e forestale in allodiale civico e collettivo secondo le specifiche potenzialità di sviluppo ⁽⁵⁹⁾;
- l) individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione;
- m) individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile;
- n) individua e classifica i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano;
- o) indica la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei carburanti in conformità al piano regionale;
- p) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 2, il P.S.C. deve essere integrato da:

- a) una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, elaborata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale così come previsto dalla *legge n. 64/1974*;
- b) studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, comprendenti studi tematici specifici di varia natura, indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio, atti alla migliore definizione e caratterizzazione del modello geologico tecnico ambientale, per ambiti urbanizzabili con riconosciute limitazioni connesse a pericolosità geologiche, funzionali alla verifica della

sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale. Nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per il rischio sismico - dove diventa necessario attivare le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano - le indagini dovranno consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, nel rispetto della normativa vigente ⁽⁶⁰⁾.

5. Per garantire la realizzazione delle finalità previste nel comma 3, lettera "i", il PSC deve essere integrato da apposita relazione che delimiti e disciplini gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche di territorio e che individui gli immobili o complesso di immobili aventi valenza storico, ambientale, documentario, suscettibili di essere dichiarati beni culturali, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge ⁽⁶¹⁾.

6. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 5 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine ⁽⁶²⁾.

(59) Lettera così modificata dall'art. 2, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(60) Lettera così sostituita dall'art. 2, primo comma, quattordicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «b) studi e indagini a norma del D.M. 11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.».

(61) Comma aggiunto dall'art. 15, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(62) Comma aggiunto dall'art. 15, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 20-bis

Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.).

1. Il Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.) è lo strumento urbanistico finalizzato ad accrescere l'integrazione fra Enti locali limitrofi con problematiche territoriali affini e a promuovere il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto, con conseguente impegno integrato delle risorse finanziarie.

2. I territori oggetto del Piano Strutturale in forma Associata possono interessare due o più Comuni, anche se appartenenti a province diverse.

3. I Comuni interessati si associano secondo le modalità stabilite dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

4. Il P.S.A. punta anche al coordinamento e all'armonizzazione tra assetto urbanistico, politiche fiscali e programmazione delle opere pubbliche da attuarsi tramite il ricorso ad idonei strumenti di coordinamento delle azioni economiche, finanziarie e fiscali favorendo in tal modo atteggiamenti cooperativi e patti fra le Istituzioni locali e promuovendo garanzia ed equità.

5. Il P.S.A. ha gli stessi contenuti ed effetti del P.S.C. secondo quanto disposto dall'articolo 20 della presente legge; ad esso è annesso il R.E.U.

6. Per la redazione del P.S.A., si dovrà prevedere l'istituzione di un unico Ufficio di Piano con l'attribuzione dei seguenti compiti:

a) predisposizione di un unico documento preliminare e di un unico quadro conoscitivo, articolati per ogni territorio comunale;

b) predisposizione del Piano Strutturale in forma Associata, articolato per ogni territorio comunale, e predisposizione del relativo R.E.U.;

c) individuazione del soggetto che presiede tutte le attività previste dalla presente legge per il corretto svolgimento della Conferenza di Pianificazione e che coordina le azioni tecniche e amministrative degli enti territoriali coinvolti ⁽⁶³⁾.

(63) *Articolo aggiunto dall'art. 2, primo comma, quindicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

Art. 21

Regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.) e Regolamento Operativo (R.O.) ⁽⁶⁴⁾.

1. Il Regolamento edilizio ed urbanistico, annesso al PSC/PSA, ed il Regolamento operativo, di cui alla procedura semplificata dell'articolo 27-ter, costituiscono la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile ⁽⁶⁵⁾.

2. I regolamenti di cui al comma 1, redatti in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, nel rispetto del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, stabiliscono:

- a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;
- b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;
- c) le norme igienico-sanitarie e quelle sulla sicurezza degli impianti;
- d) le norme per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti;
- e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente;
- f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui all'articolo 54 ⁽⁶⁶⁾.

3. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, i regolamenti devono prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato ai sensi dell'articolo 69, comma 3. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:

- a) ricadenti nelle zone A di cui alla *legge 17 agosto 1942, n. 1150* (Legge urbanistica), per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata, la procedura amministrativa di interesse culturale;
- b) vincolati ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*);
- c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno dei piani per i quali è stata effettuata, ovvero è in corso, la procedura per la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal *D.Lgs. n. 42/2004* ⁽⁶⁷⁾.

4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per la redazione del R.E.U. e del R.O. ⁽⁶⁸⁾ ⁽⁶⁹⁾.

(64) *Rubrica così modificata dall'art. 7, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).*

(65) *Comma prima modificato dall'art. 2, primo comma, sedicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, e poi così sostituito dall'art. 7, comma 2, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «1. Il Regolamento edilizio ed urbanistico costituisce la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e*

ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile.».

(66) Comma modificato dall'art. 2, primo comma, diciassettesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 16, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge), ed infine così sostituito dall'art. 7, comma 3, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «2. Il R.E.U. è annesso al P.S.C. e al P.S.A. ed in conformità con questo, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, stabilisce:

a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;

b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;

c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti;

d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti ;

e) le modalità di gestione tecnico - amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente;

f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui al successivo art. 54.».

(67) Comma prima aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 7, comma 4, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «3. Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, il regolamento edilizio ed urbanistico, deve prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:

a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge n. 1150 del 1942 e s.m. e i. per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata la procedura amministrativa, di interesse culturale;

b) vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;

c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno del PSC, in adempimento al comma 5 dell'articolo 20, per i quali sia stata effettuata, o vi sia procedura in itinere, la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.».

(68) Comma prima aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 7, comma 5, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «4. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 3 dell'articolo 27 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine.».

(69) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

Art. 22

Norme particolari per il polo logistico di Gioia Tauro ⁽⁷⁰⁾.

1. Il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), in relazione al Sistema Calabro e di Gioia Tauro, ha individuato la Zona economica speciale (ZES) come fattore strategico.

2. La Regione comprende nel QTR a valenza paesaggistica la ZES del polo logistico di Gioia Tauro, nel rispetto del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale vigente.

3. Salve le competenze attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale all'Autorità portuale o ad altre autorità, la Regione promuove appositi accordi di programma con l'Autorità portuale di Gioia Tauro, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno del polo logistico l'insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali da

disciplinare con apposito regolamento.

(70) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 22 - Norme particolari per il porto di Gioia Tauro. - 1. La Regione, in fase di redazione del Quadro territoriale regionale (Q.T.R.) di cui all'articolo 17, individua nel porto di Gioia Tauro, classificato di II categoria I classe, di rilevanza internazionale, con funzione commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, ai sensi dell'articolo 11-bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1998, n. 413, il centro del sistema dei porti calabresi e del trasporto intermodale.

2. In attuazione di quanto disposto al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale promuove apposito accordo di programma con le competenti Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti pubblici interessati per la concreta attuazione dei programmi proposti dalla competente Autorità Portuale.».

Art. 23

Piano operativo temporale (P.O.T.).

1. Il Piano operativo temporale (POT) è strumento facoltativo, salvo che per i Comuni eventualmente indicati in uno specifico elenco nel QTR del PSC, ed è attuato individuando le trasformazioni del territorio per interventi programmati sulla base di una coordinata, proporzionata e sostenibile progettazione di interventi privati, pubblici o di interesse pubblico e pubblico-privati da realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante ⁽⁷¹⁾.

2. La durata di validità del P.O.T. può essere prorogata non oltre diciotto mesi dall'entrata in carica della nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni salvo diversa determinazione del Consiglio comunale e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla sua approvazione.

3. Il P.O.T., per gli ambiti di nuova edificazione e di riqualificazione urbanistica, in conformità al P.S.C. definisce:

a) la delimitazione e le priorità di attuazione degli ambiti d'intervento, gli indici edilizi, le destinazioni d'uso ammissibili in conformità al Piano strutturale comunale gli indici di proporzione per gli interventi privati, ivi compresi gli indici edilizi e le destinazioni d'uso ⁽⁷²⁾;

b) gli aspetti fisico-morfologici ed economico-finanziari;

c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e/o conservazione, anche ai fini della perequazione dei regimi immobiliari interessati;

d) l'indicazione degli interventi da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e/o di quelli destinati alla mitigazione degli impatti e alla compensazione degli effetti;

e) la definizione e la localizzazione puntuale delle dotazioni infrastrutturali delle opere pubbliche di interesse pubblico o generale esistenti da realizzare o riqualificare, nonché l'individuazione delle aree da sottoporre ad integrazione paesaggistica.

4. Il P.O.T. per la parte relativa agli interventi pubblici o di interesse pubblico deve essere coordinato con il bilancio pluriennale comunale e, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 136/1999, ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge n. 10/1977. Costituisce pertanto lo strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi nazionali e regionali ⁽⁷³⁾.

5. Il P.O.T. articola e definisce la formazione dei programmi attuativi dei nuovi insediamenti o di ristrutturazioni urbanistiche rilevanti, alla cui localizzazione provvede in modo univoco; tenuto conto dello stato delle urbanizzazioni, dell'incipienza del degrado ovvero di qualsiasi condizione che ne possa determinare l'individuazione.

6. Le previsioni del P.O.T. decadono se, entro il termine di validità, non siano stati richiesti i permessi di costruire, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i Piani Attuativi Unitari. Per i Piani Attuativi di iniziativa privata interviene decadenza qualora, entro il termine di validità del piano, non siano state stipulate le relative convenzioni ovvero i proponenti non si siano impegnati, per quanto di competenza, con adeguate garanzie finanziarie e con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

(71) Comma modificato dall'art. 2, primo comma, diciottesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 17, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge), ed infine così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Il Piano operativo temporale (P.O.T.) è strumento facoltativo ad eccezione dei Comuni che eventualmente saranno indicati in specifico elenco nel QTR del Piano strutturale comunale e lo attua individuando le trasformazioni del territorio per interventi pubblici o d'interesse pubblico individuati tali dal Consiglio comunale nonchè per eventuali interventi privati, nella minor parte e nella proporzione individuata da REVda realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante.».

(72) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(73) Comma così modificato dall'art. 17, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 24

Piani attuativi unitari.

1. I Piani attuativi unitari (P.A.U.) sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio comunale, in attuazione del Piano strutturale comunale o del Piano operativo temporale, ove esistente, ed hanno i contenuti e l'efficacia:

- a) dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dei piani di lottizzazione, di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e sue modificazioni ed integrazioni;
- d) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) dei piani di spiaggia di cui alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), e del Piano d'indirizzo regionale (PIR) approvato con Delib.C.R. n. 147 del 12 giugno 2007, in coerenza con il Piano di bacino stralcio per l'erosione costiera e del Master Plan per gli interventi di difesa e di tutela della costa di cui alla delibera del Comitato istituzionale 22 luglio 2014, n. 1 - Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI-Calabria)⁽⁷⁴⁾;
- g) dei piani di protezione civile.

2. Ciascun P.A.U. può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia dei piani di cui al primo comma. Il P.A.U., in quanto corrispondente alla lottizzazione convenzionata, è richiesto come presupposto per il rilascio del permesso di costruire solo nel caso di intervento per nuova edificazione residenziale in comprensorio assoggettato per la prima volta alla edificazione e del tutto carente di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero allorquando sia espressamente richiesto dallo strumento urbanistico generale. Rimangono comunque in vigore tutte le norme della legislazione previgente afferenti l'istituto della lottizzazione convenzionata ove applicabili.

3. I P.A.U. definiscono di norma:

- a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale dell'area assoggettata a P.A.U.;
- b) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia;
- c) i vincoli di protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;
- d) le aree da destinare agli insediamenti suddivise eventualmente in isolati, lo schema planivolumetrico degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con le relative tipologie edilizie e le destinazioni d'uso;

- e) l'eventuale esistenza di manufatti destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo od a ristrutturazione edilizia;
- f) le aree per le attrezzature d'interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli e/o servitù;
- g) la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana nonché gli spazi pedonali, di sosta e di parcheggio ed i principali dati piano - altimetrici;
- h) il rilievo delle reti idrica, fognante, del gas, elettrica e telefonica esistenti e la previsione di massima di quelle da realizzare;
- i) l'individuazione delle unità minime d'intervento nonché le prescrizioni per quelle destinate alla ristrutturazione urbanistica;
- j) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
- k) la previsione di massima dei costi di realizzazione del piano;
- l) comparto edificatorio;
- m) gli ambiti sottoposti al recupero degli insediamenti abusivi, qualora non previsti con altri atti;
- n) le previsioni di termini e priorità entro i quali devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero ogni altra attrezzatura di interesse pubblico, facenti parte della convenzione. I termini prescritti non possono essere superiori a dieci anni e comunque devono essere proporzionati alla consistenza degli interventi ⁽⁷⁵⁾.

4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, lettera e), il PAU deve essere integrato dall'apposita relazione per i manufatti da destinare a restauro, risanamento conservativo e consolidamento strutturale tra quelli individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'articolo 20, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge ⁽⁷⁶⁾.

5. I comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano approvato il P.A.U. di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 4, entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine ⁽⁷⁷⁾.

(74) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(75) Lettera aggiunta dall'art. 18, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(76) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(77) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

TITOLO V

Procedure di formazione ed approvazione degli strumenti di indirizzo e di pianificazione territoriale

Art. 25

Formazione ed approvazione del Quadro territoriale regionale (Q.T.R.) ⁽⁷⁸⁾.

1. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del Q.T.R. e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali regionali con valenza territoriale per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora, anche sulla base delle linee guida di cui al precedente art. 17 e dell'eventuale intesa per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico con i Ministeri competenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 ed avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all'art. 9, il

documento preliminare del Q.T.R. con il quale individua le strategie di sviluppo del sistema socio-economico della Regione trasmettendolo al Consiglio regionale, alle province, ai comuni, alle comunità Montane, alle autorità di bacino ed agli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette ⁽⁷⁹⁾. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 13, dovrà contenere inoltre il quadro conoscitivo e lo schema delle scelte di Pianificazione elaborati in base a quanto previsto dall'art. 17 e dall'articolo 10 della presente legge, e nel rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS ⁽⁸⁰⁾.

3. La Regione di concerto con le Province convoca, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, la Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, articolata per singola Provincia, chiamando a parteciparvi i Comuni, le Comunità Montane, l'Autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro quarantacinque giorni dalla convocazione della Conferenza, la Regione acquisisce le osservazioni e le eventuali proposte che andranno inserite nel documento preliminare e accoglie quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti ⁽⁸¹⁾.

4. La Giunta regionale, nei 90 giorni successivi, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito alle conferenze di pianificazione di cui al comma 3, elabora la versione definitiva del Q.T.R. e la propone al Consiglio regionale per la relativa adozione entro i successivi 60 giorni ⁽⁸²⁾. Il Q.T.R. viene successivamente trasmesso alle province ed ai soggetti partecipanti alle conferenze di pianificazione.

5. Il Q.T.R. viene depositato presso le sedi del Consiglio regionale e degli Enti di cui al comma 3 per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli Enti presso i quali il Q.T.R. è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del Q.T.R. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta regionale.

6. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 5 possono formulare osservazioni e proposte:

- a) gli Enti e gli Organismi pubblici;
- b) le forze economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
- c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del Q.T.R. adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

6-bis. Nella fase di approvazione del QTR, il Consiglio regionale, per le attività di valutazione delle osservazioni e delle proposte pervenute, si avvale del supporto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio ⁽⁸³⁾.

7. Il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni e sulle proposte ed approva il Q.T.R., che conterrà il termine entro il quale le province ed i comuni saranno obbligati ad approvare o adeguare i loro piani.

8. Copia integrale del Q.T.R. approvato è depositata per la libera consultazione presso il competente Assessorato regionale ed è trasmessa agli Enti di cui al comma 3. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

9. Il Q.T.R. entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni in esso contenute sono cogenti per gli strumenti di pianificazione sottordinata e immediatamente prevalenti su quelle eventualmente difformi. I predetti strumenti urbanistici, approvati o in corso di approvazione, devono essere adeguati secondo le modalità previste dall'articolo 73 ⁽⁸⁴⁾.

10. Il Q.T.R. può essere periodicamente aggiornato ed adeguato anche in relazione a modifiche della normativa e/o della programmazione comunitaria, statale o regionale ed è comunque soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta, anche in relazione all'evoluzione degli obiettivi di sviluppo da perseguire, dandone adeguata pubblicità nelle forme previste al precedente comma 5.

(78) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 20 marzo 2012, n. 113.

(79) *Periodo così modificato dall'art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.*

(80) *Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 19, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).*

(81) *Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Le province convocano, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, una Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, chiamando a parteciparvi i comuni, le comunità Montane, le autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro trenta giorni dalla convocazione della Conferenza, le province rimettono alla Regione le osservazioni e le eventuali proposte sul documento preliminare e riferiscono quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti.».*

(82) *Periodo così modificato dall'art. 3, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

(83) *Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1, lettera c), L.R. 12 giugno 2009, n. 19.*

(84) *Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).*

Art. 25-bis

Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A).

1. Il PPd'A ha valore di piano paesaggistico alla luce del *D.Lgs. n. 42/2004* e definisce le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate dall'apposito apparato normativo.
2. Le competenze in materia di Piani Paesaggistici d'Ambito sono della Regione che, nella sua autonomia ed eventualmente in maniera coordinata con i Ministeri competenti in base a quanto indicato al comma 4-bis dell'*art. 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*, stabilisce le modalità attuative per la loro redazione e gestione fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS ⁽⁸⁵⁾.
3. Il procedimento di elaborazione e approvazione dei PPd'A è distinto per ciascun ambito.
4. Ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il PPd'A è oggetto di concertazione con le Province e gli altri Enti e soggetti interessati e fa riferimento alle determinazioni della Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di paesaggio.
5. La Regione, ultimata la fase di concertazione, assume la versione definitiva del PPd'A, lo adotta, lo pubblica e lo invia alle Province interessate, alle Soprintendenze e ad altri Enti e soggetti per le relative osservazioni. Entro 60 giorni vengono raccolte le osservazioni e predisposte le relative determinazioni. Il Piano Paesaggistico d'Ambito viene approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta ⁽⁸⁶⁾.

(85) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29 e dall'art. 20, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).*

(86) *Articolo aggiunto dall'art. 3, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi cos' modificato come indicato nella nota che precede.*

Art. 26

Formazione ed approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.).

1. Il P.T.C.P. ha valore di piano urbanistico territoriale ed in relazione ai valori paesaggistici ed ambientali, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, si raccorda ed approfondisce i contenuti del Q.T.R. tenendo conto anche delle diverse articolazioni della pianificazione paesaggistica fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS ⁽⁸⁷⁾.
2. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP, del suo adeguamento e delle relative varianti sostanziali, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non è prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti ⁽⁸⁸⁾.

3. Il consiglio provinciale adotta il documento preliminare del PTCP, elaborato sulla base degli atti regionali di programmazione e di pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui all'*articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006*, secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto ⁽⁸⁹⁾.
4. Il presidente della Provincia convoca, entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio provinciale di adozione, la conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando, per conto della Regione, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, le province contermini, i comuni, l'Autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione ⁽⁹⁰⁾.
5. Il Documento preliminare di piano adottato è trasmesso ai soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale, nelle forme previste dalla legge ⁽⁹¹⁾.
6. La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti e dai soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ⁽⁹²⁾.
7. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, giusta determina del responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento del PTCP. Entro i successivi trenta giorni, il PTCP completo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, è adottato dal consiglio provinciale e depositato presso la sede provinciale per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) dell'avviso di avvenuta adozione. L'avviso, redatto anche ai sensi dell'*articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006*, deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PTCP è depositato e dei termini entro i quali prenderne visione e formulare eventuali osservazioni. Dell'avvenuta adozione del PTCP è data notizia, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PTCP è, inoltre, pubblicato nel sito istituzionale della provincia ⁽⁹³⁾.
8. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 14 del *D.Lgs. n. 152/2006* e dell'*articolo 24 del Reg. reg. n. 3/2008*, giusta deliberazione del consiglio provinciale, previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PTCP è trasmesso, in copia digitale, nelle forme previste dalla legge, al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e sulla coerenza urbanistica e ambientale con il QTR, ai sensi dell'*articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006* e dell'*articolo 25 del Reg. reg. n. 3/2008* ⁽⁹⁴⁾.
9. In caso di parere favorevole, la Provincia predispone il PTCP, completo di tutti gli elaborati prescritti, che è definitivamente approvato dal consiglio provinciale ⁽⁹⁵⁾.
10. Ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza di pianificazione sul Documento Preliminare e sullo svolgimento delle consultazioni ai sensi del *D.Lgs. n. 152/2006* e dell'*articolo 24 del Reg. reg. n. 3/2008*, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio ne dà comunicazione alla Provincia affinché, entro i successivi trenta giorni, la stessa possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano così adeguato, al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale detto parere si intende acquisito, ai sensi della *legge n. 241/1990* ⁽⁹⁶⁾.
11. Successivamente all'approvazione del PTCP da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento e del rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'*articolo 17 del D.Lgs. 152/2006* s.m.i. sono depositati per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel B.U.R. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale e sui siti istituzionali della Regione e della Provincia ⁽⁹⁷⁾.
12. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 12-bis. L'eventuale accertato contrasto del PTCP alla legge o al QTR a valenza paesaggistica è disciplinato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 73 ⁽⁹⁸⁾.

13. Il P.T.C.P. è soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal Consiglio provinciale, su proposta formulata dalla Giunta. I parametri di verifica devono correlarsi ai contenuti della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale, nonché all'evoluzione delle esigenze e dei fabbisogni della Regione.

13-bis) Il PTCP è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m. e i., secondo modalità e forme ivi definitive, nonché secondo i regolamenti regionali in materia ⁽⁹⁹⁾.

(87) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 21, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(88) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «2. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del P.T.C.P. e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.».

(89) Comma modificato dall'art. 3, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n.14 e poi sostituito prima dall'art. 21, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «3. Il Consiglio provinciale elabora il documento preliminare del PTCP, sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo D.Lgs.».

(90) Comma prima modificato dall'art. 3, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Presidente della Provincia convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando la Regione, le province contermini, i comuni, le comunità montane, l'autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.».

(91) Comma modificato dall'art. 3, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi sostituito prima dall'art. 21, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «5. La Conferenza si conclude nel termine di centocinquanta giorni entra i quali:

a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte che il consiglio provinciale valuta in sede di adozione del PTCP di cui al comma 6, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento;

b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. A tal fine l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale forniscono i propri contributi per definire la portata ed il livello delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Se il parere prescrive modifiche, queste devono essere apportate dalla provincia entro i successivi quarantacinque giorni. Infine, entro i termini di chiusura della conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi.».

(92) Comma così sostituito prima dall'art. 21, comma 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera e), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «6. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione, che può avvenire solamente dopo l'acquisizione di tutti i pareri obbligatori richiesti dalla normativa vigente, il documento preliminare del PTCP, deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che deve contenere le eventuali modifiche a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse.».

(93) Comma così sostituito prima dall'art. 21, comma 5, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera f), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «7. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, adotta il PTCP che, in copia, è trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 4. Il PTCP adottato, unitamente al rapporto ambientale, viene depositato presso la sede della provincia e degli enti territoriali di cui al comma 4, per un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla data di

pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il PTCP, unitamente al rapporto ambientale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. L'avviso deve contenere l'indicazione degli enti territoriali presso i quali il PTCP è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PTCP è data, altresì, sui quotidiani a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta provinciale.».

(94) Comma così sostituito prima dall'art. 21, comma 6, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera g), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «8. Nel termine di cui al precedente comma 7, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PTCP e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.».

(95) Comma prima modificato dall'art. 21, comma 7, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera h), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «9. Il competente dipartimento regionale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del P.T.C.P., è tenuto a dare riscontro vincolante rilevando gli eventuali profili di incoerenza del P.T.C.P. medesimo con gli esiti della Conferenza di pianificazione di cui al precedente comma 4 ed a individuare eventuali difformità con i contenuti prescrittivi del Q.T.R. e degli altri strumenti della pianificazione regionale, ove esistenti nonché con gli interventi programmati o in fase di realizzazione di competenza statale o regionale nella provincia medesima, ovvero di province con termini i cui effetti ricadono sul territorio in esame. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta provinciale predispose il P.T.C.P. nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione.».

(96) Comma così sostituito prima dall'art. 21, comma 8, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera i), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «10. Il Consiglio provinciale, nei novanta giorni successivi al ricevimento del riscontro di cui al precedente comma 9 da parte della Regione si determina in merito alle osservazioni pervenute ed adegua il PTCP sia alle eventuali prescrizioni da questa formulate sia sulla base del parere motivato ai fini VAS espresso dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nello stesso termine si esprime in ordine alle osservazioni e alle proposte formulate dai soggetti di cui al precedente comma 6. La mancata determinazione nel termine indicato da parte della Giunta provinciale dei dovuti riscontri alle prescrizioni regionali ed ai contenuti delle osservazioni al PTCP, comporta l'automatico accoglimento, intendendosi quale silenzio-assenso, di quelle chiaramente identificabili sulle tavole di piano e/o nell'apparato normativo.».

(97) Comma prima sostituito dall'art. 21, comma 8-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera j), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «11. Successivamente all'approvazione del P.T.C.P. da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento è depositata per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale.».

(98) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera k), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(99) Comma aggiunto dall'art. 21, comma 8-ter, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 27

Formazione ed approvazione del PSC ⁽¹⁰⁰⁾.

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione del PSC e del REU, integrato con la procedura VAS, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e del Reg. reg. n. 3/2008, e con l'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare al Piano comunale di spiaggia, di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, nonché alle relative varianti sostanziali e all'adeguamento agli strumenti di pianificazione sovraordinata di cui al comma 3 dell'articolo 73.
2. I comuni danno avvio alla procedura di redazione del piano mediante apposita deliberazione di giunta comunale, di approvazione delle linee d'indirizzo strategico volte al rispetto del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo.
3. Sulla scorta del contributo per il quadro conoscitivo certificato dal Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, gli enti territoriali interessati elaborano il proprio quadro conoscitivo e, quindi, il Documento preliminare del piano completo di REU, predisposto in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, e del rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 152/2006, redatto secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.

4. Entro centottanta giorni dalla data di avvio di cui al comma 2, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, adotta il Documento preliminare del piano di cui al comma 3.
5. Il sindaco, entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio comunale di adozione, convoca la conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, per l'esame congiunto del Documento preliminare di piano e per lo svolgimento delle consultazioni preliminari di cui al comma 1 dell'*articolo 13 del D.Lgs. 152/2006* e dell'*articolo 23 del Reg. reg. n. 3/2008*, invitando, per conto della Regione, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, la Provincia, la Città metropolitana, i comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal PTCP e dal PTCM, l'Autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.
6. Il Documento preliminare di piano adottato è trasmesso ai soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale, nelle forme previste dalla legge.
7. La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti ed i soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale gli stessi si intendono acquisiti, ai sensi della *legge n. 241/1990*.
8. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, con determina del responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che gli conferiscono il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato PSC. Entro i successivi trenta giorni, il PSC completo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, è adottato dal consiglio comunale, su proposta della giunta e depositato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso, redatto anche ai sensi dell'*articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006*, deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali prenderne visione e formulare eventuali osservazioni. Dell'avvenuta adozione del PSC è data notizia, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC è inoltre pubblicato nel sito istituzionale del Comune.
9. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle consultazioni di cui all'*articolo 14 del D.Lgs. n. 152/2006* e dell'*articolo 24 del Reg. reg. n. 3/2008*, giusta deliberazione di consiglio comunale, previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PSC è trasmesso in copia digitale, nelle forme previste dalla legge, al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, alla Provincia e alla Città metropolitana, per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e sulla coerenza urbanistica e ambientale con i rispettivi QTR, PTCP e PTCM ed ai sensi dell'*articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006* e dell'*articolo 25 del Reg. reg. n. 3/2008*.
10. In caso di parere favorevole, il Comune predispose il PSC completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della giunta comunale, è definitivamente approvato dal consiglio comunale.
11. Ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza con gli strumenti sovraordinati, derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di conferenza di pianificazione sul Documento preliminare e sullo svolgimento delle consultazioni ai sensi del *D.Lgs. n. 152/2006*, e del *Reg. reg. n. 3/2008*, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, la Provincia e la Città metropolitana ne danno comunicazione affinché il Comune, entro i successivi trenta giorni, possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano, così adeguato, al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, ai sensi della *legge n. 241/1990*.
12. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione, alla Provincia e alla Città metropolitana, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 8. Il PSC ed il Rapporto ambientale, unitamente agli atti di cui all'*articolo 17 del D.Lgs. n. 152/2006*, sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito è pubblicato nel BURC. Della stessa approvazione e dell'avvenuto deposito è data, altresì, notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale e nei siti istituzionali della Regione, della Provincia, della Città metropolitana e del Comune interessato.
13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito.
14. L'eventuale accertato contrasto del PSC alla legge o agli strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti è disciplinato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 73.

15. Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia.

(100) Articolo modificato dall'art. 3, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 49, L.R. 12 giugno 2009, n. 19, dall'art. 22, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40, L.R. n. 35/2012), ed infine così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 27 - Formazione ed approvazione del Piano strutturale comunale (P.S.C.) - 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione congiunta del P.S.C. e del R.E.U., nonché alle relative varianti fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento afferente la VAS.

2. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, adotta il documento preliminare del piano e del regolamento, sulla base degli atti regionali e provinciali di programmazione e pianificazione in vigore con i contenuti minimi del quadro conoscitivo in forma completa, redatto secondo gli standard di cui all'allegato A della presente legge, uno schema delle scelte strutturali e strategiche con le principali modalità d'uso del territorio, lo schema del REU esplicativo delle norme che si vogliono implementare, elaborati in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo D.Lgs. Il Sindaco, convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare invitando la Regione, la Provincia, i Comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal P.T.C.P. ai sensi del comma 3 dell'articolo 13; la Comunità montana e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Al fine di contenere i costi economici a carico dei comuni, le copie in formato cartaceo dei Piani sono riservate esclusivamente in numero di una ciascuno ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia. A tutti gli altri soggetti interessati al procedimento è consegnata o trasmessa una copia con firma digitale del progettista per tramite del comune.

3. La Conferenza si conclude entro il termine di centocinquanta giorni entro i quali:

a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte, che il Consiglio comunale valuta in sede di adozione del PSC di cui al comma 4, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento;

b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. Se il parere contempla modifiche, queste devono essere apportate dal comune entro i successivi quarantacinque giorni. Gli elaborati, così modificati, devono essere trasmessi entro i trenta giorni successivi. In ogni caso entro i termini di conclusione della Conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi.

3-bis. [Gli Enti che per legge sono chiamati ad esprimere, nelle fasi di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, un parere vincolante, in sede di Conferenza di Pianificazione esprimono il parere in via preventiva riservandosi di esprimere il richiesto parere definitivo nelle opportune successive fasi di adozione e/o approvazione degli strumenti di pianificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente].

4. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione, che può avvenire solamente dopo l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, il documento preliminare ed il REU, devono essere completati ed implementati di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Strutturale Comunale (PSC), che deve contenere le eventuali modifiche intervenute a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse.

4-bis. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, adotta il PSC/PSA che, in separate copie, viene trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione e della provincia, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 2. Il Piano adottato, unitamente al rapporto ambientale, è depositato presso la sede del comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PSC è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC/PSA è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del comune.

4-ter. La Regione e la provincia, entro i successivi novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA adottato, verificano la conformità e la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP e:

a) nel caso di conformità e coerenza con gli strumenti sovraordinati, entro il termine perentorio succitato, ne danno comunicazione al comune, il quale predispose il PSC/PSA, completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale;

b) ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza dei servizi sul D.P. con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, entro i termini previsti dal presente comma, ne danno comunicazione affinché il comune, entro i successivi trenta giorni possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, si intendono acquisiti positivamente i pareri definitivi della Regione e della provincia. Ottenuti i pareri, il

comune predisporre il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale.

5. Nel termine di cui al comma 4-bis, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PSC e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6. Nel caso di assenza di osservazioni e proposte, il comune ne dà atto con apposita deliberazione di consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 ed il Piano entra in vigore dal giorno successivo.

7. Solamente nel caso in cui pervengano osservazioni e proposte di cui al comma 5, il consiglio comunale, in apposita seduta, dopo idonea istruttoria tecnica, esamina le osservazioni e le proposte pervenute e con espressa motivazione le accoglie o le rigetta.

7-bis. Il Consiglio comunale:

a) nel caso di rigetto motivato delle osservazioni, applica il comma 6;

b) nel caso di accoglimento totale o parziale di osservazioni, il comune, entro i trenta giorni successivi alla delibera del consiglio comunale relativa alla nuova adozione, con l'accoglimento delle medesime osservazioni, trasmette il Piano così modificato ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia i quali, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA, verificano la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP. Se Regione e provincia riscontrano grave ed immotivata incoerenza derivante dal recepimento delle osservazioni di cui al comma 5 con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, ne danno immediata comunicazione al comune affinché, entro i successivi trenta giorni, possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, il comune predisporre il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvata dal consiglio comunale.

7-ter. Il provvedimento di approvazione del Piano Strutturale e del REU deve contenere le informazioni dettagliate delle osservazioni e proposte pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate nonché il parere motivato di approvazione espresso dall'autorità competente per la VAS.

7-quater. L'eventuale adeguamento del PSC/PSA alle prescrizioni della Regione o della provincia a seguito dell'esame del PSC/PSA con recepimento delle osservazioni, comporta una nuova pubblicazione solo se le modifiche rivestono carattere sostanziale all'impostazione urbanistica generale, all'impianto delle norme e ai principi posti alla base della strategia del Piano.

8. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione e alla Provincia secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 8, comma 8, della presente legge. Il PSC ed il rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito viene pubblicato sul B.U.R. Della stessa approvazione e avvenuto deposito è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito.

10. L'eventuale accertata inadeguatezza del P.S.C., qualora non sia superabile attraverso l'adozione di variante, impone l'avvio immediato della procedura di formazione di un nuovo piano.

10-bis. Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia.».

Art. 27-bis

Formazione ed approvazione del Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.) ⁽¹⁰¹⁾.

1. Per la formazione e approvazione del P.S.A. si dovranno seguire le seguenti procedure:

a) approvazione, da parte di ogni Comune interessato, di una delibera motivata di Consiglio comunale nella quale viene esplicitata la decisione di procedere alla redazione di un PSA, con l'indicazione dei Comuni interessati, e di avviare le relative procedure necessarie;

b) sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra i Comuni interessati dal PSA, oggetto della delibera di cui al punto precedente, contenente gli obiettivi generali del documento programmatico comune, gli orientamenti principali e le strategie comuni, nonché le modalità e procedure necessarie alla redazione del piano;

c) costituzione dell'Ufficio Unico di Piano, che avrà sede presso uno dei Comuni associati, a cui vengono demandate tutte le competenze relative alla redazione, approvazione e gestione del P.S.A. e del relativo R.E.U. secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 27 della presente legge.

2. I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, formulano le linee guida della strategia comunale dopo le previste procedure di partecipazione popolare, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche, sociali, economiche, ambientali degli altri comuni che compongono l'associazione. Le linee guida, una volta condivise attraverso percorsi di partecipazione da parte dei comuni associati, costituiscono le linee guida complessive. Sulla base di esse, l'Ufficio Unico, in proprio, ovvero a mezzo di professionisti all'uopo incaricati, procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 27, che viene adottato da parte di tutti i comuni dell'associazione e successivamente esaminato in apposita Conferenza di pianificazione, convocata secondo le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, della presente legge e dal protocollo di intesa ⁽¹⁰²⁾.

3. Successivamente alla Conferenza di Pianificazione, i Comuni per i quali è stato redatto il P.S.A. procedono all'adozione e successiva approvazione del P.S.A., secondo quanto previsto dall'art. 27 della presente legge.

4. Il PSA entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito contestualmente presso tutti i comuni dell'associazione ⁽¹⁰³⁾.

(101) Articolo aggiunto dall'art. 3, primo comma, quattordicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(102) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'Ufficio Unico procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. n. 19/2002, che verrà esaminato per le verifiche di coerenza e compatibilità, in apposita Conferenza di Pianificazione, convocata secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 27 della presente legge e dal Protocollo di Intesa.».

(103) Comma così modificato dall'art. 23, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 27-ter

Procedura semplificata ⁽¹⁰⁴⁾.

1. In attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, i comuni che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione di quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano strutturale comunale o associato, possono dotarsi del solo RO, sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA) e del Regolamento edilizio (RE), redatto secondo quanto disposto dall'articolo 21. ⁽¹⁰⁵⁾

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale delibera l'adesione alla procedura semplificata di cui al presente articolo e conferisce mandato agli uffici comunali per i successivi adempimenti. ⁽¹⁰⁶⁾

3. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale approva, con apposita determinazione, il RO redatto in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti.

4. Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale adotta il RO, che è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il RO è inoltre pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

5. Decorsi i termini di cui al comma 4, il RO è trasmesso al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza alla legge ed allo strumento urbanistico sovraordinato.

6. Nel caso di parere favorevole, il consiglio comunale, su proposta della giunta, approva il RO, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso di approvazione e di avvenuto deposito.

7. I comuni che si dotano del RO secondo la presente procedura possono assoggettare a trasformazione territoriale le seguenti zone omogenee vigenti di piano:

a) nel caso dei Programmi di fabbricazione, le zone omogenee A e B e relative sottozone e tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 65;

b) nel caso dei PRG, oltre alle zone di cui alla lettera a), le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla *legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36* (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e le previsioni di piano aventi destinazione D e F.

8. Nelle aree di piano di cui al comma 7 non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), del *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del *decreto legge 25 giugno 2008, n. 112* (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali e interventi ai sensi dell'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160* (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'*articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*), purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.

9. È inibita la trasformazione a tutti i restanti suoli, aventi destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52. In tali aree sono consentite soltanto le varianti urbanistiche derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche sovra comunale.

10. Alla procedura di cui al presente articolo non si applica la VAS di cui al *D.Lgs. 152/2006*, poiché trattasi di mero adeguamento normativo cogente ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale, di cui è stata già svolta la valutazione ambientale.

(104) Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(105) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

(106) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

Art. 27-quater

Pianificazione a consumo di suolo zero ⁽¹⁰⁷⁾.

1. L'obiettivo più apprezzabile ed auspicabile per i Comuni nel perseguimento del principio del risparmio del consumo di suolo è rappresentato dal concetto di "consumo di suolo zero", per il quale il Comune si prefigge di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima della delibera consiliare di adozione del PSC/PSA, la giunta comunale può deliberare l'adesione al principio di "consumo di suolo zero" rivolgendo direttive per la redazione del Documento preliminare agli uffici comunali ed ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo. ⁽¹⁰⁸⁾

3. L'eventuale delibera di adesione, di cui al comma 2, comporta la ricognizione delle quantità di aree ancora disponibili e non utilizzate, già ricomprese nelle zone "B", "C", "D", "F" o comunque denominate del previgente PRG/PdF che, ove documentate dai redattori e certificate dall'ufficio tecnico comunale, possono essere riproposte e/o rimodulate quali ambiti urbanizzati ed urbanizzabili nel nuovo Documento preliminare del PSC/PSA, senza alcuna previsione di maggiori superfici integrative e decurtando le aree interessate da edilizia abusiva.

4. Nel caso di pianificazione a consumo di suolo zero, i termini del procedimento previsti dagli articoli 27 e 27-bis sono ridotti della metà e la VAS di cui al *D.Lgs. n. 152/2006* è subordinata a verifica di assoggettabilità, in quanto possibile l'assenza di impatti

significativi sull'ambiente, per stretta aderenza alla previgente pianificazione territoriale e della quale è stata già svolta la valutazione ambientale.

(107) Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(108) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

Art. 28

Intervento sostitutivo regionale ⁽¹⁰⁹⁾

1. Sono obbligati a dotarsi di P.S.C. tutti i comuni della Regione, fatti salvi quelli che adottano la procedura semplificata di cui all'articolo 27-ter ⁽¹¹⁰⁾.

2. Se i comuni non provvedono allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nei termini e nelle modalità previste dalla presente legge, vi provvede, in via sostitutiva, la Regione a mezzo di commissari ad acta nominati per l'espletamento di tutti gli atti e i procedimenti amministrativi di competenza comunale inerenti le attività di cui al comma 1, sino all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Il numero dei commissari ad acta è definito in funzione del numero degli abitanti al momento dell'esercizio del potere sostitutivo, ovvero uno per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e due per i comuni con popolazione superiore ⁽¹¹¹⁾.

3. Il detto intervento sostitutivo sarà attuato con il seguente procedimento:

a) constatata l'inottemperanza da parte di un Comune, la Giunta regionale, delibererà di diffidare il Comune ad adempiere nel termine di 60 giorni ⁽¹¹²⁾;

b) trascorso infruttuosamente tale termine, verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione nominerà i commissari ad acta con l'incarico di adottare ed approvare il piano nell'ipotesi in cui lo stesso fosse già completo di ogni suo elemento ovvero di avviare le procedure per l'espletamento ⁽¹¹³⁾;

c) nella ipotesi in cui gli elementi progettuali e/o procedurali non fossero completi, la Regione darà mandato ai commissari di procedere per quanto mancante anche previa la nomina, se occorrente, di nuovi progettisti e/o di conferimento di incarico a quelli già nominati. La Regione assegnerà inoltre ai commissari modalità e termini per l'espletamento dell'incarico che dovrà concludersi con l'adozione e l'approvazione dello strumento urbanistico ⁽¹¹⁴⁾;

d) i commissari ad acta, qualora il personale dell'amministrazione regionale non sia sufficiente o disponibile, possono essere scelti anche tra i funzionari con adeguato profilo tecnico appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche previo assenso delle medesime ⁽¹¹⁵⁾.

(109) Rubrica così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(110) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(111) Comma prima sostituito dall'art. 24, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «2. Qualora non vi provvedano entro il termine previsto dalla presente legge, provvederà in via sostitutiva la Provincia territorialmente competente a mezzo di commissari ad acta appositamente nominati per l'adozione.».

(112) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(113) Lettera così modificata prima dall'art. 24, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 15, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(114) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(115) Lettera prima sostituita dall'art. 24, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera g), numeri 1), 2) e 3), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «d) per ogni intervento sostitutivo sarà nominato un collegio di tre commissari.».

Art. 29

Formazione ed approvazione del Piano operativo temporale (P.O.T.).

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del P.O.T. e delle sue modifiche ed integrazioni.
2. La giunta comunale procede all'elaborazione ed all'approvazione del P.O.T. secondo quanto stabilito da P.S.C., PSA dal R.E.U. e nel rispetto delle norme della presente legge ⁽¹¹⁶⁾.
3. Il POT è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione sul BUR. Il POT deve essere pubblicato sul sito istituzionale del comune. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del POT è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale ⁽¹¹⁷⁾.
4. Osservazioni al POT, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ⁽¹¹⁸⁾.
5. Successivamente all'adozione, il P.O.T. viene trasmesso alla Provincia che, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni in merito ad eventuali gravi ed immotivate difformità ed incoerenze con il PSC/PSA e PTCP. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta comunale predispone il P.O.T. nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione ⁽¹¹⁹⁾.
6. La Giunta comunale, entro i sessanta giorni successivi all'eventuale ricevimento del riscontro da parte della Provincia, si determina in merito alle osservazioni formulate al P.O.T. e lo invia al consiglio per l'approvazione.
7. L'adeguamento del P.O.T. alle prescrizioni della Provincia, ovvero l'accoglimento delle osservazioni, non comporta una nuova pubblicazione del piano.
8. Successivamente all'approvazione del P.O.T. da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano viene trasmessa alla Regione ed alla Provincia e depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ⁽¹²⁰⁾.
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione.
10. In conformità al comma 8 dell'articolo 5 del D.Lgs. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 106/2011, il POT non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle datazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui POT comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica, quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dalla normativa regionale in materia ⁽¹²¹⁾.

(116) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(117) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Il P.O.T. è adottato dal Consiglio e successivamente

depositato presso la sede comunale per i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del P.O.T. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale.».

(118) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 2-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Osservazioni al P.O.T., entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni del piano sono destinate a produrre effetti.».

(119) Comma così modificato dall'art. 25, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(120) Comma così modificato dall'art. 25, comma 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(121) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 5, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 30

Formazione ed approvazione dei Piani attuativi unitari (P.A.U.).

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione dei Piani attuativi unitari (P.A.U.) e delle loro modifiche ed integrazioni.
2. La giunta comunale procede all'elaborazione del P.A.U. in esecuzione di quanto stabilito dal P.S.C., dal R.E.U., o nel caso, dal P.O.T. e nel rispetto delle norme della presente legge ⁽¹²²⁾.
3. Il P.A.U. è adottato dal Consiglio e successivamente depositato, corredato dai relativi elaborati, presso la sede comunale per i venti giorni successivi alla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di adozione del piano. Entro lo stesso termine, il Comune provvede ad acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare una Conferenza dei servizi ai sensi del precedente articolo 14.
4. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.
5. Osservazioni al PAU, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ⁽¹²³⁾.
6. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle eventuali osservazioni; provvede, ove queste implicino modifiche, ad adeguare i P.A.U. alle determinazioni della Conferenza dei servizi di cui al comma 3 e rimette gli atti al consiglio per la relativa approvazione, che deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, inviandone una copia alla Provincia ed alla Regione ⁽¹²⁴⁾.
7. Nell'ipotesi che non vi siano variazioni, non è necessaria la riapprovazione del P.A.U. da parte del Consiglio comunale; lo stesso diventa esecutivo scaduti i termini del deposito di cui al comma 3.
8. Non appena gli atti di approvazione dei P.A.U. divengono esecutivi, i relativi provvedimenti devono essere notificati a ciascuno dei proprietari interessati, secondo le modalità di cui al *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*.
9. Gli strumenti di iniziativa pubblica o privata possono essere approvati in variante al P.S.C. o al P.O.T., con le procedure previste dal presente articolo, a condizione che le modifiche riguardino:
 - a) adeguamenti perimetrali modesti e comunque non superiori al 20%;
 - b) modifiche alla viabilità che non alterino il disegno complessivo della rete;
 - c) l'inserimento di servizi ed attrezzature pubbliche che risultino compatibili con le previsioni del P.S.C. o del P.O.T.;

d) miglioramenti all'articolazione degli spazi e delle localizzazioni;

e) l'inserimento di comparti di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui all'*articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167*.

10. Il presente procedimento si applica anche per le opere aventi rilevanza pubblica ai sensi del *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327* e agli strumenti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il P.A.U. di iniziativa privata sostitutivo della lottizzazione di cui al precedente articolo 24 conserva i contenuti ed il procedimento di cui alla normativa statale ⁽¹²⁵⁾.

11-bis. In conformità al comma 8 dell'*articolo 5 del D.L. 70/2011* convertito con modificazioni dalla *legge di conversione 106/2011*, il PAU non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui il PAU comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica quanto disposto dal *D.Lgs. 152/2006 s.m. e i.* e dalla normativa regionale in materia ⁽¹²⁶⁾.

11-ter. In conformità alla lettera b) del comma 13 dell'*articolo 5 del D.L. 70/2011* così come modificato dalla *legge 106/2011*, legge di conversione qualora il PAU non comporti variante agli strumenti urbanistici, sia in coerenza con POT e compatibile con le relative VAS, le attività di adozione, approvazione nonché le determinazioni in merito alle osservazioni, di cui ai commi precedenti, spettano alla Giunta comunale ⁽¹²⁷⁾.

(122) *Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, quindicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

(123) *Comma così sostituito dall'art. 26, comma 1-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. Osservazioni ai P.A.U., entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni dei medesimi P.A.U. sono destinate a produrre effetti.».*

(124) *Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).*

(125) *Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, sedicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

(126) *Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1-ter, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).*

(127) *Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1-quater, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).*

Art. 31

Comparti edificatori.

1. I comparti edificatori costituiscono uno strumento di attuazione e controllo urbanistico, nonché momento di collaborazione della pubblica amministrazione e dei privati per lo sviluppo urbanistico del territorio ⁽¹²⁸⁾.

2. Anche per l'attuazione delle finalità di perequazione, il P.S.C. e gli altri strumenti attuativi delle previsioni urbanistiche generali individuano o formulano i criteri per l'individuazione nel proprio ambito di comparti edificatori la cui proposizione, predisposizione ed attuazione è demandata ai proprietari singoli, associati o riuniti in consorzio degli immobili in essi compresi, a promotori cui i proprietari stessi possono conferire mandato, al Comune in qualità di proponente o mandatario esso stesso ⁽¹²⁹⁾.

3. Gli strumenti sovraordinati che individuano i comparti devono stabilire:

a) l'estensione territoriale e la volumetria complessiva realizzabile;

b) le modalità d'intervento definendo il modello geologicotecnico del sottosuolo individuato mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);

c) le funzioni ammissibili;

d) le tipologie d'intervento;

e) i corrispettivi monetari od in forma specifica; la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al Comune per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi;

f) gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei partecipanti al comparto unitamente agli eventuali mandatarî ed all'Amministrazione comunale, in forza dei quali vengano stabiliti i criteri, le formule ed i valori per le operazioni di conferimento dei beni, il loro concambio e/o le eventuali permutate tra beni conferiti e risultati finali dei derivanti dalla realizzazione del comparto. Detti schemi provvedono anche alla ripartizione, secondo le quote di spettanza, delle spese generali da suddividere tra i soggetti partecipi, gli oneri specifici e quelli fiscali, per i quali comunque si applicano le agevolazioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 448.

4. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto in base all'imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, della proposta di attuazione dell'intero comparto e del relativo schema di convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di 90 giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata ⁽¹³⁰⁾.

5. Decorso inutilmente il termine assegnato, di cui al comma precedente, il consorzio consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato a richiedere al Comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, è posto carico del consorzio ⁽¹³¹⁾.

6. In caso d'inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine d'attuazione del piano, l'Amministrazione può procedere all'espropriazione delle aree costituenti il comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara ⁽¹³²⁾.

7. I proprietari delle aree delimitate da strade pubbliche esistenti o previste dallo strumento urbanistico generale vigente hanno la facoltà di riunirsi in consorzio, ai sensi dei precedenti commi, e di elaborare, anche in mancanza degli strumenti attuativi di cui al comma 2, la proposta di Comparto Edificatorio relativamente al quale il Comune, prima di avviare le procedure previste dal presente articolo, deve applicare le procedure di approvazione previste per i piani attuativi ai sensi della normativa statale e regionale vigente ⁽¹³³⁾.

8. In caso di inadempienza dei privati singoli o associati, dei promotori mandatarî, il Comune sostitutivamente ad essi, entro i tempi tecnici della programmazione di cui al piano, predispone i piani di comparto addebitando agli inadempienti, con iscrizione al ruolo, ogni onere relativo e conseguente ⁽¹³⁴⁾.

(128) *Comma così modificato dapprima dall'art. 3, primo comma, diciassettesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi dall'art. 27, comma 2, primo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.*

(129) *Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, diciottesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

(130) *Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, diciannovesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «4. In caso d'inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine d'attuazione del programma pluriennale, l'Amministrazione può procedere all'espropriazione delle aree costituenti il comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara.».*

(131) *Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, ventesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto in base all'imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, delle proposte di attuazione dell'intero comparto e del relativo schema di convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata.».*

(132) *Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, ventunesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «6. Decorso inutilmente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato a richiedere al Comune*

l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, posto a carico del consorzio.».

(133) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, lettera a), L.R. 2 marzo 2005, n. 8, poi così modificato dall'art. 27, comma 2, secondo e terzo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(134) Comma aggiunto dall'art. 3, primo comma, ventiduesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 32

Strumenti di pianificazione negoziata.

1. Sono strumenti di negoziazione della pianificazione territoriale ed urbanistica:

a) i programmi integrati di intervento, di cui all'*articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179*;

b) i programmi di recupero urbano, di cui all'*articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493*;

c) i programmi di riqualificazione urbana, di cui all'*articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179*;

d) i programmi di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'*articolo 29, legge 28 febbraio 1985, n. 47*;

e) [i comparti edificatori] ⁽¹³⁵⁾;

f) i programmi d'area ⁽¹³⁶⁾.

2. L'utilizzazione degli strumenti di cui al precedente comma deve comunque essere ricondotta alle norme della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale comprese nella presente legge, alla disciplina statale vigente in materia in quanto applicabile e non modificata dalle norme dei successivi articoli.

3. Gli strumenti di pianificazione negoziata e i comparti edificatori hanno la valenza di piani di attuazione di iniziativa pubblica anche se proposti dai proprietari delle aree riuniti in Consorzio ⁽¹³⁷⁾.

(135) Lettera soppressa dall'art. 3, primo comma, ventitreesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(136) Lettera così sostituita dall'art. 3, primo comma, ventiquattresimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «f) i programmi speciali d'area.».

(137) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, lettera b), L.R. 2 marzo 2005, n. 8, poi così modificato dall'art. 27, comma 2, quarto alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

Art. 33

Programma integrato d'intervento (P.I.N.T.).

1. Il programma integrato d'intervento disciplina un sistema complesso di azioni e misure sulle strutture urbane, attivando strumenti operativi di programmazione economica e territoriale e si attua mediante progetti unitari di interesse pubblico di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città. I suoi caratteri sono:

a) pluralità di funzioni, di tipologie, di interventi, comprendendo in essi anche le opere di urbanizzazione, e di idoneizzazione e di infrastrutturazione generale;

b) pluralità di operatori e di corrispondenti risorse finanziarie, pubbliche e private.

2. L'ambito territoriale oggetto del programma tiene conto del degrado del patrimonio edilizio, degli spazi e delle aree verdi, della carenza e dell'obsolescenza delle urbanizzazioni e dei servizi in genere, della carenza o del progressivo abbandono dell'ambito stesso da parte delle attività produttive urbane, artigianali e commerciali e del conseguente disagio sociale.

3. La formazione del programma avviene con particolare riferimento a:

- a) centri storici caratterizzati da fenomeni di congestione o di degrado;
- b) centri storici in fase di abbandono o comunque privi di capacità di attrazione;
- c) aree periferiche o semi-periferiche carenti sul piano infrastrutturale e dei servizi e che presentino nel loro interno aree o zone inedificate o degradate;
- d) insediamenti ad urbanizzazione diffusa e carente privi di servizi e di infrastrutture dove sia assente una specifica identità urbana;
- e) aree con destinazione produttiva o terziaria non più rispondenti alle esigenze sociali e del mercato, e di conseguenza dismesse o parzialmente inutilizzate o degradate;
- f) aree urbane destinate a parchi o giardini degradate; aree prospicienti corsi d'acqua parimenti degradate classificate a verde pubblico dagli strumenti urbanistici.

4. Il programma può contenere una quota di funzioni residenziali non inferiore al 35% in termini di superficie complessiva degli immobili da realizzare o recuperare e non può estendersi comunque alle aree definite come zone omogenee E dal *D.M. n. 1444/1968*, a meno che tali ultime non siano strettamente connesse, funzionali o di ricomposizione del tessuto urbano da riqualificare.

5. Il P.I.N.T. deve essere accompagnato da uno studio di inserimento ambientale e da una relazione finanziaria che valuti l'entità dei costi di realizzazione confrontandola con la disponibilità di adeguate risorse economico-finanziarie.

6. La documentazione allegata alla proposta dei P.I.N.T. contempla:

- a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.I.N.T.;
- b) l'estratto delle mappe catastali con l'individuazione degli immobili interessati, distinti a seconda della proprietà;
- c) i titoli atti a certificare la proprietà degli immobili da parte dei promotori e l'adesione degli altri proprietari coinvolti;
- d) lo stato di fatto dell'edificazione e la planivolumetria degli edifici (da mantenere, da trasformare, da demolire o da ricostruire) nella scala 1/500;
- e) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- f) una relazione tecnica illustrativa;
- g) il programma di attuazione degli interventi;
- h) la bozza di convenzione;
- i) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
- j) la tavola di azionamento funzionale con la specificazione dell'eventuale edilizia sociale;
- k) la cartografia tematica che descrive le condizioni di rischio geologico, idraulico e sismico e definisce una normativa d'uso per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente e di nuova programmazione;
- l) le norme specifiche di attuazione.

7. Il Consiglio comunale approva i singoli P.I.N.T. e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

8. Osservazioni ai P.I.N.T., entro i termini di deposito di cui al comma 7 possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali dei P.I.N.T. sono destinati a produrre effetti diversi.

9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, la Giunta comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i P.I.N.T..

10. Sono abilitati a proporre i P.I.N.T. sia soggetti pubblici che privati che dispongano del diritto di proprietà delle aree o degli immobili ovvero di un titolo che ne accerti la disponibilità e che qualifichi la posizione del soggetto stesso allo specifico fine del permesso di costruire.

Art. 34

Programma di recupero urbano (P.R.U.).

1. Il programma di recupero urbano è finalizzato prevalentemente al recupero, non soltanto edilizio, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e costituisce un insieme coordinato d'interventi:

a) urbanizzativi, finalizzati alla realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) ambientali, finalizzati al miglioramento qualitativo del contesto urbano;

c) edilizi, finalizzati prevalentemente al recupero di edifici pubblici o di edilizia residenziale pubblica con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

2. La realizzazione dei P.R.U. prevede il coinvolgimento dei privati ai quali è consentito di effettuare nuovi interventi edilizi, compensativi o premiali, all'interno delle aree oggetto di programma.

3. Le tipologie di intervento edilizio ammesse nel P.R.U. sono:

a) il recupero degli edifici pubblici nell'ambito degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica anche realizzando volumi edilizi aggiuntivi di completamento e di integrazione;

b) il completamento degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare al loro interno, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) l'integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare su aree contigue o prossime, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) la realizzazione, su aree esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ma in funzione del loro recupero, di nuovi edifici abitativi e non abitativi a condizione che quelli abitativi siano utilizzati quali "case parcheggio" nell'intesa che a fine locazione essi tornino nella piena disponibilità dell'operatore.

4. Nel caso il P.R.U. costituisca variante agli strumenti urbanistici sovraordinati si applicano le procedure della variante urbanistica.

5. Sono privilegiati, a tutti i livelli istituzionali, i P.R.U. che destinano ai lavoratori dipendenti una congrua parte degli alloggi in locazione e che tengono in particolare riguardo le categorie sociali deboli.

6. Il progetto di P.R.U. è composto da:

a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.R.U.;

b) una relazione geologico - tecnica che delinei le modalità di intervento in funzione delle condizioni di rischio del comparto definita mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);

c) la tavola delle destinazioni d'uso presenti nell'ambito d'intervento;

d) la tavola o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d'intervento;

e) l'elenco catastale degli immobili oggetto del P.R.U.;

- f) le tavole di progetto del P.R.U. che evidenzino le tipologie d'intervento, edilizie, urbanizzative ed ambientali;
- g) l'eventuale tavola di variante dello strumento operativo sovraordinato;
- h) la planivolumetria degli interventi edilizi;
- i) i progetti di massima delle singole opere;
- j) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- k) una relazione tecnica illustrativa che, fra l'altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal P.R.U. e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell'alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;
- l) una relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell'intervento e sui benefici finali che esso produrrà;
- m) il programma di attuazione degli interventi;
- n) atto o atti d'obbligo e la eventuale bozza di convenzione;
- o) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
- p) le norme specifiche di attuazione;
- q) una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge, che individui e definisca, per gli edifici e gli ambiti individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'articolo 20, le caratteristiche di intervento edilizio, con opere di restauro, risanamento conservativo ⁽¹³⁸⁾.

6-bis. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano approvato il P.R.U. in conformità all'articolo 34, comma 7, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui alla lettera q) del comma 6 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine ⁽¹³⁹⁾.

7. Il Consiglio comunale approva i P.R.U. e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

8. Osservazioni ai P.R.U., entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei P.R.U. sono destinati a produrre effetti diretti.

9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i P.R.U..

10. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione quanto disposto dall'*articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398*, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 443.

11. I P.R.U. approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalla disciplina statale previgente.

(138) Lettera aggiunta dall'art. 27, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(139) Comma aggiunto dall'art. 27, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

TITOLO VI

Tutela e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico

Art. 35

Programmi di riqualificazione urbana (RIURB).

1. I programmi di riqualificazione urbana (RIURB) sono finalizzati a promuovere il recupero edilizio di ambiti della città appositamente identificati e delimitati, fruendo di finanziamenti pubblici e dell'eventuale concorso di risorse finanziarie private. Comporta un insieme coordinato d'interventi che mirano a riqualificare aree degradate o dismesse risanandone l'edificato e potenziandone le dotazioni attraverso la previsione di nuovi servizi e/o spazi verdi, a promuovere azioni produttive e terziarie di livello elevato e di servizi urbani pubblici o di interesse collettivo, in grado di contribuire allo sviluppo del territorio in un quadro complessivo che miri a finalità strategiche appositamente individuate in una relazione a cura del proponente che entra a fare parte del programma stesso.

2. Considerato che le aree da assoggettare a RIURB debbono essere strategicamente importanti per l'assetto urbano complessivo, presupposto necessario perché si possa procedere alla proposta di RIURB è l'adozione da parte del consiglio comunale del documento sulle aree urbane di crisi con il quale si possono anche impegnare quote del bilancio alla realizzazione degli stessi RIURB.

3. La proposta di RIURB è di esclusiva competenza delle Amministrazioni comunali che possono, nel processo di formazione, approvazione e realizzazione, coinvolgere gli Enti pubblici interessati alle iniziative ovvero privati singoli, associati o riuniti in consorzio.

4. La formazione ed attuazione dei RIURB è affidata alla sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la Provincia, l'Amministrazione proponente e gli altri Enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'Accordo di Programma comporta le determinazioni degli effetti di cui al precedente articolo 15, nonché consente di ritenere automaticamente approvate anche le varianti agli strumenti urbanistici comunali che la realizzazione dei programmi eventualmente comportano.

5. Il RIURB deve:

a) specificare le condizioni generali di accessibilità (connessione dell'ambito di intervento al sistema principale della mobilità ed ai principali collegamenti esterni) e di disimpegno interno (connessioni interne primarie);

b) evidenziare le aree e le attrezzature pubbliche o di uso pubblico e le grandi aree verdi destinati a parco urbano;

c) localizzare le funzioni strategiche non residenziali;

d) individuare il patrimonio edilizio pubblico da recuperare con interventi coordinati;

e) identificare gli edifici di proprietà comunale o pubblica funzionalmente collegabili al RIURB in quanto utili a facilitare la riqualificazione (fornendo gli alloggi di parcheggio);

f) delimitare le aree comunali e private destinabili ad edilizia residenziale pubblica e privata;

g) evidenziare le aree ed i fabbricati recuperabili attraverso idonei piani attuativi, come i P.I.N.T. ed i P.R.U.;

h) delimitare le singole sottounità d'intervento coordinato, specificando di ciascuna il peso insediativo esistente e quello previsto; il fabbisogno di aree di standard ed il messaggio funzionale (residenziale, non residenziale, produttivo) imposto (cioè non derogabile) oppure suggerito (e perciò modificabile nel caso di allocazione di funzioni strategiche o pregiate o di attuazione di importanti opere infrastrutturali pubbliche o di uso pubblico), l'articolazione dell'edificabilità residenziale tra le varie forme di utilizzo (libera, convenzionata, agevolata, sovvenzionata), anch'essa negoziabile nei casi di cui al punto precedente.

6. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Comune provvede al deposito del RIURB per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

7. Osservazioni ai RIURB, entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei RIURB sono destinati a produrre effetti diretti.

8. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i RIURB.

9. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai soggetti pubblici ed alle istituzioni pubbliche per i RIURB, i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte, fermo restando che le priorità nell'attribuzione delle risorse vanno agli interventi di recupero e di riuso del patrimonio edilizio esistenti in ambiti urbani degradati, anche attraverso la loro riconversione ai fini della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, se necessario, di infrastrutturazione generale.

Art. 36

Programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.).

1. I programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.) sono finalizzati al reinserimento nel contesto urbano di parti della città, attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale, realizzati senza aumento di volumetria, ad eccezione dei volumi edilizi da destinare a servizi caratterizzati da opere di:

- a) realizzazione, ammodernamento e manutenzione delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
- b) miglioramento del contesto ambientale;
- c) recupero degli edifici con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) risanamento conservativo e ristrutturazione.

2. I programmi devono tenere conto dei seguenti principi fondamentali:

- a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
- c) garantire un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.

3. Le aree da assoggettare ai P.R.A. sono identificate dall'Amministrazione comunale in sede di redazione del P.S.C., o di altri strumenti attuativi, in considerazione della presenza, negli ambiti da delimitare, di edifici condonati ovvero in attesa di perfezionamento del condono presentato ai sensi delle leggi statali vigenti.

4. Nel delimitare le aree di cui al comma 2 le Amministrazioni prendono in considerazione zone della città in cui la presenza di edifici, o parti di essi, condonati è causa di accentuato degrado e/o di deterioramento di contesti ambientali rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico.

5. L'attuazione dei programmi può essere affidata in concessione a imprese, o ad Associazioni di imprese, o a loro consorzi, che dimostrino di avere i requisiti tecnici e finanziari per il programma proposto, ai sensi della *legge 11 febbraio 1994, n. 109* e successive modificazioni ed integrazioni. Il permesso di costruire fa riferimento all'apposita convenzione nella quale sono precisati, tra l'altro, i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico. Eventuali accordi preliminari o proposte di soggetti privati finalizzati all'attuazione del programma devono essere parte integrante della documentazione del programma stesso.

6. I nuclei di edificazione abusiva ai fini del loro recupero vengono delimitati e definiti, per quanto riguarda densità ed indici territoriali, nel P.S.C. di cui all'articolo 20.

7. Nel caso in cui il piano interessi aree sottoposte a vincolo paesistico, ambientale o idrogeologico, ovvero a qualsiasi altro regime vincolistico, preventivamente all'approvazione il Comune acquisisce il parere dell'autorità competente alla tutela del vincolo.

8. Per assicurare la fattibilità economica degli interventi la convenzione di cui al comma 4 prevede l'utilizzo anche di risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria relativi agli edifici compresi nell'ambito territoriale del programma. Lo stesso deve essere accompagnato da un'accurata relazione

finanziaria con individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie all'attuazione degli interventi di recupero dell'insediamento.

9. Le tipologie d'intervento edilizio ammesse nei P.R.A. sono:

- a) il recupero o la riqualificazione di edifici da destinare a servizi nell'ambito delle aree delimitate;
- b) il completamento delle zone comprese nelle aree delimitate, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

10. La formazione ed attuazione del P.R.A. è affidata alla sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la Regione, l'Amministrazione comunale e gli altri Enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'Accordo di Programma comporta gli effetti di cui al precedente articolo 15.

11. Il progetto di P.R.A. è composto da:

- a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.R.A.;
- b) la tavola delle destinazioni d'uso presenti nell'ambito d'intervento;
- c) la tavola e/o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d'intervento;
- d) l'elenco catastale degli immobili oggetto del P.R.A.;
- e) le tavole di progetto del P.R.A. che evidenzino le tipologie d'intervento edilizie, urbanizzative ed ambientali;
- f) l'eventuale tavola di variante dello strumento urbanistico sovraordinato;
- g) la planivolumetria degli interventi edilizi;
- h) i progetti di massima delle singole opere;
- i) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- j) la relazione tecnica illustrativa che, fra l'altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal P.R.A. e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell'alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;
- k) una relazione geologico-tecnica per la valutazione del livello di pericolosità geologica in assenza ed in presenza delle opere, definita mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);
- l) la relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell'intervento e sui benefici finali che esso produrrà;
- m) il programma di attuazione degli interventi;
- n) l'atto o gli atti d'obbligo e la eventuale bozza di convenzione;
- o) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
- p) le norme specifiche di attuazione.

12. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Comune provvede al deposito del P.R.A. per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

13. Osservazione al P.R.A., entro i termini di deposito di cui al comma precedente, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti del P.R.A. sono destinati a produrre effetti diretti ⁽¹⁴⁰⁾.

14. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente il P.R.A..

15. La Giunta regionale, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai P.R.A., i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte.

16. Non potendo entrare a far parte del P.R.A. edifici ed opere che, alla data di adozione del P.R.A. medesimo, non siano stati oggetto di sanatoria ai sensi della disciplina statale vigente, l'Amministrazione dovrà verificare l'avvenuto perfezionamento delle richieste di Condono edilizio presentate, ancora prima dell'avvio formale delle procedure del P.R.A. ⁽¹⁴¹⁾.

17. I suoli che sono di fatto utilizzati come strade di penetrazione del comparto edilizio condonato, per effetto della presente legge sono acquisiti al patrimonio comunale senza corrispettivo finanziario e come tali sono trascritti nel registro del patrimonio indisponibile, in quanto opere di urbanizzazione.

(140) *Comma così modificato dall'art. 4, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

(141) *Comma così sostituito dall'art. 4, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «16. Non possono comunque entrare a far parte del P.R.A. edifici od opere che, alla data di adozione del P.R.A. medesimo, non siano stati oggetto del provvedimento di sanatoria da parte del Sindaco, ai sensi della disciplina statale vigente.».*

Art. 37

Interventi di bonifica urbanistica-edilizia ⁽¹⁴²⁾.

1. I comuni, singoli e associati, predispongono piano di rottamazione e recupero delle opere, manufatti ed edifici, già oggetto di condono o, comunque realizzati con modalità, materiali, carenze di impianti, assenza o assoluta carenza di opere di urbanizzazione o di smaltimento e/o trattamento delle acque di risulta e dei rifiuti, tali da determinare, in un quadro di interesse pubblico generale, la necessità di ripristino e bonifica dei siti territoriali interessati.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente, predisporre le linee guida ed il regolamento attuativo dei "piani di rottamazione".

(142) *Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 aprile 2012, n. 168 e la Delib.G.R. 20 febbraio 2014, n. 52.*

Art. 37-bis

Programmi di bonifica urbanistica-edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle volumetrie ⁽¹⁴³⁾.

1. I Comuni, anche su proposta di operatori privati, possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante nonché con le misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idrogeologico. A tal fine i comuni approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato fra entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazioni primarie e di servizi a rete essenziali, individuate anche attraverso meccanismi perequativi ⁽¹⁴⁴⁾.

2. Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al comma 5 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;

b) l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;

c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;

d) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l'edificio ha destinazione d'uso prevalente residenziale o diverso purché sussista la necessità di continuità d'uso, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l'interessato;

e) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, può avvenire in aree diverse purché dotate di opere di urbanizzazione primarie e di servizi a rete essenziali;

f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito. Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento della volumetria esistente in conformità al comma 3) dell'articolo 8, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al settanta per cento destinata ad edilizia residenziale sociale;

g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d). Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 380/2000, dell'intervento realizzato ⁽¹⁴⁵⁾.

3. Nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato al trentacinque per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione o di ricostruzione è contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana di cui agli *articoli 32, 33, 34, 35 e 36, L.R. n. 19/2002* (Legge urbanistica) o nell'ambito di appositi "piani di rottamazione" previsti nell'*articolo 37, L.R. n. 19/2002* (Legge urbanistica), o, ancora, nell'ipotesi di interventi che interessano immobili con destinazione residenziale, se gli edifici ricostruiti sono destinati, per una quota pari al venti per cento minimo della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.

3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo, il limite massimo della misura premiale è elevato al 50 per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione e ricostruzione o delocalizzazione, è finalizzato alla costruzione di edifici destinati, per una quota non inferiore al 70 per cento della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale ⁽¹⁴⁶⁾.

4. Le misure premiali previste nei commi 2 e 3 possono essere previste nei casi in cui l'edificio da demolire sia collocato:

a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli *articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*;

b) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali;

c) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale (Ramsar 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448*);

d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) o dagli studi geologici allegati agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle aree ricadenti tra quelle inserite nel "Piano Generale per la Difesa del Suolo" (*O.P.C.M. n. 3741/2009*) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato ⁽¹⁴⁷⁾;

e) nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologici ai sensi della normativa statale vigente;

f) nelle aree ad elevata valenza naturalistica ambientale e culturale.

5. La demolizione non può riguardare comunque immobili:

a) ubicati all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'*articolo 2, D.M. 1444/1968* o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

c) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.

6. Il riconoscimento delle misure premiali previste nei commi 2 e 3 non comporta l'approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.

7. Se non sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel comma 2, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria, possono essere autorizzati dal Comune, eventualmente con la previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali.

(143) Articolo aggiunto dall'art. 9, L.R. 11 agosto 2010, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(144) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. I Comuni possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti, per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante. A tal fine, approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato con entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.».

(145) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al comma 6 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;

b) l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;

c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;

d) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l'edificio è di tipo residenziale o di altra natura per cui sussista la necessità di continuità di godimento della proprietà, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l'interessato;

e) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico vigente prevede destinazioni d'uso omogenee, secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968, Lavori pubblici, compatibili con quelle dell'edificio demolito;

f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito;

g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d). Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 D.P.R. 380/2000, dell'intervento realizzato.».

(146) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 3, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge).

(147) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 4, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.».

Art. 38

Fondo per il risanamento e recupero dei centri storici.

1. La legge di bilancio annuale, a partire da quella approvata dopo l'entrata in vigore della presente legge, prevede la costituzione di un fondo finalizzato alla copertura, anche parziale, degli interessi conseguenti l'accensione dei mutui od altre forme di finanziamento diretto ad interventi di risanamento e recupero dei centri storici calabresi.

2. L'allocazione delle risorse a favore dei comuni richiedenti o loro consorzi è preceduta da apposito accordo di programma che coinvolge i comuni, singoli o consorziati, la Regione e le istituzioni bancarie e finanziarie interessate.
 3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, sentita la Commissione consiliare competente, emana apposito regolamento attuativo.
-

Art. 39

Finalità dei programmi d'area.

1. La Regione Calabria, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impegno integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione di programmi d'area.
 2. I programmi d'area costituiscono una ulteriore modalità di programmazione intercomunale negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico - territoriale.
 3. I programmi d'area sono promossi dalla Giunta regionale soltanto nel caso in cui gli Enti locali ricompresi nell'ambito territoriale interessato diano il loro assenso e partecipino alla predisposizione e realizzazione.
 4. La programmazione negoziata di cui al comma 2, si svolge tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, con la partecipazione delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è tesa a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e sub-regionale.
-

Art. 40

Programmi d'area.

1. Il programma d'area rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiono necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici o privati.
 2. Le aree oggetto del programma d'area ricomprendono il territorio di uno o più comuni della Regione, anche appartenenti a province diverse.
 3. Il programma d'area è finanziato con risorse proprie dei soggetti partecipanti e/o con eventuali contributi statali e comunitari. I contributi regionali alle imprese previsti dal programma d'area sono stabiliti nella misura massima consentita dalla Unione Europea per l'ambito territoriale considerato, anche in deroga alle norme regionali vigenti.
-

Art. 40-bis

Contratti di fiume ⁽¹⁴⁸⁾.

1. Si definisce Contratto di fiume un atto volontario di impegno condiviso tra soggetti pubblici e privati finalizzato alla riqualificazione ambientale-paesaggistica ed alla connessa rigenerazione socio-economica di un sistema fluviale e del relativo bacino idrografico unitamente alla gestione del rischio idraulico. Il Contratto di fiume si configura come un accordo di programmazione negoziata definito in coerenza con la pianificazione vigente e nel rispetto delle competenze specifiche dei vari attori interessati, da attuarsi secondo le linee guida di cui al comma 5.
2. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1, con i Contratti di fiume la Regione Calabria promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, adottando forme idonee di partecipazione attiva e favorendo la definizione di strategie condivise tra gli attori interessati.
3. I Contratti di fiume concorrono alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto con riferimento alla scala di bacino e sottobacino idrografico, ovvero al Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49* (Attuazione della *direttiva 2007/60/CE* relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di

alluvioni), e del Piano di gestione delle acque di cui all'*articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale).

4. Rientrano nella definizione di Contratto di fiume anche il Contratto di lago, di costa, di acque di transizione e di falda, quali fattispecie declinate su diversi ambiti idrografici.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo disposto, la Giunta regionale adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per l'attuazione dei Contratti di fiume ed il relativo programma per la promozione e il monitoraggio di tali strumenti.

(148) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 novembre 2015, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 41

Modalità di predisposizione del Programma d'Area ⁽¹⁴⁹⁾.

1. Al fine della individuazione dei programmi d'area, la Giunta regionale promuove il concorso degli Enti locali e delle parti sociali interessati e, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla prima definizione del territorio interessato e degli obiettivi generati del programma, anche sulla base delle disponibilità di risorse finanziarie locali per il cofinanziamento.

2. Con lo stesso atto di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede altresì alla costituzione di un gruppo di lavoro, cui partecipano i soggetti interessati, con il compito di elaborare la proposta di programma d'area.

(149) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Modalità di predisposizione.».

Art. 42

Procedimento di approvazione del Programma d'Area ⁽¹⁵⁰⁾.

1. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore all'Urbanistica su delega del Presidente della Giunta regionale, convoca una Conferenza preliminare per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati alla proposta di programma d'area, finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo per l'attuazione del Programma d'Area ⁽¹⁵¹⁾.

2. Qualora il programma d'area comporti la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, si applica quanto previsto dalla presente legge.

3. Un accordo di ulteriori soggetti dopo l'approvazione dell'accordo richiede il consenso unanime dei partecipanti.

4. Ove l'adesione operi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo, il consenso è espresso dalla Conferenza di programma.

(150) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Procedimento di approvazione.».

(151) Comma così sostituito dall'art. 4, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato convoca una Conferenza preliminare, per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati sulle proposte di programma d'area.».

Art. 43

Contenuti dell'accordo relativo al Programma d'Area ⁽¹⁵²⁾.

1. L'accordo configura le azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato ed integrato, agli interventi oggetto del programma d'area. Con l'accordo i soggetti partecipanti si vincolano altresì ad impegnare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali e comunitari.

2. L'accordo deve:

- a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma d'area;
- b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;
- c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi;
- d) individuare le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi oneri fra i soggetti partecipanti;
- e) prevedere gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale attivazione di interventi sostitutivi;
- f) individuare i contenuti non ritenuti sostanziali dalle parti che possono essere modificate con il consenso unanime espresso dalla Conferenza di programma;
- g) individuare l'Autorità di programma da designare con decreto del Presidente della Giunta regionale, come previsto al successivo art. 45 ⁽¹⁵³⁾;
- h) individuare le varie fasi temporali del programma;
- i) prevedere il diritto di recesso, di uno o più soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni.

(152) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Contenuti dell'accordo.».

(153) Lettera così sostituita dall'art. 4, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «g) individuare e designare l'Autorità di programma.».

Art. 44

Soggetti attuatori del Programma d'Area ⁽¹⁵⁴⁾.

1. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione ed alla gestione degli interventi previsti dal programma d'area in relazione agli obblighi assunti.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'accordo, ciascuno dei soggetti partecipanti individua il responsabile del programma di propria competenza, che svolge i seguenti compiti:
 - a) cura l'esecuzione degli interventi, promuovendo e coordinando lo svolgimento di ogni attività necessaria per la loro completa e sollecita realizzazione;
 - b) fornisce all'Autorità di programma tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti.

(154) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Soggetti attuatori.».

Art. 45

Autorità di programma.

1. L'Autorità di programma, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ⁽¹⁵⁵⁾:

- a) coordina l'attività dei responsabili nominati dai soggetti partecipanti;
 - b) vigila sul rispetto dei tempi di realizzazione del programma e del corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - c) opera il monitoraggio sui livelli di prestazione e di qualità, degli interventi e la valutazione della congruenza dei risultati conseguiti agli obiettivi programmatici definiti.
2. L'Autorità riferisce periodicamente sull'attuazione del programma d'area alla Conferenza di programma e propone alla stessa l'assunzione dei provvedimenti di competenza, curandone l'esecuzione.

(155) *Alinea così modificato dall'art. 4, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

Art. 46

Conferenza di programma del Programma d'Area ⁽¹⁵⁶⁾.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Conferenza di programma con il compito di sovrintendere alla realizzazione del programma d'area e di vigilare sul tempestivo e completo adempimento degli obblighi assunti dai partecipanti.
2. La Conferenza è composta da un rappresentante per ognuno dei partecipanti e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato.
3. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
 - a) verifica il rispetto degli obblighi assunti dai contraenti nei termini previsti;
 - b) mette in mora il soggetto partecipante inadempiente e assume i successivi provvedimenti previsti dall'accordo, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi;
 - c) tenta la composizione in via amichevole delle eventuali controversie insorte in ordine al rispetto delle clausole dell'accordo;
 - d) provvede agli adempimenti conseguenti;
 - e) approva le adesioni all'accordo;
 - f) valuta i risultati del programma d'area.
4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno, nonché su richiesta dell'Autorità di programma. La Conferenza assume i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e), del comma 3, all'unanimità dei suoi componenti.

(156) *Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, decimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Conferenza di programma.».*

Art. 47

Approvazione regionale dei programmi d'area.

1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio l'approvazione dei programmi d'area ed individua con il medesimo atto i capitoli ordinari di spesa, al fine di garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione al programma, fissando una priorità per l'attuazione dei relativi interventi nell'utilizzo delle risorse previste dagli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
2. Il Consiglio regionale con un unico provvedimento approva il programma d'area ed il relativo programma finanziario. La delibera consiliare di approvazione del programma d'area ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria, ai fini dell'individuazione degli interventi e degli stanziamenti di bilancio da impegnare. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione degli interventi da parte delle competenti strutture regionali.

Art. 48*Insedamenti urbani storici* ⁽¹⁵⁷⁾ ⁽¹⁵⁸⁾.

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica e governo del territorio adotta un organico strumento normativo sulla identificazione dei centri storici, disciplinando gli interventi negli stessi che tenga conto dei seguenti principi ⁽¹⁵⁹⁾:

a) ai fini della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione dell'uso di risorse territoriali si considera di preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione ed il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori, rispettandone i valori culturali, sociali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali;

b) si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura insediativa anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia locale;

c) è prevista l'istituzione e l'aggiornamento a cura della Regione di un elenco dei centri storici riguardante gli insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione;

d) l'attuazione degli interventi nei centri storici può essere demandata ai comuni o altri enti pubblici, contraenti generali, cooperative di abitazione e loro consorzi, cooperative di produzione e loro consorzi, imprese di costruzione e di servizi e loro consorzi, privati proprietari, singoli o consorziati.

2. Al fine di garantire la compatibilità paesaggisticoambientale e storico-insediativa degli interventi di valorizzazione relativi agli insediamenti urbani e del patrimonio edilizio e urbanistico del territorio regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio e previo parere da parte della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede alla redazione e approvazione di un apposito Disciplinare per gli Interventi di Recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico ⁽¹⁶⁰⁾.

3. Il Disciplinare di cui al comma precedente indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale venga fatto con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia ⁽¹⁶¹⁾.

4. I comuni della Calabria, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare, redigono ed adottano un Piano del centro storico, che pur rispettando i principi contenuti, detta ulteriori particolari norme tendenti a salvaguardare i caratteri storico-culturali tipici. In assenza del Piano del centro storico e di norme simili all'interno del PSC/PSA, i comuni applicano le norme minime di cui al disciplinare, come strumentazione urbanistica di salvaguardia che sostituisce, per le parti in contrasto, la normativa urbanistica vigente nel comune ⁽¹⁶²⁾.

⁽¹⁵⁷⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, undicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Insedamenti urbani e storici.».

⁽¹⁵⁸⁾ Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 26 aprile 2012, n. 166.

⁽¹⁵⁹⁾ Alinea così modificato dall'art. 4, primo comma, dodicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

⁽¹⁶⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 4, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

⁽¹⁶¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 4, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato dall'art. 1, comma 7, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

⁽¹⁶²⁾ Il presente comma, aggiunto dall'art. 4, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi modificato dall'art. 1, comma 8, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, è stato infine così sostituito dall'art. 28, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. I Comuni, dall'entrata in

vigore del Disciplinare di cui al comma 2, devono verificare la compatibilità della propria strumentazione urbanistica ed edilizia rispetto alle indicazioni dettate dal Disciplinare stesso, ed eventualmente mettere in atto, nei tempi dettati dal Disciplinare, le procedure e gli strumenti in esso previsti, finalizzati ad incentivare il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico attraverso l'uso di tecniche e materiali locali compatibili.».

Art. 49

Miglioramenti tecnologici.

1. Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura:

a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i trenta centimetri, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque;

b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i venti centimetri se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica;

c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo delle altezze massime, delle distanze dai confini, fra edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

2. Con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito nei centri storici e nelle zone totalmente costruite dei centri abitati, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e l'utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati così definiti:

a) sottotetti, i locali sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio con copertura a tetto;

b) seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale inferiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;

c) interrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;

purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti salvo le seguenti:

- requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo redatto da tecnico abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla *legge 5 novembre 1971, n. 1086*;

- altezza media ponderale di almeno metri 2,20 ridotta a metri 2,00 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa;

- rapporti pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50;

- di interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliari e sovrastante sottotetto o fra locali contigui finalizzati alla migliore funzione di tali locali sono da considerarsi opere interne soggette a D.I.A.;

- la realizzazione di aperture, botole, scale, ed ogni altra opera interna idonea a perseguire le finalità di abitabilità dei sottotetti è soggetta a D.I.A.;

- gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico devono avvenire senza alcuna modificazione delle linee di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura e con l'altezza dei piani sottostanti ai sottotetti che non può essere ridotta ad un valore inferiore a metri 2,70;

- è consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di areazione e di illuminazione dei sottotetti la realizzazione di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi se consentiti, ovvero la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

per i seminterrati e gli interrati:

- altezza interna non inferiore a metri 2,70;

- aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad un 1/15 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione d'impianto di ventilazione meccanici per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

- gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;

- è consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell'ambiente interrato o seminterrato esistente, che ha come fine l'integrazione e il miglioramento della funzione terziario - commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di metri 2,70;

- gli interventi per collegare vano e soppalco e per la sistemazione dei locali interrati e seminterrati finalizzati a migliorare la fruizione di detti locali e la loro funzione terziario/commerciale sono da considerarsi opere soggette a D.I.A.

3. Gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo del costo di costruzione ai sensi di legge, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe vigenti di ciascun Comune per le opere di urbanizzazione.

4. Al fine di preservare il territorio da nuove edificazioni, il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed il riutilizzo ad uso terziario/commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso, per le aree urbanizzate, per i fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica regionale. Al di fuori di tale caso, la possibilità è dettata dalle previsioni dei PSC, all'interno dei quali i comuni possono definire perimetrazioni nelle quali siano permessi il recupero ed il riutilizzo di cui al capoverso precedente. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce. Le attività di recupero dei sottotetti e di riutilizzo dei semi interrati ed interrati ad uso terziario/commerciale, non sono consentite qualora questi non siano conformi alle vigenti norme in materia energetica ed impiantistica. In tal caso le attività di recupero e riutilizzo, per i soli volumi oggetto di recupero e riutilizzo, sono svolte previo adeguamento alla vigente normativa energetica, impiantistica ed antisismica ⁽¹⁶³⁾.

5. Qualora venga superato il limite del 25% dell'incremento volumetrico di cui al comma precedente e nella situazione d'impossibilità del rispetto dei limiti fissati dal *D.M. 2 aprile 1968* è, altresì ammessa la possibilità del diretto conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, ovvero della loro monetizzazione attraverso idonea convenzione, in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono classificati come ristrutturazioni ai sensi dell'*art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457*.

7. Con riferimento al precedente comma 5, i comuni, con motivata deliberazione, di cui è necessario dare adeguata pubblicità, possono, nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione totale o parziale di zone territoriali omogenee e/o limitazioni degli incrementi volumetrici oltre il limite di cui al comma 5.

(163) Comma così sostituito dall'art. 29, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Il recupero a fini abitativi ed il riutilizzo ad uso terziario commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso rispettivamente per le zone A e B come definite dal D.M. n. 1444/1968. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce.».

TITOLO VII

Pianificazione del territorio agro-forestale

Art. 50

Assetto agricolo forestale del territorio.

1. Gli strumenti urbanistici, nell'individuazione delle zone agricole, disciplinano la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:

a) salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio medesimo e, nel rispetto della destinazione forestale del suolo e delle specifiche vocazioni produttive, garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili;

- b) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio;
- c) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio infrastrutturale ed infrastrutturale esistente;
- d) promuovere la permanenza nelle zone agricole, degli addetti all'agricoltura migliorando le condizioni insediative;
- e) favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive;
- f) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e di quelle ad esse integrate e complementari a quella agricola;
- g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli aggregati urbani.

2. I comuni, mediante il P.S.C. individuano zone agricole a diversa vocazione e vocazione e suscettività produttiva per promuoverne lo sviluppo.

3. I comuni qualificano, attraverso la sistematica definizione degli interventi edilizi ed urbanistici ammessi, le zone agricole del proprio territorio in:

- a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;
- b) aree di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
- c) aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;
- d) aree boscate o da rimboschire;
- d-bis) le aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale ⁽¹⁶⁴⁾;
- e) aree che per condizione morfologica, ecologica, paesistico-ambientale ed archeologica, non sono suscettibili di insediamento.

4. L'individuazione di cui al comma 2 deve essere preceduta da una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive, elaborata sulla base di una relazione agro-pedologica e di uso dei suoli elaborata e firmata da un professionista a ciò abilitato con particolare riferimento ⁽¹⁶⁵⁾:

- a) alla natura fisico-chimica dei terreni, alla morfologia ed alle caratteristiche idro-geologiche;
- b) all'uso di fatto ed all'uso potenziale dei suoli finalizzato all'incremento potenzialità produttive;
- c) allo stato della frammentazione fondiaria;
- d) alle caratteristiche socio - economiche della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza;
- e) alla individuazione delle aree abbandonate o sotto utilizzate che richiedano interventi strutturali ai fini di garantire forme ed opere di presidio ambientale, sotto i profili ecologico - ambientale e socio - economico.

5. Le previsioni del P.S.C., relativamente alle zone di cui al comma 2, devono indicare:

- a) per ciascuna zona e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili;
- b) l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola.

6. [A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'approvazione delle Linee guida da parte della Regione Calabria, nei comuni dotati di programma di fabbricazione, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori dei centri abitati, salvo quanto disposto dai piani sovraordinati] ⁽¹⁶⁶⁾.

6-bis. [Nei comuni, i cui strumenti urbanistici rientrano nella fattispecie dell'articolo 65, comma 2, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori delle zone omogenee vigenti ed elencate al comma 2 dell'articolo 65] ⁽¹⁶⁷⁾.

7. Nell'ambito dei comprensori di bonifica i Consorzi di bonifica partecipano, tramite le scelte disposte con il Piano Comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, ove approvato dal Consiglio regionale ed adottato dai Consorzi, alla formazione dei Piani territoriali ed urbanistici, nonché ai programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.

8. Il Piano ha efficacia in ordine alle azioni di competenza del Consorzio di bonifica per la individuazione e progettazione delle opere di bonifica e delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compreso la tutela delle acque di bonifica ed irrigazione. Il Piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene vincoli per la difesa dell'ambiente naturale ed alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.

9. I comuni, le comunità Montane e le province, nell'approvazione dei propri strumenti di pianificazione devono raccordarsi con quanto disposto dal Piano di bonifica approvato dal Consiglio regionale. I comuni si raccordano, altresì, nei propri strumenti urbanistici, con le proposte di tutela delle aziende e delle aree agricole in riferimento alla salvaguardia dell'uso agricolo rispetto a destinazioni d'uso alternative.

(164) Lettera aggiunta dall'art. 5, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(165) Alinea così modificato dall'art. 5, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(166) Comma dapprima modificato dall'art. 33, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 luglio 2014, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(167) Comma dapprima aggiunto dall'art. 30, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge), poi così modificato dall'art. 1, L.R. 20 dicembre 2012, n. 65 e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 luglio 2014, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 51

Interventi in zona agricola.

1. Nelle zone a destinazione agricola come identificate dell'articolo precedente, il permesso di costruire sarà rilasciato con esonero dei contributi commisurati alle opere di urbanizzazione e ai costi di costruzione, solo se la richiesta è effettuata da imprenditori agricoli ⁽¹⁶⁸⁾.

2. Qualora la destinazione d'uso venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori i contributi di cui al comma precedente sono dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (ai sensi dell'art. 19 ultimo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

3. Nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata:

a) ogni attività comportante trasformazioni dell'uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con l'allevamento e valorizzazione dei prodotti;

b) ogni intervento comportante frazionamento del terreno a scopo edificatorio (già lottizzazione di fatto);

c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del suolo in difformità alla sua destinazione;

d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari, situate all'interno o in contiguità di zone agricole direttamente investite da coltivazioni di pregio con tutela o marchio di qualità, o da produzioni agroalimentari certificate ⁽¹⁶⁹⁾.

4. Il P.S.C. in riferimento a quanto disposto nelle linee guida, nel Q.T.R. nonché nel P.T.C.P., avendo particolare riguardo ai loro contenuti di strumenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici, e tenendo anche conto dei piani e programmi di settore, in materia di agricoltura, individua gli interventi aventi carattere prioritario ed essenziale fissando gli indici ed i rapporti di edificabilità.

5. È consentito l'asservimento di lotti non contigui ma funzionalmente legati per il raggiungimento dell'unità culturale minima, fermo restando la definizione in sede di P.S.C. dell'ingombro massimo di corpi di fabbrica edificabili e le caratteristiche tipologiche

dell'insieme degli interventi a tutela e conservazione del paesaggio agricolo.

(168) Comma così modificato dall'art. 5, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(169) Lettera prima aggiunta dall'art. 31, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così sostituita dall'art. 16, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari situate all'interno di zone agricole con coltivazioni o elaborazioni di prodotti agroalimentari di pregio con tutela o marchio di qualità, con particolare riguardo per le zone ricadenti in distretti rurali o agroalimentari di qualità.».

Art. 52

Criteri per l'edificazione in zona agricola.

1. Il permesso di costruire per nuove costruzioni rurali, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo, potrà essere rilasciato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) che si proceda in via prioritaria al recupero delle strutture edilizie esistenti;

b) che l'Azienda mantenga in produzione superfici fondiarie che assicurino la dimensione dell'unità aziendale minima.

2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai PSC, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli coltivati anche nel medesimo fondo, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima definita dal REU, e comunque non inferiore a 10.000 mq così come prescritto dalle Linee Guida della Pianificazione Regionale, fatte salve eventuali superfici superiori prescritte dai comuni ⁽¹⁷⁰⁾

3. I vincoli relativi all'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva devono essere trascritti presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cure e spese del titolare del permesso di costruire.

4. Per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agriturismo, gli standard urbanistici ed i limiti indicati al comma 2 sono incrementabili massimo fino al 20% fatta salva la normativa vigente nazionale e regionale in materia di agriturismo e turismo rurale, nonché gli indici stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti ⁽¹⁷¹⁾.

(170) Comma così modificato dall'art. 5, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 32, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai P.S.C., dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima di cui agli articoli precedenti.».

(171) Comma aggiunto dall'art. 5, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

TITOLO VIII

Disposizioni orizzontali

Art. 53

Standard urbanistici.

1. Al fine di assicurare una diversa e migliore qualità urbana, gli standard debbono contribuire ad elevare il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi in genere, mirando a migliorare il livello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini.

2. Gli standard di qualità, in particolare, si esprimono attraverso la definizione:

a) della quantità e della tipologia di tali dotazioni;

b) delle caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica, di semplicità ed economicità di gestione.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'A.N.C.E., dell'A.N.P.C. e delle federazioni degli ordini professionali degli architetti - pianificatori - paesaggisti - conservatori, degli ingegneri e dei geologi, specifica gli atti ai fini della predisposizione dei piani urbanistici comunali:

a) i limiti di utilizzazione territoriale;

b) i valori per il calcolo della capacità insediativa dei suoli destinati all'espansione ed al completamento degli immobili da sottoporre a riqualificazione, rifunionalizzazione e sostituzione;

c) i rapporti tra gli spazi destinati alla trasformazione urbanistica e gli spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico destinati al soddisfacimento delle esigenze di mobilità, sosta e ricovero degli autoveicoli, del tempo libero ivi compresi gli spazi verdi naturalizzati ed attrezzati per il giuoco, lo sport, le attività singole o collettive, lo spettacolo all'aperto, e le occasioni culturali musicali collettive, l'istruzione di primo e secondo grado, l'assistenza agli anziani, le strutture sanitarie di base;

d) i criteri attraverso cui il soddisfacimento dei fabbisogni di standard debba essere valutato secondo i requisiti prestazionali delle attrezzature e dei servizi la cui rilevazione e valutazione dovrà accompagnare quella strettamente quantitativa.

4. La possibilità di soddisfare la percentuale di standard urbanistici anche con servizi ed attrezzature private, purché definitivamente destinati ad attività collettive e previo convenzionamento con il Comune.

5. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, nel medesimo provvedimento, connota, altresì, le forme di surrogazione di natura tecnologica o contrattuale attraverso le quali i citati fabbisogni potranno essere comunque soddisfatti, comprendendo anche forme di monetizzazione, di prestazione in forma specifica ovvero interventi compensativi diversi da quelli direttamente interessati ⁽¹⁷²⁾.

(172) *Comma così modificato dall'art. 6, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

Art. 53-bis *Edilizia sostenibile.*

1. Al fine di rafforzare il principio della sostenibilità anche nell'ambito delle attività del settore edilizio, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede all' approvazione di un apposito Disciplinare per l'Edilizia Sostenibile.

2. Il Disciplinare di cui al comma precedente indica le norme, le tecniche, i materiali e gli strumenti necessari a incentivare, nel territorio regionale, l'affermazione dell'edilizia sostenibile che mira a soddisfare gli obiettivi generali di qualità della vita, di salubrità degli insediamenti e di compatibilità ambientale. La qualità dell'edilizia in termini di sostenibilità fa riferimento a requisiti di eco-compatibilità (materiali, tecniche costruttive, localizzazione, etc.), di benessere fisico delle persone, di salubrità del territorio e degli immobili, di contenimento energetico, di uso di energia rinnovabile e di rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente.

3. Al fine di promuovere l'assunzione del Disciplinare dell'edilizia sostenibile negli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nelle attività edilizie avviate da soggetti pubblici e privati, la Regione prevede un sistema di incentivi e premialità ⁽¹⁷³⁾.

(173) *Articolo aggiunto dall'art. 6, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

Art. 54*Perequazione urbanistica.*

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e va applicata in tutti gli ambiti di pianificazione e si occupa altresì dell'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 37-bis dei programmi di bonifica urbanistica, delle compensazioni e degli incentivi in genere ⁽¹⁷⁴⁾.
2. La quantità di edificazione spettante ai terreni che vengono destinati ad usi urbani deve essere indifferente alle specifiche destinazioni d'uso previste dal Piano strutturale comunale (P.S.C.) e deve invece correlarsi allo stato di fatto e di diritto in cui i terreni stessi si trovano al momento della formazione del Piano stesso. A tal fine, il Piano strutturale comunale (P.S.C.) riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee, in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura del diritto edificatorio.
3. Ogni altro potere edificatorio previsto dal Piano strutturale comunale (P.S.C.), che ecceda la misura della quantità di edificazione spettante al terreno, è riservato al Comune, che lo utilizza per le finalità di interesse generale previste nei suoi programmi di sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale.
4. Le aree le quali, secondo le regole stabilite dal Piano strutturale comunale (P.S.C.), non sono necessarie per realizzare le costruzioni e gli spazi privati a queste complementari, entrano a far parte del patrimonio fondiario del Comune, che le utilizza per realizzare strade ed attrezzature urbane nonché per ricavarne lotti edificabili da utilizzare sia per i previsti programmi di sviluppo economico e sociale sia per le permutazioni necessarie ad assicurare ai proprietari dei terreni destinati dal P.S.C. ad usi pubblici, la possibilità di costruire quanto di loro spettanza.
5. L'attuazione della perequazione urbanistica si realizza attraverso un accordo di tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti.
6. Il Piano operativo comunale (P.O.T.) ed i Piani urbanistici attuativi (P.A.U.), nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.
7. Il regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.) stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del P.S.C.

(174) Comma così modificato dall'art. 33, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 55*Società di trasformazione urbana.*

1. I comuni, i loro consorzi, e le loro unioni possono promuovere la costituzione di società per azioni al fine di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti secondo quanto previsto dall'articolo 120 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. È facoltà dei promotori chiamare a far parte delle S.T.U. anche la Regione, le province ed i privati.
2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il regolamento contenente i criteri e le modalità per consentire la partecipazione alle S.T.U. dei soggetti proprietari degli immobili compresi nei perimetri interessati dalle trasformazioni di cui al comma 1 e le ulteriori precisazioni per il funzionamento delle società stesse.
3. I programmi che vengono attivati attraverso le Società di cui al comma precedente devono prevedere interventi destinati alla edilizia residenziale pubblica in misura non inferiore al 15% delle risorse pubbliche e private impegnate per la loro attuazione.

Art. 56*Vincolo di inedificabilità.*

1. All'atto del rilascio del permesso di costruire, per le costruzioni da realizzare ai sensi del Titolo VII, viene istituito un vincolo di non edificazione relativamente alla sola superficie agraria asservita, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.

Art. 57*Disciplina del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili.*

1. Il P.S.C. individua, per ambiti organici del territorio pianificato o per singoli episodi edilizi quando questi assumano particolari dimensioni o caratteristiche, le destinazioni d'uso specifiche, quelle ricomprese in gruppi omogenei e quelle da escludere, nonché la possibilità di destinazioni temporanee, convenzionate o scorrevoli a seguito di rifunzionalizzazione degli immobili.
2. Le condizioni per le localizzazioni delle destinazioni ammissibili, i loro rapporti con l'eventuale formazione di comparti edilizi e quelle relative al soddisfacimento delle esigenze di perequazione fondiaria sono stabilite dal R.E.U. che fissa, altresì, i requisiti tecnici degli immobili in relazione alle diverse destinazioni.
3. Le destinazioni d'uso sono definite sulla base del rapporto tra funzionalità e qualità urbana, ai fini della formazione di centri di aggregazione di funzioni, di riordino e di riequilibrio delle strutture insediative ed in coerenza con il piano del traffico e delle mobilità e con il programma urbano dei parcheggi.
4. Le destinazioni d'uso sono suddivise nei seguenti raggruppamenti:
 - a) residenziale;
 - b) turistico-ricettiva;
 - c) produttiva e direzionale;
 - d) commerciale;
 - e) agricola ⁽¹⁷⁵⁾.
5. [Le destinazioni d'uso di cui alla lettera a) possono essere insediate nelle zone di tipo A), B) e C) di cui al *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444* secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali] ⁽¹⁷⁶⁾.
6. [Le destinazioni d'uso di cui alle lettere b) e c) possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo D) di cui al *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444*, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali] ⁽¹⁷⁷⁾.
7. [Le destinazioni d'uso di cui alla lettera d), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo F) di cui al *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444*, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali] ⁽¹⁷⁸⁾.
8. [Le destinazioni d'uso di cui alla lettera e), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo E) di cui al *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444*, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Gli esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non inquinanti, sono ammessi in tutte le zone omogenee ad eccezione di quelle E), di cui al *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444*, a destinazione agricola, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali] ⁽¹⁷⁹⁾.
9. Costituiscono, ai fini della presente legge, modifica di destinazione d'uso il passaggio tra i diversi raggruppamenti di cui al precedente comma 4, nonché tra le zone omogenee del *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444*, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

10. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenente ad una delle categorie di destinazione di cui al comma 4 diversa da quella in atto.

11. La destinazione d'uso "in atto" dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella fissata dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, in assenza o nell'indeterminatezza di tali atti, della classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti.

11-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti ai sensi del *D.P.R. n. 380/2001*, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle normative nazionali, regionali e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività urbanistico-edilizia, nonché delle disposizioni contenute nel *D.Lgs. n. 42/2004* ⁽¹⁸⁰⁾.

12. Per i mutamenti della destinazione d'uso che implicino variazioni degli standard urbanistici, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standard.

13. Il mutamento di destinazione d'uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l'obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui all'*articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001*, per la quota - parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, allorché la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. Per tutti gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della *legge 6 agosto 1967, n. 765* il mutamento e destinazione d'uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a Denuncia di inizio attività (D.I.A.) nonché all'obbligo di denuncia di variazione catastale.

14. [È soggetto a Denuncia di inizio attività (D.I.A.) il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati] ⁽¹⁸¹⁾.

15. Gli immobili con le relative aree di pertinenza, realizzati o in corso di realizzazione, anche con concessione edilizie rilasciate attraverso conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 e seguenti della *legge n. 241/1990* e successive modificazioni ed integrazioni, sono da ritenersi inquadrati, secondo la loro destinazione d'uso, nella disciplina dei raggruppamenti di cui al precedente punto quattro.

(175) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «4. Le destinazioni d'uso sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:

a) residenziale, turistico - ricettiva e direzionale, sanitaria;

b) produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese e di trasformazione);

c) industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di imprese maggiori);

d) servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale;

e) agricola.».

(176) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(177) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(178) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(179) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(180) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(181) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

TITOLO IX

Misure di salvaguardia

Art. 58

Misure di salvaguardia del QTR ⁽¹⁸²⁾.

1. A decorrere dalla data di adozione del Q.T.R. si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del D.P.R. 380/2001 ⁽¹⁸³⁾.
2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al primo comma.
3. Le misure di salvaguardia decadono con l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, provinciali e della Città metropolitana di Reggio Calabria, o con il loro relativo adeguamento in coerenza alle prescrizioni del QTR e delle sue varianti, secondo quanto disposto dalla presente legge ⁽¹⁸⁴⁾.
4. In caso di mancato adeguamento dei P.T.C.P. oltre il termine stabilito dal Q.T.R., le prescrizioni del Q.T.R. o delle sue varianti acquistano l'efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale ovvero prevalgono su di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.T.C.P.
5. [In caso di rinvio della capacità di trasformazione dei suoli alla preventiva predisposizione di un piano attuativo unitario di cui all'articolo 24, l'edificabilità dei suoli medesimi può essere esplicitata alla scadenza del terzo anno decorrente dalla data di approvazione dello strumento generale. Per i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima. I privati possono, altresì, attraverso i P.R.U. di cui all'art. 34 della presente legge, proporre la realizzazione e/o la gestione diretta di aree ed attrezzature a destinazione pubblica, purché non se ne cambi la destinazione d'uso e le stesse siano utilizzate per servizi di pubblica utilità e/o interesse] ⁽¹⁸⁵⁾.

(182) Rubrica così modificata dall'art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(183) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(184) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «3. Le misure di salvaguardia decadono con l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dell'approvazione del Piano Strutturale, alle prescrizioni del Q.T.R. o delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.».

(185) Comma prima modificato dall'art. 7, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

Art. 59

Misure di salvaguardia del P.T.C.P. e del P.T.C.M. ⁽¹⁸⁶⁾

1. A decorrere dalla data di adozione del P.T.C.P. e del P.T.C.M. e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali comunali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ⁽¹⁸⁷⁾.

(186) Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(187) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

Art. 60*Misure di salvaguardia del PSC ⁽¹⁸⁸⁾.*

1. A decorrere dalla data di adozione del PSC si applicano le misure di salvaguardia di cui all'*articolo 12, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001*.
2. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando accerti che le stesse sono in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e/o con le misure di salvaguardia del QTR, del PTCP e del PTCM.
3. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e, comunque, non oltre tre anni dalla data di adozione dell'atto, ovvero cinque anni nel caso in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

(188) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 60 - Misure di salvaguardia del P.S.C. - 1. Il dirigente od il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, quando accerti che tali domande siano in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e con le misure di salvaguardia del Q.T.R. e del P.T.C.P.

2. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione dell'atto.».

TITOLO X**Delega di funzioni e competenze****Art. 61***Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive ⁽¹⁸⁹⁾.*

1. Per la Provincia di Reggio Calabria, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali anche con riguardo all'istituzione della Città metropolitana, le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, e degli *articoli 32, 39 e 40 del D.P.R. 380/2001*, sono attribuite alla Provincia. Con riferimento alle altre province, per effetto della *legge n. 56/2014* e della conseguente *legge regionale 22 giugno 2015, n. 14* (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della *legge 7 aprile 2014, n. 56*), le funzioni medesime sono riassunte in capo alla Regione ⁽¹⁹⁰⁾;

1-bis. In caso di inerzia degli enti territoriali competenti in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31, comma 8, e 32, del *D.P.R. 380/2001*, la Giunta regionale diffida gli enti inadempienti ad esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta, e affida la specifica funzione al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di urbanistica, con oneri a carico degli enti inadempienti ⁽¹⁹¹⁾;

2. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al *R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908*, è rilasciata dai comuni unitamente al provvedimento di permesso di costruire.

3. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'*art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004* e successive modifiche e integrazioni è delegata alle Province ⁽¹⁹²⁾.

4. Con atto successivo la Regione regolamenterà il conferimento di specifiche funzioni ai comuni, in materia edilizia, finalizzate a consentire ai privati proprietari di completare opere edilizie realizzate con titolo giuridicamente valido ma non completate nei termini di efficacia del titolo abilitativo avviando il miglioramento del decoro urbano e della qualità ambientale del patrimonio edilizio.

(189) Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 dicembre 2008, n. 951.

(190) Comma sostituito dall'art. 8, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, modificato dall'art. 34, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge), e poi, nuovamente,

sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono attribuite alle Province.».

(191) Comma prima aggiunto dall'art. 8, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «1-bis. In caso di inerzia delle Province in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31, comma 8, e 32 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) ad esse delegate dal comma precedente, la Giunta regionale invita le Province inadempienti a esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale assume i poteri sostitutivi, nomina un commissario ad acta e affida la specifica funzione all'Assessorato regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, con oneri a carico delle province inadempienti.».

(192) Comma così sostituito dall'art. 8, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Il previo rilascio dei pareri paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 è delegato esclusivamente ai comuni.».

Art. 62

Adempimenti della Regione.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora il documento preliminare del Q.T.R. con i contenuti di cui all'articolo 17 e lo trasmette al Consiglio regionale, alle province ed ai comuni, ai sensi dell'articolo 25 ⁽¹⁹³⁾.
2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, la Giunta regionale approva gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 66 e provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.

(193) Comma così modificato dall'art. 8, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 63

Adeguamenti ed aggiornamenti.

1. Gli adeguamenti del Q.T.R. possono essere promossi dal Consiglio regionale, da una o più province, dai comuni la cui popolazione complessiva superi di 1/3 quella definita nell'ultimo censimento del totale regionale, qualora si verificano modifiche alla normativa vigente, ovvero sopraggiungano motivi che determinino la totale o parziale inattuabilità dello stesso Q.T.R.
2. Il Consiglio regionale provvede all'adeguamento ed all'aggiornamento del Q.T.R. con le procedure di cui al precedente articolo 25 ma con i termini ridotti della metà nel caso di modifiche inerenti disposizioni programmatiche o rese necessarie da variazioni della normativa vigente.

Art. 64

Adempimenti delle province.

1. I P.T.C.P. vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'articolo 17. Le previsioni di detti strumenti vanno adeguate se in contrasto con le suddette linee guida nei termini indicati nel provvedimento di emanazione delle stesse linee.
2. Per i P.T.C.P. adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia vigenti alla data di adozione con l'obbligo di recepimento, per lo strumento approvato, delle linee guida come indicato al precedente comma.
3. I P.T.C.P. vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati entro dodici mesi dalla entrata in vigore del Q.T.R.
4. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17 le province continuano ad adottare i P.T.C.P. applicando le norme procedurali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge con l'obbligo di adeguamento alle suddette linee guida come indicato al precedente comma 1.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, si applicano i poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 67.

Art. 65

Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie ⁽¹⁹⁴⁾.

1. Tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27-ter, devono adottare, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano strutturale comunale o associato. ⁽¹⁹⁵⁾

2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai commi 3 e 4, nonché nel caso dei PRG le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla *L.R. n. 36/2008* e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro la data del 30 novembre 2015, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all'interno dei centri abitati. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60;

b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del *D.P.R. 327/2001*, del *D.Lgs. 163/2006* e della *legge 133/2008*, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.

3. I piani attuativi dei Programmi di fabbricazione, se acquisiti dai comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della *legge regionale 21 agosto 2007, n. 21* (Modifica dei termini di cui all'*art. 65, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19* e successive modificazioni ed integrazioni e conseguente adeguamento della deliberazione consiliare n. 106 del 10 novembre 2006 recante: "Linee guida della pianificazione regionale"), è stato completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione.

4. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale. La mancata realizzazione o completamento degli stessi oltre i predetti termini determina l'applicazione di quanto disposto nel comma 2.

5. Ai Comuni che non adempiono a quanto disposto dal comma 1, si applica il potere sostitutivo regionale di cui all'articolo 67.

(194) Articolo sostituito dall'art. 8, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, modificato dall'art. 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 21, dall'art. 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, dall'art. 27, L.R. 13 giugno 2008, n. 15, dall'art. 49, L.R. 12 giugno 2009, n. 19, dall'art. 1, L.R. 13 luglio 2010, n. 15, dall'art. 35, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, dall'art. 1, L.R. 21 luglio 2014, n. 13, dall'art. 1, L.R. 23 gennaio 2015, n. 6. Successivamente, il presente articolo, è stato nuovamente, così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 65 - Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge. - 1. I Comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumenti urbanistici decaduti, entro quarantaquattro mesi dalla entrata in vigore delle Linee-Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 devono dare avvio alle procedure di formazione e di approvazione del P.S.C. previsto dalla presente legge.

2. Per le zone ricomprese nei centri abitati, i Piani Regolatori Generali conservano validità fino all'entrata in vigore dei Piani Strutturali Comunali o di quelli in forma Associata, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. A tal fine, il centro abitato è definito come il perimetro delle aree aventi, negli strumenti urbanistici vigenti, destinazione di zona omogenea A, B, D, F e C per le quali sono stati avviati i procedimenti di approvazione dei piani attuativi. Ai suoli esterni al centro abitato viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52 della presente legge. Sono fatte salve le aree destinate agli interventi di edilizia sociale, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 36/2008, e le aree destinate ad interventi volti esclusivamente all'insediamento di strutture industriali e/o artigianali. Successivamente all'adozione del PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.

2-bis. Nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di Fabbricazione, a tutti i suoli ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato, definito come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B nel Programma vigente, e delle zone C, o comunque denominate, per

le quali siano stati approvati i piani attuativi nel rispetto della presente legge, viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52.

2-ter. Per i Comuni che non hanno adottato il PSC/PSA entro il 31 dicembre 2015, si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge.

2-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore dei PSC/PSA, non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, proposte anche da parte di privati, sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali. Esclusivamente fino all'adozione dei PSC/PSA, sono altresì ammessi interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii.

3. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale e non sono soggetti ad adeguamento.

4. I piani attuativi dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21, sarà completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione.

5. Dalla entrata in vigore delle Linee-Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 della presente legge, i Comuni devono conformare le procedure di formazione e i contenuti degli strumenti urbanistici alle indicazioni delle Linee-Guida.

6. [I Comuni sostituiti con provvedimento regionale nell'approvazione del proprio strumento urbanistico e che, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il commissariamento non ha prodotto almeno l'adozione del piano, possono, con delibera consiliare, riacquistare i poteri di adozione ed approvazione dei piani nei propri Consigli comunali].

6. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.

7. Le modifiche d'ufficio e le prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 10, L. n. 1150 del 1942 (Legge urbanistica) e successive modificazioni avranno ad oggetto anche l'osservanza delle norme della presente legge.»

(195) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera e), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

TITOLO XI

Disposizioni finali

Art. 66

Atti regionali di indirizzo, coordinamento e attuazione.

1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta:

a) atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatrici delle province e dei comuni;

b) atti di coordinamento tecnico, aventi per oggetto i necessari corredi che attengono, attraverso relazioni geologico-tecniche, le condizioni di rischio geologico mediante le opportune indagini di cui al D.M. 11 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni;

c) direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate.

2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:

a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle legislazioni settoriali;

b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche e delle tavole di progetto del P.T.C.P., del P.S.C., del P.O.T. e dei piani attuativi;

c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le Amministrazioni provinciali e le associazioni di comuni. Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 67

Potere sostitutivo regionale ⁽¹⁹⁶⁾.

1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente al compimento dei singoli atti, nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico degli enti inadempienti ⁽¹⁹⁷⁾.

2. In caso di inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti predetti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente alla formazione dei singoli atti amministrativi, nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente ⁽¹⁹⁸⁾.

3. Le funzioni, le competenze ed i singoli atti per i quali è previsto il potere sostitutivo regionale, sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(196) Rubrica così sostituita dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Poteri sostitutivi regionali e provinciali.».

(197) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia invita gli Enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta regionale o provinciale, nominando un apposito commissario ad acta, con oneri a carico degli Enti inadempienti.».

(198) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «2. In caso di inerzia di province e comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, rispettivamente la Giunta regionale o il Presidente della provincia invitano gli Enti sott'ordinati a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente, i quali alla formazione dei singoli atti amministrativi provvede direttamente la Giunta regionale o quella provinciale nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente.».

Art. 68

Supporti tecnici e finanziari per la formazione di strumenti urbanistici ⁽¹⁹⁹⁾.

1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico di consulenza a province e comuni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. All'uopo gli Enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-burocratiche degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica attraverso l'attività di accompagnamento alla redazione dei Piani ⁽²⁰⁰⁾.

2. La Regione concede, inoltre, contributi ai comuni ed alle province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla presente legge nei limiti e nelle forme di volta in volta disponibili ⁽²⁰¹⁾.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi alle province nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ed ai comuni ammessi in riferimento alla disponibilità economica nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in ragione della popolazione dei comuni ammessi ⁽²⁰²⁾.

4. Le richieste di contributo sono inoltrate, dai comuni e dalle province interessati, al Presidente della Regione secondo le modalità ed i termini contenuti nel bando che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima applicazione la pubblicazione avverrà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La formulazione della graduatoria delle province e dei comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 2, è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sulla base dei seguenti parametri:

- a) l'inesistenza di strumentazione urbanistica generale;
- b) l'elaborazione del P.S.C. in forma associata;
- c) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai comuni di minore numero di abitanti per come rilevato nell'ultimo censimento ISTAT.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

(199) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 6 agosto 2002, n. 727, la Delib.G.R. 4 febbraio 2003, n. 97 e la Delib.G.R. 28 ottobre 2003, n. 817. Con Delib.G.R. 6 luglio 2006, n. 456 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici.

(200) Comma così modificato dall'art. 36, comma 1, lettere a) e b), L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(201) Comma così modificato dall'art. 36, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(202) Comma così modificato dall'art. 36, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 69

Qualificazione e valorizzazione professionale.

1. I soggetti titolari degli atti di governo del territorio, regolati dalla presente legge, perseguono gli obiettivi di cui alla presente legge, ai fini della redazione dei diversi strumenti di governo del territorio, mediante la valorizzazione di tutte le professionalità previste nel D.P.R. n. 328/2001 e nel rispetto delle competenze nello stesso individuate. Sono da considerare esperti tutti i soggetti in possesso dei titoli di studio elencati negli articoli 17 e 47 del citato D.P.R. n. 328/2001.

2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono, obbligatoriamente, prevedere procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria garantendo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento degli incarichi professionali ⁽²⁰³⁾.

3. Ai fini delle analisi, delle relazioni e degli studi relativi ai beni archeologici, storici ed artistici ed ambientali, per le finalità della presente legge, sono considerati esperti i laureati in storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e ogni altro professionista o esperto che possa dimostrare una specifica formazione ed esperienza nella materia.

3-bis. Gli esperti previsti nel comma 3 devono inoltre redigere apposita relazione nei seguenti casi:

- a) integrazione del PSC, di cui al comma 5 dell'articolo 20;
- b) rilascio del permesso di costruire e D.I.A., di cui al comma 3 dell'articolo 21;
- c) integrazione del PAU, di cui al comma 4 dell'articolo 24;
- d) integrazione del progetto PRU, previsto dal comma 6 dell'articolo 34 della presente legge ⁽²⁰⁴⁾.

4. Il professionista o i professionisti comunque associati, affidatari degli incarichi di cui al comma 2 sono obbligati a coinvolgere organicamente nella redazione dei progetti un professionista abilitato da non più di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritto nel proprio albo professionale ⁽²⁰⁵⁾.

(203) Comma così sostituito dall'art. 9, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi per atti di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono prevedere, sempre, procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.».

(204) Comma aggiunto dall'art. 37, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(205) Comma così modificato dall'art. 9, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 70

Società di certificazione urbanistica (S.C.U.).⁽²⁰⁶⁾

1. Presso ogni Provincia è istituito l'elenco delle Società di certificazione urbanistica.
2. Le Società di certificazione urbanistica, in presenza di richiesta dei comuni e degli altri Enti preposti alla pianificazione del territorio, ivi compresi i proponenti di strumenti urbanistici, certificano la coerenza e conformità dello strumento urbanistico generale od attuativo, rispetto ai vincoli della strumentazione di livello superiore, nonché la sua conformità rispetto ai vincoli di rilievo pubblico e la concreta edificabilità e trasformabilità delle aree, impianti ed edifici.
3. Il rilascio della certificazione urbanistica sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza degli organi ordinari.
4. Essa, tra l'altro, tiene luogo:
 - a) della verifica sull'adeguamento della strumentazione comunale al P.T.C.P.;
 - b) dell'atto di approvazione del P.S.C.;
 - c) delle osservazioni sul P.O.T. e sui P.A.U.;
 - d) della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di verifica delle strumentazioni urbanistiche di ogni livello la cui cadenza temporale sarà fissata dal regolamento di cui al successivo comma;
 - e) della congruenza dei contenuti dello strumento urbanistico alle vigenti norme dello Stato e della Regione.
5. La certificazione, se rilasciata positivamente, dovrà essere trasmessa immediatamente alla Provincia che avrà il potere di annullarlo (in tutto o in parte) o di riformarlo nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, con provvedimento motivato, con la indicazione delle censure specifiche e dei criteri ed elementi a cui dovrà uniformarsi l'Ente che avrà, conseguentemente, la facoltà di effettuare le necessarie modifiche e correzione riproponendo il Piano per la verifica conclusiva. Trascorso il termine anzidetto senza che la Provincia abbia esercitato i poteri di annullamento o di riforma, la certificazione produce gli effetti di cui al precedente terzo comma.
6. Con successivo regolamento, da adottare sentite le Giunte provinciali, la Giunta regionale stabilirà i requisiti che dovranno possedere le Società di certificazione urbanistica (S.C.U.) e le modalità attuative per l'istruzione dell'elenco].

(206) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

Art. 71

Sportello unico.

1. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono anche mediante l'esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto titolo secondo del *D.Lgs. n. 267/2000* a costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l'edilizia che cura tutti i rapporti fra i soggetti privati, l'Amministrazione comunale e ove occorra, le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad attività edilizie oggetto di permesso di costruire o di D.I.A.⁽²⁰⁷⁾. Il funzionamento dello sportello è

regolato, fino alla emanazione di appositi criteri da adottarsi da parte della Giunta regionale, dall'art. 5, commi 2, 3, 4, del D.P.R. n. 380/2001.

2. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA, per i comuni costituenti uno Sportello Unico per le attività produttive Associato ed i piccoli comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. I comuni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, decidono la loro collocazione in uno Sportello Unico Associato e verificano ogni due anni l'eventuale ricollocazione ⁽²⁰⁸⁾.

(207) *Periodo così modificato dall'art. 9, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.*

(208) *Comma aggiunto dall'art. 38, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).*

Art. 71-bis

Ufficio del Piano ⁽²⁰⁹⁾.

1. Le amministrazioni comunali, al fine di provvedere alla formazione e gestione della strumentazione urbanistica generale e di dettaglio, oltre alla definizione dei programmi complessi, nell'ambito della propria autonomia organizzativa provvedono, anche mediante l'esercizio in forma associata, alla formazione dell'Ufficio del Piano. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA e per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.

2. Alcune specifiche azioni di pianificazione possono prevedere la creazione di un Ufficio gestionale, all'interno dell'Ufficio del Piano, come soggetto promotore pubblico-privato, costituito con la prevalenza della componente pubblica dell'amministrazione promotrice e con la rappresentanza di operatori economici e di fondazioni. All'Ufficio gestionale spetta l'assunzione delle principali scelte di intervento di natura prevalentemente strategico-urbanistico e di sottoporre il progetto all'approvazione del soggetto amministrativo decisionale.

3. L'Ufficio del Piano gestisce il sistema informativo cartografico, con sistemi compatibili con il SITO regionale, aggiorna il quadro conoscitivo, monitorizza i dati territoriali e ambientali di riferimento della VAS, anche al fine di fornire servizi e dati per gli altri servizi comunali.

(209) *Articolo aggiunto dall'art. 39, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).*

Art. 72

Sistema informativo provinciale.

1. Al fine di far confluire tutte le informazioni relative alla pianificazione del territorio che ricade sotto la loro giurisdizione le province, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad istituire il Sistema informativo provinciale per l'edilizia e l'urbanistica che ha il compito di interagire con il S.I.T.O. per le attività di cui al precedente articolo 8, comma 3, lettera e).

Art. 73

Abrogazione di precedenti norme e adeguamento degli strumenti urbanistici ⁽²¹⁰⁾.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con la stessa.

2. Nel caso di esclusivo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici adottano gli atti amministrativi di conformazione con propri provvedimenti.

3. Nel caso di accertato contrasto con i principi fondanti del piano, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico sia per quello paesaggistico-ambientale, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici devono avviare perentoriamente il procedimento di adeguamento di cui agli articoli 26, 27 e 27-bis della presente legge.

4. In caso di adeguamenti resi necessari a causa di errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.

(210) Articolo prima modificato dall'art. 49, comma 1, lettera i), L.R. 12 giugno 2009, n. 19, e poi così sostituito dall'art. 25, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 73 - Abrogazione di precedenti norme. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa. Quanto, poi, alle norme e disposizioni degli strumenti urbanistici, delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi che non siano conformi, si intenderanno sostituite da quelle della presente legge. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i dirigenti responsabili, con propri provvedimenti, adotteranno gli atti amministrativi di conformazione.

2. L'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge è curato dai dirigenti responsabili.».

Art. 74

Pubblicazione.

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato A ⁽²¹¹⁾

LA STANDARDIZZAZIONE DEI DATI SPAZIALI PER LA FORMAZIONE DEI PSC/PSA

1. PREMESSA

Il Dipartimento 8- Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria ha realizzato una infrastruttura di dati territoriali (IDT) nel Cui contesto é stato attivato l'Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali - SITO istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge 19/2002 e smii.

L'Osservatorio, tra l'altro, promuove il processo di strutturazione dei dati territoriali relativi alla pianificazione urbanistica individuando criteri e regole generali finalizzate ad assicurare la congruenza di inquadramento nonché la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici di supporto alla pianificazione per le finalità di cui alla *L.R. n. 19/2002*.

A tal fine il Dipartimento 8 ha elaborato un quadro sinottico che fornisce indicazioni sulla strutturazione e organizzazione dei dati necessari per la produzione dei Piani Strutturali da parte dei Comuni.

Da tale modello concettuale dei dati prodotti dovrà essere derivata la struttura del Database geografico dei PSC/PSA. La struttura ipotizzata per livelli gerarchici, rende possibile l'inserimento di ulteriori livelli di approfondimento da parte dei Comuni. Tale impostazione metodologica garantisce una immediata mosaicatura delle previsioni di piano e in generale dei dati territoriali prodotti nell'ambito dei diversi atti di pianificazione locale.

2. GLI OBIETTIVI

La standardizzazione è finalizzata specificatamente ai seguenti obiettivi;

- a) rendere disponibili, per i soggetti coinvolti nel processo di pianificazione, informazioni geografiche omogenee ed uniformi, conformi a standard condivisi ed inquadrate in un sistema unitario di riferimento a scala regionale;
- b) rendere possibile l'elaborazione, su basi unitarie e condivise, delle nuove informazioni geografiche che formano oggetto della pianificazione urbanistica e territoriale;
- c) rendere possibile l'interscambio tra la Regione, le Province ed i Comuni in conformità con quanto previsto dall'*art. 8 della L.R. n. 19/2002*. e smii.

La strutturazione dei dati territoriali relativi alla pianificazione urbanistica conforme a standard condivisi potrà in tal modo assicurare:

- la congruenza di inquadramento;
- la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici della pianificazione per le finalità di cui alla *L.R. n. 19/2002*;
- "l'accesso facilitato alle informazioni da parte del cittadino.

3. LA TIPOLOGIA DEI DATI

La Base Dati Geografica di Riferimento della Calabria è costituita dalla CTR 1:5000 nei suoi formati di Carta Tecnica Numerica e di Data Base Topografica ad essa associato. La CTR costituisce lo strato topografico regionale di riferimento, per la redazione dei Piani Strutturali Comunali ai fini di definire "le suddivisioni in sub-unità territoriali tipologicamente e funzionalmente organiche". I dati territoriali oggetto della pianificazione urbanistica nell'ambito della redazione dei PSC/PSA devono essere rappresentati sulla Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000.

Il sistema di riferimento geodetico è l'ellissoide WGS84 (asse equatoriale = 6378137 m, schiacciamento polare = 1/298.257223563). Il datum geodetico è ETRS89. Il sistema cartografico di riferimento è UTM WGS84, fuso 33 Nord.

Per il perseguimento degli obiettivi succitati, nello specifico si prescrivono le seguenti proprietà generali:

- * ogni livello è definito sul continuo territoriale, senza soluzione di continuità per tutto il territorio di interesse;
- * ogni livello è costituito da una componente geometrica che costituisce la rappresentazione sul territorio di una o più entità e da una componente alfanumerica che descrive le proprietà dei vari oggetti contenuti;
- * la componente geometrica è descritta sul piano di rappresentazione cartografica, e può essere di tipo:
 - poligonale (aree dotate di frontiera sia esterna che interna);
 - lineare (insieme di segmenti contigui delimitato da due punti detti "nod"; gli estremi dei segmenti sono detti vertici, tranne i punti iniziale e finale della spezzata);
 - puntiforme.

Per la rappresentazione delle informazioni geografiche dei PSC/PSA vengono definite le Tavole di contenuto, organizzate su entità (oggetti) alle quali è associata una componente alfanumerica che ne enumera le proprietà.

Le predette informazioni sono da ricondurre alle seguenti tipologie:

- * areale: è la principale tipologia di entità geometriche per definire metricamente un Gruppo Tematico del PSC; queste entità sono correlate una ciascuna ad uno o più record di un db tramite il proprio ID;
- * lineare: a questa tipologia corrispondono strutture territoriali con spessore non rappresentabile metricamente alla scala 1:5,000;
- * puntuale riconducibili a:
 - 1 - centroidi corrispondenti a singoli punti, privi di dimensioni, sui quali vengono appoggiate informazioni di vario tipo;
 - 2 - centroidi connessi ad una entità areale nella seguente duplice modalità:
 - di tipo spaziale (il punto si trova all'interno della figura geometrica di riferimento);
 - di tipo relazionale (il punto è correlato all'ID della figura geometrica di riferimento).

IL FORMATO DEI DATI SPAZIALI

Il formato shapefile è reso obbligatorio per lo scambio dei dati spaziali prodotti in sede di pianificazione. Tali dati devono essere georeferenziati nel sistema di riferimento UTMWGS84, Fuso 33 Nord. Ogni dataset deve essere accompagnato dal corrispondente file di proiezione (*.prj). Gli attributi devono essere gestiti in maniera normalizzata.

4. II MODELLO LOGICO

Di seguito di riporta, al fine di uniformare l'insieme degli strumenti urbanistici di tutti i Comuni della Regione, la composizione dei Piani Strutturali Comunali, singoli o Associati con l'indicazione del formato prescritto:

5. REPERTORIO REGIONALE DEI DATI TERRITORIALI (S.I.T.O.)

I metadati costituiscono una documentazione dei dati destinata a fornire un corredo indispensabile per renderli fruibili correttamente da chiunque, anche a distanza di tempo e di spazio. Si tratta di informazioni utili per comprenderne il contenuto, conoscere dove, quando, come i dati sono stati ottenuti, modalità di confronto e scambio.

Il DigitPA ha definito le linee guida per l'applicazione dello standard ISO 19115:2003 al Repertorio Nazionale di Dati Territoriali previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, che definisce l'insieme minimo di elementi di metadati valido per tutte le diverse tipologie di dati territoriali esistenti.

La Regione Calabria - recependo lo standard DigitPA, si è allineata alla Direttiva Comunitaria Inspire, avviando la costituzione del Repertorio regionale dei dati territoriali attraverso il quale le informazioni territoriali di tutti i soggetti pubblici saranno documentate e rese accessibili sul Portale dell'Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali - SITO.

Il Catalogo dei Metadati in oggetto permette già di ricercare via Web i metadati del SITO, accedervi in maniera interattiva, effettuare ricerche avanzate selezionando diversi parametri, visualizzare e interrogare i dati cartografici. Il repertorio regionale è stato implementato utilizzando il software Open Source FAO Geonetwork (<http://www.fao.org/geonetwork>) come repository della metainformazione e ambiente web di consultazione. L'applicativo è disponibile all'interno del Portale di S.I.T.O. all'indirizzo <http://88.49.196.5>.

Oltre alla consultazione online dei metadati il repertorio si presta ad essere alimentato dai soggetti autorizzati, mediante la creazione di opportuni profili di utenza, per l'inserimento di metadati di interesse regionale (Q.T.R.P.), provinciale (P.T.C.P.) e comunale (PSC/PSA) attraverso opportuni template predisposti all'interno dell'applicativo.

(211) Allegato aggiunto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 15 settembre 2012, n. 17, S.S. 24 novembre 2012, n. 2 nell'ambito della L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della stessa legge) e qui riportato in quanto previsto dal comma 8 dell'art. 7 della presente legge, aggiunto, a sua volta, dall'art. 7 della suddetta L.R. n. 35/2012.

Regione Calabria - Legge. 12 agosto 2002, n. 34 recante: Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 19 agosto 2002, n. 15, supplemento straordinario n. 1.

(2) Vedi anche l'art. 5, comma 6, L.R. 26 febbraio 2003, n. 2, l'art. 5, comma 10, L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e l'art. 3, L.R. 17 agosto 2009, n. 28. Vedi altresì il D.Dirig. 1° dicembre 2005, n. 18601 e la Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397. Con Delib.G.R. 29 giugno 2006, n. 422 è stato disposto il differimento al 31 dicembre 2006 della data di conferimento delle funzioni amministrative ai comuni, alle comunità montane e alla Camera di commercio. Con Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498 è stata data attuazione alla presente legge.

TITOLO I**Disposizioni generali****Capo I - Oggetto e principi****Art. 1***Oggetto.*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'*articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59* e negli *articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai comuni, dalle province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sé esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale.

3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori:

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, oltre che nel perseguimento dell'obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari Enti interessati.

5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.

Art. 2*Funzioni degli Enti locali.*

1. La generalità delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione sono esercitate dai comuni, tranne quelle conferite alle province ed agli altri Enti locali o quelle riservate alla Regione per assicurarne l'esercizio unitario.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, sono conferite alle province le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

- a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;

b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, ambientale, produttivo, turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale;

c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

d) concorrono alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;

e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni;

f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso;

g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano.

3. La Regione, con propria legge, può conferire ai comuni, alle province ed agli altri Enti locali ulteriori funzioni amministrative riservate a se stessa in questa legge.

4. I comuni e le province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ⁽³⁾.

(3) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 18.

Art. 3

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

2. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;

b) la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;

c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;

d) riscossione e l'introito delle entrate tributarie o patrimoniali delegate alla Regione dalla normativa nazionale ⁽⁴⁾.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 5, L.R. 31 dicembre 2009, n. 58, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

Art. 4

Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali.

1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni.

2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo.

3. Lo stesso atto che individua i livelli ottimali definisce gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni e ne fissa principi e criteri direttivi, in conformità a quanto stabilito dal capo V del titolo II del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
4. I comuni interessati e d'intesa tra loro, in coerenza e in armonia con le disposizioni regionali, individuano gli strumenti, le forme e le metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite e ne danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.
5. In caso di inadempienza da parte dei comuni interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, conferisce le funzioni relative alla Provincia competente per territorio che le esercita entro i successivi sessanta giorni.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali.
7. La Regione promuove le Unioni tra i comuni anche per le finalità di cui all'*art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
8. La decisione sulla fusione dei comuni è rimessa alla libera iniziativa degli stessi, in qualunque fase o stadio dell'esperienza dell'Unione. La legge regionale che sancisce la fusione è, in ogni caso, preceduta da referendum consultivo tra le popolazioni interessate.
9. Le province, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, la suddivisione del proprio territorio in circondari nel cui ambito organizzare gli uffici, i servizi e gli strumenti di partecipazione popolare. Il circondario è organo decentrato dell'amministrazione provinciale.
10. Le province disciplinano con appositi regolamenti il funzionamento dei circondari e l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

Art. 5

Indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.

1. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla presente legge e previo parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero, se mancante, dell'ANCI, UPI, dell'Associazione Piccoli comuni e della Lega delle Autonomie Locali.
2. La Regione esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali.

Art. 6

Potere sostitutivo.

[1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che deve provvedere entro sessanta giorni. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente] ⁽⁵⁾.

(5) *Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L.R. 24 novembre 2006, n. 15.*

Art. 7

Valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini.

1. La Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo II - Conferenza Regione - Autonomie locali ⁽⁶⁾

Art. 8

Composizione.

- [1. È istituita la Conferenza Regione - Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.
2. La Conferenza Regione - Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.
3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:
- a) i Presidenti delle province;
 - b) i Sindaci dei comuni capoluogo;
 - c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo, eletti secondo le procedure indicate dall'articolo 9 ⁽⁷⁾.
4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati] ⁽⁸⁾.

(6) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 15), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

(7) Per le modalità di elezione dei tredici componenti della Conferenza di cui alla presene lettera c), vedi il Reg. 24 aprile 2003, n. 4.

(8) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 9

Elezione dei rappresentanti dei comuni.

- [1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei comuni interessati.
2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza.
3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta dai Sindaci che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.
4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.
5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.
6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento] ⁽⁹⁾.

(9) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 10
Durata in carica.

[1. I componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, articolo 8, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

2. La Conferenza Regione - Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lettera c) del comma 3, articolo 8, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei comuni della Regione.

3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5, articolo 9.

4. Qualora nel corso della legislatura decadono più della metà dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 9, a nuove elezioni di tutti i componenti.

5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori] ⁽¹⁰⁾.

(10) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 11
Convocazioni.

[1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. La Conferenza è convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali] ⁽¹¹⁾.

(11) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 12
Compiti.

[1. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione - Autonomie locali:

- a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;
- b) esprime pareri, ai sensi dell'articolo 13;
- c) promuove e sancisce intese, ai sensi del successivo articolo;
- d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le province e i comuni;

e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali] ⁽¹²⁾.

(12) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 13*Esitazione dei pareri.*

[1. La Conferenza Regione - Autonomie locali esprime pareri alla Giunta regionale in ordine a:

- a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
- b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;
- c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
- d) atti generali di programmazione regionale.

2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione - Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

3. I pareri di competenza della Conferenza Regione - Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.

4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente] ⁽¹³⁾.

(13) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 14*Intese.*

[1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione - Autonomie locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali espressione degli Enti locali.

3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.

4. L'intesa di cui al comma 2 è comunicata ai Sindaci dei comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione - Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione - Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione - Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive] ⁽¹⁴⁾.

(14) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 15*Spese di partecipazione.*

[1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'Amministrazione di cui egli è espressione] ⁽¹⁵⁾.

(15) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo III - Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative

Art. 16

Obbligo di trasferimento delle risorse.

1. È fatto obbligo alla Regione di provvedere al trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.
2. La Regione trasferisce annualmente agli Enti locali le risorse finanziarie per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di perequazione, della capacità di autofinanziamento dell'ente beneficiario, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità.
3. Le Unità Previsionali di Base del bilancio regionale che riguardano i trasferimenti di cui al precedente comma 2 sono proporzionalmente ridotte od estinte.

Art. 17

Trasferimento del personale ⁽¹⁶⁾.

1. Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni conferite alle province, ai comuni e agli altri Enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi Enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità e nei tempi previsti dai commi 19, 20 e 21 del presente articolo.
2. I dirigenti regionali che all'entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli Enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi Enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1.
3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall'amministrazione regionale lo stesso trattamento economico - giuridico che già fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
4. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del "Comitato per le politiche del personale", di cui al comma 15, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale:
 - a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli Enti locali;
 - b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2;
 - c) il quadro del personale anche di qualifica dirigenziale, non direttamente coinvolto nel processo di conferimento, che ha richiesto il distacco presso gli Enti destinatari di trasferimenti e deleghe;
 - d) il contingente nominativo finale del personale regionale da distaccare presso gli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.
5. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'insieme delle competenze di intere strutture della Giunta regionale, tutto il personale alle stesse assegnato viene distaccato presso Enti locali.

6. L'assegnazione in distacco funzionale del personale regionale agli Enti locali è assistita da adeguati interventi formativi di riqualificazione, attivati su indicazione del comitato di cui al comma 15, con oneri a carico della Regione.
7. La Regione può avvalersi degli uffici degli Enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative di interesse anche non esclusivamente locale.
8. Con decreto del dirigente competente in materia di personale, il personale regionale posto in distacco funzionale è trasferito presso gli Enti di cui al comma 1 non oltre il termine di cui al comma 20.
9. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli Enti locali avviene in conformità alle tabelle di equiparazione formulate, previo parere del comitato di cui al comma 15, sulla base delle posizioni giuridiche e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.
10. I dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge, conservano i benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare per effetto di norme statali, regionali o contrattuali, nonché i benefici derivanti dalle disposizioni recate dalla *legge regionale 2 maggio 1986, n. 19*. Il termine di scorrimento di graduatorie di selezione per le sole progressioni verticali è prorogato a mesi 24 dalla data di pubblicazione dei relativi decreti. Le modifiche intervenute nello stato giuridico ed economico dei dirigenti e dei dipendenti ancorché trasferiti per effetto della norma di cui sopra, restano a carico del bilancio della Regione ⁽¹⁷⁾.
11. Al fine di assicurare la continuità dell'azione formativa regionale e di non disperdere un patrimonio significativo di esperienze, le amministrazioni provinciali possono assumere con procedure selettive riservate i dipendenti dei centri convenzionati di cui alla tabella A della legge n. 15/1990, modificata dalla *legge n. 10/1994*, non già transitati nei ruoli regionali e continuativamente alle dipendenze dei medesimi centri negli ultimi tre anni.
12. Il personale inquadrato nei ruoli degli Enti locali non può chiedere il comando o il trasferimento nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale per almeno cinque anni dalla data dell'effettivo trasferimento.
13. Al personale regionale trasferito ai sensi dei precedenti commi, la Regione riconosce incentivi economici una tantum calcolati sulla base delle quote erogate dalla stessa a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di posizione e di risultato. Tali incentivi sono determinati previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da concludersi entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di distacco funzionale ⁽¹⁸⁾.
14. Il personale trasferito ai sensi delle norme contenute nel presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata presso l'ente di appartenenza e fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale.
15. Al fine di una corretta ed efficace gestione dei processi di mobilità del personale da trasferire presso gli Enti locali, è istituito il comitato per le politiche del personale, cui sono affidati compiti di indirizzo e consultivi in ordine alla elaborazione dei criteri e delle modalità di:
- a) gestione del personale regionale posto in distacco funzionale;
 - b) inquadramento del personale stesso nei ruoli degli Enti locali;
 - c) gestione del personale, proveniente dallo Stato;
 - d) salvaguardia della professionalità acquisita, formazione e riqualificazione del personale interessato dalla mobilità.
16. Il comitato esprime pareri obbligatori per l'adozione di tutti gli atti a carattere generale relativi alla mobilità del personale impegnato nell'assolvimento delle funzioni oggetto di conferimento alla Regione e agli Enti locali.
17. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:
- a) l'assessore regionale competente in materia di personale, o un dirigente regionale da lui delegato, che lo presiede;
 - b) un rappresentante della delegazione regionale dell'ANCI;

c) un rappresentante dell'UPI regionale;

d) un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCCEM;

e) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dotate della rappresentatività fissata dalle norme vigenti.

18. La data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia.

19. Contestualmente al passaggio delle funzioni e con i medesimi decreti si dispone il distacco funzionale delle unità di personale, come individuate ai sensi del comma 4.

20. I decreti di cui al comma 18 sono adottati entro 4 mesi dagli accreditamenti di risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

21. Il trasferimento agli Enti locali di risorse umane deve comunque concludersi non oltre 6 mesi dalla data di passaggio delle funzioni fissata dai decreti di cui al comma 18.

(16) Vedi anche l'art. 15, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

(17) Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1. Il testo originario era così formulato: «10. Ai dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge sono assicurate le progressioni orizzontali e verticali, ove spettanti. La Regione provvede ad accreditare i relativi fondi, soggetti a rendiconto, da erogare a favore dei dipendenti in questione.».

(18) A parziale modifica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 16, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Art. 18

Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali.

1. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasferite dallo Stato si provvede con la legge di bilancio.

4. Sono, altresì, previste e stanziare nel bilancio di previsione annuale, le somme occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni.

5. I beni mobili, necessari per l'esercizio delle funzioni conferite, sono ceduti sulla base di intese tra la Regione e gli Enti destinatari del conferimento delle funzioni.

6. Tutte le attività di cui al presente articolo ed all'articolo 17 devono concludersi, comunque, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

Obbligo di informazione.

1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, sia su richiesta sia con cadenza periodica, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. La Regione garantisce a tutti gli Enti locali l'accesso alle sue banche dati relative alle funzioni conferite, nonché promuove la costituzione e l'implementazione di nuove banche dati nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

Art. 20

Osservatorio sulla riforma amministrativa e monitoraggio.

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio sulla riforma amministrativa con compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un rapporto sullo stato delle autonomie e una relazione sull'andamento del conferimento delle funzioni e sui suoi riflessi in materia di impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate ed agli esiti della contrattazione in sede decentrata.

Art. 21

Termine per l'esibizione dei pareri.

1. I pareri previsti dalla presente legge, anche se obbligatori, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il parere si intende positivamente acquisito.

TITOLO II**Sviluppo economico ed attività produttive****Capo I - Àmbito di applicazione****Art. 22**

Oggetto.

1. Il presente titolo individua e disciplina le funzioni ed i compiti di competenza della Regione e quelle da conferire agli Enti locali nei settori dell'"artigianato", "agricoltura", "industria", "sportello unico", "ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "cooperazione", "fiere e mercati", "commercio", "turismo".

Art. 23

Sportello unico per le attività produttive.

1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.

2. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito a cura dei comuni.

3. I comuni, singoli o associati con altri Enti locali, esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;

b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese e consorzi di imprese.

4. La struttura del Comune, a cui è affidata la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi dell'*art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997*.

5. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa, lo sportello unico per le attività produttive sviluppa le necessarie forme di raccordo e integrazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 214/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai comuni, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli Enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale, nonché di realizzare, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione, ai sensi dell'*articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998*, per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.

7. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli Enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

8. Nei comuni facenti parte di Comunità Montane le funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive possono essere delegate alle Comunità Montane dagli stessi comuni.

9. Spetta alle province concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per la istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive, favorendo forme di gestione associata entro ambiti territoriali individuati come ottimali.

Art. 24

Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle province.

1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le province.

2. Le province:

a) istituiscono, a livello provinciale, lo "Sportello delle attività produttive", il quale assicura ai comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici per le attività produttive;

b) promuovono, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici per le attività produttive, preposti allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui al precedente articolo;

c) provvedono all'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi;

d) curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, le province stipulano appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.

4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.

Art. 25

Agevolazione del credito.

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono riservati alla Regione gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazione e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.

2. La Regione, di concerto con le province, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

3. La Regione favorisce le iniziative promosse dalle province dirette a garantire agevolazioni creditizie alle imprese.

TITOLO II**Sviluppo economico ed attività produttive****Capo II - Agricoltura****Art. 26**

Funzione della Regione, delle province, delle Comunità Montane e dei comuni.

1. La Regione, le province, le Comunità Montane ed i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.
2. Alle Province, oltre alle funzioni e ai compiti di cui al comma precedente, sono conferiti compiti di istruttoria tecnico-amministrativa di cui alle lettere b), h), p) e q) dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9⁽¹⁹⁾.
3. Per il trasferimento del personale e dei beni di cui al Capo 4, legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, si osservano le stesse modalità, procedure e termini di cui alla presente legge.
4. [Rientra nella competenza della Regione la redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli stessi]⁽²⁰⁾.
5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relative a:
 - a) patti agrari;
 - b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;
 - c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;
 - d) orientamento prodotti agroalimentari;
 - e) meccanizzazione agricola e UMA;
 - f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;
 - g) piante aromatiche e officinali;
 - h) vivaismo ed attività sementiera;
 - i) contabilità aziendale;
 - j) statistica agraria;
 - k) cartografia;
 - l) ecologia agraria⁽²¹⁾.

(19) Comma così sostituito, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 2, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1. Successivamente detto comma 2 è stato soppresso dall'art. 31, comma 4, primo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con la soppressione del citato comma 2, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare la formulazione precedente alla sostituzione da esso disposta; qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, che tomerebbe ad essere pertanto la seguente: «2. Alle province, oltre alle funzioni e i compiti amministrativi previsti dalla legge regionale di cui al precedente comma, possono essere conferiti quelli di cui alle lettere b), f), h), p) e q), comma 1, articolo 2 e lettera g), comma 1, articolo 4, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.».

(20) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 3, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1, poi soppresso per effetto dell'art. 31, comma 4, secondo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9, il quale ha soppresso il testo del presente comma ivi riportato.

(21) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 3, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo III - Artigianato

Art. 27

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonché:

a) il coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ed alle autonomie funzionali orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali;

b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane,

c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

d) la disciplina della convenzione con l'Artigianocassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito,

e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale calabrese;

f) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata.

Art. 28

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del piano territoriale regionale;

b) le funzioni conferite alla Regione dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali;

d) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo;

e) il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.

Art. 29

Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano:

a) funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in tale quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio;

b) funzioni e compiti concernenti la promozione e la qualificazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale.

2. Sono, altresì, attribuiti ai comuni, anche in forma associata, le funzioni ed i compiti relativi all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale.

Art. 30

Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ⁽²²⁾.

1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgono per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali .

(22) Articolo così sostituito dall'art. 38, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. 1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell'artigianato.».

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo IV - Industria

Art. 31

Oggetto.

1. Le funzioni regionali concernenti la materia industria sono comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di beni e merci anche immateriali, nonché l'erogazione e scambio di servizi finalizzati al sostegno di tali attività.

Art. 32

Fondo unico regionale per l'industria.

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria.

Art. 33

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti:

a) la partecipazione alla elaborazione ed attuazione delle politiche e degli interventi comunitari e nazionali in materia di industria, salvo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

b) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico tenuto conto della vocazione delle specifiche parti del territorio;

c) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;

d) l'attribuzione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 32;

e) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'art. 23;

f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese;

g) la determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto concerne le relazioni tra Regione, Enti locali e soggetti privati, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

2. La Regione, con apposita legge da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, disciplina l'individuazione delle aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, nell'ambito delle linee di assetto territoriale di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/1987, garantendo la partecipazione degli Enti locali interessati al procedimento di individuazione di tali aree. Con il medesimo provvedimento legislativo vengono, altresì, disciplinate le forme di gestione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e le modalità di acquisizione dei terreni ricompresi nelle aree di cui al periodo precedente.

Art. 34

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998;

b) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;

c) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;

d) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;

e) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico

f) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

g) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;

h) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;

i) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente;

l) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali.

2. Le province, inoltre, concorrono, anche in riferimento all'articolo 3 della legge n. 488/1992, alla formazione delle attività di cui alla lettera b) all'articolo 33.

3. Al fine di favorire lo sviluppo socio - economico locale, le province promuovono gli istituti e gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione nazionale vigente, anche mediante apposite modalità di confronto e concertazione tra Enti locali, forze economiche e sociali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

Art. 35

Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e pianificazione degli obiettivi comunali di sviluppo territoriale, economico, sociale e culturale, in sintonia con il programma provinciale e regionale;

b) individuazione e gestione, singolarmente o in forma associata, delle aree ecologicamente attrezzate per attività produttive e individuano le aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese;

c) rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi in conformità alle disposizioni della legge regionale, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Art. 36

Programmazione degli interventi.

1. Con apposita legge regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, sono disciplinate le procedure della programmazione degli interventi nel settore "sviluppo economico ed attività produttive" di cui al Titolo II del *D.Lgs. n. 112 del 1998*, garantendo l'effettiva partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nei successivi novanta giorni, in conformità con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e nel rispetto dei principi di cui al *D.Lgs. n. 123 del 1998*, con provvedimento legislativo regionale si assicura:

a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico articolato in piani di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse attivabili;

b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali, quelli statali e dell'Unione europea;

c) il coordinamento della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;

d) la semplificazione e lo snellimento procedurale relativamente all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;

e) il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive tenuto conto delle disposizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;

f) le modalità di amministrazione del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 32, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.

2. In conformità a quanto disposto dalle leggi regionali di cui al precedente comma, le province assicurano il coordinamento dei programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali.

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo V - Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 37

Funzioni della Regione.

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, concernenti:

a) la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;

b) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;

c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del *D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412*, nonché compiti di assistenza agli stessi; di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo di impianti termici;

d) l'elaborazione e l'attuazione del piano energetico regionale, in riferimento anche ai contributi ed agli incentivi di cui agli *articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento, nonché degli obiettivi e delle linee della politica energetica di cui all'*art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998*;

e) la promozione di azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici, allo sviluppo ed all'uso di fonti rinnovabili ed al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia.

2. È, altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato e non conferiti agli Enti locali ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.

Art. 38

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione;

c) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti in coerenza con quanto previsto dall'*art. 31 della legge n. 10/1991*;

d) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lettera c) dell'articolo 39, facendo riferimento ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;

e) le funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi di cui agli *articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991*, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

Art. 39

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'*art. 30 della legge n. 10/1991*, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa;

b) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella *legge n. 10/1991*, in relazione al progetto delle opere, la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni della legge stessa e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;

c) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), ai sensi dell'*art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991*, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

d) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del *D.P.R. n. 412/1993*, per i comuni superiori a quindicimila abitanti.

Art. 40

Esercizio delle funzioni provinciali e comunali.

1. Province e comuni esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale.

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo VI - Miniere e risorse geotermiche

Art. 41

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative che ne assicurano l'esercizio unitario a livello regionale ed in particolare le seguenti:

a) la verifica delle autorizzazioni per i permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario e dei programmi di ricerca;

b) la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dalle leggi statali a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessione per la coltivazione di minerali solidi e risorse geotermiche;

c) la determinazione delle tariffe, da corrispondersi da parte dei richiedenti, per le autorizzazioni, verifiche, collaudi e la determinazione dei canoni dovuti dai titolari di concessioni e permessi, nei limiti stabiliti dalla Regione;

d) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla lettera a) del presente comma e di idrocarburi con esclusione di quelli in mare;

e) l'organizzazione dei sistemi informativi telematici e delle banche dati relativi alle attività del settore.

Art. 42

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca;

b) la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee. Le province si avvalgono delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza;

c) l'elaborazione dei Piani di Settore dell'Attività estrattiva in conformità con le linee di programmazione regionale.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo può essere attuato anche mediante accordi di collaborazione interprovinciali.

Art. 43

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la tenuta del registro comunale dei permessi di ricerca e delle concessioni in materia di cave e torbiere;

b) l'esercizio dell'attività di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee, anche attraverso le Aziende sanitarie locali (A.S.L.);

c) la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

Capo VII - Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 44

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come disciplinate dalla *legge 29 dicembre 1993, n. 580*, collaborano con la Regione e gli Enti locali nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, al fine dello sviluppo economico locale, attraverso l'aggregazione delle componenti socio-economiche presenti sul territorio. La Regione e gli Enti locali promuovono periodiche riunioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di realizzare e mantenere la collaborazione di cui al precedente comma.

Art. 45

Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

1. La Regione promuove forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:

a) l'analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo calabrese;

b) l'internazionalizzazione delle imprese calabresi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti calabresi;

c) l'informazione alle imprese in ordine all'accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;

d) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero delle Attività produttive una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dell'*articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*.

Art. 46

Controllo sugli organi camerali.

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, ai sensi dell'*art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*, attraverso la Giunta regionale.

2. Lo scioglimento dei Consigli camerali, nei casi previsti dall'*art. 5 della legge n. 580/1993*, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, salvo quanto previsto all'*art. 38, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998*.

3. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, nonché di acquisire le informazioni necessarie alla relazione di cui all'*art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998*, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura presentano annualmente alla Regione una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

4. La relazione annuale di cui al comma precedente, deve contenere:

- a) lo statuto e le relative modificazioni;
- b) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
- c) il bilancio consuntivo e i relativi allegati.

5. Su richiesta della Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono ogni atto o documento rilevante ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo disciplinate nel presente articolo.

6. I rappresentanti della Regione nei Collegi dei revisori dei conti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono designati ai sensi della *legge regionale n. 39/1995*.

Art. 47

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

- a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
- b) L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali;
- c) la redazione e la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
- d) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia;
- e) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso lo sportello regionale per le attività produttive;
- f) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni fuori dai confini nazionali;
- g) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese calabresi;
- h) la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;
- i) l'emanazione dei regolamenti per la gestione del piano dei mercati all'ingrosso;
- l) la realizzazione dei centri merci.

TITOLO II

Capo VIII - Fiere e mercati

Art. 48

Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative

autorizzazioni allo svolgimento.

TITOLO II

Capo IX - Commercio

Art. 49

Oggetto.

1. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.

Art. 50

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione ed allo sviluppo del commercio secondo gli obiettivi e le finalità contenute nel Titolo I della *L.R. 11 giugno 1999, n. 17*, e nel Titolo I della *L.R. 11 giugno 1999, n. 18*, sentite le rappresentanze delle autonomie territoriali e funzionali, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Sono di competenza della Regione, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) il coordinamento delle funzioni conferite alle province, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;

b) l'istituzione dell'osservatorio regionale del commercio come definito dall'*art. 19, comma 1, della L.R. 11 giugno 1999, n. 17*, in attuazione dell'*art. 6, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 114/1998*;

c) la definizione del provvedimento attuativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 51

Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

2. Esse curano inoltre:

a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;

b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;

c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.

Art. 52

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e alla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

TITOLO II

Capo X - Turismo

Art. 53

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;
- b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese;
- c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;
- d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;
- e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale;
- f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista;
- g) la promozione in Italia ed all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva,
- h) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi da parte delle province;
- i) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
- l) la vidimazione delle tariffe delle strutture.

2. La Regione coopera con le province ed i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

Art. 54

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
- b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
- c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;

- d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
- e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;
- f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
- g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
- h) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;
- i) incentivazione delle associazioni pro-loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;
- l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;
- m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lettera i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;
- n) le agenzie di viaggio e turismo;
- o) le associazioni pro-loco;
- p) la concessione di contributi;
- q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;
- r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;
- s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;
- t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;
- u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

2. Le province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13*, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti ⁽²³⁾.

(23) *Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 4, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.*

Art. 55 *Funzione dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) formulazione di proposte alla Provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;
- b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;

- c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni pro-loco;
 - d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
 - e) l'autorizzazione all'esercizio della attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza.
-

TITOLO II

Capo XI - Cooperazione

Art. 56

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione:

- a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;
 - b) l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla cooperazione;
 - c) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale.
-

Art. 57

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti riguardanti:

- a) la concessione di agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;
 - b) la concessione di agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;
 - c) la concessione di agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;
 - d) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;
 - e) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.
-

Art. 58

Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano la funzione amministrativa relativa alla concessione dei contributi e agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo I - Oggetto

Art. 59

Oggetto.

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo II - Disposizioni generali

Art. 60

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) il coordinamento dello sviluppo di un sistema informativo regionale ambientale nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

b) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività;

c) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni;

d) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

e) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

f) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali;

g) l'intervento finalizzato a favorire lo sviluppo termale.

Art. 61

Funzioni delle province.

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

- a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;
- b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;
- c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
- d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
- e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali ⁽²⁴⁾.

(24) *Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 5, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.*

Art. 62

Funzioni dei comuni.

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) predispongono attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio;
- b) istituiscono sistemi tecnologici di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua potabile e dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti alimentari;
- c) adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo III - Territorio ed Urbanistica

Art. 63

Funzioni della Regione, delle province e dei comuni.

1. Le funzioni ed compiti amministrativi della Regione, delle province e dei comuni, sono quelli definiti dalla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*.

2. Ai comuni ed alle province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, *legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3*.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo III - Territorio ed Urbanistica

Sezione I - Edilizia residenziale pubblica

Art. 64

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) le iniziative di coordinamento con i comuni e le province per la realizzazione dei programmi sull'edilizia residenziale pubblica;
 - b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento alle province delle risorse finanziarie destinate al settore;
 - c) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie;
 - d) la elaborazione degli indirizzi volti alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.
-

Art. 65*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;
 - b) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;
 - c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;
 - d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;
 - e) la concessione dei contributi ai comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
 - f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;
 - g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.
-

Art. 66*Funzione dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con finanziamento a totale carico pubblico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale, ivi compreso l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso;
- b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
- c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque beneficiarie di contributi pubblici;
- e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
- f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;
- g) la definizione delle modalità e delle periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;
- h) la determinazione delle riserve di alloggi;
- i) il superamento del rapporto vani - composizione del nucleo familiare;

f) istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I - Funzioni di carattere generale e protezione della flora e della fauna

Art. 67

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione:

- a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
- b) le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- c) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito di un programma regionale triennale per la tutela dell'ambiente, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta;
- d) il coordinamento degli interventi ambientali.

2. Il programma di cui alla lettera c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'*art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20*, la cui attuazione è demandata alle province cui sono trasferite le risorse finanziarie stanziata a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale, secondo le modalità stabilite dai piani stessi.

Art. 68

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla *legge 19 dicembre 1975, n. 874*.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione II - Valutazione di impatto ambientale

Art. 69

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale per le opere e gli interventi che, ai sensi dell'*art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*, sono trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture**Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti****Sezione III - Attività a rischio di incidente rilevante****Art. 70***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all'*art. 4 del D.P.R. n. 175/1988*, ivi compresi i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica;

b) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che comportano rischio di incidente rilevante;

c) la predisposizione dei piani di risanamento ambientale e di salvaguardia della popolazione per le aree individuate ai sensi della precedente disposizione.

2. Spetta altresì alla Regione la creazione ed il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Art. 71*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi l'istruttoria tecnica ed i provvedimenti conseguenti agli esiti di tali istruttorie e le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale.

Art. 72*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) la diffusione tra la popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 18 maggio 1997, n. 137, in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

b) il raccordo e l'utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante;

c) gli interventi urbanistici, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

TITOLO III**Territorio, ambiente e infrastrutture****Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti****Sezione IV - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale****Art. 73***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative riguardanti:

a) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

b) la dichiarazione dello stato di elevato rischio di crisi ambientale per le aree di cui alla lettera precedente. Tale dichiarazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta;

c) la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento, volti ad individuare le priorità di intervento per ciascuna delle aree di cui alla lettera a).

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione V - Parchi e riserve naturali

Art. 74

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'istituzione e delimitazione delle aree naturali protette di interesse regionale.

Art. 75

Funzioni delle province ⁽²⁵⁾.

[1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione delle aree di cui all'articolo 74].

(25) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione VI - Inquinamento delle acque

Art. 76

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) classificazione dei corpi idrici secondo obiettivi di qualità e destinazione funzionale;

b) individuazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento di cui al Titolo III, Capo I del *D.Lgs. n. 152/1999*, con indicazione delle attività ammissibili nelle zone ed aree indicate;

c) criteri ed indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque e del catasto degli scarichi;

- d) criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, monitoraggio, analisi e controllo delle acque e degli scarichi;
- e) fissazione dei valori limite degli scarichi e dei valori di qualità dell'acqua;
- f) adozione dei piani di risanamento delle acque, vigilanza e coordinamento delle azioni e degli interventi degli organismi responsabili della loro attuazione.
-

Art. 77*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche;
- b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;
- c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;
- d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;
- e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.
-

Art. 78*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature;
- b) adozione delle misure di emergenza, previa intesa con l'Ente di ambito di cui all'*articolo 43, legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10*, volte ad assicurare l'approvvigionamento idrico.
-

Art. 79*Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.*

1. L'ARPACAL esercita le seguenti funzioni amministrative:

- a) rilevazione delle caratteristiche quali - quantitative dei corpi idrici, delle zone costiere e delle acque sotterranee;
- b) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- c) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
- d) predisposizione e pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane;
- e) trasmissione all'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale dei dati relativi all'attuazione del *D.Lgs. n. 152/1999*, con particolare riferimento alla funzionalità dei depuratori.

2. Sono abrogate le disposizioni della *L.R. 3 ottobre 1997, n. 10*, nella parte in cui attribuivano le funzioni di cui al primo comma a soggetti diversi dall'ARPACAL,

TITOLO III

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Territorio, ambiente e infrastrutture

Sezione VII - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 80

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) individuazione di aree regionali o, d'intesa con le regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;

b) individuazione delle aree in cui possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento;

c) adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e, in generale, dei piani di settore;

d) definizione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi ai fini della predisposizione del piano regionale;

e) definizione dei criteri per l'adozione, da parte dei comuni, dei piani di classificazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell'*art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447*;

f) definizione dei criteri e delle metodologie per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni, nei casi previsti dall'*art. 7 della legge n. 447 del 1995*, dei piani di risanamento acustico;

g) definizione dei criteri per il coordinamento dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico con gli strumenti urbanistici vigenti, compresi i piani urbani del traffico;

h) fissazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi potenzialmente idonei al superamento dei valori limite, così come definiti dal *D.P.C.M. 14 novembre 1997*, con particolare riferimento ai provvedimenti che autorizzano deroghe temporanee ai limiti di emissione;

i) fissazione di valori - limite di emissione degli inquinanti e dei valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;

l) adozione di norme tecniche, criteri e direttive per la prevenzione dell'inquinamento, ivi compreso quello elettromagnetico, e l'esercizio di azioni di risanamento a cura del CO.RE.COM. - Calabria per le funzioni connesse all'inquinamento elettromagnetico;

m) definizione dei criteri per effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria e per la tenuta degli inventari delle fonti di emissione;

n) fissazione delle linee di indirizzo per la gestione di situazioni di emergenza;

o) rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti industriali di cui al *D.P.R. n. 203/1988* e relativi poteri di sospensione revisione e revoca. In caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici, la cui autorizzazione è riservata allo Stato ai sensi dell'*art. 29, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 112/1998*, la Regione svolge una funzione consultiva;

- p) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico ed elettromagnetico predisposti dagli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;
- g) la definizione, con il contributo dell'ARPACAL e del CO.RE.COM. - Calabria, di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- r) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti dal CO.RE.COM. - Calabria, d'intesa con l'ARPACAL, secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale ed elettromagnetica nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;
- s) l'individuazione di standard minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

Art. 81*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;
- b) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;
- c) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni;
- d) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;
- e) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
- f) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione;
- g) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;
- h) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.

Art. 82*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) adozione delle misure di limitazione della circolazione;
- b) rilevazione delle emissioni sonore prodotte da veicoli;
- c) predisposizione degli interventi operativi nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;
- d) predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria nel territorio comunale di cui all'*art. 2 del D.M. 23 ottobre 1998*;
- e) redazione dei piani di risanamento comunali ed i piani comunali di classificazione acustica ed elettromagnetica;
- f) adozione del regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;

g) rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità definite dalla Regione, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, anche in deroga ai limiti di cui all'*art. 2 della legge n. 447 del 1995* ed ai relativi decreti attuativi;

h) approvazione dei progetti di risanamento dell'ambiente esterno elaborati dalle imprese;

i) esercizio dei poteri di urgenza per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento, o abbattimento delle emissioni sonore o elettromagnetiche, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

l) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali;

m) controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;

n) informazioni alla popolazione nelle materie indicate nella presente sezione;

o) rilevazione e verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente delle emissioni elettromagnetiche, tramite la struttura CO.RE.COM. - Calabria che opererà di concerto con l'ARPACAL.

2. Per le emissioni elettromagnetiche, l'inibitoria di cui alla lettera i) è subordinata alla sospensione parziale o totale dell'autorizzazione all'esercizio da parte del CO.RE.COM. - Calabria.

Art. 83

Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

1. L'ARPACAL svolge le funzioni attribuite al Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC) dalla *legge regionale 8 agosto 1984, n. 19*.

2. L'Agenzia esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) rilevamento delle emissioni e della qualità dell'aria;

b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;

c) predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria nella Regione.

TITOLO III

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Territorio, ambiente e infrastrutture

Sezione VIII - Gestione dei rifiuti

Art. 84

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

a) predisposizione ed approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'*art. 22 del D.Lgs. n. 22/1997*, contenente la disciplina della raccolta differenziata, l'aggiornamento delle aree da sottoporre a bonifica, degli ambiti territoriali ottimali e le linee guida di intervento per la messa in sicurezza e bonifica, nonché tutte le componenti previste dall'*art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*, così come modificato dall'*art. 3 del D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389*;

b) adozione di misure procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali ed all'ARPACAL;

c) coordinamento e promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani ed assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;

d) istituzione di un fondo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e concessione dei relativi finanziamenti, ai sensi, dell'*art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 22/1997*.

Art. 85

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) individuazione, sulla base dei criteri previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti e sentiti i comuni interessati, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

b) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento rifiuti;

d) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui al *decreto legislativo n. 22/1997*,

e) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;

f) elaborazione di una relazione annuale, da inviare alla Regione, sullo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti;

g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati inerenti la produzione e gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati dagli ambiti territoriali ottimali.

Art. 86

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) predisposizione degli interventi di attuazione dei piani regionali e provinciali per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio;

b) approvazione dei progetti di bonifica che interessino il territorio di un solo Comune o, d'intesa coi comuni interessati, intercomunali e controllo sulla esecuzione degli stessi;

c) esecuzione diretta dei progetti di bonifica in caso di mancata individuazione dei soggetti responsabili;

d) esercizio in via provvisoria ed urgente dei poteri necessari in attesa dell'intervento regionale e provinciale;

e) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province.

TITOLO III

Capo V - Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 87

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:

- a) rilascio, d'intesa tra le regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;
- b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;
- c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;
- d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
- e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
- f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;
- g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;
- l) stipulazione, con lo Stato e le regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;
- m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. approvato con *R.D. n. 1775/1933*; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.

Art. 88

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

- a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
- b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
- c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
- d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dal *R.D. n. 523/1904*, dal *R.D. n. 2669/1937* e dal *R.D. n. 1775/1933*;
- e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro italiano dighe (R.I.D.) ai sensi dell'*art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 112/1998* e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
- f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso, concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
- g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lettera a) del precedente comma è delegata al Registro italiano dighe (R.I.D.). Le province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..

Art. 89*Funzioni dei comuni.*

1. Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal *R.D. n. 523/1904* e dal *R.D. n. 2669/1937*, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica; qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della *legge 5 gennaio 1994, n. 37* in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;

d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;

e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

3. I comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni in forma associata.

TITOLO III**Capo VI - Opere pubbliche****Art. 90***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare propri uffici;

b) l'individuazione delle zone sismiche e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi di edilizia ospedaliera avvalendosi delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali.

Art. 91*Funzioni conferite agli Enti Locali.*

1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'*art. 93 del decreto legislativo n. 112/1998* sono trasferite ai comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle province per i lavori localizzati nei restanti comuni.

2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli Enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) e b) della *legge regionale 26 maggio 1997, n. 9*, per come modificata dalla *legge regionale 24 maggio 1999, n. 14*.

3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli Enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti.

Art. 92

Misure urbanistiche.

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi della *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*, purché sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere.

2. L'amministrazione competente alla realizzazione delle opere è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistici territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale, nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.

3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime tra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro e non oltre il termine di 45 giorni. L'approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d'urgenza delle opere.

4. Per la realizzazione di opere ed interventi che richiedono pareri, nulla - osta e autorizzazioni di altri Enti e Pubbliche Amministrazioni, valgono le norme di cui alla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*.

Art. 93

Vigilanza.

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli Enti locali, loro consorzi ed Enti strumentali siano osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti statali e regionali.

2. Con deliberazione della Giunta, da adottare sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità e le procedure per l'espletamento dei controlli.

3. Qualora siano accertate gravi irregolarità, la Giunta regionale può procedere alla revoca del finanziamento concesso, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Enti interregionali quando realizzano opere pubbliche per le quali sia intervenuto un finanziamento della Regione o di cui la Regione stessa ne abbia la gestione.

Art. 94

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza.

1. La Regione, i comuni, le Comunità Montane e le province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dal *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*.

Art. 95

Consulta tecnica regionale.

1. Le funzioni della Consulta di cui alla *legge regionale 26 maggio 1997, n. 9*, sono esercitate per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più province e per quelle di interesse regionale.

TITOLO III

Capo VII - Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili.

Art. 96

Funzioni della Regione.

1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione:

a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'*articolo 88, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 112/1998* dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;

b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;

c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;

d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;

f) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

g) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna ⁽²⁶⁾;

h) l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;

i) l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;

l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;

m) l'estimo navale.

2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

(26) Lettera così modificata dall'*art. 45, comma 9, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56 della stessa legge*).

Art. 97

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al *D.M. 24 gennaio 1996*;
- b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;
- c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;
- d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;
- e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.
-

Art. 98*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti riguardanti:

- a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;
- b) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;
- c) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
- d) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
- e) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;
- f) il rilascio delle concessioni relative a beni del demanio marittimo a fini turistico - ricreativi e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;
- g) il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;
- h) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.
-

Art. 99*Durata delle concessioni demaniali marittime.*

1. Le concessioni di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494*, di conversione del *D.L. 5 ottobre 1993, n. 400*, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione, fatta salva la facoltà di revoca prevista dall'*articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione*.

TITOLO III**Capo VIII - Viabilità****Art. 100***Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;

b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all'articolo 103, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento e sviluppo;

c) alla individuazione, sentite le province, degli ambiti territoriali nei quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio;

d) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

e) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della *legge 19 ottobre 1998, n. 366*.

Art. 101

Rete di interesse regionale.

1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione - Autonomie Locali, provvede alla individuazione della rete di interesse regionale.

Art. 102

Funzioni delle province.

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'*art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998* e al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461*, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'articolo 100, le province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali ed in coerenza con quanto disposto dal Piano regionale dei trasporti, le funzioni concernenti:

a) gestione e vigilanza;

b) programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;

c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;

e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale di cui all'articolo 103.

3. Sulla rete trasferita le province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli Enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.

Art. 103*Programma triennale di intervento sulla rete viaria.*

1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonché le percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'articolo 109, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;

b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo della rete viaria di interesse regionale, nonché le priorità di realizzazione;

c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali.

3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.

Art. 104*Accordi interregionali e interprovinciali.*

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le province territorialmente interessate.

2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con le province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.

Art. 105*Delega di funzioni.*

1. Le province ed i comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 106*Classificazione e declassificazione delle strade.*

1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli Enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 107*Poteri sostitutivi.*

1. Nel caso in cui le province ed i comuni non provvedano alle classificazioni o non addivengano alle intese di cui al precedente articolo 106, la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti Enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 108*Pubblicità e ricorso contro gli atti.*

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Ente deliberante.

3. Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3, comma 5, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con *D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*. Gli Enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi adottati al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.

5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.

Art. 109*Fondo unico regionale.*

1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziati, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché, le risorse aggiuntive proprie della Regione.

2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale riguardanti:

a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui al precedente articolo 103;

b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle province;

c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.

3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.

4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla Provincia interessata.

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, sulla base di apposite convenzioni con le province.

Art. 110

Contributi per le opere stradali.

1. La Regione assegna ai comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.

2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai comuni proprietari delle strade.

3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle province alle Comunità montane e alle forme associative dei comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.

4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.

Art. 111

Spese di funzionamento.

1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.

TITOLO III

Capo IX - Trasporti

Art. 112

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'*art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*;

b) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.

Art. 113

Funzioni alle province.

1. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni concernenti:

a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'*art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*;

b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 112;

c) costruzione, e ampliamento degli aeroporti di interesse regionale e locale.

2. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni in materia di:

a) estimo navale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'*art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998*;

b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.

3. Sono attribuite alle province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal *decreto legislativo n. 112/1998* e non espressamente attribuite dalle norme del presente Capo.

Art. 114

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 113 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.

TITOLO III

Capo IX - Trasporti

Sezione I - Semplificazione in materia di trasporti eccezionali

Art. 115

Delega delle funzioni e autorizzazioni.

1. Le province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'*art. 10* e al comma 8 dell'*art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 117, ovvero previo nullaosta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.

4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.

Art. 116

Coordinamento delle funzioni.

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico - amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.

2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.

Art. 117*Catasto ed elenco delle strade percorribili.*

1. Le province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.
2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i comuni trasmettono alle province le informazioni relative alla propria viabilità.
3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle province; a tal fine le province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.

Art. 118*Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada.*

1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'*art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche ed integrazioni tra gli Enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'*art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche ed integrazioni è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le province.

TITOLO III**Capo X - Protezione civile****Art. 119***Oggetto.*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di protezione civile, concernono le attività rivolte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi discendenti da eventi calamitosi; alla riduzione degli effetti derivanti dagli stessi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.

Art. 120*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:
 - a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
 - b) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992*, avvalendosi anche del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - c) la redazione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
 - d) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225* e dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza;

e) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali ed intercomunali di emergenza;

f) le intese di cui all'*art. 107 del decreto legislativo n. 112/1998*;

g) lo spegnimento degli incendi boschivi fatto salvo quanto previsto dall'*art. 107, comma 1, lettera f), n. 3), del decreto legislativo n. 112/1998*;

h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

i) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;

l) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale;

m) il monitoraggio e l'organizzazione sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati e la messa a disposizione degli stessi per gli eventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

n) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla *legge 14 febbraio 1992, n. 185*;

o) la promozione e la formazione degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzabili in attività di protezione civile.

Art. 121

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

b) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;

c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;

d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992*;

e) la realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;

f) la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.

Art. 122

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120;

b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal *D.Lgs. n. 267/2000*, salvo quanto di competenza delle Comunità montane;

d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

f) la rilevazione, nell'ambito comunale, degli elementi tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione alla Provincia;

g) la trasmissione alla Provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta dei dati di cui alla lettera f);

h) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività.

2. In caso di inerzia dei comuni i piani di cui al comma 1, lettera c), da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dalle province.

3. L'attività di volontariato di protezione civile è organizzata dall'apposito ufficio comunale che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle associazioni di volontariato costituite nel Comune, nonché dei gruppi comunali o intercomunali.

Art. 123 *Volontariato.*

1. L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;

b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del *D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613*, recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal Comune, dalla Comunità montana, dal parco o dal Consorzio fra comuni.

2. La Regione può sostenere economicamente, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai sensi del *D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626*.

3. Nell'assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato, è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali.

4. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui alla lettera n) dell'articolo 120, può individuare le organizzazioni di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l'attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

5. È istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

TITOLO IV**Servizi alla persona e alla comunità****Capo I - Disposizioni generali****Art. 124***Oggetto.*

1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "beni e attività culturali".

TITOLO IV**Servizi alla persona e alla comunità****Capo II - Tutela della salute****Art. 125***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

- a) all'approvazione di piani e programmi di settore non aventi rilievo ed applicazione nazionale;
- b) all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni;
- c) all'adozione dei provvedimenti di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale;
- d) alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 3 e 3-bis del *D.Lgs. n. 112 del 1998*, nonché alla vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;
- e) alla pubblicità sanitaria, ad esclusione delle funzioni riservate allo Stato e ferme restando le competenze dei Sindaci;
- f) alle verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'*art. 119, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 112/1998*;
- g) alla vigilanza ed al controllo sugli Enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale e sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli Enti nazionali;
- h) all'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed alle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali;
- i) alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'*art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*, istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale;
- l) ai compiti amministrativi concernenti prodotti cosmetici, delegati ai sensi dell'*art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*;
- m) al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione dei concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le Aziende sanitarie locali;
- n) all'accertamento e alla verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private in conformità ai requisiti minimi fissati con il D.P.C.M. 14 gennaio 1997;

o) alla determinazione degli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera precedente;

p) alla fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei criteri generali definiti a livello statale.

2. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo, attinenti alle funzioni amministrative di cui al precedente comma, la Regione può avvalersi degli uffici e delle strutture del Servizio sanitario regionale.

3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei piani strategici triennali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con gli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 126

Funzioni delle province ⁽²⁷⁾.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
- b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;
- c) l'istituzione di farmacie succursali;
- d) il decentramento delle farmacie;
- e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;
- f) l'assegnazione ai comuni della titolarità delle farmacie.

2. Le province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sentiti i pareri obbligatori dei comuni interessati e delle aziende USL.

(27) Vedi anche l'art. 13, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 e l'art. 31, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 127

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;
- b) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicinali;
- c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime ⁽²⁸⁾.

2. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente l'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali.

(28) Vedi, anche, l'art. 31, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 128

Delega alle Aziende sanitarie.

1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
2. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali, in base alle rispettive competenze territoriali, le competenze in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 testa, di cui all'*art. 5 del D.M. 2 agosto 1991* del Ministro sanità e all'*art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542* recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.
3. Le Aziende sanitarie locali che non sono dotate della strumentazione diagnostica di cui al comma 2, ove risulti economicamente conveniente, devono stipulare le relative convenzioni con le strutture sanitarie che ne siano dotate presenti nel territorio di competenza.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo III - Servizi Sociali

Art. 129

Oggetto.

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla *legge 8 novembre 2000, n. 328*.

Art. 130

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio - assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;

c) la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

d) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) l'istituzione delle sedi organizzative per consentire il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro, delle organizzazioni di volontariato e degli Enti morali, alla definizione degli obiettivi strategici della rete di promozione e protezione sociale;

f) la promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste,

g) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;

h) l'istituzione del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

i) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

- l) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- m) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- n) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;
- o) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifica attribuzione o delega;
- p) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
- q) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;
- r) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
- s) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della *legge n. 328/2000*;
- t) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché dell'albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi.

Art. 131*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciali per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
- b) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli Enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;
- c) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli Enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;
- d) l'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta dei comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
- e) la promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
- f) la diffusione, di concerto con gli Enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;
- g) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse;
- h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le province;
- i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

l) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

m) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della *legge 28 agosto 1997, n. 285* (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi;

n) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

o) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

p) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;

q) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;

r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 132

Funzioni dei comuni.

1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;

b) indicazione dei settori di innovazione negli interventi sociali, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'*art. 1 comma 5 della legge n. 328/2000*;

c) esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali ai sensi dell'*articolo 8, comma 5, della legge n. 328/2000* e secondo, quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;

d) titolarità delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;

e) elaborazione ed adozione, mediante un accordo di programma dei piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

f) promozione di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità, tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

g) coordinamento di programmi, attività, progetti degli Enti che operano nell'ambito dei Servizi Sociali volti all'integrazione sociale, nonché intese con le ASL per le attività socio - sanitarie e per i piani di zona;

h) realizzazione di forme di consultazione dei soggetti di cui all'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000*, per valutare la qualità dell'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

i) adozione della carta dei servizi di cui all'*articolo 13 della legge n. 328/2000* e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 133

Ruolo del terzo settore.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2. Per l'affidamento dei servizi, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
3. La Regione adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
4. I comuni, le province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo IV - Istruzione e formazione professionale

Sezione I - Sistema formativo integrato

Art. 134

Principi generali.

1. La Regione persegue l'integrazione e la collaborazione tra i servizi pubblici e privati e tra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.
2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all'apprendimento.

Art. 135

Finalità.

1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone.
2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.
3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.

Art. 136

Definizioni ed ambiti di integrazione.

1. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;
 - b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;

c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.

2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.

3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:

a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico;

b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli Enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;

c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell'attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista;

d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Università.

4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della Giunta regionale.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo IV - Istruzione e formazione professionale

Sezione II - Istruzione e formazione professionale

Art. 137

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;

d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;

e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;

f) orientamento.

2. La Regione, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998*, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.

3. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.

4. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.

5. La Regione esercita le funzioni e compiti amministrativi in materia di formazione professionale per come definiti dalla legislazione regionale di settore, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 138

Funzioni delle province e dei comuni.

1. Oltre alle funzioni di cui all'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai comuni ai sensi del predetto articolo.

2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) programmazione della messa in rete delle scuole;

b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;

c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del successivo comma 4.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'*art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998*.

4. I comuni esercitano le funzioni di cui all'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, anche in collaborazione con le Comunità Montane e le province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;

b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

5. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale;

d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla *legge 11 gennaio 1996, n. 23* e dalla legislazione regionale.

6. Le province ed i comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.

7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:

a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);

d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico ⁽²⁹⁾.

8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con *legge regionale 19 aprile 1985, n. 18*, appresso indicate:

- a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;
- b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;
- c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
- d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;
- e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;
- f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;
- g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
- h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
- i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;
- j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;
- k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;
- l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;
- m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale ⁽³⁰⁾.

9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV della *legge regionale 19 aprile 1985, n. 18* ⁽³¹⁾.

(29) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

(30) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

(31) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Art. 139

Programmazione della rete scolastica.

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.
2. Le province, di concerto con i comuni e con le Comunità Montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il Presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.
3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

4. Le province ed i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'*art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998*, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.

Art. 140

Diritto allo studio e all'apprendimento.

1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento.

Art. 141

Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.

1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:

a) la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli Enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;

b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;

c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.

2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:

a) ai comuni e alle province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'articolo 138;

b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e del comma 4 articolo 137.

Art. 142

Promozione dell'attività delle Università della terza età.

1. Alle province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:

a) avere sede nel territorio regionale;

b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;

c) operare senza fini di lucro;

d) svolgere attività da almeno un anno.

3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle province dei relativi contributi.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo V - Beni e, attività culturali

Art. 143

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi inerenti:

a) la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario:

b) la tutela del patrimonio bibliografico;

c) la cooperazione con lo Stato per la definizione delle metodologie tecnico - scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;

d) la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

Art. 144

Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'*art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998*. Allo stesso fine esse:

a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;

b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre province per attività e iniziative di comune interesse.

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all'*art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.

3. Le province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:

a) promozione educativa delle comunità locali;

b) piani di orientamento permanente;

- c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;
- d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;
- e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;
- f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l'uso dei beni culturali ⁽³²⁾.

(32) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 7, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Art. 145

Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 143 e 144.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i comuni curano in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.
3. Salvo le funzioni della Regione e delle province, i comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica, all'educazione degli adulti.
4. I comuni formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo VI - Spettacolo

Art. 146

Oggetto.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia oggetto del presente capo attengono alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività dei settori spettacolo e, in particolare, delle attività nei settori della cinematografia della musica, della danza, del teatro.

Art. 147

Funzione della Regione.

1. La Regione collabora con lo Stato e gli Enti locali:
 - a) alla promozione e circolazione sul territorio regionale delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico - orchestrali;
 - b) alla programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione dello spettacolo e ne incentiva la promozione nelle località che ne sono sprovviste;

c) alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri, nell'ambito della Conferenza unificata Stato - regioni - Autonomie locali.

Art. 148

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, in particolare, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso nel credito;

b) il consolidamento della rete teatrale, promuovendo forme coordinate di gestione e di promozione;

c) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i due diversi soggetti anche al fine della diffusione della fruizione delle attività di spettacolo sul territorio provinciale;

d) l'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;

e) lo svolgimento, in collaborazione con i comuni e gli operatori del settore, di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo.

2. Le province partecipano, inoltre, alle fondazioni di cui al *D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134*, recante norme in materia di privatizzazione degli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Art. 149

Funzioni dei comuni.

1. I comuni, nell'ambito della programmazione regionale, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) promozione delle attività di spettacolo, raccordandole con le politiche culturali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni di cultura e crescita sociale delle comunità locali;

b) erogazione dei servizi teatrali tramite proprie strutture, come i teatri municipali o avvalendosi di strutture di soggetti privati convenzionati;

c) attuazione di interventi di restauro, ristrutturazione e ampliamento di sedi destinati allo spettacolo.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo VII - Sport

Art. 150

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la programmazione delle strutture e dei servizi per incentivare l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione con particolare attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport, per tutti ed alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

b) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni in materia, di sport;

c) l'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro regionale del volontariato, e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale o riconosciuto da Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;

d) la stipula di convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo dirette a predeterminare ed assicurare le migliori condizioni per l'accesso al credito da parte degli Enti locali per interventi di impiantistica sportiva.

Art. 151

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la promozione e l'incentivazione degli impianti e attività sportive di cui agli *articoli 11, 19 e 20 della L.R. n. 31/1984* e successive modificazioni in coerenza con la programmazione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 150;

b) la formazione, aggiornamento e la qualificazione tecnico - organizzativa degli operatori sportivi;

c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;

d) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici; la promozione sportiva per disabili;

e) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.

TITOLO V

Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Capo I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Art. 152

Oggetto.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia amministrativa regionale e locale, sono quelli riguardanti le misure previste nell'*art. 159, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998* nello svolgimento delle attività nelle materie nelle quali vengono esercitate competenze dalla Regione e dagli Enti locali, senza che risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quelli relativi al regime autorizzatorio di cui agli *articoli 162 e 163 del citato D.Lgs. n. 112/1998*.

Art. 153

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni:

a) le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie;

b) le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'*art. 19 del D.P.R. n. 616/1977* e dell'*art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*.

2. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale, adottando il relativo regolamento, ai sensi della *legge n. 65/1986* e della *L.R. n. 24/1990*.

Art. 154

Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie. Al fine dell'esercizio delle stesse le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'*art. 12 della legge n. 65/1986* e dalla *L.R. n. 24/1990*.

2. Le province esercitano, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti ai sensi del comma 3, dell'*art. 163, del D.Lgs. n. 112/1998*.

Art. 155

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza, ai sensi degli *articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998*,

2. La Regione esercita, in particolare, funzioni e compiti di polizia amministrativa, concernenti:

a) la vigilanza sulle aree naturali protette;

b) la vigilanza sui boschi;

c) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi;

d) il supporto negli interventi di protezione civile;

e) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale;

f) la polizia delle miniere e delle cave;

g) polizia delle acque di cui al T.U. approvato con *R.D. n. 1775/1933*;

h) polizia idraulica;

i) polizia sanitaria e veterinaria;

l) la materia della polizia locale, secondo quanto previsto dalla *legge n. 65/1986* e dalla *L.R. n. 24/1990*.

3. Alla Regione è riservata, inoltre, ai sensi dell'*art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998*, la competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicolo, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'*art. 9 del D.Lgs. n. 285/1992*.

4. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa attraverso specifico personale operante nella Regione stessa o presso gli Enti regionali ovvero avvalendosi dei servizi di polizia locale.

TITOLO VI

Riordino della legislazione regionale vigente

Art. 156

Redazione dei testi unici.

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle norme mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
2. Il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 157, predispone modelli per l'emanazione dei testi unici entro sei mesi dalla data di costituzione.
3. Entro tre mesi dalla sua costituzione e successivamente con cadenza mensile, il Gruppo di lavoro riferisce, mediante apposita relazione, alla Commissione consiliare competente sullo stato dell'attività svolta e formula proposte per il coordinamento e la semplificazione normativa
4. La Commissione competente, esaminato il lavoro predisposto dal Gruppo di lavoro ed acquisiti i pareri delle competenti Commissioni di merito, formula apposito progetto di legge per la redazione dei testi unici, da presentare in Consiglio per l'approvazione.
5. Il riordino normativo, determinato a seguito delle attività previste dal presente articolo, si adegua al criterio di automatico coordinamento delle norme successivamente emanate.
6. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l'attività si uniforma ai seguenti criteri:
 - a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
 - b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
 - c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
 - d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

Art. 157

Gruppo di lavoro.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 153 è costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale, composto da tre dirigenti e sei funzionari dei ruoli regionali, designati per 2/3 dalla Giunta regionale e per 1/3 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che è supportato da tre esperti di particolare qualificazione. I tre esperti ed il coordinatore del Gruppo di lavoro sono individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Giunta regionale.
2. Al Gruppo di lavoro ed agli esperti è affidato il compito di procedere al riordino normativo mediante la predisposizione di modelli per l'emanazione di testi unici.
3. Il Gruppo di lavoro è costituito ed insediato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VII

Norme di prima applicazione

Art. 158

Termine del trasferimento.

1. I comuni e le province definiscono la propria struttura per l'esercizio delle funzioni amministrative entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 18.
2. Entro il termine di cui al primo comma la Giunta regionale trasferisce le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18.
3. La Giunta regionale definisce il piano di trasferimento in base ai criteri di dimensione demografica, dimensione territoriale, condizioni socio - economiche degli Enti locali.
4. Con deliberazione del Consiglio comunale, i comuni in difficoltà possono rinviare l'esercizio delle funzioni e dei compiti loro conferiti per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore.
5. Al fine di garantire nel regime transitorio la continuità dei servizi sociali-sanitari e formativi, le province sono competenti ad adottare i provvedimenti necessari in via sostitutiva.
6. Nel caso di mancata emanazione di norme attuative previste dalla presente legge, le province possono, trascorsi 60 giorni dalla formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale, assumere direttamente le relative funzioni amministrative, fatto salvo l'obbligo della Giunta regionale di provvedere entro il predetto termine a trasferire le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 159
Norma transitoria.

1. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordino delle materie oggetto della presente legge, restano in vigore le norme di settore vigenti.

Art. 160

1. Tutte le leggi in contrasto con la presente normativa sono abrogate.

Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3 recante: "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali" (2) (3).

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 16 agosto 2008, n. 16.

(2) Ai sensi dell'art. 13, comma 3, Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, a decorrere dall'entrata in funzione della S.T.V. ogni riferimento al Nucleo VIA-VAS-IPPC, contenuto nel presente regolamento, deve intendersi alla S.T.V.

(3) In deroga a quanto previsto dalla presente legge, vedi il punto 2, O.P.Reg. 23 dicembre 2014, n. 132.

(...)

Capo II - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Art. 20

Oggetto della disciplina.

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del presente regolamento, i piani e programmi di cui ai commi da 2 a 4, la cui approvazione compete alla Regione Calabria o agli enti locali.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B del presente regolamento;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 21

Modalità di svolgimento.

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 28:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei;

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 20;

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 28;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;

3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione, i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

6. [Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al Capo II del presente regolamento, l'Autorità competente potrà avvalersi, oltre che del nucleo VIA-VAS-IPPC e della Segreteria Tecnica VIA- VAS-IPPC, dell'Autorità Ambientale Regionale] ⁽⁴¹⁾.

(41) Comma così modificato dall'art. 4, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17, poi abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera h), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

Art. 22

Verifica di assoggettabilità.

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato E del presente regolamento.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato E del presente regolamento e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 23 a 28 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Art. 23

Redazione del rapporto ambientale.

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato F del presente regolamento riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

Art. 24

Consultazione.

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 23, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate ai fine di evitare duplicazioni con le norme del presente regolamento.

Art. 25

Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione.

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 24.

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

Art. 26

Decisione.

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

Art. 27

Informazione sulla decisione.

1. La decisione finale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 28.

Art. 28

Monitoraggio.

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi dell'Arpacal.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e dell'Arpacal.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 29

Oneri istruttori ⁽⁴²⁾.

[1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'*art. 33, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, con cui saranno definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, si applica il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo. Per le attività istruttorie l'importo sarà determinato in funzione del piano o programma da valutare, ed è determinato a seguito di apposita richiesta preliminare da effettuare all'autorità competente ⁽⁴³⁾.

2. Ai sensi dell'*art. 29 "Oneri Istruttori" del Reg. 4 agosto 2008, n. 3* e successive modifiche ed integrazioni, per le attività istruttorie dei piani/programmi da assoggettare a verifica o a valutazione ambientale strategica, l'importo del contributo, dovuto dall'Autorità procedente o dal proponente, è determinato in funzione del piano o programma da valutare, secondo le seguenti modalità:

a) Ai fini dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'*art. 22* del suddetto regolamento, l'autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttorie in misura fissa pari a € 400,00, da versare all'atto di presentazione del Rapporto Preliminare Ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Verifica assoggettabilità a VAS" - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M030670459900000099009. Tale contributo, in caso di assoggettamento del piano o programma alla procedura di VAS sarà considerato quale acconto della somma da versare ai fini dell'espletamento della procedura di VAS;

b) Ai fini dell'espletamento della procedura di VAS, ai sensi dell'*art. 20 del Reg. 4 agosto 2008, n. 3*, l'autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttorie nella misura di seguito indicata:

- € 600,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- € 1.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- € 3.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti;
- € 4.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

Il contributo dovrà essere versato, all'atto della presentazione del Rapporto preliminare ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Procedura VAS" - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M030670459900000099009 ⁽⁴⁴⁾.

(42) Articolo abrogato dall'*art. 13, comma 2, lettera i), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 2, del medesimo regolamento*).*

(43) Periodo abrogato dall'*art. 13, comma 3, Reg. 6 novembre 2009, n. 16*.

(44) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 3, Reg. 6 novembre 2009, n. 16*.

(...)

SEZIONE II

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

VIII LEGISLATURA

26^a SEDUTA

Venerdì 10 novembre 2006

Deliberazione n. 106 (Estratto del processo verbale)**OGGETTO: Legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19, art. 17, comma 5 – Linee Guida della Pianificazione Regionale.**

Presidente: Giuseppe Bova

Segretario-Questore: Gesuele Vilasi

Segretario Assemblea: Giuseppe Luigi Multari

Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 32, assenti 18

OMISSIS

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Sulla, nessuno avendo chiesto di intervenire, pone in votazione il seguente schema di deliberazione:

«IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 16 gennaio 2006 recante: «Legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19, art. 17, comma 5 – Linee Guida.

VISTA la proposta della IV Commissione consiliare permanente «Tutela dell'Ambiente».

DELIBERA

di approvare l'allegato documento delle «Linee Guida» della Pianificazione Regionale, con gli emendamenti introdotti, in attuazione della Legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e, deciso l'esito – presenti e votanti 32, a favore 32 – ne proclama il risultato «Il Consiglio approva»

OMISSIS

IL Presidente f.to: Bova

Il Segretario-Questore f.to: Vilasi

Il Segretario dell'Assemblea f.to: Multari

Il Segretario Generale f.to: Cannizzaro

È conforme all'originale

Reggio Calabria, 22 novembre 2006

Il Segretario dell'Assemblea
(G. Multari)

_____ (segue allegato)

Nome e Cognome	Dipartimento Nuova Struttura
Schiava Domenicantonio	12 «Turismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili» – Dirigente Settore
Squillaciotti Rosanna	12 «Turismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili» – Dirigente Settore

DIRIGENTI REGIONALI A TEMPO INDETERMINATO
DIPARTIMENTO N. 13

Nome e Cognome	Dipartimento Nuova Struttura
Barone Rosalba	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie»
Biamonte Peppino	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie» – Dirigente Settore
Brancati Giacomino	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie» – Dirigente Settore
Curia Luigi Rubens	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie» – Dirigente Settore
De Filippi Silvana	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie»
Falvo Silvana	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie»
Fersini Giuseppina	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie»
Fratto Francesca	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie»
Lo Presti Salvatore	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie»
Maida Rosanna	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie»
Martina Mario	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie» – Dirigente Settore
Pagliari Armando	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie» – Dirigente Settore
Pelaggi Tomassina	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie»
Piraino Giorgio	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie»
Zito Bruno	13 «Tutela della Salute – Politiche Sanitarie» – Dirigente Settore

DIRIGENTI REGIONALI A TEMPO INDETERMINATO
DIPARTIMENTO N. 14

Nome e Cognome	Dipartimento Nuova Struttura
Finati Luciano	14 «Politiche dell' Ambiente»
Modaffari Domenico	14 «Politiche dell' Ambiente»
Montilla Eugenia	14 «Politiche dell' Ambiente» – Dirigente Settore
Trotta Antonietta	14 «Politiche dell' Ambiente»

DIRIGENTI REGIONALI A TEMPO INDETERMINATO
AVVOCATURA

Nome e Cognome
Spanti Benito

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2007, n. 16

Legge regionale 16 aprile 2002 n. 19, artt. 17 e 25 – Redazione Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica (QTR).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

— che il Programma di Governo regionale «Un Progetto per crescere insieme» presentato dal Presidente della Giunta regionale e approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 17/5/05, esprime esplicito indirizzo in materia di politica integrata del territorio ispirata alla sostenibilità e alla sussidiarietà, e perciò sostenuta da un processo di devoluzione tra i diversi livelli di governo e dal sistema delle regole codificate dalla Regione attraverso i suoi strumenti di intervento diretto (cap. 3.3 – Piani regionali e norme in materia di pianificazione);

— che il suddetto programma si pone, tra gli altri, l'obiettivo di attuare la Legge Urbanistica regionale per organizzare il primo sistema integrato e compiuto della pianificazione territoriale, costruendo e approvando rapidamente il Quadro Territoriale regionale, sostenendo e promuovendo la pianificazione provinciale, nonché sostenendo la pianificazione urbanistica comunale, indirizzandone l'approccio verso la sostenibilità, attraverso una profonda e generale revisione e adeguamento degli strumenti urbanistici (Piani Strutturali Comuali), le cui previsioni vanno calibrate sulle reali potenzialità di sviluppo e sulle prioritarie esigenze di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, alimentando nel contempo la filiera del mercato del recupero edilizio e della riqualificazione urbanistica e ambientale;

— che l'art. 17, comma 1, della L.R. n. 19/02 «Norme per la tutela, governo e uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria», stabilisce che il Quadro Territoriale Regionale è «lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il

quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali»;

— che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137», le competenze in materia di pianificazione paesaggistica fanno capo alle Regioni»;

— che, di conseguenza, i contenuti e le competenze della pianificazione regionale si estendono anche alla pianificazione paesaggistica.

RILEVATO

— che in data 23 settembre 2005 è stato sottoscritto tra la Regione Calabria, le Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia e l'ANCI, il Protocollo di Intesa denominato «Un Patto per il Governo del territorio» (pubblicato sul BUR Calabria del 7/10/05 S.S. n. 2 al n. 18 dell'1/10/05), secondo quanto previsto all'art. 17 comma 5 della L.R. 19/02;

— che nel suddetto Protocollo, di cui la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione n. 315 del 23/9/05, i Soggetti sottoscrittori si sono impegnati a rispettare gli orientamenti dettati dalla vigente normativa in materia di sviluppo sostenibile, territorio e ambiente, a partire da quanto previsto dalla Convenzione Europea del Paesaggio;

— che con D.G.R. n. 1 del 9/1/2006 sono state approvate le «Linee Guida della pianificazione regionale» di cui al comma 5 dell'art. 17 della citata L.R. n. 19/02, elaborate dal Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio con l'ausilio di apposito Gruppo Tecnico di Lavoro;

— che il Consiglio regionale della Calabria, con deliberazione n. 106 del 10 novembre 2006, ha approvato le «Linee Guida della pianificazione regionale»;

— che le suddette Linee Guida, dalla data della loro entrata in vigore (cfr. BUR Calabria del 4 dicembre 2006 Suppl. Straord. al n. 22 dell'1 dicembre 2006), assumono il valore e l'efficacia del Q.T.R. fino all'approvazione dello stesso;

— che, in sede di assestamento al bilancio annuale 2005 (L.R. n. 14/05), si è proceduto alla istituzione del capitolo 32020305, denominato «Spese per la redazione, pubblicazione e divulgazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.)» (artt. 17 e 25 della Legge regionale 16 aprile 2002 n. 19), con una dotazione finanziaria di euro 200.000 (UPB 3.2.02.03 – Formazione strumenti urbanistici);

— che, in sede di assestamento al bilancio annuale 2006 (Leggi regionali nn. 7, 8 e 9/2006 e DGR n. 563/2006) per il citato capitolo 32020305, denominato «Spese per la redazione, pubblicazione e divulgazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.)» (artt. 17 e 25 della Legge regionale 16 aprile 2002 n. 19), è stata prevista una dotazione finanziaria di euro 250.000 (UPB 3.2.02.03 – Formazione strumenti urbanistici).

CONSIDERATO:

— che sussistono, in definitiva, tutte le condizioni per avviare la costruzione di un efficace ed efficiente sistema di pianificazione regionale e, in particolare, per quel che riguarda le competenze della Regione, per procedere alla redazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.) con valenza di Piano Paesaggistico di cui agli artt. 17 e 25 della L.R. n. 19/02;

— che per la redazione del Q.T.R. è necessario costituire, presso il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, una Direzione Tecnica composta dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, dai Dirigenti di Settore competenti dello stesso Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e dal Dirigente Generale della Programmazione Nazionale e Comunitaria;

— che appare, inoltre, necessario supportare il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio attraverso la costituzione di uno specifico Gruppo Tecnico di Lavoro, presieduto dall'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio e coordinato da un esperto di particolare qualificazione in materia, individuato nel Prof. Ing. Alberto Clementi, Preside della Facoltà di Architettura dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara;

— che per la redazione di tale complesso strumento di pianificazione regionale si potrà ritenere opportuno il coinvolgimento delle Università, così come di eventuali figure professionali utili allo scopo, anche attraverso la costituzione di specifiche strutture di supporto alla redazione del Q.T.R. (Forum culturale e Laboratori di progetto), disciplinandone le modalità operative di collaborazione con il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio attraverso apposite convenzioni;

— che, inoltre, è da ritenersi necessaria l'istituzione di un Comitato Interistituzionale, presieduto dall'on. Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio e composto dai rappresentanti delle Province e dei Comuni calabresi.

VISTA la Legge regionale n. 19/02 «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria», in particolare gli artt. 17 e 25.

VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42: «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

VISTA la D.G.R. n. 995 del 22/11/05, con la quale è stata impegnata la somma di € 200.000 sul citato capitolo di bilancio 2005 n. 32020305.

VISTO il DDG n. 17896 del 12/12/2006, con il quale è stata impegnata la somma di euro 250.000 sul citato capitolo di bilancio 2006 32020305.

SU conforme proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica On.le Michelangelo Tripodi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del competente Settore.

DELIBERA

Di procedere alla redazione del Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica (QTR), secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 25 della L.R. 19/02 e dall'art. 135, comma 1 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i., e con i contenuti e le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del «Protocollo di Intesa» sottoscritto da Regione Calabria, Province e Associazioni dei Comuni in data 23/9/05 (BUR del 7/10/05, Supplemento Straord. n. 2 al n. 18 dell'1/10/05).

Di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, un Gruppo Tecnico di lavoro.

Di nominare Coordinatore del suddetto Gruppo Tecnico di Lavoro il Prof. Ing. Alberto Clementi, Preside della Facoltà di Architettura dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara.

Di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, la Direzione Tecnica composta dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e dai Dirigenti di Settore competenti del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio.

Di istituire il Comitato Interistituzionale di consultazione, presieduto dall'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio e composto dai rappresentanti delle Province e dei Comuni calabresi.

Di affidare all'Assessore Regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio l'incarico di dettare gli indirizzi di attuazione del presente atto, di individuare i componenti del Gruppo Tecnico di Lavoro e di definire specificamente quanto necessario per pervenire, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BUR, alla stesura del Documento Preliminare di cui al comma 2 dell'art. 25 della L.R. 19/02.

Di affidare al Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio l'esecuzione della presente deliberazione, nominando Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Rosaria Amantea, Dirigente di Settore del Dipartimento.

Di dare atto che la somma necessaria, pari a complessivi Euro 450.000, grava per Euro 200.000 sul capitolo 32020305 del bilancio 2005 (giusta impegno n. 4362/2005) e per Euro 250.000 sul medesimo capitolo del bilancio 2006 (giusta impegno n. 4204/2006).

Di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Loiero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 gennaio 2007, n. 43

Legge n. 431 del 9 dicembre 1999, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2005 – Ripartizione somme ai Comuni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge n. 431 del 9/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

VISTA la DGR n. 206 del 27/3/2006 che ha stabilito i criteri per la ripartizione del fondo per favorire l'accesso alle abitazioni per l'anno 2005.

VISTO l'art. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/9/2005.

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/11/2005 relativo al riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2005, col quale si assegnano alla Regione Calabria € 7.443.446,06.

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2893/A dell'1/12/2005, notificato in data 7/2/2006, con il quale è stato autorizzato l'accredito di Euro 5.614.618,58 in favore della Regione Calabria.

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3445/B4 del 26/10/2006, notificato in data 20/12/2006, con il quale è stato autorizzato l'accreditell'importo residuo di euro 1.828.823,86 in favore della Regione Calabria.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Legge regionale n. 1 dell'11 gennaio 2006 che ha destinato € 4.500.000,00 quale contributo a carico della Regione Calabria per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione.

CONSIDERATO che:

— i Comuni di Aiello Calabro, Cerzeto, Diamante, Morano Calabro, Parenti, San Fili, Santa Caterina Albanese, Spezzano della Sila, Vaccarizzo Albanese, Bagnara Calabria, Gioiosa Ionica, Melicuccà, Motta San Giovanni, Portigliola, Reggio Calabria, Rosarno, San Lorenzo, Taurianova, Amaroni, Montauro, San Sostene, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Squillace, Cirò Marina, Stefanaceni, hanno trasmesso la documentazione necessaria alla ripartizione del fondo oltre il termine perentorio stabilito nella DGR n. 206 del 27/3/2006;

— la Giunta regionale, in sede di prima applicazione del nuovo bando, ritiene ripartire il fondo disponibile anche per tutti i comuni che non hanno i termini stabiliti dalla DGR n. 206 del 27/3/2006;

— ad oggi, la maggior parte dei Comuni Calabresi non hanno provveduto a trasmettere alla Regione Calabria la rendicontazione del contributo relativo all'anno 2004 assegnato agli stessi sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 844 del 3/10/2005;

— dall'esame delle istanze di finanziamento per l'anno 2005 si evidenzia che il fabbisogno complessivo per il medesimo anno ammonta ad € 20.238.593,15;

— le risorse che i Comuni calabresi hanno stanziato per l'anno 2005 ammontano ad € 715.617,91;

— per quanto su esposto, le risorse disponibili sono inferiori a quelle necessarie a soddisfare il fabbisogno dei Comuni Calabresi.

RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione del fondo ed alla conseguente assegnazione delle somme ai Comuni richiedenti sulla base di quanto stabilito su «Criteri di ripartizione delle risorse» dell'allegato alla DGR 206 del 27/3/2006.

SOMMARIO

PARTE PRIMA SEZIONE II

Regione Calabria DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 giugno 2009, n. 387

Attuazione Legge regionale 16 aprile 2002 n. 19 artt. 17 e 25 – Approvazione del Documento preliminare del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (QTR/P)
pag. 47667

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 giugno 2009, n. 389

Attuazione Legge regionale 16 aprile 2002 n. 19, D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 4/08) e del Regolamento regionale n. 3 del 4/8/2008. Integrazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica nella procedura di redazione del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica
pag. 48582

PARTE PRIMA

SEZIONE II

Regione Calabria DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 giugno 2009, n. 387

Attuazione Legge regionale 16 aprile 2002 n. 19 artt. 17 e 25 – Approvazione del Documento preliminare del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (QTR/P).

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO atto che:

— la Legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002 (LUR) «Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge Urbanistica della Calabria», all'art. 17 comma 1 individua il Quadro Territoriale Regionale (QTR) come «lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali»;

— la Regione Calabria, in virtù delle indicazioni programmatiche per il governo del territorio e lo sviluppo della Regione contenute nel Programma di Governo (approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 17/5/2005) e delle indicazioni del Protocollo di Intesa, di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.U.R. 19/02, sottoscritto il 23 settembre 2005 tra Regione, Province e Anci, ha avviato le basi per:

– *costruire un modello di governo del territorio fondato sulla tutela delle risorse, la valorizzazione delle identità e dei contesti locali, nonché delle diverse dotazioni e risorse dei suoi territori;*

– *rafforzare il progetto di governance, valorizzando in particolare la collaborazione e la sinergia con gli enti locali attraverso un'azione continua di scambio e interistituzionale, che coinvolga stabilmente la Regione, le Province e i Comuni al fine di individuare priorità di sviluppo condivise e mirate alla specificità dei diversi territori;*

– *contribuire al miglioramento della competitività del sistema produttivo calabrese, in particolare al rafforzamento del ruolo strategico di alcune aree, e del Porto di Gioia Tauro in particolare, anche attraverso la riqualificazione e ridefinizione dei luoghi della produzione, nonché il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi;*

– *incentivare e contribuire alla promozione della innovazione e della ricerca;*

– *stimolare, contribuire e proporre azioni e politiche rivolte alla qualità dei sistemi insediativi e alla rigenerazione urbana dei tessuti;*

– *definire strategie di rango regionale che possano accrescere la competitività del sistema Calabria nell'ambito dello spazio europeo, anche attraverso la individuazione di una serie*

di significativi, prioritari e selettivi progetti territoriali;

— attribuire al QTR il ruolo di strumento generale di governo del territorio regionale, da costruire in stretta sinergia con gli indirizzi della programmazione economico-sociale riaffermando la centralità di un rinnovato ed efficace ruolo dell'integrazione tra pianificazione territoriale e programmazione dello sviluppo, quale metodo nelle azioni di governo delle città e del territorio, e per indirizzare correttamente e secondo principi di co-pianificazione il governo e lo sviluppo dei territori provinciali e comunali;

— con l'entrata in vigore delle Linee Guida della Pianificazione Regionale, (D.G.R. n. 106 del 10/11/2006) si è dato avvio al primo atto della pianificazione territoriale e urbanistica in forma coordinata ed omogenea, al fine di dare indirizzi e riferimenti agli enti provinciali e comunali, secondo quanto sancito dal principio di sussidiarietà, espresso dalla Legge regionale 19/02, e dal principio di governance, come previsto nel Protocollo di Intesa di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.U.R. 19/02.;

— l'art. 17 comma 2 della suddetta Legge regionale, assegna al QTR il valore di piano urbanistico-territoriale con valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod. e integr.;

— con Deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 19 gennaio 2007 avente ad oggetto: «L.R. n. 19/2002, artt. 17 e 25 – Redazione Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (QTR)», è stata avviata la procedura per la redazione del QTR, affidando all'Assessore Regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio l'incarico di dettare gli indirizzi di attuazione, di individuare i componenti del gruppo tecnico di lavoro e di definire specificamente quanto necessario, per pervenire alla stesura del Documento Preliminare di cui al comma 2 dell'art. 25 della L.U.R. n. 19/02;

— con la stessa Deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 19 gennaio 2007 venivano nominati il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Arch. Rosaria Amantea, ed il Coordinatore del gruppo tecnico di lavoro nella persona del Prof. Ing. Alberto Clementi;

— con l'Atto di Indirizzo dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio per l'attuazione della suddetta deliberazione, trasmesso con nota n. 56/SP del 9/2/2007, il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio ha avviato la redazione del QTR con valenza Paesaggistica (QTR) nel rispetto della L.R. 19/02 e con i contenuti e le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del Protocollo di Intesa sopra citato;

— il QTR con valenza Paesaggistica, in quanto strumento di pianificazione urbanistico-territoriale di rilievo regionale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 all'art. 6 (come modificato dal D.Lgs. 4/08), dell'art. 10 della L.R. 19/02 e delle Linee Guida della pianificazione regionale (D.G.R. 106/06) deve includere, nella sua procedura di formazione e approvazione, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

DATO atto che:

— il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso il «Documento per l'avvio della procedura VAS» elaborato nell'ambito della redazione del QTR con valenza Paesaggistica al Dipartimento Politiche dell'Ambiente (prot. 318 del 4/3/09) quale autorità competente, al fine di avviare di concerto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per il QTR con valenza Paesaggistica;

— il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, ha attivato tutti gli atti necessari per giungere alla redazione della Bozza di Documento Preliminare del QTR con valenza Paesaggistica completo di Rapporto Preliminare Ambientale;

— il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio ha allestito un portale dedicato (www.urbanistica.regione.calabria.it/qtr), per la divulgazione e consultazione degli elaborati di cui si compone il Documento Preliminare;

— la Bozza di Documento Preliminare del QTR con valenza Paesaggistica è stata pubblicata in data 9 aprile 2009 sul suddetto portale, al fine di far pervenire le osservazioni, suggerimenti e le proposte sulle scelte strategiche del piano;

— il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio ha promosso i confronti con i soggetti istituzionali appositamente istituiti per la redazione del QTR quali il Nucleo di Valutazione Urbanistico Territoriale (ai sensi dell'art. 9 della L.U.R.), il Forum Regionale, ed il Comitato interistituzionale di consultazione;

— al fine di presentare la Bozza di Documento Preliminare per la opportuna condivisione delle scelte nei territori, l'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio ha promosso incontri di livello provinciale di concerto con le Amministrazioni Provinciali;

— ai sensi dell'art. 25 comma 2 della Legge Urbanistica Regionale, Documento Preliminare del QTR con valenza Paesaggistica si compone dei seguenti documenti:

- Quadro conoscitivo;
- Schema delle scelte di pianificazione;
- Valutazione di sostenibilità.

VISTI

La Legge regionale n. 19/2002 e s.m.i. «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio» – Legge Urbanistica della Calabria in particolare gli artt. 17 e 25.

Le Linee Guida della Pianificazione regionale (D.G.R. 106/06) redatte in attuazione della Legge Urbanistica della Calabria.

La deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 19/1/2007 avente ad oggetto: «L.R. n. 19/2002, artt. 17 e 25 – Redazione Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (QTR)», con la quale è stata avviata la redazione del QTR.

L'Atto di indirizzo per l'attuazione della suddetta deliberazione, trasmesso con nota n. 56/SP del 9/2/2007 e, successivamente, trasmesso con integrazioni con nota n. 289/SP del 7/11/2007.

Il D.D.G. n. 7052 del 31/5/07 con il quale è stata attivata la Struttura Tecnica per la redazione del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (QTR) – in applicazione della Legge regionale 16 aprile 2002 n. 19 artt. 17 e 25 e s.m. e i.

Il Documento di avvio, presentato in data 18/7/07 dal Coordinatore del Gruppo Tecnico di lavoro del QTR.

Il D.D.G. n. 16927 del 7/11/2008 ed il D.D.G. n. 5328 del 7/4/09, rispettivamente aventi ad oggetto «Istituzione del Gruppo Operativo per la redazione del QTR» ed «Istituzione della Dire-

zione Tecnica per la redazione del QTR» di cui all'Atto d'Indirizzo dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio (Artt. 17 e 25 LUR n. 19/02).

Il D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 4/08), l'art. 10 della L.R. 19/02 e le Linee Guida della pianificazione regionale (D.G.R. 106/06).

Il «Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008 delle procedure di VIA-VAS-IPPC».

La nota n. 4286 del 3/6/2009 con la quale il Coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica ha trasmesso il Documento Preliminare completo di Rapporto Preliminare Ambientale ai RUP.

TUTTO ciò premesso e considerato

SU PROPOSTA del relatore, Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, On. Michelangelo Tripodi, a voti unanimi.

DELIBERA

— di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;

— di approvare, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 25 della L.R. 19/02, il Documento Preliminare del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica che si compone come segue:

Parte prima

Le scelte della pianificazione

- Relazione generale
- Elaborati grafici di piano

Parte seconda

Quadro conoscitivo

- QC 1 – Territori Regionali di Sviluppo
- Allegato – Schede Territori Regionali di Sviluppo
- QC2 – Reti Tecniche. Stato di fatto, interventi in atto e previsti
- QC3 – Programmi-piani-progetti in corso e in programma nelle aree Laboratorio
- QC4 – Ambiente e Paesaggio
- QC5 – Rappresentazione delle Tutele
- QC6 – Pianificazione e programmazione »
- Elaborati grafici quadro conoscitivo

Parte terza

– *Valutazione ambientale strategica – Rapporto preliminare*

— di dare mandato al Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio di attivare le procedure di cui all'art. 25, commi 2 e 3 della L.R. 19/02, relative alla trasmissione del Documento Preliminare del Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica ed alla convocazione delle Conferenze di Pianificazione provinciali, di concerto con le Province, ai sensi dell'art. 13 della L.U.R. 19/02;

— di dare mandato al Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, ai fini della procedura VAS, di avviare sulla base del Documento Preliminare le consultazioni preliminari con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale ai sensi del c.1. art. 13 del D.Lgs. 152/06;

— di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario
F.to: Cantafora

Il Presidente
F.to: Loiero

(segue allegato)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30 giugno 2009, n. 377

Sottoscrizione aumento di capitale della Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto – Sogas S.p.A. – Art. 2, comma 7, Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 – Provvedimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

Che la Regione partecipa al capitale sociale della Società di gestione dell'Aeroporto dello Stretto – Sogas S.p.A. con una quota pari al 6,7478%.

Che in data 23 aprile 2009 l'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società di gestione dell'Aeroporto dello Stretto – Sogas S.p.A. ha deliberato di procedere alla riduzione delle perdite accertate al 30 settembre 2008 mediante l'azzeramento delle riserve pari ad € 1,25 e la riduzione del capitale sociale ad € 287.917,14 mediante l'annullamento, proporzionale tra i soci, di 6.695.435 azioni nonché l'appostamento a riserva legale del residuo di € 0,58.

Che la summenzionata Assemblea del 23 aprile 2009 ha, altresì, deliberato di aumentare contestualmente il capitale sociale alla cifra di € 4.000.000,00 mediante l'emissione di n. 8.838.293 nuove azioni del valore nominale di € 0,42 ciascuna da offrire in opzione ai soci in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute.

Che la Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 ha autorizzato la spesa di € 269.600,00 per l'esercizio finanziario 2009 con allocazione all'UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009 per la sottoscrizione, da parte della Regione Calabria, della quota di aumento di capitale sociale della Società di gestione dell'Aeroporto dello Stretto – Sogas S.p.A., deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 23 aprile 2009, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (6,74%), allo scopo di favorirne il rilancio della stessa.

ATTESO che le azioni offerte in opzione al socio Regione Calabria sono pari a n. 596.386 per un valore complessivo pari ad € 250.482,12.

RILEVATO che la suddetta operazione di abbattimento e contestuale ricostituzione di capitale sociale, determinerà, a conclusione di tutte le operazioni di sottoscrizione di cui trattasi, un effettivo capitale sociale della Società di gestione dell'Aeroporto dello Stretto – Sogas S.p.A. di € 4.000.000,00.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sottoscrizione della quota di aumento di capitale sociale della Società di gestione dell'Aeroporto dello Stretto – Sogas S.p.A. in proporzione alla percentuale di partecipazione per l'importo di € 250.482,12 incaricando il Dipartimento Segretariato Generale – U.O.A. «Coordinamento delle Direzioni Generali e Controlli Interni» per tutti gli atti necessari.

VISTA la Legge regionale 19 novembre 1982, n. 15 relativa all'adesione della Regione Calabria alla Società di gestione dell'Aeroporto dello Stretto – Sogas S.p.A..

VISTA la Legge regionale 8/2002, art. 43.

SU CONFORME proposta del Presidente della Giunta regionale, On.le Agazio Loiero, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità del provvedimento, sottoscritta dai Dirigenti competenti.

DELIBERA

Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati:

1) Di sottoscrivere la quota di aumento di capitale sociale della Società di gestione dell'Aeroporto dello Stretto – Sogas S.p.A. in proporzione alla percentuale di partecipazione per un ammontare di € 250.482,12.

2) Di incaricare il Dipartimento Segretariato Generale – U.O.A. «Coordinamento delle Direzioni Generali e Controlli Interni» per tutti gli atti necessari per la sottoscrizione della quota di capitale della Società di gestione dell'Aeroporto dello Stretto – Sogas S.p.A..

3) Di far gravare ed impegnare il suddetto onere di € 250.482,12 sul capitolo 23010607 (UPB 2.3.01.06) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.

4) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul B.U.R.C..

Il Segretario

F.to: Cantafora

Il Presidente

F.to: Loiero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30 giugno 2009, n. 389

Attuazione Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 4/08), e dal Regolamento regionale n. 3 del 4/8/2008. Integrazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica nella procedura di redazione del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la Legge regionale 19/02 «Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria» all'art. 17 c. 1 individua il Quadro Territoriale Regionale (QTR) come «lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali»;

— l'art. 17 c. 2 della suddetta Legge regionale, assegna al QTR il valore di piano urbanistico-territoriale con valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

— il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio in attuazione della D.G.R. n. 16 del 19/1/2007, ha avviato la procedura di redazione del QTR Paesaggistico (QTR/P) nel rispetto della L.R. 19/02 e con i contenuti e le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del Protocollo di Intesa sottoscritto da Regione Calabria, Province e ANCI il 23 settembre 2005 (BURC del 7/10/05 – ss2 al n. 18 dell'1/10/05);

— il QTR/Paesaggistico, in quanto strumento di pianificazione urbanistico-territoriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 all'art. 6 (come modificato dal D.Lgs. 4/08), dell'art. 10 della L.R. 19/02, delle Linee Guida della pianificazione regionale (D.G.R. 106/06) e del Regolamento regionale 3/08 (art. 20) deve includere, nella sua procedura di formazione e approvazione, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

CONSIDERATO che:

— la VAS, costituisce per i piani e i programmi parte integrante del procedimento di adozione e approvazione favorendo l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità e il rispetto degli obiettivi ambientali nazionali ed europei;

— la procedura VAS normata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento regionale 3/08 deve essere opportunamente integrata con la procedura di formazione, adozione e approvazione del QTR/P prevista dall'art. 25 della L.R. 19/02 e s.m.i.;

— i soggetti e le autorità coinvolti nel processo di VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e succ. mod. (art. 5) e int. e del Regolamento regionale 3/08 (art. 4), sono:

— l'autorità competente, ovvero la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato;

— l'autorità procedente, ovvero la pubblica amministrazione che elabora (o recepisce), adotta e approva il piano;

— il proponente, ovvero il soggetto pubblico o privato che elabora il Piano soggetto a VAS;

— i soggetti competenti in materia ambientale ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano;

— il pubblico, definito come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

— il pubblico interessato, definito come quello che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;

— la Giunta regionale ha individuato con D.G.R. n. 535/08 del 4 agosto 2008 ai fini delle procedure VAS quale «autorità competente» il Dipartimento «Politiche dell'Ambiente» della Regione Calabria;

— ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 152/06 l'autorità competente può concludere con l'autorità procedente e le altre amministra-

zioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

DATO atto che:

— ai fini della procedura VAS, il Dipartimento «Urbanistica e Governo del Territorio», in qualità di struttura incaricata, con D.G.R. 16/07, di redigere il QTR Paesaggistico della Regione Calabria, svolge per la Regione Calabria il ruolo di «autorità procedente»;

— il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, in qualità di autorità procedente, al fine di avviare di concerto con l'autorità competente, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per il QTR/P, ha trasmesso al Dipartimento Politiche dell'Ambiente (prot. 318 del 4/3/09), quale autorità competente, il «Documento per l'avvio della procedura VAS» elaborato nell'ambito della redazione del QTR/P;

— con il «Documento per l'avvio della procedura VAS», il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, quale autorità procedente, ha formulato una proposta di integrazione delle procedure QTR/P – VAS ed ha avviato un confronto preliminare con l'autorità competente per definire le procedure VAS per il QTR/P;

— i confronti preliminari tra autorità procedente e autorità competente sono stati finalizzati a:

— disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti QTR/P e VAS e ad integrare la procedura VAS, disciplinata dalla normativa vigente, nella procedura di redazione, adozione e approvazione del QTR/P disciplinata dall'art. 25 della L.R. 19/02;

— definire le forme di collaborazione tra autorità competente e autorità procedente per la procedura VAS applicata alla redazione del QTR/P;

— individuare i soggetti competenti in materia ambientale che devono esprimere pareri sul QTR/P e sul relativo Rapporto Ambientale e che nella fase delle consultazioni preliminari contribuiscono a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;

— definire i soggetti della consultazione pubblica e individuare un raccordo con le attività di consultazione e partecipazione pubblica già prevista dall'Ufficio del Piano QTR/P (p.e. il Forum regionale, Comitato interistituzionale, Forum culturale);

— definire la durata e le modalità delle consultazioni e dell'informazione;

— l'autorità procedente e l'autorità competente hanno concordato che i risultati delle attività di confronto venissero formalizzati attraverso un Accordo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da sottoscrivere tra i due Dipartimenti;

— a conclusione dei confronti, è stato definito da parte del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e del Dipartimento Politiche dell'Ambiente uno schema di Accordo contenente i risultati dei confronti preliminari finalizzato a discipli-

nare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti QTR/P e VAS.

VISTI:

— la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

— il D.Lgs. 152/06 «Recante norme in materia ambientale» come modificato dal D.Lgs. 4/08 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale»;

— la Legge regionale n. 19 del 2002 «Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria» e s.m.i.;

— le Linee Guida della Pianificazione regionale (D.G.R. 106/06) redatte in attuazione della Legge urbanistica della Calabria;

— il «Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008 delle procedure di VIA-VAS- IPPC» approvato con D.G.R. 535/08.

Tutto ciò premesso e considerato

SU PROPOSTA congiunta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, On. Michelangelo Tripodi e dell'Assessore alle Politiche dell'Ambiente e Tutela delle Acque, On. Silvestro Greco, a voti unanimi.

DELIBERA

— di assumere che, ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per la redazione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 152/06 (art. 5) e del Regolamento regionale 3/08 (art. 4), è individuata per la Regione Calabria, quale autorità procedente il Dipartimento «Urbanistica e Governo del Territorio»;

— di dare atto che ai fini delle procedure VAS il Dipartimento «Politiche dell'Ambiente» è autorità competente», ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3 del 4/8/08;

— di approvare l'allegato Schema di «Accordo tra Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e Dipartimento Politiche dell'Ambiente finalizzato a disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti QTR/P e VAS» che stabilisce:

— le modalità di integrazione della procedura di formazione e approvazione del QTR paesaggistico con la procedura VAS (art. 3);

— le forme di collaborazione tra autorità competente e autorità procedente (art. 4);

— i soggetti competenti in materia ambientale (art. 5);

— i soggetti e le forme della consultazione pubblica (art. 6);

— la durata e le modalità delle consultazioni preliminari (art. 7);

— la durata e le modalità dell'informazione e delle consultazioni (art. 8);

— di dare mandato ai Dirigenti Generali del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e del Dipartimento Politiche dell'Ambiente e Tutela delle Acque, per la firma dell'Accordo allegato al presente atto deliberativo;

— di autorizzare la pubblicazione degli atti in oggetto sul B.U.R. Calabria.

Il Segretario
F.to: Durante

Il V. Presidente
F.to: Cersosimo

(segue allegato)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 novembre 2009, n. 749

Approvazione Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell'avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e al Regolamento regionale n. 5/2009 del 14/5/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la D.G.R. 27 giugno 2005, n. 604, avente ad oggetto «Disciplinare – Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell'avifauna».

VISTA la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 marzo 2008, che integrato con l'art. 2-bis (Regime di protezione) la deliberazione del Comitato per le aree protette del 2 dicembre 1996 «Classificazione delle aree protette».

VISTA la D.G.R. 31 marzo 2009 n. 124, che ha integrato il predetto disciplinare con l'art. 5 bis, relativo alla procedura di valutazione di incidenza da adottarsi nei casi previsti dall'art. 5 comma 6 dello stesso disciplinare.

VISTA la D.G.R. 11 dicembre 2008, n. 948 che, nelle more della redazione dei piani di gestione dei Siti delle Rete Natura 2000 da parte degli Enti attuatori Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo, ha adottato i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 17 ottobre 2007.

VISTA la D.G.R. 4 agosto 2008 n. 535 che ha approvato il Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (Regolamento Regionale n. 3/2008 modificato con D.G.R. 2 aprile 2009, n. 153) che in materia di Valutazione di Incidenza ha attribuendo alla Commissione VIA-VAS-IPPC le competenze originariamente poste in capo alla Commissione di Incidenza di cui all'art. 3, comma 3 della predetta D.G.R. 27 giugno 2005, n. 604.

CONSIDERATO che, in conseguenza delle disposizioni introdotte dai predetti atti normativi, si rende necessaria la modifica del disciplinare sulla Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della

fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell'avifauna» approvato con D.G.R. 27 giugno 2005, n. 604.

CONSIDERATO altresì che occorre procedere alla determinazione degli oneri istruttori che ai sensi dell'art. 29 del predetto Regolamento Regionale n. 3 del 4/8/2008 e ss.mm.ii., l'Autorità procedente o il proponente è tenuto a versare per le attività istruttorie dei piani/programmi da assoggettare a verifica o a valutazione ambientale strategica.

Che nell'art. 9, comma 2 dello stesso Regolamento Regionale n. 3/2008, in relazione al metodo di calcolo degli oneri istruttori dovuti dal proponente per l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al Capo I, è stato erroneamente riportato – quale fattore da moltiplicarsi per il valore dell'opera proposta – il valore di 0,0008 anziché di 0,001.

RITENUTO necessario, per tutto quanto predetto, provvedere in merito.

SU CONFORME proposta dell'Assessore all'Ambiente e Tutela delle Acque prof. Silvio Greco, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. approvare il Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell'avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e al Regolamento Regionale n. 5/2009 del 14/5/2009, riportato nell'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il disciplinare approvato con D.G.R. 27 giugno 2005, n. 604 è abrogato.

3. Dare mandato al Dipartimento Politiche dell'Ambiente per l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la corretta attuazione della presente Deliberazione.

4. Di revocare ogni altra precedente disposizione in contrasto con il contenuto della presente deliberazione.

5. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Loiero

(segue allegato)

A VOTI unanimi.

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole progetto redatto dall'Università della Calabria per la Realizzazione di una palestra con annessi uffici;

2. di dare mandato al Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio per l'esecuzione del presente provvedimento;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale in supplemento straordinario.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Loiero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 novembre 2009, n. 770

Attuazione del D.Lgs. 24/1/2004, n. 42 e succ. mod. e integr. – Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Calabria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art. 143, comma 2, del D.Lgs. 24/1/2004, n. 42 e succ. mod. ed integraz.. Modifiche D.G.R. n. 1088 del 30/12/08.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 34, comma 7.

VISTA la Legge regionale 4/9/2001, n. 19.

VISTA la Legge regionale 16/4/2002, n. 19.

VISTO il D.Lgs. 22/10/2004, n. 42.

VISTO il D.Lgs. 24/3/2006, n. 157 e successive mod. ed integr.

VISTA la Legge regionale 24/11/2006, n. 14 e successive mod. ed integr.

RICHIAMATA la Legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il Titolo X «Delega di funzioni e competenze», Art. 61, «Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive», comma 3 «L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e succ. mod. e int. è delegata alle Province».

RICHIAMATO il D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come modificato con D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 e con L. 2 agosto 2008, n. 129.

RICHIAMATO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme in materia di «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59», all'art. 57 che così recita: «la Regione, con Legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti».

RICHIAMATO l'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e s.m.e i., che prevede che le Regioni disciplinino, mediante apposite norme di legge, i procedimenti di pianificazione paesaggistica.

PRESO atto che:

— la Regione Calabria con Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio», ha stabilito, all'articolo 17, comma 2, che il Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R./P) della Regione ha valenza «paesaggistica» e ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito: Codice);

— la Regione Calabria, con L.R. n. 14 del 2006, ha aggiornato e specificato alcuni titoli della L.R. n. 19/02, particolarmente in tema di pianificazione paesaggistica, in conformità con le linee guida per la pianificazione regionale approvate;

— nella Regione Calabria è in atto un processo di pianificazione che vede coinvolti, oltre la Regione stessa, molteplici altri enti locali e territoriali attraverso la elaborazione del Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica;

— lo schema generale di Convenzione di cui all'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni, non è stato predisposto nei termini stabiliti dalla norma, evidenziandosi la necessità e l'urgenza di provvedere in breve tempo alla pianificazione paesaggistica del territorio regionale, così come previsto dall'art. 143 del Codice.

RITENUTO di:

— dover dare coerenza e unicità all'azione pianificatoria nel territorio della Regione Calabria e consentire l'attuazione delle intese e degli accordi preliminari, anche in vista dell'attribuzione della specifica considerazione dei valori paesaggistici del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (Q.T.R./P) della Regione Calabria, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s. m. e i., nonché ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, in attuazione delle Leggi Regionali nn. 19/02 e 14/06;

— dover sottoscrivere una apposita intesa che stabilisca il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione congiunta del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (Q.T.R./P), al fine di poter dare attuazione al successivo accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come previsto dall'articolo 143 del Codice;

— dover attuare le opportune azioni di cui all'art. 135 del Codice che impone alle Regioni di sottoporre il proprio territorio – limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso Codice, in collaborazione con lo Stato, nelle forme di cui all'art. 143 del Codice – a specifica normativa d'uso, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 23 dicembre 2008, avente ad oggetto «Attuazione del D.Lgs. 24/1/2004, n. 42 e succ. mod. e integr. – Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Calabria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 143, comma 2, del D.Lgs. 24/1/2004, n. 42 così modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 157 del 2006 poi dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 63 del 2008 e dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 63 del 2008» con la quale è stato

approvato lo schema di protocollo d'Intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria svolta dal Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio in collaborazione con la Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si è proceduto all'aggiornamento dello schema suddetto, anche in conseguenza delle modifiche normative occorse relativamente al Codice.

VISTA la nota n. DG PBAAC/USEGR/16 del 6 agosto 2009 con cui vengono condivisi i contenuti dello schema di protocollo d'Intesa dalla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

RITENUTO di dover pertanto provvedere alla stipula dell'Intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali approvando lo schema aggiornato.

SU CONFORME proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, On. Michelangelo Tripodi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente competente.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, a parziale modifica della deliberazione n. 1088/2008:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice lo schema di protocollo d'intesa, da stipularsi con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 1088 del 23/12/2008 (Allegato A).

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Loiero

(segue allegato)

ALLEGATO A



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali



Regione Calabria

PROTOCOLLO D'INTESA

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI,
e
E LA REGIONE CALABRIA

VISTI

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Convenzione Europea del Paesaggio (di seguito "Convenzione"), adottata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e s. m. e i., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito: *Codice*), adottato ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137";
- la *Legge Urbanistica Regionale* 16 aprile 2002, n. 19, e s. m. e i., recante "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio";

PREMESSO

- che la *Convenzione* impegna ciascuna Parte contraente ad "integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio" (art.5, lettera d);
- che l'art. 135 del *Codice* impone alle Regioni di sottoporre il proprio territorio – limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso Codice, in collaborazione con lo Stato, nelle forme di cui all'art. 143 del Codice – a specifica normativa d'uso, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici;

CONSIDERATO

- che l'art. 143, comma 2, del *Codice* consente alle Regioni di stipulare con il *Ministero per i beni e le attività culturali* e con il *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo, in ogni caso, l'obbligo di elaborazione congiunta del piano con riguardo ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso Codice
- che, a norma dell'art. 17, comma 2, della *Legge Regionale* 16 aprile 2002, n. 19 e s. m. e i., recante "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio", il Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.) ha

ALLEGATO A



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*



Regione Calabria

valore di piano urbanistico-territoriale e pertanto, la sua elaborazione, quale piano paesaggistico, ex art. 135, comma 1, secondo periodo, e 143 del *Codice*, deve conformarsi, tra l'altro, all'art. 135 del *Codice medesimo*;

- che, a norma dell'art. 17, comma 4 bis, della suddetta Legge Regionale, Il Q.T.R. esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A) come definiti dallo stesso Q.T.R. ai sensi del Dlgs 42/04 e succ. mod e integraz.

- che, a norma dell'art. 17 bis, commi 1, 2, 3, 4, della stessa Legge Regionale, i Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A) sono intesi come strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio ai sensi dell'art. 143 del Dlgs 42/04 con funzione normativa, prescrittiva e propositiva, a seconda dei livelli di qualità del paesaggio nei vari ambiti individuati dal Q.T.R., operanti su area vasta sub-provinciale o sovra-comunale e vengono assunti dai P.T.C.P.

RITENUTO

- che il paesaggio della Calabria rappresenta oggi un valore unico per le sue caratteristiche naturali ed una risorsa per lo sviluppo economico della Regione; e che, pertanto, la sua tutela deve essere perseguita attraverso misure di salvaguardia integrale, recupero e conservazione attiva;

- che il valore del paesaggio calabrese all'interno dell'area del Mediterraneo va a beneficio dell'intera Nazione, perché attraverso di essa si stabiliscono legami non solo finalizzati alla fruizione dei valori estetici ma anche di tipo sociale, culturale ed economico.

- che il percorso di attuazione del *Codice* dei beni culturali e del paesaggio in Calabria costituisce un campo privilegiato di sperimentazione avanzata per la tutela attiva del patrimonio paesaggistico nazionale;

- che l'attività di pianificazione, al fine della definizione di indirizzi e criteri condivisi, deve essere svolta dalla Regione e dallo Stato in modo unitario e sinergico, e deve coinvolgere comuni e province in un processo di riconoscimento partecipato dei valori paesaggistici, che determini la riqualificazione del territorio regionale e il rafforzamento delle identità dei luoghi ed in tal modo accresca la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche alle esigenze della tutela del paesaggio;

Tutto quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, stipulano il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Finalità dell'accordo

1. Allo scopo di definire un quadro di riferimento normativo e strumentale condiviso, capace di conferire una efficace ed efficiente tutela e valorizzazione dei valori storici, culturali, naturalistici e paesaggistici presenti sul territorio della Regione Calabria, il *Ministero per i beni e le attività culturali* (di seguito denominato "*Ministero*"), e la Regione Calabria (di seguito denominata "*Regione*") manifestano la concorde volontà di procedere alla elaborazione progressiva e congiunta del "*Quadro Territoriale*

ALLEGATO A



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*



Regione Calabria

Regionale (Q.T.R.), con riferimento alla sola valenza paesaggistica, di seguito Piano Paesaggistico, e dei Piani Paesaggistici d'Ambito individuati dal QTR, di seguito P.P.d'A, il cui valore di piano paesaggistico, ai sensi e per gli effetti degli art. 135 e 143 del *Codice*, è espressamente riconosciuto dalle Parti contraenti.

Per le finalità di cui al comma 1, le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile scambio di informazioni e ad attuare ogni forma di fattiva collaborazione.

2. La redazione congiunta del piano è finalizzata a:

a) dare attuazione agli articoli 135, 143 e 146 del *Codice*, tenuto conto, in quanto compatibili, degli obiettivi contenuti nella *Convenzione* di integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;

b) dare coerenza e unicità alla disciplina paesaggistica dettata ai diversi livelli territoriali di pianificazione (regionale, provinciale, comunale), da adottarsi in conformità con l'art. 143, comma 2, e 145 del *Codice*.

Art.2

Azioni positive per la tutela e valorizzazione del paesaggio

1. La disciplina paesaggistica regionale, ai differenti livelli di pianificazione generale e di ambito, detta prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici ed indirizzi per la valorizzazione e gestione del paesaggio della Calabria. Essa si esprime attraverso le prescrizioni in attuazione del *Codice* ed attraverso azioni mirate alla tutela, alla conoscenza, alla divulgazione e alla didattica sul paesaggio e indirizzate a favorire trasformazioni del territorio tendenti a perseguire obiettivi di qualità.

2. La valorizzazione del paesaggio, in armonia con quanto stabilito dall'art. 131, comma 5, del *Codice*, è perseguita in modo specifico attraverso misure di riqualificazione delle aree rurali e urbane in condizioni di degrado ambientale, funzionale e relativo alla qualità edilizia.

3. L'elaborazione della pianificazione paesaggistica si adegua al dettato dell'art. 135 e si articola nelle fasi indicate dall'art. 143.

4. Tutti i soggetti istituzionali hanno il compito di tutelare il sistema dei beni paesaggistici al fine di garantirne la conservazione dei valori. Gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, nel rispetto del Piano Paesaggistico e dei P.P.d'A. individuati dal QTR, applicano la disciplina paesaggistica relativa ai beni di cui al presente comma, in conformità di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 145 del *Codice*.

Art. 3

Impegni delle Parti contraenti

1. La Regione ed il Ministero contraente, in attuazione del *Codice* ed in coerenza con gli impegni assunti con la sottoscrizione della *Convenzione*.

a) assicurano la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e di danno ambientale, al procedimento di pianificazione paesaggistica, così come disciplinato dalla *Legge Regionale* 16 aprile 2002, n. 19 .

b) promuovono la salvaguardia e la reintegrazione dei valori del paesaggio, rendendo con esse compatibili le politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche, a carattere culturale, paesaggistico,

ALLEGATO A

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali



Regione Calabria

ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché le altre politiche che possono comunque avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

c) promuovono programmi pluridisciplinari di formazione sulle politiche per la salvaguardia dei beni paesaggistici e la pianificazione paesaggistica destinati agli operatori del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate.

Art. 4**Piano paesaggistico ad elaborazione congiunta**

1. Per piano paesaggistico elaborato congiuntamente, ai sensi degli articoli 135 e 143, comma 2, del *Codice*, si intende la disciplina paesaggistica complessiva risultante dal Piano Paesaggistico e dei P.P.d'A. individuati dal QTR di cui agli articoli 17 comma 2 e *bis* e dall'art 17 *bis* della Legge Regionale n. 19/02.

2. Tale complessiva disciplina formerà oggetto dell'apposito accordo di cui al citato art. 143, comma 2, terzo periodo, del *Codice*, la cui sottoscrizione dovrà precedere l'approvazione da parte del Consiglio regionale prevista dagli articoli 25, comma 7, e 25 *bis*, comma 5, della *Legge Regionale* n. 19/02.

Art. 5**Contenuti e caratteristiche del Piano**

-Fermo restando quanto stabilito dagli art. 135, comma 4, e 143, comma 1, del Codice al Piano Paesaggistico ed ai P.P.d'A. individuati dal QTR compete, in ogni caso, la definizione:

a) delle prescrizioni per il riconoscimento e la salvaguardia dei valori culturali espressi dai beni paesaggistici, costituite da:

- l'individuazione degli ambiti oggetto di tutela;
- l'indicazione degli elementi da tutelare all'interno di ciascun ambito (la descrizione dei loro caratteri costitutivi, cioè delle risorse che si intendono tutelare all'interno del perimetro);
- gli indirizzi e le prescrizioni per la formulazione dei Piani d'ambito, nonché per la conformazione dei piani provinciali e comunali alla disciplina paesaggistica recata dal *Quadro Territoriale Regionale*;

b) dei contenuti della valorizzazione, composti da:

- un primo riconoscimento dei territori regionali con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici;
- l'individuazione dei criteri per la definizione di obiettivi di qualità paesaggistica.
- i criteri e gli indirizzi a tal fine necessari nei Piani paesaggistici d'ambito.

All'apparato normativo dei *P.P.d'A.* individuati dal QTR compete, in accordo con Regione e Ministero contraente:

a) la specificazione ulteriore degli elementi da tutelare all'interno degli ambiti sottoposti a tutela e delle relative prescrizioni ad integrazione delle norme contenute nel Piano Paesaggistico.

b) l'individuazione e la descrizione degli ambiti paesaggistici di interesse unitario provinciale da sottoporre alla disciplina di valorizzazione ed i relativi obiettivi di qualità paesaggistica.

Art. 6**Impegni specifici della Regione**

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 145, comma 5, del Codice, la Regione assicura la conformità alla disciplina paesaggistica contenuta nel Piano Paesaggistico e dai P.P.d'A. individuati dal QTR.

ALLEGATO A



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*



Regione Calabria

**Art. 7
Comitato tecnico**

1. Ai fini dell'attuazione della presente intesa le parti istituiranno un apposito Comitato tecnico, cui affidare la definizione dei contenuti del Piano Paesaggistico, il coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione, la verifica del rispetto dei tempi previsti per ciascuna delle fasi di cui al disciplinare attuativo previsto dal successivo art. 12. Al Comitato è attribuita la facoltà di promuovere ogni iniziativa volta a superare eventuali cause ostative al raggiungimento degli obiettivi dell'intesa.

2. Al Comitato tecnico compete rappresentare gli interessi delle parti sottoscriventi la presente intesa e le obbligazioni rispettive, nonché l'individuazione delle risorse finanziarie, tecniche ed organizzative necessarie.

3. Il Comitato tecnico è composto come segue:

Per il Ministero:

- dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria;
- dal Soprintendente per i beni archeologici della Calabria;
- dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici della Calabria;
- da un rappresentante della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.

Per la Regione:

- dal Direttore Generale;
- Dal Dirigente del servizio 7;
- Dal Dirigente del servizio 8;
- Dal Funzionario Responsabile dell'U.O. Paesaggio.

4. Il Comitato tecnico delibera e si dà un proprio regolamento per il funzionamento e la periodicità delle riunioni. I componenti del Comitato tecnico, in caso di impedimento o assenza, possono conferire delega di partecipazione ai lavori. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte dalla Regione, che ne cura la convocazione e ne redige i verbali. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato tecnico è a carico dell'ente di appartenenza. Il Comitato può invitare a partecipare ai propri lavori soggetti istituzionali o esperti esterni.

Art. 8

Termine per l'elaborazione del piano

1. La Regione si impegna a realizzare – in piena coerenza con la disciplina nazionale di settore e in sinergia con gli organi tecnici e amministrativi del *Ministero*, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente – la redazione del Piano Paesaggistico previa elaborazione dei dati informativi e svolgimento di analisi e ricognizioni utili al completo conseguimento della pianificazione paesaggistica, entro un anno dalla data di stipula della presente intesa.

2. In sede di accordo stipulato ai sensi dell'art. 143, comma 2, del *Codice* medesimo, le parti si impegnano altresì a cooperare in forme coordinate e unificate per la tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale.

ALLEGATO A

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali



Regione Calabria

Art. 9**Monitoraggio e revisione del piano**

Nell'accordo di cui all'art. 143, comma 2, del Codice, le Parti si impegnano a prevedere il monitoraggio della disciplina contenuta nell'apparato del Piano Paesaggistico e nei P.P.d'A. individuati dal QTR, nonché della sua applicazione, alla fine di ogni anno solare, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti di tutela emanati ai sensi degli articoli 140 e 141, ovvero di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141 *bis*, del Codice; in tali ultimi casi la Regione provvederà, d'intesa con il Ministero, e nei tempi con esso concordemente definiti – sentite, altresì, le amministrazioni provinciali e comunali che richiederanno di parteciparvi – alla revisione del piano stesso.

Art. 10**Verifica e adeguamento del Piano**

1. Il Ministero contraente e la Regione sono consapevoli che in attesa della definizione dei contenuti dello schema generale di convenzione di cui all'art. 156, comma 2, del Codice, che dovrà essere oggetto di intesa in Conferenza Stato-Regioni, si rende comunque necessario ed urgente provvedere in breve tempo alla copianificazione paesaggistica dell'intero territorio regionale, così come previsto dal Codice medesimo.

2. Le Parti si impegnano, comunque, ad adeguare il piano paesaggistico allo schema generale di convenzione previsto dall'art. 156, comma 2, del Codice, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni, con il quale saranno definite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interpolarietà dei sistemi informativi.

Articolo 11**Intese con gli enti territoriali locali**

1. Le Parti sono consapevoli che, secondo il disposto dell'art. 143, comma 5, del Codice, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo è subordinata all'approvazione, da realizzarsi nel termine massimo a tal fine dettato nel Piano Paesaggistico e comunque non oltre i due anni dalla data di approvazione dello stesso, degli strumenti urbanistici adeguati alla disciplina paesaggistica contenuta nel Piano Paesaggistico e nei P.P.d'A. individuati dal QTR, in applicazione dell'art. 145, commi 3 e 4, del medesimo Codice e secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero contraente e la Regione considerano il presente accordo propedeutico alla successiva stipula di intese con gli enti locali territoriali, da concludersi sulla base di uno schema che, allegato all'accordo di cui all'art. 5, comma 2, e da esso recepito, regolerà una procedura interistituzionale Stato-Regione-Enti locali finalizzata all'adeguamento dei piani di coordinamento provinciali e dei piani strutturali comunali alla disciplina del piano paesaggistico elaborato congiuntamente, quale definito dal precedente articolo 5, comma 1, e salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 145, comma 3, del Codice.

ALLEGATO A

*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*



Regione Calabria

Art. 12**Disciplinare attuativo**

1. I criteri di redazione del Piano, limitatamente a quanto disposto dall'art 1 comma 1, la sua articolazione analitica, tematica, ricognitiva e prescrittiva, nonché i suoi criteri di redazione e rappresentazione, con particolare riferimento alle corrispondenti specifiche tecniche, sono regolati dal disciplinare attuativo della presente intesa, che della stessa ne costituisce parte integrante.
2. Il disciplinare di cui al comma precedente stabilisce altresì il cronoprogramma delle fasi di redazione del Piano ed è sottoscritto, per il Ministero dal Direttore generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria; per la Regione, dal Direttore generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio.
3. Il disciplinare attuativo di cui al comma 1 è sottoscritto entro un mese dalla stipula della presente intesa.

Art. 13**Adeguamento dell'intesa**

1. Il presente protocollo d'intesa è adeguato, su richiesta anche di una sola delle parti, in caso intervengano modifiche delle normative citate o vengano emanate nuove disposizioni legislative.

Roma, /i.....

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Firma _____

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA

Firma _____

DELIBERA

Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

Di dichiarare la decadenza, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7, D.Lgs. 502/92, del Dott. Franco Petramala dalla carica di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Cosenza conferitogli con delibera di Giunta Regionale n. 2 del 9/1/08 resa esecutiva con successivo D.P.G.R. n. 4 del 14/1/2008.

Di dichiarare risolto il contratto di lavoro dallo stesso sottoscritto in data 18 gennaio 2008, rep. n. 087.

Di dare mandato all'Avvocatura Regionale affinché valuti l'opportunità di intraprendere azione giudiziaria nei confronti del Dott. Franco Petramala.

Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti.

Di dare mandato al Dipartimento Tutela della Salute per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2010, n. 331

Legge regionale 16 aprile 2002 n. 19, artt. 17 e 25 – Redazione Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica (QTR/P).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che

— la Legge regionale 19/02 «Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria» all'art. 17 c. 1 individua il Quadro Territoriale Regionale (QTR) come «lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali»;

— l'art. 17 c. 2 della suddetta Legge regionale, assegna al QTR il valore di piano urbanistico-territoriale con valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

— il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio in attuazione della D.G.R. n. 16 del 19/1/2007, ha avviato la procedura di redazione del QTR Paesaggistico (QTR/P) nel rispetto della L.R. 19/02 e con i contenuti e le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del Protocollo di Intesa sottoscritto da Regione Calabria, Province e ANCI il 23 settembre 2005 (BURC del 7/10/05 – ss2 al n. 18 dell'1/10/05);

— il QTR/Paesaggistico, in quanto strumento di pianificazione urbanistico-territoriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 all'art. 6 (come modificato dal D.Lgs. 4/08), dell'art. 10 della L.R. 19/02, delle Linee Guida della pianificazione regionale (D.G.R.

106/06) e del Regolamento regionale 3/08 (art. 20) deve includere, nella sua procedura di formazione e approvazione, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

VISTI gli esiti della consultazione svolta in seno alla Conferenza di Pianificazione convocata di concerto con le Province, secondo quanto previsto dalla L.U.R. n. 19/02 art. 13.

DATO atto che:

— la suddetta Conferenza di Pianificazione si è svolta secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.U.R. n. 19/02 e che pertanto la consultazione istituzionale e territoriale ha garantito la più ampia consultazione degli enti e dei soggetti interessati ai contenuti del QTR/P;

— la stesura finale del QTR/P ha tenuto conto delle osservazioni emerse in fase di consultazione in seno alla Conferenza di Pianificazione, dando ampia diffusione dell'avvenuto recepimento delle modifiche e/o integrazioni ovvero delle motivazioni per il non accoglimento delle stesse.

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 10 del 13 gennaio 2010 il QTR/P è stato approvato nella sua versione definitiva a seguito della Conferenza di Pianificazione e successivamente trasmesso al Consiglio Regionale per i successivi adempimenti di adozione e approvazione secondo quanto previsto dall'art. 25 della L.U.R. n. 19/02.

RITENUTO opportuno procedere a una verifica dei contenuti del QTR/P da parte di questa Giunta, al fine di valutare eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie per un ulteriore approfondimento delle tematiche in esso contenute.

VISTI

— la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

— il Dlg. 152/06 «Recante norme in materia ambientale» come modificato dal D.Lgs. 4/08 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale»;

— la Legge regionale n. 19 del 2002 «Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria» e s.m.i.;

— le Linee Guida della Pianificazione regionale (DCR 106/06) redatte in attuazione della Legge Urbanistica della Calabria n. 19/02.

TUTTO ciò premesso e considerato

SU CONFORME proposta del relatore Assessore Regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio On.le Pietro Aiello, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente Generale, a voti unanimi.

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che si intende integralmente recepito nel deliberato:

— di richiedere agli Uffici competenti del Consiglio regionale la restituzione della documentazione relativa al Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica trasmessa per effetto della D.G.R. n. 10 del 13 gennaio 2010;

— di affidare all'Assessore Regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio l'incarico di individuare gli indirizzi di attuazione di quanto al presente atto deliberativo;

— di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio di assumere gli atti consequenziali al presente atto deliberativo;

— di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to. Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2010, n. 332

Dott. Saverio Putortì – Nomina Dirigente Generale del Dipartimento «Urbanistica».

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

— che la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, disciplina l'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e, in particolare, l'articolazione della dirigenza regionale;

— che con delibera di G.R. n. 258 del 14 maggio 2007, si è provveduto per ultimo al riassetto delle strutture organizzative della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 31/2002;

— che, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 e s.m.i., gli incarichi di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente, previa deliberazione della Giunta Regionale;

— che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. a), della L.R. n. 31/2002 e s.m.i., tali incarichi possono essere conferiti «a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, o che provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato».

VISTO il curriculum del dott. Saverio Putortì, dal quale si evince una comprovata qualificazione professionale.

VERIFICATO inoltre: che il dott. Saverio Putortì possiede i requisiti di cui all'art. 10, comma 4, lett. a), della L.R. n. 31/2002 e s.m.i.

CONSIDERATO:

— che l'incarico di Dirigente Generale è incompatibile con qualsiasi altra attività pubblica o privata, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

— che il dott. Saverio Putortì ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico di Dirigente Generale nella Regione Calabria.

RICONOSCERE: in relazione alla specifica qualificazione professionale posseduta dal predetto, l'integrazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. n. 31/02 nella misura stabilita dall'art. 21, comma 3, della L.R. n. 8/2010.

SENTITA: la relazione dell'Assessore al Personale, On.le Domenico Tallini, con la proposta di designazione del dott. Saverio Putortì, per l'affidamento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Urbanistica e Governo del Territorio».

VISTA: la L.R. n. 7 agosto 2002, n. 31 e s.m.i..

SU CONFORME proposta dell'Assessore al Personale, On. Domenico Tallini, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto alla Struttura.

A VOTI unanimi.

DELIBERA

1. Di richiamare quanto riportato in preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente dispositivo.

2. Di nominare, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 e s.m.i., Dirigente Generale del Dipartimento «Urbanistica e Governo del Territorio», il dott. Saverio Putortì, nato a Reggio Calabria il 2 febbraio 1957 ed ivi residente in via C. Portanova n. 162, C.F. PTRSVR57B02H224D.

3. Di dare atto che, ai sensi della citata normativa, rientra nella competenza del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, il conferimento dell'incarico delle funzioni dirigenziali a tempo determinato al personale esterno al ruolo della Giunta regionale.

4. Di stabilire che l'incarico decorre dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro, previo adempimento delle comunicazioni obbligatorie e preventive previste dal comma 1180 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ed avrà durata triennale, ovvero terminerà anticipatamente con la cessazione a qualsiasi titolo della carica del Presidente della Giunta regionale o al verificarsi delle condizioni previste dal comma 6, dell'art. 10 della Legge regionale n. 31/2002 e s.m.i..

5. Di riconoscere in relazione alla specifica qualificazione professionale posseduta dall'Arch. Saverio Putortì, l'integrazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. n. 31/02 nella misura stabilita dall'art. 21, comma 3, della L.R. n. 8/2010.

6. Di demandare al Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale» l'adozione dei consequenziali provvedimenti gestionali di competenza.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14 settembre 2010, n. 604

Attuazione Legge regionale 16/4/2002 n. 19 artt. 17 e 25 – Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTR/P) – adeguamento del QTR/P al nuovo indirizzo politico-amministrativo.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la Legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002 «Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge Urbanistica della Calabria», all'art. 17 comma 1 individua il Quadro Territoriale Regionale (QTR) come «lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali»;

— con l'entrata in vigore delle Linee Guida della Pianificazione Regionale, (Delibera del Consiglio regionale n. 106 del 10/11/2006) si è dato avvio alle procedure di pianificazione territoriale e urbanistica, ai vari livelli, in forma coordinata ed omogenea, al fine di dare indirizzi e riferimenti agli enti provinciali e comunali, secondo quanto sancito dal principio di sussidiarietà, espresso dalla Legge regionale 19/02, e dal principio di governance, come previsto nel Protocollo di Intesa di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 19/02;

— l'art. 17 comma 2 della suddetta Legge regionale, assegna al QTR il valore di piano urbanistico-territoriale con valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod. e integr.;

— in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 19 gennaio 2007 avente ad oggetto: «L.R. n. 19/2002, artt. 17 e 25 – Redazione Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica (QTR)», il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, ha avviato la procedura per la redazione del QTR Paesaggistico (QTR/P);

— con Delibera della Giunta regionale n. 387 del 30/6/2009 è stato approvato, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 19/02 il Documento Preliminare del QTR/P.

DATO atto che

— le procedure per la formazione e l'approvazione del Quadro Territoriale Regionale sono disciplinate dall'art. 25 della Legge regionale n. 19/2002 e s.m.i.;

— in esecuzione all'art. 17 bis della predetta L.R. 19/02 il QTR ha esplicita valenza paesaggistica ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della stessa L.R. 19/02, esercitandosi anche attraverso Piani Paesaggistici d'Ambito;

— in esecuzione a quanto disposto dall'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 23 del Regolamento Regionale n. 3/2008 del 4/8/2008, la redazione del QTR/P è soggetto alla procedura di consultazione preliminare e delle consultazioni ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

— in esecuzione a quanto disposto dalla L.R. 19/02, il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio ha trasmesso ai soggetti competenti il Documento Preliminare del QTR/P, ap-

provato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 387 del 30/6/09, ed ha convocato, ai sensi degli artt. 10, 13 e 25 della L.R. 19/02 e s.m.i., la Conferenza di Pianificazione, finalizzata a valutare lo stesso Documento Preliminare QTR/P, in ordine alla coerenza e alla compatibilità e alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio;

— contestualmente sono state avviate le Consultazioni ambientali con i soggetti competenti in materia ambientale previste dal c.1 art. 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 23 del R.R. 3/08, ai fini della procedura VAS, finalizzate a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;

— in data 20/11/2009 è stato chiuso il Verbale finale della Conferenza di Pianificazione del QTR/P e delle Consultazioni preliminari per la procedura VAS, che ha dato atto delle osservazioni pervenute nei termini e di quelle pervenute fuori termini, allegando i predetti documenti;

— la suddetta Conferenza di pianificazione si è svolta secondo quanto previsto dagli artt. 13, 10 e 25 della L.R. 19/02, integrata dalle Consultazioni preliminari svolte ai sensi del D.Lgs. 152/06 e che pertanto la consultazione istituzionale, territoriale e ambientale ha garantito la più ampia consultazione degli enti e dei soggetti interessati ai contenuti del QTR/P;

— nella stesura finale del QTR/P le osservazioni e le proposte emerse in fase di Conferenza di pianificazione e di Consultazioni preliminari ai fini della procedura VAS, sono state accolte, solo parzialmente, dal Gruppo Tecnico di Lavoro del QTR/P che ha proceduto a redigere le valutazioni delle osservazioni pervenute nei termini da parte di Enti e Soggetti interessati ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L.R. 19/2002 e s.m.i.;

— con D.G.R. n. 10 del 13 gennaio 2010, a seguito della Conferenza di pianificazione, è stato approvato, nella sua versione definitiva, il QTR/P e successivamente trasmesso al Consiglio regionale per i successivi adempimenti di adozione e approvazione secondo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 19/02.

CONSIDERATO che

— con D.G.R. n. 331 del 21 aprile 2010, la Giunta regionale ha richiesto agli Uffici competenti del Consiglio regionale la restituzione della documentazione relativa al Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica trasmessa per effetto della D.G.R. n. 10 del 13 gennaio 2010, al fine di dare la possibilità alla stessa Giunta regionale di valutare eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie per un ulteriore approfondimento delle tematiche in esso contenute, demandando all'Assessore all'Urbanistica e Governo del territorio l'incarico di individuare gli indirizzi di attuazione della suddetta delibera;

— dall'analisi e dalla valutazione svolta dalla struttura politico-amministrativo dell'Assessorato e del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio si rende necessario un lavoro di adeguamento del Quadro Territoriale a valenza Paesaggistica (QTR/P) al nuovo indirizzo politico-amministrativo e di aggiornamento sulla base anche di una nuova opportuna valutazione delle Osservazioni pervenute nell'ambito della Conferenza di pianificazione.

VISTI

— la Legge regionale n. 19/2002 e ss.mm.i. «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio» – Legge Urbanistica della Calabria, in particolare gli artt. 17 e 25;

— le Linee Guida della Pianificazione regionale (D.G.R. 106/06) redatte in attuazione della Legge Urbanistica della Calabria;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 19/1/2007 avente ad oggetto: «L.R. n. 19/2002, artt. 17 e 25 – Redazione Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica (QTR), con la quale è stata avviata la redazione del QTR»;

— il D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 4/08), l'art. 10 della L.R. 19/02 e le Linee Guida della pianificazione regionale (D.G.R. 106/06);

— il «Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008 delle procedure di VIA-VAS-IPPC»;

— la Delibera della Giunta regionale n. 387 del 30/6/2009 con cui è stato approvato il Documento Preliminare del QTR/P, ai sensi dell'art. 25 comma 2 della Legge Urbanistica Regionale 19/02;

— il Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008 delle procedure VAS-VIA-IPPC;

— l'Accordo sottoscritto dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, finalizzato all'integrazione della procedura VAS nella procedura di formazione e approvazione del QTR/P (rep. n. 3715 del 18/9/2009) il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale il 30/6/09 con D.G.R. 389/09;

— il Decreto del Dirigente Generale assunto al n. 685 del 28/12/2009 con cui si è proceduto all'approvazione del Verbale finale della Conferenza di Pianificazione del QTR/P e delle Consultazioni preliminari per la VAS, con allegate le Osservazioni pervenute nei termini, nonché le valutazioni delle osservazioni pervenute, predisposte dal Gruppo Tecnico di Lavoro del QTR/P;

— la Delibera di Giunta regionale n. 10 del 13 gennaio 2010 di approvazione del Quadro Territoriale Regionale a valenza regionale;

— la Delibera di Giunta regionale n. 331 del 21 aprile 2010 di restituzione alla Giunta regionale da parte del Consiglio regionale, della documentazione relativa al QTR/P approvato con D.G.R. 10/10;

— la Legge regionale n. 34 del 2002 e succ. modif. ed integr. e ritenuta la propria competenza.

TUTTO ciò premesso e considerato

SU CONFORME proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio On.le Piero Aiello, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dell'espressa dichiarazione di coerenza e regolarità dell'atto reso dal Dirigente del competente Settore, a voti unanimi.

DELIBERA

— di dare mandato all'Assessore all'Urbanistica e Governo del territorio di procedere all'adeguamento del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTR/P) al nuovo indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento alla necessità di approfondire e perfezionare gli indirizzi che il QTR/P dovrà dare ai nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 19/02 ai diversi livelli e al fine di definire una interpretazione ed un'applicazione univoca da parte di tutti i Comuni ca-

labresi della legge urbanistica della Calabria e della sua attuazione, oltre ad anettere, nello stesso strumento di pianificazione territoriale e paesaggistica, gli elementi strutturali previsti dal programma di governo regionale ritenuti necessari per il rilancio delle politiche di sviluppo territoriale dell'intera Regione e a integrare, in maniera più coerente, le osservazioni e le proposte pervenute sui contenuti del Documento Preliminare del QTR/P, nell'ambito della Conferenza di pianificazione;

— di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio di assumere tutti gli atti consequenziali al presente atto deliberativo;

— di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito Internet della Regione Calabria.

Il Segretario

F.to: Zoccali

Il Presidente

F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14 settembre 2010, n. 605

Legge 17/2/1992, n. 179 quadriennio 92/95; Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 63, lettera d); Legge regionale 4/9/2001, n. 19; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, comma 7; Programma di Recupero Urbano (PRU), codice 2.5.1/b, delibera CIPE 16/3/1994; comune di Pizzo; importo finanziamento euro 4.648.112,09 (L. 9.000.000.000). Ricostruzione Collegio di vigilanza e nomina rappresentante regionale art. 4 Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il comune di Pizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 5/8/1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la Legge 17/2/1992, n. 179.

VISTA la Legge 4/12/1993, n. 493.

VISTA la Legge regionale 4/9/2001, n. 19.

VISTA la Legge regionale 16/4/2002, n. 19.

VISTO l'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 437 dell'8/11/1994 con la quale è stato approvato il programma di Edilizia Residenziale Pubblica per il quadriennio 1992/95.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 19/1/1995 con la quale sono state approvate le prime direttive e modalità procedurali per il programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 1992/95.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 6048 dell'11/11/1998 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico e sono state date nuove direttive per la realizzazione dei Programmi di Recupero Urbano.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 610 del 27/9/2000 con la quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse e sono stati localizzati gli interventi relativi ai Programmi di Recupero Urbano (PRU), compresi quelli connessi ai Contratti di Quartiere (PRU-CQ), codice 2.5.1/b della delibera CIPE 16/3/1994 ed è stata, tra le altre selezionata la proposta di Programma

di Recupero Urbano presentata dal comune di Pizzo per un importo di L. 7.000.000.000 (in luogo dei richiesti 10.000.000.000).

VISTA la deliberazione n. 125 del 26/2/2002 con la quale la Giunta regionale, in considerazione della segnalata impossibilità, da parte del comune di Pizzo, di procedere al ridimensionamento del PRU, ha assegnato il finanziamento complessivo provvisorio di € 4.648.112,09 ed ha indicato l'importo del prefinanziamento per «Rilievi ed indagini» e «Progettazione Esecutiva» (3%+3% del finanziamento) pari a € 278.886,73.

VISTO l'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 7, richiamato dall'art. 4 dell'Accordo di Programma, ai sensi del quale la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio presieduto dal Sindaco di Pizzo, o dal suo delegato e composto da un rappresentante del Comune e un rappresentante della Regione Calabria, da nominarsi prima dell'inizio dei lavori.

VISTO l'art. 3, comma 5, dell'Accordo di Programma che stabilisce che l'Accordo medesimo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 827 dell'8/11/2004 con la quale veniva costituito il Collegio di Vigilanza del PRU di Pizzo e nominato quale rappresentante regionale l'Ing. Luciano Matragnano.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 188 del 3/3/2008 con la quale veniva ricostituito il Collegio di Vigilanza e nominato, quale rappresentante regionale, il Geom. Luigi Cesare Papaleo, a seguito delle dimissioni dall'incarico dell'Ing. Luciano Matragnano.

CONSIDERATO che con D.P.G.R. n. 216 del 30/11/2007, avente ad oggetto «Nomina della Giunta regionale della Calabria e attribuzione dei relativi incarichi», è stata assegnata all'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, tra le altre, la delega relativa ai Programmi di Recupero Urbano (PRU).

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 100 del 9/3/2009 con la quale veniva ricostituito il Collegio di Vigilanza e nominato, quale rappresentante regionale, la Dott.ssa Defina Rossella a seguito delle dimissioni dall'incarico Geom. Luigi Cesare Papaleo.

PRESO atto delle dimissioni formulate dalla Dott.ssa Defina Rossella in data 13/4/2010, prot. n. 2952.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina del rappresentante regionale in seno al Collegio di Vigilanza in sostituzione della Dott.ssa Defina Rossella.

SU PROPOSTA del relatore, Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, On. Pietro Aiello, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente Generale, a voti unanimi.

DELIBERA

Per quanto esposto nel considerato che si intende integralmente recepito nel deliberato:

1. di approvare il contenuto delle premesse espositive di cui al presente atto deliberativo;

2. di individuare e nominare quale rappresentante regionale in seno al Collegio di Vigilanza di cui art. 4 dell'Accordo di Programma stipulato tra la Regione Calabria ed il Sindaco di Pizzo, relativo al Programma di Recupero Urbano del medesimo Comune, il funzionario regionale Architetto Aldo Gustavo Ferrari;

3. di stabilire che per l'espletamento del citato incarico al predetto dipendente compete il rimborso spese e l'indennità di missione, ove dovuta, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, da porre a carico dell'Amministrazione comunale di Pizzo;

5. di dare atto che le decisioni del Collegio di Vigilanza non sono vincolanti per l'Amministrazione regionale;

6. di dare mandato al Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio per l'esecuzione del presente provvedimento;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Segretario

F.to: Zoccali

Il Presidente

F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14 settembre 2010, n. 606

Legge regionale 16/4/2002 n. 19 – Istituzione Laboratorio per l'attuazione e il monitoraggio della L.R. 19/02 – Ufficio del Piano e Osservatorio regionale per il Paesaggio – UdP/OP.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la Legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002 «Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge Urbanistica della Calabria», e ss.mm.ii. prevede che tutti EE.LL. ai vari livelli si dotino di nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, in particolare: la Regione del Quadro Territoriale Regionale, a valenza Paesaggistica (QTR/P), le Province del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e i Comuni dei Piani Strutturali Comunali (PSC) o dei Piani Strutturali Comunali in forma Associata (PSA);

— con l'entrata in vigore delle Linee Guida della Pianificazione Regionale, (Delibera del Consiglio regionale n. 106 del 10/11/2006), redatte ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 19/02, in Calabria, si è dato avvio, contemporaneamente a diversi livelli istituzionali (Regione, Province e Comuni), al nuovo processo di pianificazione urbanistica e territoriale;

— che il nuovo processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla Legge Urbanistica della Calabria è caratterizzato da importanti e complesse innovazioni di metodo, di contenuti e di procedure;

— in attuazione dell'art. 17 e dell'art. 25 della L.R. 19/02, il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria, con Deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 19 gennaio 2007 avente ad oggetto: «L.R. n. 19/2002, artt. 17 e 25 – Redazione Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica (QTR)» ha avviato la procedura per la redazione del QTR;

— il Quadro Territoriale Regionale (QTR), ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della L.R. 19/02, è definito come «lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali»;

— l'art. 17 comma 2 della suddetta Legge regionale, assegna al QTR il valore di piano urbanistico-territoriale con valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

— che in attuazione della D.G.R. 16/07, con D.D.G. n. 7052 del 31/5/2007, sulla base dell'Atto di indirizzo dell'allora Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, è stato istituito l'Ufficio del Piano per la redazione del QTR/P;

— che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 bis della L.R. 19/02 – Legge Urbanistica della Calabria – la Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, in attuazione della Convenzione Europea del paesaggio e della Carta Calabrese del paesaggio, istituisce l'Osservatorio regionale per il paesaggio con lo scopo di promuovere azioni specifiche per l'affermazione di una politica di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio nel rispetto della normativa nazionale vigente;

— con D.D.G. n. 3241 del 17/3/2010 sono state avviate le attività inerente l'Osservatorio regionale per il Paesaggio;

— che la Legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002 – Legge Urbanistica della Calabria – prevede che la Regione, oltre a dotarsi del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTR/P) elabori una serie di strumenti e indirizzi di supporto alla pianificazione urbanistica di livello locale e di attuazione della stessa Legge regionale.

PRESO atto che

— il QTR/P è uno strumento complesso che si connota come strumento finalizzato ad accogliere e reinterpretare, in termini di strategie e indirizzi, i nuovi contenuti della Legge Urbanistica Regionale, che introduce una rilevante innovazione in termini di principi ispiratori, strumenti e procedure inerenti l'urbanistica e il governo del territorio;

— lo stesso strumento di pianificazione, nella sua complessità, svolge la funzione di organizzazione del territorio, promuovendo la governance multilivello; di coerenza per le strategie di settore, che hanno rilevanza ai fini di un corretto sviluppo del territorio e della tutela del paesaggio; di tutela e valorizzazione del paesaggio; di attivazione dei progetti di sviluppo sostenibile del territorio e delle città; di indirizzo alla pianificazione degli enti locali e che è concepito come un dispositivo dinamico, che perfeziona progressivamente il sistema delle tutele e delle misure di regolazione con l'obiettivo di migliorare costantemente l'efficacia e la qualificazione paesaggistica degli interventi di trasformazione;

— in attuazione della Legge Urbanistica della Calabria (L.R. 19/002) la Regione, con il supporto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, dovrà dotarsi, tra l'altro, di: un «Documento relativo alla Politica del paesaggio per la Calabria» (art. 8 bis); uno «Strumento normativo sulla identificazione dei centri storici» (art. 48, c.1); un «Disciplinare per gli interventi di recupero valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edi-

lizio ed urbanistico» (art. 48, c. 2); un «Regolamento attuativo dei Piani di rottamazione» (art. 37); uno strumento di indirizzo ai fini della pianificazione urbanistica inerente gli standard quali-quantitativi» (art. 53); un «Disciplinare per l'Edilizia sostenibile»; un «Documento di indirizzo per il funzionamento degli Sportelli Unici per l'Edilizia» (art. 70) e di una serie di altri atti, strumenti e documenti per la corretta interpretazione e applicazione della stessa legge urbanistica della Calabria a livello locale;

— ai sensi del comma 3 dell'art. 8 bis l'Osservatorio regionale per il paesaggio esercita le seguenti funzioni:

— coordina l'attività culturale, scientifica e organizzativa in materia di sensibilizzazione, formazione ed educazione, fornendo supporto tecnico e scientifico all'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia, e promuovendo il raccordo con gli organi di competenza statale ed europea;

— elabora e gestisce strumenti per la tutela-valorizzazione del Paesaggio su tutto il territorio regionale, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di rilevazione finalizzati alla identificazione-caratterizzazione degli ambiti paesaggistici della Calabria;

— coordina le attività di manutenzione e aggiornamento della Banca dati appositamente costruita per la identificazione dei sistemi paesaggistici della Regione;

— promuove il raccordo tra le azioni della Regione e degli Enti locali per la promozione del territorio partecipando alla definizione degli obiettivi strategici degli Assessorati regionali e della Commissione Consiliare competente direttamente o indirettamente interessati ai temi del Paesaggio.

CONSIDERATO che

— con D.G.R. n. 331 del 21 aprile 2010, la Giunta regionale ha richiesto agli Uffici competenti del Consiglio regionale la restituzione della documentazione relativa al Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica trasmessa per effetto della D.G.R. n. 10 del 13 gennaio 2010, al fine di dare la possibilità alla Giunta regionale di valutare eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie per un ulteriore approfondimento delle tematiche in esso contenute, demandando all'Assessore all'Urbanistica e Governo del territorio l'incarico di individuare gli indirizzi di attuazione della suddetta delibera;

— dall'analisi e dalla valutazione svolta dalla struttura politico-amministrativa dell'Assessorato e del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio si rende necessario un lavoro di adeguamento del Quadro Territoriale a valenza paesaggistica al nuovo indirizzo politico-amministrativo e di aggiornamento sulla base anche di una nuova opportuna valutazione delle Osservazioni pervenute nell'ambito della Conferenza di pianificazione.

CONSIDERATO che

— il processo di redazione e attuazione del QTR/P è strettamente correlato agli strumenti e agli atti che la Regione dovrà emanare in attuazione della legge urbanistica della Calabria per la sua piena applicazione e alle attività attribuite all'Osservatorio regionale per il paesaggio;

— è obiettivo prioritario del Governo regionale dotare il territorio regionale della Calabria degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica ai vari livelli e dei diversi strumenti di conoscenza, attuazione e monitoraggio, ad essi connessi e attuare, in maniera integrata, i contenuti e le previsioni

della Legge Urbanistica della Calabria», con tecniche e metodologie sperimentali assicurando una costante attività di confronto e concertazione con gli EE.LL. e in particolare con i Comuni impegnati nella redazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e nei relativi piani attuativi.

VISTA la proposta avanzata dall'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio di istituire presso la Direzione Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio un «Laboratorio per l'attuazione e il monitoraggio della legge urbanistica della Calabria» che svolga in maniera integrata le funzioni di Ufficio del Piano per la redazione del QTR/P e della pianificazione di competenza regionale, e di struttura orientata ad attuare appieno i contenuti della L.R. 19/02 con particolare riferimento alla tematica della pianificazione territoriale e urbanistica, e di Osservatorio regionale per il paesaggio per l'attuazione della Convenzione Europea del paesaggio ratificata con L. 14/06 e della Carta calabrese del paesaggio (20 giugno 2006), la cui architettura funzionale è descritta nell'allegato A della presente Delibera.

CONSIDERATO che

— è obiettivo prioritario del «Laboratorio per l'attuazione e il monitoraggio della legge urbanistica della Calabria» attuare in maniera diffusa la Legge regionale 19/02 e quindi dotare il territorio regionale della Calabria degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica ai vari livelli e dei diversi strumenti di conoscenza, attuazione e monitoraggio, ad essi connessi, cogliendo questa occasione per diffondere, nella comunità calabrese e in particolare nei tecnici professionisti ed impegnati nella pubblica amministrazione, i valori su cui si fonda la nuova politica urbanistica e paesaggistica definita dalla Legge urbanistica della Calabria;

— il suddetto Laboratorio, articolato nelle funzioni di «Ufficio del piano» e «Osservatorio regionale per il paesaggio» ha tra l'altro, l'obiettivo di ricondurre a sistema la maggior parte delle attività del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e che tende a ridare allo stesso Dipartimento regionale il ruolo di indirizzo, orientamento e programmazione per gli enti locali e conseguentemente di indirizzo per le categorie professionali del settore.

VISTI

— la Legge regionale n. 19/2002 e ss.mm.i. «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio» – Legge Urbanistica della Calabria»;

— la «Convenzione Europea del paesaggio» ratificata con Legge n. 14 del 2006;

— il D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

— le «Linee Guida della Pianificazione regionale» (DCR 106/06) redatte in attuazione della Legge Urbanistica della Calabria;

— la «Carta calabrese del paesaggio» sottoscritta il 22 giugno 2006 ratificata con D.G.R. 457 del 6/7/2006;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 19/1/2007 avente ad oggetto: «L.R. n. 19/2002, artt. 17 e 25 – Redazione Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica (QTR), con la quale è stata avviata la redazione del QTR»;

— la Delibera di Giunta regionale n. 331 del 21 aprile 2010 di restituzione alla Giunta regionale da parte del Consiglio regionale, della documentazione relativa al QTR/P approvato con D.G.R. 10/10»;

— la Legge regionale n. 34 del 2002 e succ. modif. ed integr. e ritenuta la propria competenza.

TUTTO CIÒ premesso e considerato su conforme proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio On.le Piero Aiello, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dell'espressa dichiarazione di coerenza e regolarità dell'atto reso dal Dirigente del competente Settore, a voti unanimi.

DELIBERA

— di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;

— di istituire, in capo alla Direzione Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, una apposita Unità Operativa denominata «Laboratorio per l'attuazione e il monitoraggio della legge urbanistica della Calabria – Ufficio del Piano e Osservatorio per il Paesaggio – UdP/OP» la cui architettura funzionale (con le finalità, gli obiettivi, le attività, la struttura funzionale e la struttura organizzativa) è descritta nell'allegato A, parte integrante della presente delibera, e che in sintesi ha la finalità di attuare, in maniera integrata, i contenuti della Legge Urbanistica della Calabria (L.R. 19/02 e ss.mm.ii.), con tecniche e metodologie, anche sperimentali assicurando una costante attività di confronto e concertazione con gli EE.LL. e in particolare con i Comuni;

— di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio di attuare quanto necessario per l'istituzione del «Laboratorio per l'attuazione e il monitoraggio della Legge urbanistica della Calabria – Ufficio del Piano e Osservatorio regionale per il Paesaggio» e il suo funzionamento e le attività ad esso attribuite e di assumere tutti gli atti consequenziali al presente atto deliberativo ivi compreso la costituzione dello staff tecnico-operativo e del Nucleo di esperti tecnico-scientifici, così come riportato nella Struttura organizzativa dell'allegato A, avvalendosi anche, proprio per il carattere di sperimentazione rappresentato dal Laboratorio quale unità d'avanguardia, del supporto di consulenti esterni del mondo tecnico-professionale e universitario da selezionare per mezzo di procedure di evidenza pubblica;

— di annullare i precedenti atti deliberativi della Giunta regionale, conseguenti decreti di attuazione, nei contenuti inerenti la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio del Piano inerente la redazione del QTR/P;

— di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito Internet della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

(segue allegato)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23 dicembre 2011, n. 624

Approvazione del disciplinare operativo inerente la procedura di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale – Integrazione R.R. n. 3 del 4/8/2008 approvato con D.G.R. 535/08.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i..

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, titolato «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale», che ha modificato la disciplina della valutazione di impatto ambientale e della valutazione ambientale strategica.

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69».

VISTO il R.R. n. 3 del 4/8/2008 «Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali», approvato con D.G.R. 535 del 4/8/2008 e ss.mm.ii..

VISTA la D.G.R. 31 marzo 2009, n. 153 – Modifica Regolamento Regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali» Allegato I Modifica al Regolamento Regionale del 4/8/2008, n. 3.

VISTA la D.G.R. n. 749 del 4/11/2009.

VISTA la Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria» e ss.mm.ii..

PREMESSO CHE:

— la Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 20 del R.R. 3/2008 e ss.mm.ii.;

— tra i piani ed i programmi da assoggettare alla procedura di VAS rientrano anche quelli relativi alla tutela, governo ed uso del territorio, normati in sede regionale dalla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e ss.mm.ii.;

— la VAS è finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nonché a contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

ATTESO CHE nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei piani, la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale di cui al comma 1 dell'art. 10 della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii., è effettuata attraverso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica come disciplinata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal Regolamento regionale n. 3/08.

RITENUTO pertanto necessario definire le modalità di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e il suo coordinamento con la procedura di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

CONSIDERATO CHE i Dipartimenti regionali «Politiche dell'Ambiente» e «Urbanistica e Governo del Territorio» con l'assistenza di un gruppo di lavoro nominato dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale «Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 – Linea VIA-VAS», hanno elaborato e concordato nel corso di una serie di incontri il Disciplinare di cui in oggetto.

VISTA la proposta di «Disciplinare Operativo inerente la Procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale», redatta in attuazione del D.Lgs. 152/06 (commi 2 e 7 dell'art. 7) e ss.mm.ii., del R.R. 3/2008 e della L.R. 19/02 e ss.mm.ii., che disciplina l'applicazione della VAS agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale nonché il coordinamento tra le procedure di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

VISTI altresì gli allegati alla succitata proposta di Disciplinare, parte integrante dello stesso, consistenti in:

a) indirizzi per la redazione del Rapporto Preliminare Ambientale e del Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/06 e all'art. 23 del R.R. 03/2008 e ss.mm.ii.;

b) schema di Convocazione della Conferenza di Pianificazione e delle Consultazioni Preliminari completo di Schema di Questionario Guida sul Rapporto Ambientale Preliminare quale ausilio alle consultazioni preliminari;

c) schema di Avviso di adozione del Piano, Avvio delle consultazioni e deposito per la pubblica consultazione e la presentazione di osservazioni;

d) indirizzi per la redazione della Dichiarazione di Sintesi – Informazione sulla decisione (D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 17);

e) documenti di supporto per la redazione del Rapporto Ambientale.

VISTO il parere espresso con nota n. 182 del 19/7/2011 dal Capo dell'Ufficio Legislativo.

DATO ATTO che il succitato Disciplinare stabilisce indicazioni operative in riferimento all'applicazione della VAS agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale dettagliando a riguardo il Regolamento regionale 3/2008 «Regolamento re-

gionale delle procedure di Valutazione di impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali» e ss.mm.ii..

ATTESO CHE:

— la Giunta regionale ha approvato nella seduta del 12/9/2011 la proposta di deliberazione (numerata col n. 404) con la quale si approvava il «Disciplinare Operativo» in oggetto;

— la Giunta regionale, in data 14/10/2011, sulla scorta del parere dell'Ufficio legislativo n. 251 del 22/9/2011, ha deciso di non dare corso alla predetta deliberazione;

— il Dipartimento Politiche dell'Ambiente attesta che l'allegato «Disciplinare Operativo», riproposto per l'approvazione, rispetta la normativa nazionale e comunitaria.

SU PROPOSTA dell'Assessore competente, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

DELIBERA

1) di approvare il «Disciplinare Operativo inerente la Pro-

cedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale» ed i relativi allegati, parte integrante della presente delibera;

2) di dare atto che il Disciplinare di cui al precedente punto dettaglia in relazione agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale quanto contenuto nel Regolamento Regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii., secondo le disposizioni riportate nel testo del provvedimento nonché negli allegati;

3) di dare mandato ai Dipartimenti regionali interessati per l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la concreta attuazione della presente deliberazione nonché degli adempimenti dovuti in termini di legge;

4) di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, a cura del Dipartimento Politiche dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 4/9/2001, n. 19, nonché sul sito web della Regione Calabria.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

(segue allegato)

SOMMARIO**PARTE PRIMA****SEZIONE II****Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 113

**Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) artt.
17 e 25 L.R. 14/4/2002 n. 19.**
Approvazione Documento Preliminare pag. 14651

**COMUNICATI DI ALTRE AUTORITÀ
O UFFICI REGIONALI**

**Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Regione Calabria**

Relazione annuale 31/3/2011 – 31/3/2012
pag. 15375

PARTE PRIMA**SEZIONE II****Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 113

**Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) artt.
17 e 25 L.R. 14/4/2002 n. 19.**
Approvazione Documento Preliminare.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesse:

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93, e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

VISTO il D.P.G.R. n. 100 del 3 maggio 2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio all'Arch. Saverio PU-TORTÌ.

VISTO il D.D.G. n. 11204 del 2 agosto 2010 con il quale è stato conferito l'incarico al Dr. Antonio Nicola DE MARCO di Dirigente del Settore 3 «Programmazione e Politiche del Territorio, Pianificazioni Territoriali» del Dipartimento n. 8, in esecuzione alla D.G.R. n. 440 del 7/6/2010 e 12/7/2010.

VISTA la legge Regionale nr. 19/2002 e s.m.i. «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio» – Legge Urbanistica della Calabria in particolare gli artt. 17 e 25.

VISTE le Linee Guida della Pianificazione regionale (D.C.R. 106/06) redatte in attuazione della Legge Urbanistica della Calabria.

CONSIDERATO CHE:

— la Legge Regionale n. 19 del 16 Aprile 2002 (LUR) «Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge Urbanistica della Calabria», all'art. 17 comma 1 individua il Quadro Territoriale Regionale (QTR) come «lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali»;

— con l'entrata in vigore delle Linee Guida della Pianificazione Regionale, (Delibera del Consiglio Regionale n. 106 del 10/11/2006) si è dato avvio al primo atto della pianificazione territoriale e urbanistica in forma coordinata ed omogenea, al fine di dare indirizzi e riferimenti agli enti provinciali e comunali, secondo quanto sancito dal principio di sussidiarietà, espresso dalla Legge Regionale 19/02, e dal principio di governance, come previsto nel Protocollo di Intesa di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.U.R. 19/02;

— l'art. 17 comma 2 della suddetta Legge Regionale, assegna al QTR il valore di piano urbanistico-territoriale con valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod. e integr.;

— con Delibera della Giunta Regionale n. 387 del 30/6/2009 è stato approvato il Documento Preliminare del QTR/P, ai sensi dell'art. 25 comma 2 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002; con Delibera della Giunta Regionale n. 389 del 30/6/2009 è stata approvata l'integrazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nella procedura di redazione del QTR/P, ai sensi della LUR N. 19/2002 e del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, ed è stato approvato lo schema di Protocollo di accordo tra Dipartimento Urbanistica e Dipartimento Ambiente;

— con Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 30/06/2009 è stato nominato Responsabile Unico di Procedimento per il QTR il Dirigente del Settore 3 Dott. Antonio Nicola De Marco, e Responsabile dell'Ufficio di Piano il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento n. 8.

VALUTATO CHE:

— con Delibera n. 331 del 21/4/2010 la Giunta Regionale ha richiesto agli Uffici competenti del Consiglio Regionale la restituzione della documentazione relativa al Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica trasmessa per effetto della D.G.R. n. 10 del 13/1/2010, al fine di dare la possibilità alla stessa Giunta Regionale di valutare eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie per un ulteriore approfondimento delle tematiche in esso contenute, demandando all'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio l'incarico di individuare gli indirizzi di attuazione della suddetta delibera per adeguare il QTR/P al nuovo indirizzo politico-amministrativo della nuova Legislatura Regionale;

— con Delibera della Giunta Regionale n. 604 del 14/9/2010 è stato dato mandato all'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio di procedere all'adeguamento del QTR/P al nuovo indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento alla necessità di approfondire e perfezionare gli indirizzi che il QTR/P dovrà dare ai nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 19/2002 ai diversi livelli e al fine di definire una interpretazione univoca da parte di tutti i Comuni calabresi della legge urbanistica della Calabria e dalla sua attuazione, oltre ad annesso, nello stesso strumento di pianificazione territoriale e paesaggistica, gli elementi strutturali previsti dal programma di governo regionale ritenuti necessari per il rilancio delle politiche di sviluppo territoriale dell'intera Regione e ad integrare, in maniera più coerente, le osservazioni e le proposte pervenute sui contenuti del Documento Preliminare del QTR/P, nell'ambito della Conferenza di pianificazione, ed è stato infine dato mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio di assumere tutti gli atti consequenziali all'atto deliberativo;

— con successiva Delibera della Giunta Regionale n. 606 del 14/9/2010 è stato istituito, in capo alla Direzione Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, una apposita

Unità Operativa denominata «Laboratorio per l'attuazione e il monitoraggio della Legge Urbanistica della Calabria – Ufficio del Piano e Osservatorio per il Paesaggio UdP/OP», con la finalità di attuare, in maniera integrata, i contenuti della Legge Urbanistica della Calabria (LUR 19/02 e ss.mm.ii.), con tecniche e metodologie, anche sperimentali, assicurando una costante attività di confronto e concertazione con gli Enti Locali ed in particolare con i Comuni, ed è stato demandato al Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio l'attuazione di quanto necessario per l'istituzione del «Laboratorio» e il suo funzionamento e le attività ad esso attribuite e di assumere tutti gli atti consequenziali.

— con successivo Decreto Dirigenziale n. 13949 del 08.11.2011, è stato dato atto dell'avvio, in attuazione della D.G.R. n. 604 del 14/9/2010 e della D.G.R. n. 606 del 14/9/2010, delle procedure di rielaborazione e rimodulazione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), negli orientamenti stabiliti dalla D.G.R. n. 331 del 21/4/2010 e dalla D.G.R. n. 604 del 14/9/2010, con l'impegno del «Laboratorio per l'attuazione e il monitoraggio della Legge Urbanistica della Calabria – Ufficio del Piano e Osservatorio per il Paesaggio UdP/OP» presso la Direzione Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;

— con lo stesso D.D.G. n. 13949 del 08.11.2011, è stato riconfermato il Dirigente del Settore 3 Dr. Antonio Nicola De Marco quale Responsabile Unico di Procedimento del QTR/P.

PRESO ATTO CHE:

— il Dipartimento ha provveduto a redigere il nuovo Documento Preliminare del QTRP, in attuazione delle D.G.R. nn. 604 e 605 del 14/9/2010, sulla base degli orientamenti stabiliti dalla D.G.R. n. 331 del 21/4/2010, ai sensi dell'art. 25 comma 2 della LUR n. 19/2002, e che forma l'allegato al presente atto costituendo parte integrante e sostanziale e che si compone dei seguenti elaborati:

- «a» – Manifesto degli indirizzi del QTRP;
- «b» – Rapporto Preliminare Ambientale;
- TOMO 1 – Quadro Conoscitivo;
- TOMO 2 – Visione Strategica;
- TOMO 3 – Atlanti del Paesaggio;
- TOMO 4 – Disposizioni Normative;

— il nuovo Documento Preliminare annulla e sostituisce quello precedente approvato con D.G.R. n. 387 del 30/6/2009 e n. 10 del 13/1/2010;

— con la D.G.R. n. 624 del 23.12.2011 è stato approvato il nuovo Disciplinare operativo inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione territoriale, che stabilisce agli artt. 3 e 5 le modalità di integrazione della procedura di formazione e approvazione del QTR/P con la procedura VAS, a integrazione e modifica di quanto già stabilito con Regolamento Regionale n. 3/2008;

— la procedura per l'avvio della consultazione per la VAS, prevista come sopra, rimane disciplinata dalla su richiamata D.G.R. n. 624/2011;

— è necessario procedere all'approvazione del Documento Preliminare del QTR/P, per come sopra individuato, per procedere all'avvio delle procedure di Conferenza di pianificazione previste dalla legge.

VISTO il Disciplinare Attuativo sottoscritto in data 21/12/2011 con il MIBAC, previsto dal Protocollo di Intesa già sottoscritto in data 23/12/2009, per la copianificazione inerente gli aspetti paesaggistici del QTRP.

VISTA la nota MIBAC prot. DGPBAAC/34.10.04/39936 del 19.012.2011 con la quale si designa il componente del Comitato Tecnico previsto dall'art. 7 della succitata Intesa, in rappresentanza della Direzione Generale per il Paesaggio, nel Dirigente MIBAC arch. R. Tramutola.

VISTA la L.R. 34/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, e ritenuta la propria competenza.

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio On.le Dr. Pietro Aiello, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di legittimità resa dal Dirigente RUP e dal Dirigente Generale competente.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

— di approvare il nuovo Documento Preliminare del QTRP, in attuazione delle D.G.R. nn. 604 e 605 del 14/9/2010, ai sensi dell'art. 25 comma 2 della LUR n. 19/2002, che forma l'allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale e che si compone dei seguenti elaborati:

- «a» – Manifesto degli Indirizzi del QTRP;
- «b» – Rapporto Preliminare Ambientale;
- TOMO 1 – Quadro Conoscitivo;
- TOMO 2 – Visione Strategica;
- TOMO 3 – Atlanti del Paesaggio;
- TOMO 4 – Disposizioni Normative;

— di dare atto che il nuovo Documento Preliminare annulla e sostituisce quello precedentemente approvato con D.G.R. n. 387 del 30/6/2009 e n. 10 del 13/1/2010;

— di abrogare ogni atto precedente, in contrasto con la presente deliberazione;

— di dare atto dell'avvenuto avvio della procedura VAS per il QTRP con le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 624/2011 che viene richiamata e confermata;

— di autorizzare l'Assessore ed il Dirigente Generale dell'Urbanistica al proseguo delle procedure previste dalla Legge, legate all'indizione delle Conferenze provinciali di pianificazione e della consultazione per la VAS;

— di disporre la pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04/09/2001, n. 19.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to Zoccali

Il Presidente
F.to Scopelliti

(segue allegato)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVON.ro 192 / 9^A

COPIA

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEDipartimento n.8
Urbanistica e Governo
del TerritorioDeliberazione n. 377 della seduta del 22 AGO. 2012

Oggetto:

Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) artt.17 e 25 L.R. 14/4/2002 n.19.
Approvazione.Presidente o Assessore Proponente: Assessore all'Urbanistica On.le ^{FIRASO} Pietro Aiello

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente Generale: Arch. Saverio Putorti

4^A COMM. CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		
2	Antonella STASI	Vice Presidente		
3	Pietro AIELLO	Componente		
4	Mario CALIGIURI	Componente		
5	Luigi FEDELE	Componente		
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente		
7	Giuseppe GENTILE	Componente		
8	Giacomo MANCINI	Componente		
9	Francesco PUGLIANO	Componente		
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente		
11	Domenico TALLINI	Componente		
12	Michele TREMATERRA	Componente		

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

f.to Bianco

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 7 allegati.Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da
parte del Direttore di Ragioneria.Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 37511 del 03-09-12Classificazione 1.15.1Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

Il Dirigente di Settore - RUP
Dr. Antonio Nicola De Marco

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
 N. 100 DEL 3 MAGGIO 2010

LA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE

Premesse:

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93, e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;

VISTO il D.P.G.R. n. 100 del 3 maggio 2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio all'Arch. Saverio PUTORTI';

VISTO il D.D.G. n.11204 del 2 agosto 2010 con il quale è stato conferito l'incarico al Dr. Antonio Nicola DE MARCO di Dirigente del Settore 3 "Programmazione e Politiche del Territorio, Pianificazioni Territoriali" del Dipartimento n.8, in esecuzione alla D.G.R. n.440 del 7/6/2010 e 12/7/2010;

VISTA la legge Regionale nr. 19/2002 e s.m.i. "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio" – Legge Urbanistica della Calabria in particolare gli artt. 17 e 25;

VISTE le Linee Guida della Pianificazione regionale (D.C.R. 106/06) redatte in attuazione della Legge Urbanistica della Calabria;

CONSIDERATO CHE:

- la Legge Regionale n. 19 del 16 Aprile 2002 (LUR) "Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge Urbanistica della Calabria", all'art. 17 comma 1 individua il **Quadro Territoriale Regionale (QTR)** come "lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali";
- con l'entrata in vigore delle Linee Guida della Pianificazione Regionale, (Delibera del Consiglio Regionale n. 106 del 10/11/2006) si è dato avvio al primo atto della pianificazione territoriale e urbanistica in forma coordinata ed omogenea, al fine di dare indirizzi e riferimenti agli enti provinciali e comunali, secondo quanto sancito dal principio di sussidiarietà, espresso dalla Legge Regionale 19/02, e dal principio di *governance*, come previsto nel Protocollo di Intesa di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.U.R. 19/02.;
- l'art. 17 comma 2 della suddetta Legge Regionale, assegna al QTR il valore di piano urbanistico-territoriale con valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod. e integr.;

- con Delibera della Giunta Regionale n.389 del 30/6/2009 è stata approvata l'integrazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nella procedura di redazione del QTR/P, ai sensi della LUR N. 19/2002 e del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, ed è stato approvato lo schema di Protocollo di accordo tra Dipartimento Urbanistica e Dipartimento Ambiente;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 30/06/2009 è stato nominato Responsabile Unico di Procedimento per il QTR il Dirigente del Settore 3 Dott. Antonio Nicola De Marco, e Responsabile dell'Ufficio di Piano il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento n.8;

VALUTATO CHE:

- Con Delibera n.331 del 21/4/2010 la Giunta Regionale ha richiesto agli Uffici competenti del Consiglio Regionale la restituzione della documentazione relativa al Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica trasmessa per effetto della D.G.R. n. 10 del 13/1/2010, al fine di dare la possibilità alla stessa Giunta Regionale di valutare eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie per un ulteriore approfondimento delle tematiche in esso contenute, demandando all'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio l'incarico di individuare gli indirizzi di attuazione della suddetta delibera per adeguare il QTR/P al nuovo indirizzo politico-amministrativo della nuova Legislatura Regionale;
- Con Delibera della Giunta Regionale n. 604 del 14/9/2010 è stato dato mandato all'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio di procedere all'adeguamento del QTR/P al nuovo indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento alla necessità di approfondire e perfezionare gli indirizzi che il QTR/P dovrà dare ai nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 19/2002 ai diversi livelli e al fine di definire una interpretazione univoca da parte di tutti i Comuni calabresi della legge urbanistica della Calabria e dalla sua attuazione, oltre ad anettere, nello stesso strumento di pianificazione territoriale e paesaggistica, gli elementi strutturali previsti dal programma di governo regionale ritenuti necessari per il rilancio delle politiche di sviluppo territoriale dell'intera Regione e ad integrare, in maniera più coerente, le osservazioni e le proposte pervenute sui contenuti del Documento Preliminare del QTR/P, nell'ambito della Conferenza di pianificazione, ed è stato infine dato mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio di assumere tutti gli atti consequenziali all'atto deliberativo;
- Con successiva Delibera della Giunta Regionale n. 606 del 14/9/2010 è stato istituito, in capo alla Direzione Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, una apposita Unità Operativa denominata "Laboratorio per l'attuazione e il monitoraggio della Legge Urbanistica della Calabria – Ufficio del Piano e Osservatorio per il Paesaggio UdP/OP", con la finalità di attuare, in maniera integrata, i contenuti della Legge Urbanistica della Calabria (LUR 19/02 e ss.mm.ii.), con tecniche e metodologie, anche sperimentali, assicurando una costante attività di confronto e concertazione con gli Enti Locali ed in particolare con i Comuni, ed è stato demandato al Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio l'attuazione di quanto necessario per l'istituzione del "Laboratorio" e il suo funzionamento e le attività ad esso attribuite e di assumere tutti gli atti consequenziali;
- Con successivo Decreto Dirigenziale n 13949 del 08.11.2011, è stato dato atto dell'avvio, in attuazione della D.G.R. n. 604 del 14/9/2010 e della D.G.R. n. 606 del 14/9/2010, delle procedure di rielaborazione e rimodulazione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), negli orientamenti stabiliti dalla D.G.R. n. 331 del 21/4/2010 e dalla D.G.R. n. 604 del 14/9/2010, con l'impegno del "Laboratorio per l'attuazione e il monitoraggio della Legge Urbanistica della Calabria – Ufficio del Piano e Osservatorio per il Paesaggio UdP/OP" presso la Direzione Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Con lo stesso D.D.G. n 13949 del 08.11.2011, è stato riconfermato il Dirigente del Settore 3 Dr. Antonio Nicola De Marco quale Responsabile Unico di Procedimento del QTR/P;

Il Dirigente del Settore
Antonio Nicola De Marco



PRESO ATTO CHE:

- Con la D.G.R. n. 113 del 20/3/2012 è stato approvato il Documento Preliminare del QTRP ed autorizzato l'avvio delle procedure della Conferenza di Pianificazione;
- Con note n. 109198 del 26/3/2012 e n.114054 del 28/3/2012 si è proceduto all'avvio delle procedure di Conferenza di Pianificazione previste dalla legge ed all'avvio della consultazione per la VAS, disciplinata dalla D.G.R. n. 624/2011, i cui esiti sono stati contemplati nell'elaborazione del QTRP;
- Con Verbale del 3/8/2012 il R.U.P. Dirigente del Settore 3 Programmazione ha approvato e formalizzato, ai sensi dell'art. 13 commi 6 e 7 della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii. gli esiti del procedimento di consultazione e del riscontro avvenuto alle osservazioni acquisite durante le Conferenze Provinciali di pianificazione o pervenute per iscritto, di cui il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio garantisce la disposta pubblicità sul sito Internet della Regione Calabria;
- Il Dipartimento ha provveduto a redigere il nuovo QTRP, in attuazione delle D.G.R. nn. 604 e 606 del 14/9/2010, sulla base degli orientamenti stabiliti dalla D.G.R. n. 331 del 21/4/2010, ai sensi dell'art.25 comma 2 della LUR n.19/2002, e che forma l'allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale e che si compone dei seguenti elaborati:
 - "a" - Indici e Manifesto degli Indirizzi ;
 - "b" – Rapporto Preliminare Ambientale;
 - "c" – Esiti Conferenza di Pianificazione;
 - TOMO 1 – Quadro Conoscitivo;
 - TOMO 2 – Visione Strategica;
 - TOMO 3 – Atlanti degli APTR;
 - TOMO 4 - Disposizioni Normative;

Visti il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 23.12.2009 (rep. n. 4076), ed il successivo Disciplinare di Attuazione sottoscritto il 11.05.2012 (rep. n. 746), per la copianificazione inerente gli aspetti paesaggistici del QTRP;

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio n.4003 del 27/03/2012, con cui si è istituito il Comitato Tecnico di Copianificazione (art. 7, comma 1 del Protocollo) in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 135, comma 1 e 143, comma 2, del D.Lgs 42/2004 e dei Documenti suddetti, per la definizione e condivisione delle seguenti attività:

- a. Individuazione degli ambiti paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004;
- b. Identificazione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004 su tutto il territorio regionale;
- c. Definizione del livello di permanenza dei valori riconosciuti e degli attuali rischi di compromissione dei Beni Paesaggistici;
- d. Riconoscimento di eventuali nuovi elementi di valore da integrare rispetto a quelli individuati all'epoca del Decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- e. Predisposizione di misure preventive di regolazione e protezione per le aree rilevanti e sensibili;
- f. Definizione degli indirizzi di riqualificazione paesaggistica per gli ambiti degradati e compromessi;
- g. Validazione dei perimetri dei beni medesimi indicati nella rappresentazione georeferenziata realizzata dalla Regione, e alla soluzione di eventuali dubbi interpretativi sul perimetro delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico tramite i criteri elaborati dalla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea con la Circolare n. 12 del 23 giugno 2011 e condivisi dalla Regione;
- h. Definizione della normativa d'uso delle aree e degli immobili soggetti a vincolo;

Considerato che attraverso le attività del Comitato Tecnico di copianificazione sono stati già affrontati e condivisi i criteri per lo svolgimento delle attività di cui ai punti a, b, c, d, e, f mentre i contenuti e le attività previste dai punti g e h, costituenti le modalità dell' articolazione analitica, tematica, ricognitiva e prescrittiva del Piano Paesaggistico e di ciascuno dei Piani paesaggistici d'Ambito, in cui è articolato, che ne struttureranno e contestualizzeranno i contenuti, verificheranno e integreranno il QTRP a conclusione delle procedure di copianificazione;

Visto che l'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio in attuazione dell' art. 2 della LUR n.19/02 e ss.mm.ii. e nell'ambito del più generale procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'art. 10 della medesima legge, ha svolto un'intensa attività di partecipazione attivando 39 Forum di partecipazione in materia di paesaggio ;

VISTA la L.R. 34/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, e ritenuta la propria competenza;


SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio On.le Dr. Pietro Aiello, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di legittimità resa dal Dirigente RUP e dal Dirigente Generale competente;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- **Di approvare** il QTRP, in attuazione delle D.G.R. nn. 604 e 606 del 14/9/2010, ai sensi dell'art.25 comma 2 della LUR n.19/2002, che forma l'allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale e che si compone dei seguenti elaborati:
 - "a" - Indici e Manifesto degli Indirizzi ;
 - "b" – Rapporto Preliminare Ambientale;
 - "c" – Esiti Conferenza di Pianificazione;
 - TOMO 1 – Quadro Conoscitivo;
 - TOMO 2 – Visione Strategica;
 - TOMO 3 – Atlanti degli APTR;
 - TOMO 4 - Disposizioni Normative;
- **Di dare atto** dell'avvenuta conclusione della procedura di conferenza di Pianificazione per il QTRP con le modalità stabilite dalla LUR n.19/2002 che viene richiamata e confermata;
- **Di dare atto** del Verbale del 3/8/2012 con cui il R.U.P. Dirigente del Settore 3 Programmazione ha approvato e formalizzato, ai sensi dell'art. 13 commi 6 e 7 della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii. gli esiti del procedimento di consultazione e del riscontro avvenuto alle osservazioni acquisite durante le Conferenze Provinciali di pianificazione o pervenute per iscritto, di cui il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio garantisce la disposta pubblicità sul sito Internet della Regione Calabria;
- **Di proporre** ai sensi dell'art.25 comma 4 della L.R. 19/2002 al Consiglio Regionale la relativa adozione del provvedimento amministrativo del QTRP;
- **Di autorizzare** l'Assessore ed il Dirigente Generale dell'Urbanistica al proseguo delle procedure previste dalla Legge, legate all'adozione ed attuazione del QTRP, compresa l'attività di assistenza alle competenti Commissioni del Consiglio Regionale della Calabria ed alle attività previste dalla D.G.R. n. 624/2011 in merito alla conclusione della procedura di V.A.S.;

Il Dirigente del Settore
Urbanistica e Governo del Territorio
Dr. Antonio Do Marco



ALLEGATO VERBALE
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 8
URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

[Handwritten signature]

QUADRO TERRITORIALE REGIONALE PAESAGGISTICO

DOCUMENTO PRELIMINARE

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

E

CONSULTAZIONI PRELIMINARI CON V.A.S.

VERBALE FINALE

PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 10, 13 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2002 N° 19 E S.M.I., INTEGRATA CON LA PROCEDURA AI SENSI DEL C.1, ART. 13 DEL D.LGS. 152 E S.M.I., DELL'ART. 23 C.1 DEL R.R. N.3/2008 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE APPROVATO CON D.G.R. N. 624/20121.

Con nota prot. n. 109198/Siar del 26/3/2012 il Dirigente Generale del Dipartimento n.8 Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria, ha trasmesso il Documento Preliminare del QTRP, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 113 del 20/3/2012, pubblicato e visionabile sul sito della Regione Calabria www.urbanistica.regione.calabria.it, Portale dedicato al QTRP, ed ha convocato, ai sensi degli artt. 10, 13 e 25 della L.R. 19/02 e s.m.i., la Conferenza di Pianificazione, finalizzata a valutare lo stesso Documento Preliminare QTRP, in ordine alla coerenza e alla compatibilità e alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. Contestualmente sono state avviate le Consultazioni ambientali con i soggetti competenti in materia ambientale previste dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n.624/2011, ai fini della procedura VAS, finalizzate a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. La procedura di Conferenza di Pianificazione avviata ha quindi ricompreso anche quella di consultazione sulla V.A.S., avendo coinvolto tutti i Soggetti competenti in materia ambientale.

Con separata nota prot. 114054/Siar del 28/3/2012 il Dirigente Generale del Dipartimento n.8 Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria, in quanto Autorità Procedente, ha notificato al Dipartimento Politiche dell'Ambiente quale Autorità Competente in materia di V.A.S. della Regione Calabria il Documento Preliminare del QTRP – Procedura V.A.S. con l'avvio della consultazioni preliminari, sempre ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.23 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n.624/2011.

La Conferenza di Pianificazione, convocata di concerto con le Province, ai sensi dell'art.25 comma 3, è stata articolata su 5 Conferenze Provinciali, tutte convocate presso la sede del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria in Catanzaro – Viale Isonzo n. 414, alle ore 10,30, come segue:

CATANZARO	<u>16 Aprile 2012 ore 10,30</u>
CROTONE	<u>17 Aprile 2012 ore 10,30</u>
VIBO VALENTIA	<u>26 Aprile 2012 ore 10,30</u>
REGGIO CALABRIA	<u>2 Maggio 2012 ore 10,30</u>
COSENZA	<u>4 Maggio 2012 ore 10,30</u>

Ai lavori della Conferenza di Pianificazione sono stati invitati a partecipare:

- Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
- Al Presidente della IV Commissione Consiliare della Regione Calabria
- Ai Presidenti Province di: Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia
- Ai Sindaci dei Comuni della Regione Calabria
- Ai Presidenti delle Comunità Montane della Regione
- Al Dirigente dell'Autorità di Bacino Regionale
- Ai Sig.ri Presidenti degli Enti Parco Nazionali e Regionali: Aspromonte, Sila, Pollino, Serre
- Agli Enti di Gestione riserve naturali e aree protette Riserva Nazionale, Zona Umida dell'Angitola, Bacino di Tarsia, Foce del Crati, Isola di Capo Rizzuto, Area del Pantano di Saline;
- Enti di Gestione Parchi Marini Baia di Soverato, Costa dei Gelsomini, Fondali di Capovaticano, Riviera dei Cedri, Scogli di Isca;
- Ministro per i Beni e Attività Culturali Servizio III – Pianificazione e Qualità del Paesaggio;
- Autorità competente per VAS Dirigente Generale Dip. Ambiente – Regione Calabria;
- Direttore Arpacal;
- Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- Direzione Regionale Capitanerie di Porto della Calabria;
- Presidente UPI;
- Presidente ANCI;
- Presidente UNCEM;
- Presidente ANPCI;
- Presidente Lega Autonomie Locali;
- Presidenti ASI della Calabria;
- Unione Regionale Bonifiche;
- Rettori delle Università Calabresi: Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università della Calabria di Cosenza, Università Magna Grecia di Catanzaro, Università per Stranieri di Reggio Calabria;
- Direttore Regionale per i BB.CC. e il Paesaggio;
- Soprintendenti BAP della Calabria;
- Soprintendente Beni Archeologici;
- Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico Ed Etnoantropologico della Calabria;
- Presidenti degli Ordini Provinciali: Architetti PPC, Ingegneri, Geologi, Agronomi e Forestali;
- Presidenti dei Collegi Provinciali dei Geometri E dei Periti Agrari e Forestali;
- Confindustria Calabria
- Copagri
- Confagricoltura
- Lega Coop
- Confcooperative
- Forum Terzo Settore
- CNA
- Confai

- Col diretti
- Confcommercio
- Confesercenti
- Confartigianato
- Dirigente ANAS Calabria
- Dirigente RFI Calabria
- Dirigente Ferrovie della Calabria
- Presidente federazione Regionale Industriali
- Presidente Regionale ANCE
- Presidente Legambiente Calabria
- Presidente LIPU Calabria
- Presidente WWF Calabria
- Presidente FAI Calabria
- Presidente CTS Calabria
- Presidente Italia Nostra Calabria
- Presidente CAI-Centro Alpino Italiano
- Presidente Associazione "Amici della Terra"
- Segretari Generali Confederali di:
- CGIL – CISL – UIL – UGL
- E pc
- Sig. Presidente della Giunta Regionale Dr. G. Scopelliti
- Assessore All'Urbanistica Dr. P. Aiello

I lavori della Conferenza vengono ufficialmente aperti con la prima seduta del 16 Aprile 2012 tenutasi nella sala riunioni del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio – sito in Viale Isonzo 414- S. Maria di Catanzaro.

Segue il Verbale delle singole Conferenze Provinciali di Pianificazione:

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PROVINCIA DI CATANZARO


L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di Aprile, alle ore 10,30 presso la Sala Riunioni del Dipartimento Regionale "Urbanistica e Governo del Territorio", Viale Isonzo, 414 – S. Maria di Catanzaro sono stati aperti i lavori della Conferenza di Pianificazione e delle consultazioni preliminari inerenti il Documento Preliminare del QTR/P, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n° 113 del 20/03/2012

Alla presenza dell'Assessore On.le Pietro Aiello

PRESEDE la Conferenza l'Arch. Savetio Putorti, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e Coordinatore Responsabile dell'Ufficio del Piano per l'elaborazione del QTR/P

Partecipano alla conferenza:

- Dott. Antonio De Marcò – Dirigente Regionale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio - Responsabile Unico del Procedimento ;
- Dott. Giorgio Margiotta, Dirigente Settore 1 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Arch. Paolo Galletta, Dirigente Servizio 1 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;



- Dott. Domenico Modaffari, Dirigente Servizio 6 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Arch. Antonio Dattilo, Responsabile Unità Operativa - Ufficio del Piano per l'elaborazione del QTR/P

Hanno partecipato ai lavori:

Provincia di Catanzaro – Presidente Dott.ssa Wanda Ferro
 Provincia di Catanzaro Ing. Antonio Leone (Settore Urbanistica)
 Provincia di Catanzaro Dott. Domenico La Gamma (Settore Ambiente)
 Comune di Gizzeria – Ing. Domenico Mazzone ;
 Comune di Montepaone – Geom. Francesco Ficchi ;
 Comune di Decollatura – Sindaco Annamaria Cardamone, arch. Andrea Ottaviano ;
 Comune di Lamezia Terme - Laura Abramo, dott. Manuel Pulella ;
 Comune di Platania – Antonio Zizza;
 Comune di Marcellinara – Lorella Notaro;
 Comune di Amato – Pasquale Caligiuri;
 Comune di Curinga – arch. Antonio Rumberto;
 Comune di San Pietro a Maida – ing. Marco Roselli;
 Comune di Magisano – arch. Salvatore Tozzo;
 Comune di Olivadi – Vittorio Procopio (tecnico)
 Comune di Montauro- Pietroantonio Cristofaro;
 Comune di Miglierina – Nicola Carminara;
 Comune di Simeri Crichi – Giuseppe Canistrà (utc);
 Comune di Botricello – Alfonso Talarico (utc)
 Comune di Cortale – geom. Vincenzo Conte
 Comune di Caraffa – Vito Migliazza (utc)
 Comune di Jacurso – Pietroantonio Cristofaro (utc)
 Autorità di Bacino – Geol. Annamaria Pellegrino;
 Ordine degli Architetti - arch. Carla Martire;
 Ordine degli Agronomi e Forestali – dott. Raffaele Paone, dott. Renato Aloisi;
 Collegio dei Geometri – Domenico Mazzei, Nicola Santopodo;
 Club Alpino Italiano – Pierluigi Mancuso (presidente);
 Anas – dott.ssa Luana Durante;

Tutti i convenuti hanno compilato la scheda di presenza (allegata al presente verbale)

Aprono i lavori l'On.le Pietro Aiello Assessore del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e il Direttore Generale arch. Saverio Putorti, i quali porgono i loro ringraziamenti ai partecipanti;

Intervengono:

Wanda Ferro – Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro la quale manifesta la sua condivisione nei confronti del lavoro svolto dal Dipartimento Urbanistica e ringrazia l'Assessore e il Direttore Generale per l'invito di partecipare a Conferenza di Pianificazione. Rende noto che il PTCP della Provincia di CZ è stato già approvato.

Il Direttore Generale illustra brevemente l'iniziativa del Dipartimento urbanistica e Governo del territorio sui trentanove Forum di partecipazione del QTR/P. Gli incontri, programmati in tutta la Regione ed avviati da Febbraio 2012 dal Comune di Bova termineranno a Luglio 2012, in giro per la Calabria al fine di avviare una fase di ascolto con tutti i soggetti interessati alla redazione del QTR/P.

La Regione Calabria, quindi, in ossequio ai principi di partecipazione e concertazione dettati dalla legge urbanistica regionale 19/02 intende attivare un dibattito pubblico con i cittadini e la cultura scientifica e professionale in materia

Il direttore Generale entra nel merito della descrizione del QTRP in particolare illustra

- a. Manifesto degli Indirizzi che, racchiude l'intendimento dell'Amministrazione Regionale;
- b. V.A.S. Rapporto Preliminare che, costituisce parte integrante del Documento Preliminare in termini di supporto della valutazione ambientale;
 - tomo 1 – Quadro Conoscitivo (rappresenta l'insieme organico delle conoscenze riferite al territorio e al paesaggio, su cui si fondano le previsioni del piano);
 - tomo 2 – Visione Strategica (che definisce l'immagine futura del territorio regionale);
 - tomo 3 – Atlante degli ambiti paesaggistici territoriali regionali azioni e strategie per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio calabrese (redatto in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio e con il "Codice Urbani");
 - tomo 4 – disposizioni normative (che cercano di dare un quadro d'indirizzo per la gestione del territorio abbastanza semplice).

Interviene

Il Dott. Antonio De Marco – Dirigente Regionale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio - Responsabile Unico del Procedimento ;

Invita tutti gli Enti ed i soggetti interessati, a fare pervenire, ai sensi del c. 3, art. 25 della L.R. n. 19/02 e s.m.i., entro i termini di svolgimento della Conferenza (45 giorni), in forma scritta, le osservazioni, proposte e/o valutazioni al Dipartimento "Urbanistica e Governo del Territorio" di Catanzaro.

Intervengono inoltre, tra i partecipanti alla Conferenza di pianificazione:

Dott.ssa Annamaria Cardamone - Sindaco di Decollatura

Il Sindaco focalizza il suo intervento sulla valorizzazione dei servizi dei comuni montani oltre a quello turistico, in un paese montano come Decollatura, per evitare lo spopolamento, problematica che interessa i territori interni.

Geom. Domenico Mazzei - Rappresentante Collegio dei Geometri di Catanzaro

Pone un'osservazione tecnica ringrazia il Dip. Urbanistica per aver coinvolto il Collegio attraverso una commissione esterna alla stesura delle norme, rende noto che nella gazzetta ufficiale del 27 di febbraio 2012 n 48 sono state pubblicate con un Decreto da parte del Ministero delle norme che potrebbero non essere sono conformi con queste, pertanto sarebbe necessario verificare.

Geom. Vincenzo Conte - Responsabile UTC Comune di Cortale

Esprime la sua approvazione, rispetto all'accompagnamento ai Comuni, svolta dal Dipartimento, comunica la volontà di manifestare alcune mancanze sulle aree vincolate. Per quel che concerne il PSA di cui il suo Comune fa parte, ricorda l'importanza della viabilità per le aree interne come per il territorio della "Valle del Corace".

Arch. Vito Migliazza - Responsabile UTC Comune di Caraffa

Comunica la collaborazione dimostrata dai vari Comuni che fanno parte del PSA compresi nel territorio della "Valle del Corace" di cui anche il Comune di Caraffa è parte, sottolinea la diversificazione di questo ambito paesaggistico che va dalla Valle del Corace all'Istmo Catanzarese.

Arch. Salvatore Tozzo - vicesindaco Comune di Magisano

Informa che, il Comune di Magisano, pur essendo in ritardo con la redazione del Piano si è riuscito ad accelerare le procedure, l'intendimento del Piano va verso la salvaguardia dell'ambiente contro il disboscamento e l'abusivismo selvaggio, esprime la forte valenza culturale del QTRP

Conclude il Direttore generale rispondendo a tutti gli interventi esprimendo una sostanziale condivisione di massima per il lavoro prodotto e alle ore 12,30 dichiara conclusa la seduta, aggiornando i lavori per il prossimo 17 Aprile 2012 ore 10,30 per la Conferenza di Pianificazione della provincia di Crotone, presso la Sala Riunioni del Dipartimento Regionale Urbanistica e Governo del Territorio, Viale Isonzo, 414 - S.Maria di Catanzaro.

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PROVINCIA DI CROTONE

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di Aprile, alle ore 11,00 presso la Sala Riunioni del Dipartimento Regionale "Urbanistica e Governo del Territorio", Viale Isonzo, 414 - S. Maria di Catanzaro sono stati aperti i lavori della Conferenza di Pianificazione e delle consultazioni preliminari inerenti il Documento Preliminare del QTR/P, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n° 113 del 20/03/2012

Alla presenza dell'Assessore On.le Pietro Aiello

PRESIEDE la Conferenza l'Arch. Saverio Putorti, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e Coordinatore Responsabile dell'Ufficio del Piano per l'elaborazione del QTR/P

Partecipano alla conferenza:

- Dott. Antonio De Marco - Dirigente Regionale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio - Responsabile Unico del Procedimento ;
- Dott. Giorgio Margiotta, Dirigente Settore 1 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Arch. Paolo Galletta, Dirigente Servizio 1 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Dott. Domenico Modaffari, Dirigente Servizio 6 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Arch. Antonio Dattilo, Responsabile Unità Operativa - Ufficio del Piano per l'elaborazione del QTR/P

Hanno partecipato ai lavori:

Provincia di Crotone - Dott. Achille Tricoli

Comune di Crotone - Dott. Vincenzo Mario

Comune di Rocca Di Neto - Dott. Rosario Benincasa;

Comune di Cirò - Dott. Luigi Cristelli;

Comune di Cirò Marina- Arch. Mario Patanisi, Francesco Spataro, Salvatore Valenti;

Comune di Verzino - Pietro Ferraro (ute);

Comune di San Nicola Dell'Alto - Giuseppe Greco ;

Ordine degli Architetti - arch. Antonio Francesco Amodeo;

Ordine Agronomi e Forestali - dott. Roberto Caterisano;

Tutti i convenuti hanno compilato la scheda di presenza (allegata al presente verbale)

Aprono i lavori l' On.le Pietro Aiello Assessore del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e il Direttore Generale arch. Saverio Putorti, i quali porgono i loro ringraziamenti ai partecipanti;



Il Direttore Generale illustra brevemente l'iniziativa del Dipartimento urbanistica e Governo del territorio sui trentanove Forum di partecipazione del QTR/P. Gli incontri, programmati in tutta la Regione ed avviati da Febbraio 2012 dal Comune di Bova termineranno a Luglio 2012, in giro per la Calabria al fine di avviare una fase di ascolto con tutti i soggetti interessati alla redazione del QTR/P. La Regione Calabria, quindi, in ossequio ai principi di partecipazione e concertazione dettati dalla legge urbanistica regionale 19/02 intende attivare un dibattito pubblico con i cittadini e la cultura scientifica e professionale in materia.

Il direttore Generale entra nel merito della descrizione del QTRP in particolare illustra

- c. Manifesto degli Indirizzi che, racchiude l'intendimento dell'Amministrazione Regionale;
- d. V.A.S. Rapporto Preliminare che, costituisce parte integrante del Documento Preliminare in termini di supporto della valutazione ambientale;
 - tom. 1 – Quadro Conoscitivo (rappresenta l'insieme organico delle conoscenze riferite al territorio e al paesaggio, su cui si fondano le previsioni del piano);
 - tom. 2 – Visione Strategica (che definisce l'immagine futura del territorio regionale);
 - tom. 3 – Atlante degli ambiti paesaggistici territoriali regionali azioni e strategie per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio calabrese (redatto in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio e con il "Codice Urbani");
 - tom. 4 – disposizioni normative (che cercano di dare un quadro d'indirizzo per la gestione del territorio abbastanza semplice).

Interviene

Il Dott. Antonio De Marco – Dirigente Regionale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio - Responsabile Unico del Procedimento ;

Invita tutti gli Enti ed i soggetti interessati, a fare pervenire, ai sensi del c. 3, art. 25 della L.R. n. 19/02 e s.m.i., entro i termini di svolgimento della Conferenza (45 giorni), in forma scritta, le osservazioni, proposte e/o valutazioni al Dipartimento "Urbanistica e Governo del Territorio" di Catanzaro.

Intervengono inoltre, tra i partecipanti alla Conferenza di pianificazione:

Arch. Antonio Francesco Amodeo - Presidente dell'Ordine degli Architetti della Prov. di Crotone – Accenna brevemente sul tanto discusso aeroporto di Sibari e della previsione di chiudere quello di Crotone, sulla condizione della SS. 106, infine comunica che l'Ordine degli Architetti sta lavorando sul questionario della V.A.S.

Dott. Roberto Caterisano - Ordine degli Agronomi e Forestali -

Ringrazia la Regione Calabria per avere accolto le istanze presentate dall'Ordine e pone l'attenzione sulle aree naturali e boschive che, a suo parere, andrebbero gestite con i Piani di Gestione e di Assesamento.

Provincia di Crotone – Dott. Achille Tricoli

Ringrazia delle opportunità proficue di ascolto ed manifesta l'intenzione di trasmettere contributi utili ai fini dei lavori.

Conclude il Direttore generale rispondendo a tutti gli interventi esprimendo una sostanziale condivisione di massima per il lavoro prodotto e alle ore 12,30 dichiara conclusa la seduta, aggiornando i lavori per il prossimo 26 Aprile 2012 ore 10,30 per la Conferenza di Pianificazione della provincia di Vibo Valentia, presso la Sala Riunioni del Dipartimento Regionale Urbanistica e Governo del Territorio, Viale Isonzo, 414 – S.Maria di Catanzaro.

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di Aprile, alle ore 11,00 presso la Sala Riunioni del Dipartimento Regionale "Urbanistica e Governo del Territorio", Viale Isonzo, 414 - S. Maria di Catanzaro sono stati aperti i lavori della Conferenza di Pianificazione e delle consultazioni preliminari inerenti il Documento Preliminare del QTR/P, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n° 113 del 20/03/2012

Alla presenza dell'Assessore On.le Pietro Aiello

PRESIEDE la Conferenza l'Arch. Saverio Putorti, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e Coordinatore Responsabile dell'Ufficio del Piano per l'elaborazione del QTR/P

Partecipano alla conferenza:

- Dott. Antonio De Marco - Dirigente Regionale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio - Responsabile Unico del Procedimento ;
- Dott. Giorgio Margiotta, Dirigente Settore 1 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Arch. Paolo Galletta, Dirigente Servizio 1 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Dott. Domenico Modaffari, Dirigente Servizio 6 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Arch. Antonio Dattilo, Responsabile Unità Operativa - Ufficio del Piano per l'elaborazione del QTR/P

Hanno partecipato ai lavori:

Comune di Vibo Valentia - arch. Demetrio Beatino
 Comune di Mileto - Salvatore La Scala, arch. Francesco Gangemi
 Comune di Monterosso Calabro- arch. Giuseppe Rotiroti, geom. Vittorio Fanello
 Comune di Dinami- ing. Carmelo Callà
 Comune di Arena - ing. Carmelo Callà
 Comune di Vazzano - ing. Carmelo Callà
 Comune di Drapia - Alessandro Porcelli
 Comune di Rombiolo- Pasquale Ferrazzo
 Comune di Limbadi - Carmine Mazzitelli (utc)
 Comuni di Pizzoni - arch. Giuseppe De Caria
 Comune di Filadelfia - arch. Giuseppe Romano
 Comune di Serra San Bruno- dott. Roberto Camillen
 Comune di Polia - Mario Galati(utc)
 Comune di San Calogero- Vincenzo Mazzeo
 Collegio dei Geometri - Pasquale Barbieri

Tutti i convenuti hanno compilato la scheda di presenza (allegata al presente verbale)

Aprono i lavori l' On.le Pietro Aiello Assessore del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e il Direttore Generale arch. Saverio Putorti, i quali porgono i loro ringraziamenti ai partecipanti;

Il Direttore Generale illustra brevemente l'iniziativa del Dipartimento urbanistica e Governo del territorio sui trentanove Forum di partecipazione del QTR/P. Gli incontri, programmati in tutta la Regione ed avviati da Febbraio 2012 dal Comune di Bovà termineranno a Luglio 2012, in giro per la Calabria al fine di avviare una fase di ascolto con tutti i soggetti interessati alla redazione del QTR/P.

La Regione Calabria, quindi, in ossequio ai principi di partecipazione e concertazione dettati dalla legge urbanistica regionale 19/02 intende attivare un dibattito pubblico con i cittadini e la cultura scientifica e professionale in materia.

Il direttore Generale entra nel merito della descrizione del QTRP in particolare illustra

- e. Manifesto degli Indirizzi che, racchiude l'intendimento dell'Amministrazione Regionale;
- f. V.A.S. Rapporto Preliminare che, costituisce parte integrante del Documento Preliminare in termini di supporto della valutazione ambientale;
 - tomo 1 – Quadro Conoscitivo (rappresenta l'insieme organico delle conoscenze riferite al territorio e al paesaggio, su cui si fondano le previsioni del piano);
 - tomo 2 – Visione Strategica (che definisce l'immagine futura del territorio regionale);
 - tomo 3 – Atlante degli ambiti paesaggistici territoriali regionali azioni e strategie per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio calabrese (redatto in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio e con il "Codice Urbani");
 - tomo 4 – disposizioni normative (che cercano di dare un quadro d'indirizzo per la gestione del territorio abbastanza semplice);

Interviene

Il Dott. Antonio De Marco – Dirigente Regionale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio - Responsabile Unico del Procedimento ;

Invita tutti gli Enti ed i soggetti interessati, a fare pervenire, ai sensi del c. 3, art. 25 della L.R. n. 19/02 e s.m.i., entro i termini di svolgimento della Conferenza (45 giorni), in forma scritta, le osservazioni, proposte e/o valutazioni al Dipartimento "Urbanistica e Governo del Territorio" di Catanzaro.

Intervengono inoltre, tra i partecipanti alla Conferenza di pianificazione:

Arch. Demetrio Beatino - Comune di Vibo Valentia -

Condivide le scelte adottate nel Documento Preliminare e considera di non scindere, data la vastità del territorio in questione, l'aspetto territoriale da quello paesaggistico.

Arch. Francesco Gangemi - Comune di Mileto -

Condivide quanto finora detto, ma richiama l'attenzione sul rispetto delle regole in quanto la Regione Calabria stabilisce delle norme chiare ma servirebbe un Organo Superiore che faccia rispettare tali regole.

Arch. Giuseppe Romano - Comune di Filadelfia-

Lamenta che alcuni ambiti territoriali individuati nel QTR/P non sono stati individuati.

Pasquale Ferrazzo - Comune di Rombiolo-

Pone l'attenzione sui provvedimenti regionali rispetto al risparmio del consumo di suolo sulla norma proposta dei trecento metri di limite di inedificabilità richiama inoltre i pareri di coerenza al QTR/P.

Conclude il Direttore generale rispondendo a tutti gli interventi esprimendo una sostanziale condivisione di massima per il lavoro prodotto e alle ore 12,15 dichiara conclusa la seduta, aggiornando i lavori per il prossimo 2 Maggio 2012 ore 10,30 per la Conferenza di Pianificazione della provincia di Reggio Calabria, presso la Sala Riunioni del Dipartimento Regionale Urbanistica e Governo del Territorio, Viale Isonzo, 414 - S.Maria di Catanzaro.

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di Maggio, alle ore 11,00 presso la Sala Riunioni del Dipartimento Regionale "Urbanistica e Governo del Territorio", Viale Isonzo, 414 - S. Maria di Catanzaro sono stati aperti i lavori della Conferenza di Pianificazione e delle consultazioni preliminari inerenti il Documento Preliminare del QTR/P, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n° 113 del 20/03/2012

Alla presenza dell'Assessore On.le Pietro Aiello

PRESIEDE la Conferenza l'Arch. Saverio Putorti, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e Coordinatore Responsabile dell'Ufficio del Piano per l'elaborazione del QTR/P

Partecipano alla conferenza:

- Dott. Antonio De Marco - Dirigente Regionale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio - Responsabile Unico del Procedimento ;
- Dott. Giorgio Margiotta, Dirigente Settore 1 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Arch. Paolo Galletta, Dirigente Servizio 1 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Dott. Domenico Modaffari, Dirigente Servizio 6 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Arch. Antonio Dattilo, Responsabile Unità Operativa - Ufficio del Piano per l'elaborazione del QTR/P

Hanno partecipato ai lavori:

Provincia di Reggio Calabria - Ing. Pietro Foti- Dirigente Settore Urbanistica

Comune di Grotteria - geom Tommaso Certomà

Comune di Cittanova - Sindaco Alessandro Cannata

Comune di Polistena - arch. Michele Ferrazzo resp.le UTC, arch. Maria Grazia Buffon, arch. prog. PSC

Comune di Africo - arch. Rocco Griaco;

Comune di Siderno - Ass.re Catalano, arch. Marilena Pelle

Comune di San Giorgio Morgeto - arch. Angelo Chiaro prog. PSA;

ASI REG - dott. Aldo Fuduli;

Ordine degli Architetti - arch. Paolo Malara (Presidente);

Ordine degli Ingegneri - Francis Sirianni;

Collegio dei Geometri - geom. Giuseppe Serranò;

Tutti i convenuti hanno compilato la scheda di presenza (allegata al presente verbale)

Aprono i lavori l' On.le Pietro Aiello Assessore del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e il Direttore Generale arch. Saverio Putorti, i quali porgono i loro ringraziamenti ai partecipanti;

Il Direttore Generale illustra brevemente l'iniziativa del Dipartimento urbanistica e Governo del territorio sui trentanove Forum di partecipazione del QTR/P. Gli incontri, programmati in tutta la Regione ed avviati da Febbraio 2012 dal Comune di Bova termineranno a Luglio 2012, in giro per la Calabria al fine di avviare una fase di ascolto con tutti i soggetti interessati alla redazione del QTR/P. La Regione Calabria, quindi, in ossequio ai principi di partecipazione e concertazione dettati dalla legge urbanistica regionale 19/02 intende attivare un dibattito pubblico con i cittadini e la cultura scientifica e professionale in materia

Il direttore Generale entra nel merito della descrizione del QTRP in particolare illustra

- g. Manifesto degli Indirizzi che, racchiude l'intendimento dell'Amministrazione Regionale;
- h. V.A.S. Rapporto Preliminare che, costituisce parte integrante del Documento Preliminare in termini di supporto della valutazione ambientale;
- tomo 1 – Quadro Conoscitivo (rappresenta l'insieme organico delle conoscenze riferite al territorio e al paesaggio, su cui si fondano le previsioni del piano);
- tomo 2 – Visione Strategica (che definisce l'immagine futura del territorio regionale);
- tomo 3 – Atlante degli ambiti paesaggistici territoriali regionali azioni e strategie per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio calabrese (redatto in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio e con il "Codice Urbani");
- tomo 4 – disposizioni normative (che cercano di dare un quadro d'indirizzo per la gestione del territorio abbastanza semplice).

Interviene

Il Dott. Antonio De Marco – Dirigente Regionale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio - Responsabile Unico del Procedimento ;

Invita tutti gli Enti ed i soggetti interessati, a fare pervenire, ai sensi del c. 3, art. 25 della L.R. n. 19/02 e s.m.i., entro i termini di svolgimento della Conferenza (45 giorni), in forma scritta, le osservazioni, proposte e/o valutazioni al Dipartimento "Urbanistica e Governo del Territorio" di Catanzaro.

Intervengono inoltre, tra i partecipanti alla Conferenza di pianificazione:

Arch. Paolo Malara - Presidente dell'Ordine degli Architetti -

Lamenta la lunghezza dei tempi utilizzata per la stesura di questo Strumento Urbanistico dal momento che sono trascorsi 10 anni dall'inizio della sua elaborazione.

Richiama ad una riflessione circa la possibilità di ipotizzare nuove idee, ritiene fondamentale il rapporto con il territorio e l'attività di confronto, solleva il problema della proprietà privata e dei terreni agricoli sui quali ritiene importante dare un senso produttivo, pone l'accento sulla rivalutazione del ruolo dei professionisti che potrebbero motivare gli Enti Locali alla realizzazione dei programmi previsti dalla Legge Urbanistica, infine, per quel che concerne la Rigenerazione Urbana, pur ritenendola di difficile applicazione nel contesto provinciale, ritiene che sia innovativa.

arch. Michele Ferrazzo - Comune di Polistena -

Pone l'accento su una questione importante relativa al controllo dell'attività edilizia, riconosce alla Regione Calabria la capacità dimostrata nel sensibilizzare i Comuni al nuovo orientamento urbanistico e condivide le attività partecipate finalizzate alla stesura del QTRP.

arch. Angelo Chiaro - Comune di San Giorgio Morgeto -

E' del parere che la Calabria stenti a darsi delle regole, e che il PTCP della Provincia di Reggio Calabria sia uno strumento che stenta a decollare.

ing. Pietro Foti Dirigente Settore Urbanistica - Provincia di Reggio Calabria -

Afferma che non ci sono incoerenze tra il QTRP ed il PTCP, chiede un confronto articolo per articolo, per comprendere bene alcuni aspetti dell'impianto normativo.

Conclude il Direttore generale rispondendo a tutti gli interventi esprimendo una sostanziale condivisione di massima per il lavoro prodotto e alle ore 13,00 dichiara conclusa la seduta, aggiornando i lavori per il prossimo 4 Maggio 2012 ore 10,30 per la Conferenza di Pianificazione della provincia di Cosenza, presso la Sala Riunioni del Dipartimento Regionale Urbanistica e Governo del Territorio, Viale Isonzo, 414 – S.Maria di Catanzaro.

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PROVINCIA DI COSENZA

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di Maggio, alle ore 11,00 presso la Sala Riunioni del Dipartimento Regionale "Urbanistica e Governo del Territorio", Viale Isonzo, 414 - S. Maria di Catanzaro sono stati aperti i lavori della Conferenza di Pianificazione e delle consultazioni preliminari inerenti il Documento Preliminare del QTR/P, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n° 113 del 20/03/2012

Alla presenza dell'Assessore On.le Pietro Aiello

PRESIEDE la Conferenza l'Arch. Saverio Putorti, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e Coordinatore Responsabile dell'Ufficio del Piano per l'elaborazione del QTR/P

Partecipano alla conferenza:

- Dott. Antonio De Marco - Dirigente Regionale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio - Responsabile Unico del Procedimento ;
- Dott. Giorgio Margiotta, Dirigente Settore 1 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Arch. Paolo Galletta, Dirigente Servizio 1 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Dott. Domenico Modaffari, Dirigente Servizio 6 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;
- Arch. Antonio Datilo, Responsabile Unità Operativa - Ufficio del Piano per l'elaborazione del QTR/P

Hanno partecipato ai lavori:

Provincia di Cosenza - Antonio Pezzi, Giovanni Greco, Miryam Argentino, Leonardo Trento, Marcello Gaccione;

Comune di Belvedere Marittimo - Antonio Leo;

Comune di Scalea - Antonino Amato, Arch. Attilio Sergio Bloise;

Comune di Spezzano della Sila - Pierpaolo Bonanno, Francesco Massimilla, Arch. Roberto Rizzo;

Comune di Castrovillari - Fedele Enrico L'Avena;

Comune di Malito - Franco Pizzuti;

Comune di Pedivigliano - Andrea Mansueto;

Corpo Forestale dello Stato - Francesco Biasi;

Ente Parco Nazionale del Pollino - Giuseppe Bruno;

RER SGSS - Giovanni Salerno;

Tutti i convenuti hanno compilato la scheda di presenza (allegata al presente verbale)

Aprono i lavori l'On.le Pietro Aiello Assessore del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e il Direttore Generale arch. Saverio Putorti, i quali porgono i loro ringraziamenti ai partecipanti;

Il Direttore Generale illustra brevemente l'iniziativa del Dipartimento urbanistica e Governo del territorio sui trentanove Forum di partecipazione del QTR/P. Gli incontri, programmati in tutta la Regione ed avviati da Febbraio 2012 dal Comune di Bova termineranno a Luglio 2012, in giro per la Calabria al fine di avviare una fase di ascolto con tutti i soggetti interessati alla redazione del QTR/P. La Regione Calabria, quindi, in ossequio ai principi di partecipazione e concertazione dettati dalla legge urbanistica regionale 19/02 intende attivare un dibattito pubblico con i cittadini e la cultura scientifica e professionale in materia

Il direttore Generale entra nel merito della descrizione del QTRP in particolare illustra

- i. Manifesto degli Indirizzi che, racchiude l'intendimento dell'Amministrazione Regionale;
- j. V.A.S. Rapporto Preliminare che, costituisce parte integrante del Documento Preliminare in termini di supporto della valutazione ambientale;
 - tomo 1 – Quadro Conoscitivo (rappresenta l'insieme organico delle conoscenze riferite al territorio e al paesaggio, su cui si fondano le previsioni del piano);
 - tomo 2 – Visione Strategica (che definisce l'immagine futura del territorio regionale);
 - tomo 3 – Atlante degli ambiti paesaggistici territoriali regionali azioni e strategie per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio calabrese (redatto in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio e con il "Codice Urbani");
 - tomo 4 – disposizioni normative (che cercano di dare un quadro d'indirizzo per la gestione del territorio abbastanza semplice).

Interviene

Il Dott. Antonio De Marco – Dirigente Regionale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio - Responsabile Unico del Procedimento;

Invita tutti gli Enti ed i soggetti interessati, a fare pervenire, ai sensi del c. 3, art. 25 della L.R. n. 19/02 e s.m.i., entro i termini di svolgimento della Conferenza (45 giorni), in forma scritta, le osservazioni, proposte e/o valutazioni al Dipartimento "Urbanistica e Governo del Territorio" di Catanzaro.

Intervengono inoltre, tra i partecipanti alla Conferenza di pianificazione:

Fedele Enrico L'Avena - Comune di Castrovillari -

Mette in risalto le problematiche del proprio Comune che risulta essere territorio di confine con la Basilicata. Relativamente a questa area di confine, chiede un approfondimento nel QTRP di quest'area essendoci il rischio che la Calabria perda una parte di territorio.

Un'altro punto di riflessione è relativamente all'articolo 25 dove si rileva un controsenso di come l'ASI preveda nuove aree quando ve ne sono altre da terminare come nel territorio di Trebisacce.

Assessore Leonardo Trento - Provincia di Cosenza -


Lamenta la poca partecipazione di Sindaci e di tecnici comunali in occasione di questa giornata di confronto. Mette in risalto le potenzialità di questo territorio: due Parchi- la Sila- il Pollino; Cosenza e i suoi due Mari; la Valle del Crati; la Sibaritide - elementi che hanno spinto l'Ente Provincia a pianificare cinque progetti importanti per la Provincia cosentina.

Giuseppe Bruno - Ente Parco Nazionale del Pollino -


Ritiene necessario un piano del Parco compatibile con il QTRP, chiede a nome dell'Ente la perimetrazione delle aree vincolate e una maggiore chiarezza delle normative.

Conclude il Direttore generale rispondendo a tutti gli interventi esprimendo una sostanziale condivisione di massima per il lavoro prodotto e alle ore 13,30 dichiara conclusa la seduta.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio De Marco



Il Direttore Generale
Arch. Saverio Putorti



CONSULTAZIONI PRELIMINARI AI FINI DELLA PROCEDURA VAS**PROCEDURA AI SENSI E DELL'ART. 13 C.1 DEL DLGS 152/06 E S.M.I. E DEL R.R. 3/08**

Si dà atto che sul Documento Preliminare del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) si è realizzata la prescritta consultazione preliminare ai fini della procedura V.A.S. e della stesura del Rapporto Preliminare Ambientale.

Infatti con nota prot. n. 109198/Siar del 26/3/2012 il Dirigente Generale del Dipartimento n.8 Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria, ha trasmesso il Documento Preliminare del QTRP, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 113 del 20/3/2012, pubblicato e visionabile sul sito della Regione Calabria www.urbanistica.regione.calabria.it, Portale dedicato al QTRP, ha convocato, ai sensi degli artt. 10, 13 e 25 della L.R. 19/02 e s.m.i., la Conferenza di Pianificazione, finalizzata a valutare lo stesso Documento Preliminare QTRP, in ordine alla coerenza e alla compatibilità e alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio, ed ha contestualmente avviato le Consultazioni ambientali con i soggetti competenti in materia ambientale previste dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n.624/2011, ai fini della procedura VAS, finalizzate a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. La procedura di Conferenza di Pianificazione avviata ha quindi ricompreso anche quella di consultazione sulla V.A.S., avendo coinvolto tutti i Soggetti competenti in materia ambientale.

Con separata nota prot. 114054/Siar del 28/3/2012 il Dirigente Generale del Dipartimento n.8 Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria, in quanto Autorità Procedente, ha notificato al Dipartimento Politiche dell'Ambiente quale Autorità Competente in materia di V.A.S. della Regione Calabria il Documento Preliminare del QTRP - Procedura V.A.S. con l'avvio della consultazioni preliminari, sempre ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.23 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n.624/2011.

Su tale procedura si è quindi determinata la consultazione preliminare ai fini della procedura V.A.S. tra Autorità Procedente (Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio) ed Autorità Competente (Dipartimento Politiche dell'Ambiente), nel corso della quale è stato dato atto che la procedura V.A.S., è regolata dall'art.5 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 624/2011 recante "Procedura di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale", a integrazione e modifica del R.R. n.3 del 4/8/2008 ex-art. 10 della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii., che prescrive che ai fini della redazione del QTRP la modalità di integrazione della procedura V.A.S. con la procedura di formazione, adozione e approvazione è stata definita con apposito Accordo sottoscritto tra Autorità competente e Autorità procedente (Accordo repertorio n. 3715 del 18/9/2009), approvato con D.G.R. n. 3898/2009, che si considera confermato in tutti i suoi contenuti, e che è stato integralmente richiamato per la procedura VAS del Q.T.R.P.

Si dà altresì atto che sulla procedura di consultazione avviata con la Conferenza di Pianificazione, per la stesura del "Rapporto Preliminare Ambientale" del QTRP sono pervenute, in risposta al Questionario-guida sul Rapporto Ambientale solo n. 2 Note di osservazioni specifiche del Comune di Castrovillari e del Parco Marino Regionale "Sciogli di Isca", che sono stati integrati nel Rapporto Ambientale, come risulta nell'Allegato Prospetto degli Esiti delle consultazioni, mentre altre Osservazioni di natura generale sono contenute nelle Osservazioni pervenute a seguito della Conferenza di Pianificazione, e sono riportate integralmente nell'Allegato Prospetto (Allegato 1).

**OSSERVAZIONI PRESENTATE
NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE**

Si dà atto che gli Enti ed i Soggetti interessati, di cui alla nota di convocazione sopra trasmessa, hanno presentato, ai sensi del c. 3, art. 25 della L.R. n. 19/02 e s.m.i., entro i termini di svolgimento della Conferenza, in forma scritta, le osservazioni, proposte e/o valutazioni al Dipartimento "Urbanistica e Governo del Territorio" regolarmente protocollate, e riportate nel Prospetto allegato Sub. 1 "Esiti Conferenza di Pianificazione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Verbale, e che alle stesse Osservazioni è stata dato puntuale riscontro che viene anch'esso riportato nel Prospetto allegato 1.

Si dà altresì atto che nelle sedute dirette delle Conferenze Provinciali di Pianificazione non è stata presentata per iscritto alcuna Osservazione o richiesta di integrazione.

CHIUSO A CATANZARO IN DATA 3 AGOSTO 2012.

ALLEGATI: ALL.1 "ESITI CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE"

ALL. 2 FOGLIO FIRME PRESENZE CONFERENZE PROVINCIALI DI PIANIFICAZIONE.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DEL Q.T.R.P. DELLA REGIONE CALABRIA**

DR. ANTONIO NICOLA DE MARCO



*Consiglio Regionale della Calabria*

IX LEGISLATURA
61^a Seduta
Lunedì 22 aprile 2013

Deliberazione n. 300 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Quadro Territoriale Paesaggistico (QTRP) articoli 17 e 25 l.r. 14 aprile 2002, n. 19. Approvazione, integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 6.11.2012 recante: "Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) articoli 17 e 25 l.r. 14.4.2002, n. 19. Integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 377 del 22.8.2012".

Presidente: Alessandro Nicolò
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 31, **assenti** 19

...omissis...

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Gallo e l'intervento dei Consiglieri Talarico Domenico, Franchino e Dattolo, pone in votazione il seguente schema di deliberazione:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio. Legge Urbanistica della Calabria) ed in particolare gli articoli 17 e 25;

VISTE le Linee Guida della Pianificazione regionale (Delibera del Consiglio Regionale n. 106 del 10/11/2006) redatte in attuazione della Legge Urbanistica della Calabria n. 19/2002, comma 5, art. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 22 agosto 2012, integrata con la deliberazione n. 476 del 6 novembre 2012, che approva il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico costituito dai seguenti elaborati: Tomo A – Indice Manifesto degli Indirizzi; Tomo B – VAS Rapporto ambientale;

*Consiglio Regionale della Calabria*segue deliberazione n. 300

Tomo C – Esiti Conferenza di Pianificazione; Tomo 1 – Quadro conoscitivo; Tomo 2 – Visione strategica; Tomo 3 – Atlante degli APTR; Tomo 4 – Disposizioni normative, che propongono la relativa adozione del provvedimento amministrativo del QTRP al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L.R. 19/2002;

VISTO il parere favorevole della IV Commissione consiliare permanente (Ambiente e utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente) espresso nella seduta del 21 marzo 2013;

RILEVATA la propria competenza a norma dell'articolo 25 comma 4 della Legge Urbanistica della Regione Calabria n. 19/2002;

DELIBERA

- di adottare il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- di provvedere agli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio. Legge Urbanistica della Calabria)" e, deciso l'esito – presenti e votanti 31, a favore 24, contrari 1, astenuti 6 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Nicolò

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 aprile 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)